



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

Classe LM-84

TRA GIUSTIZIA E MILITANZA.

AVVOCATURA RADICALE E PROCESSI POLITICI

NEGLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE.

IL CASO DI SERGIO SPAZZALI

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Daniela SARESELLA

Correlatore:

Chiar.mo Prof. Pompeo D'ALESSANDRO

Tesi di Laurea di:

Andrea ROZZA

Matr. N. 11554A

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione.....	2
1. Tra culture giuridiche e culture politiche.....	17
1.1 Magistratura e giustizia nel secondo dopoguerra: nel solco della continuità.....	17
1.2 Un rinnovamento culturale e generazionale: la nascita di magistratura Democratica.....	25
1.3 La perdita dell'innocenza: verso il 1969.....	32
1.4 Avanguardie e controinformazione.....	41
2. Dalla teoria alla pratica.....	50
2.1 Quando la giustizia si fa militante: la nascita del Soccorso Rosso.....	50
2.2 Quando la difesa si fa politica: dai “maestri” internazionali al caso italiano....	62
2.3 Il “processo guerriglia”: Torino 1976-1978.....	71
3. La “caccia alle streghe”.....	79
3.1 La “germanizzazione”: gli avvocati sotto processo.....	79
3.2 Senese, Arnaldi, Spazzali: tre nomi, una sola accusa.....	89
3.3 Dal circuito dei “camosci” alle torture.....	98
3.4 L'avvocatura, il terrorismo e il garantismo.....	104
4. Il caso esemplare. Radici e snodi nell'esperienza dell'avvocato Spazzali.....	113
4.1 Un'eredità storica come guida concreta.....	113
4.2 Riflusso o quasi: gli anni dell'esilio all'insegna della continuità.....	120
Bibliografia.....	132
Fonti giornalistiche.....	139
Sitografia.....	140
Fonti d'archivio.....	140

Introduzione

Solo recentemente la storiografia ha posto l'attenzione sul tema dell'avvocatura militante negli anni di piombo e, salvo alcuni studi in lingua inglese e francese¹, ha fin qui riscontrato un tenue interesse da parte degli studiosi italiani².

Le origini culturali di questo movimento politico-giudiziario e gli esempi storici da cui potremmo attingere per una seria riflessione, oltre a rivelarsi molteplici, ci portano ad indicare sostanzialmente due prospettive di natura sia internazionale sia nazionale. La prima, riconducibile alla dimensione mondiale, è rappresentata dallo sviluppo del movimento operaio tra il XIX e il XX secolo, la crescita della forza ideale del socialismo e l'avvento della rivoluzione in Russia. Tre ingredienti che hanno fatto sì che emergesse anche nel campo della giustizia una teoria differente rispetto a quella conosciuta come "borghese"³. La seconda, si può benissimo ricondurre alla specificità italiana e, quindi, allo slancio positivo dovuto dapprima alla lotta resistenziale condotta contro il nazifascismo e, in seguito, al varo della Costituzione che ha permesso di contrapporre i nuovi ideali di diritto e solidarietà sociale con molte norme paradossalmente rimaste in vigore e figlie del ventennio dittatoriale. Inevitabilmente, l'analisi delle varie esperienze avvocatizie nel decennio oggetto di studio non poteva prescindere da un'introduzione volta a identificare i vari retroterra politico-giuridici da cui esse provenivano.

¹ L. Israel, *À la gauche du droit. Mobilisations politiques et de la justice en France (1968-1981)*, Paris 2020; S. Thénault, *Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d'Algerie*, Paris 2001-2012; L. Falciola, *Up against the law. Radical Lawyers and Social Movements, 1960s-1970s*, North Carolina University Press, 2022; V. Codaccioni, «Le juridique, c'est le moyen; le politique, c'est la fin»: les avocats communistes français dans la «lutte contre la répression» de guerre froide, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 9-27.

² Da sottolineare i saggi contenuti nel volume di F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022; M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 85-103. Non possono mancare i contributi che nei primi anni sono stati prodotti dal movimento extraparlamentare, rivelatisi di notevole importanza per questo studio: AA. VV., *Criminalizzazione e lotta armata*, Quaderni di informazione politica n. 1, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1976; AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, Milano Libri Edizioni, Milano 1982; AA. VV., *Processo alla rivoluzione. La parola ai NAP*, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1978; AA. VV., *Processo allo Stato*, Quaderni di informazione politica n. 2, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1977. Un motivo per cui questo argomento fino ad oggi sia stato accantonato può essere ricollegato alla difficoltà del reperimento del materiale privato dei singoli avvocati. Tolti gli archivi di recente riordinazione e accessibili al pubblico, come quello dell'avvocata Bianca Guidetti Serra al Centro studi "Piero Gobetti" di Torino o quello di Angiolo Gracci presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana a Firenze, la maggior parte dei documenti è rimasta o in possesso delle singole famiglie oppure è andata persa a causa delle perquisizioni che avvennero presso gli studi di lavoro. Inoltre, riguardando fatti molto recenti appartenenti alla seconda metà del Novecento e notizie di natura sensibile, ciò ha comportato una limitazione alla consultabilità. Cfr. F. Campobello, *Le carte dell'avv. Bianca Guidetti Serra tra consultabilità e tutela della riservatezza*, pp. 33-44, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022, p. 42.

³ «La politisation de procès impliquant des militants au sein d'actions collectives s'inscrit donc dans une généalogie de l'activisme juridique, particulièrement fort au sein du mouvement communiste international». V. Codaccioni, «Le juridique, c'est le moyen; le politique, c'est la fin»: les avocats communistes français dans la «lutte contre la répression» de guerre froide, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 9-27, p. 9.

Andando con ordine, vediamo come dopo la temperie fascista e bellica l'Italia si trovasse in una situazione apparentemente nuova. Le discussioni interne all'Assemblea costituente mostrarono, senza dubbio, un grande lavoro di collaborazione tra le diverse forze politiche, le quali per due anni accantonarono le polemiche in virtù di una causa superiore che rispondeva a un preciso dovere civico, ma la necessità di riappacificare l'intera nazione e di giungere a dei compromessi finì, in parte, per produrre una serie di contraddizioni nel funzionamento della macchina statale. Se la Costituzione entrata in vigore nel gennaio 1948 rappresentava un vero e proprio esempio per quel tempo, la sua attuazione fu però fin da subito vanificata in molti punti a causa della mancata epurazione o rieducazione di tutti quei soggetti che avevano avuto ruoli apicali nella pubblica amministrazione durante il ventennio. Molti osservatori incominciarono a parlare di «congelamento costituzionale», in quanto molte norme inserite nella Carta entrarono in funzione solamente negli anni successivi, provocando alcune drammatiche carenze soprattutto in ambito giuridico. La magistratura fu, infatti, uno dei corpi che in quegli anni espresse un maggior spirito conservatore e di resistenza contro tutti quei dettami di impianto progressista che la Costituzione aveva previsto⁴. Fu, ad esempio, la stessa Corte di cassazione, nel febbraio 1948, a distinguere tra le «norme precettizie», ovvero quelle di immediata attuazione, e le «norme programmatiche», ossia quelle misure che potevano realizzarsi in un tempo futuro. Tra queste ultime vi erano, ad esempio, l'istituzione delle regioni, la messa in funzione della Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, tutte strutture che ponevano un freno all'operato del governo ma che potevano anche essere, nell'immediato, del tutto risparmiate visto ormai l'impossibilità di vedere al potere le forze politiche di chiara ispirazione riformista o rivoluzionaria. Tutte queste riflessioni, oltre ad iscriversi appieno nel clima della Guerra fredda, fecero sì che alcune leggi emanate durante il fascismo potessero continuare ad operare incontrastate nella quotidianità. Di contro questo conservatorismo diffuso che andò a svilire l'entusiasmo dell'immediato dopoguerra, incominciò a contrapporsi, proprio a partire dagli anni Cinquanta, una nuova linfa attenta a tutti questi paradossi che fino a quel momento nessuno aveva tentato di mettere in discussione. Si palesò, di fatto, il contrasto tra la vecchia magistratura, arroccata ad un passato retrico e che stentava ad abbandonare i propri privilegi, e una nuova classe costituita sia da magistrati sia da avvocati che, essendo più giovani e sensibili alle nuove istanze di rinnovamento, stavano

⁴ «L'omogeneità ideologica tra le élite al potere e la selezione rigidamente classista all'interno dell'ordinamento giudiziario hanno per lungo tempo permesso che l'espletamento delle funzioni si identificasse con gli interessi politici retrostanti. In altre parole la mancanza di differenziazione, se non formale, tra legalità e politica ha permesso la costruzione di un modello giudiziario apparentemente asettico e tecnicamente autonomo». G. Calvi, *Giustizia e potere*, Editori Riuniti, Roma 1973, p. 165.

progressivamente occupando nuovi ruoli all'interno della società⁵. Adesso, il modo di concepire la Costituzione e le leggi dello Stato vedeva contrapporsi due esplicite visioni. Gli attacchi alla vecchia concezione della giustizia, come il caso dei due magistrati Dante Troisi e Franco Marrone, si fecero più frequenti, tant'è che l'evolversi del clima di sospetto dovuto alle contingenze internazionali finì per produrre una stretta giudiziaria e poliziesca che raggiunse il momento più alto in concomitanza con l'arrivo di Mario Scelba al ministero dell'Interno. La diffidenza nei confronti di persone vicine all'area politica della sinistra, come sindacalisti, operai e semplici lavoratori, comportò spesso l'arresto e addirittura la condanna al carcere per chi fosse solamente sospettato di tramare contro lo Stato. Proprio in questa precisa congiuntura prese avvio un movimento dapprima con la nascita dei Comitati di solidarietà democratica, impegnati nel sostegno legale soprattutto degli ex partigiani perseguitati; poi con l'avvento dell'Associazione italiana dei giuristi democratici, nella quale prese avvio un dibattito intellettuale sulla possibilità di far evolvere il diritto verso una maturazione coerente ad una società democratica moderna; e, infine, all'interno dell'Associazione nazionale magistrati, l'origine della corrente progressista di Magistratura Democratica. Grazie all'analisi diretta delle riviste che animarono queste iniziative, scopriamo come esse furono vivacizzate dal contributo dalle massime personalità politiche e giuridiche dell'epoca come Umberto Terracini, Lelio Basso, Fausto Gullo, Carlo Galante Garrone e Franco Bricola. La novità assoluta era costituita proprio dalla nascita di Magistratura Democratica nel 1964, una corrente dichiaratamente orientata a sinistra che fu protagonista in quegli anni di alcune battaglie per il miglioramento dello stato di salute del diritto nel nostro paese e per far sì che la legge venisse rispettata in accordo con i principi costituzionali spesso dimenticati. Obiettivo dei primi due paragrafi di questo lavoro è proprio quello di evidenziare la portata positiva delle novità che emersero nei primi vent'anni di vita repubblicana in ambito giudiziario. Un sentimento di solidarietà nato direttamente dalle persone che avevano vissuto da protagoniste la Resistenza e avevano cercato di tramutare i loro ideali concretamente nel lavoro quotidiano sia nel campo intellettuale, con pubblicazioni volte a condizionare l'opinione pubblica, sia nella pratica di giudici o avvocati a favore dei cittadini che subivano ripetutamente dei torti. La reale democratizzazione del paese veniva avvertita come una questione impellente, consci del fatto che era in atto una contrapposizione tra i privilegiati e i meno abbienti, più fragili e manipolabili. La battaglia da

⁵ Alessandro Galante Garrone, scrittore, magistrato e partigiano, nel 1994 diede alle stampe un'interessante opera che, oltre a descrivere la sua intera esperienza, offrì come monito e testamento alle future generazioni di cittadini. In esso scriveva: «La cultura giuridica «progressista» nasce e si sviluppa come difesa nei confronti di uno Stato fortemente segnato in senso classista: uno Stato i cui rappresentanti avevano una provenienza ed una formazione culturale che li caratterizzava in termini conservatori o reazionari; uno Stato il cui apparato poliziesco e giudiziario era indirizzato soprattutto alla repressione della piccola delinquenza di provenienza sociale umile». A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, Donzelli, Roma 1994, p. 78.

condurre non consisteva solamente nel portare avanti delle rivendicazioni sul piano formale, ma insistere affinché la magistratura abbandonasse la sua aurea intoccabile e distinta dall'intera società civile.

La costruzione progressiva di una certa idea di solidarietà politico-giudiziaria nei confronti di quello che diverrà il movimento extraparlamentare prese avvio da queste precise vicende. Sul finire degli anni Sessanta, i movimenti sociali che si stavano affermando furono, tuttavia, causa di numerose spaccature all'interno delle singole associazioni. In particolare, Magistratura Democratica vide al suo interno lo sviluppo di violente vertenze tra chi desiderava attestarsi su posizioni più moderate per non rompere definitivamente l'unità associativa all'interno della magistratura, e chi proponeva, non mancando di invocare la "nuova resistenza", una linea marcatamente più barricadera a favore degli studenti e degli operai che alla fine del decennio si resero protagonisti della grande stagione della contestazione. Nonostante alla base fosse mossa da ideali comuni di stampo progressista, Magistratura Democratica presentava al suo interno molteplici anime politiche che andavano da quella maggioritaria rappresentata dai socialcomunisti a quella cattolica, passando per ex azionisti e liberali. Di conseguenza, la diversa interpretazione degli eventi che seguì la strage di Piazza Fontana condusse alla definitiva spaccatura. Fu però un altro fatto a segnare definitivamente la divergenza di vedute, ovvero l'arresto del direttore del settimanale "Potere Operaio" Francesco Tolin. L'evento causò molte riserve in quanto andava ad intaccare direttamente il diritto di manifestazione libera della propria opinione, tant'è che a solidarizzare con il giornalista furono non soltanto personaggi appartenenti alla sinistra ma anche alcuni soggetti di area liberale che polemizzavano per l'arresto di un collega. Questo non tolse alla corrente di continuare il suo lavoro durante tutti gli anni Settanta, non abbandonando di documentare e informare attraverso la rivista "Quale Giustizia", un periodico che riuscì ad influenzare l'opinione pubblica e che si mise sempre in stretto contatto con le lotte portate avanti dalla Nuova sinistra⁶. Nel frattempo, su questa scia proliferarono altre iniziative espresse direttamente dal movimento extraparlamentare come i vari collettivi politico-giuridici che, nati in un primo momento su iniziativa dei collettivi

⁶ Magistratura Democratica, e di conseguenza "Quale Giustizia", negli anni Settanta mostrarono spesso atteggiamenti solidali con il movimento extraparlamentare. Nel 1972 si scriveva: «La critica alle istituzioni – anche se esprimendosi in giudizi politici prima che di fatto – è per definizione tendenziosa e pericolosa: rompe un rapporto di lealtà che deve sussistere, provoca nel cittadino medio «emozioni violente» e «particolari apprensioni», è quindi penalmente illecita. La libertà d'espressione viene in questo modo ridotta, in nome della necessità di fiducia nelle istituzioni, da libertà di critica (vale a dire di strumento di incidenza reale e libera sulla formazione della pubblica opinione) a coro di regime». S.a., *I processi politici e le libertà del cittadino*, pp. 193-196, in «Quale giustizia», 1972, n.15-16, p.194. Nell'aprile del 1971, la corrente svolse un seminario presso Pisa nel quale si affermava con convinzione che «l'attuale giustizia è una giustizia di classe». M. Flores, M. Franzinelli, *Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, il Saggiatore, Milano 2024, p. 273. Per comprendere questa vicinanza con tutto il movimento vedere F. Misiani, *Siamo figli del Sessantotto*, in «Magistratura Democratica», 1976, n. 6, pp. 18-20.

universitari, si svilupparono come organo unitario sotto la supervisione di personaggi importanti tra cui Edoardo Di Giovanni, Franco Marrone e Rocco Ventre⁷. Da quanto emerso dalla ricerca comparata tra le carte d'archivio, custodite tra Milano e Bologna, e le pubblicazioni alternative di quegli anni, queste personalità accompagnavano alla loro quotidiana carriera di avvocati o distinti magistrati un'attività militante sul fronte sociale e culturale; un fatto che, da una parte permise a queste persone di porsi a stretto contatto con le classi popolari, dall'altra, invece, questo destò molti sospetti e critiche da parte della categoria professionale a cui appartenevano a causa della loro doppiezza e impegno radicale sul piano delle lotte⁸. L'ultimo paragrafo del primo capitolo si concentra proprio sul particolare rapporto che poteva intercorrere tra la giustizia e il mondo della controcultura e non è affatto un caso che proprio in tale ambito, e da un semplice collettivo teatrale gravitante attorno a due personaggi illustri del mondo dello spettacolo come Franca Rame e Dario Fo, che si costituì la rete del Soccorso Rosso Militante, la maggiore organizzazione di sostegno materiale ai militanti della sinistra e che raggruppò un nutrito numero di avvocati. Senza dubbio, il nuovo modo di intendere e di produrre spettacoli teatrali, mostre artistiche, poesie e canti popolari, contribuì non poco a sensibilizzare l'immaginario della sinistra a favore dei manifestanti e dei lavoratori quotidianamente arrestati, andando ad aggiungersi alle inchieste giornalistiche che animarono in quegli anni la cosiddetta controinformazione. L'idea di fare della cultura e dell'arte un'arma al servizio del cittadino in grado di offrire delle notizie differenti a quelle che apparivano sui giornali e di sensibilizzare su alcuni temi specifici che di norma i media trattavano con superficialità, sembrava costituire una reale necessità. Il libro dal titolo *La strage di Stato*⁹, certifica l'assoluto successo e la notevole importanza che la controinformazione ebbe per quel

⁷ «Between 1967 and 1971, several associations were created in the main Italian cities to help defend students and workers who had been arrested during the protests and strikes organized in the big factories of the North. In Rome, in 1968, the Political Legal Action Group (Collettivo giuridico politico) emerged at the instigation of lawyers and magistrates who were members of the Democratic Lawyers (Giuristi democratici), an association created in the 1950s within the sphere of influence of the Italian Communist Party. In Bologna, the Political Legal Action Group was created the same year, when militant lawyers within the Radical Party, magistrates who belonged to the association Democratic Magistracy (Magistratura democratica), and the leaders of the student movement active in the law school joined forces». M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 85-103, p. 87.

⁸ Secondo Luca Falciola: «Si venne a creare una speciale compenetrazione tra movimenti e avvocati che alterò le strategie di difesa, i codici professionali, le abitudini e persino l'identità di questi ultimi. Anzitutto, gli avvocati si sentirono sempre più parte integrante del movimento e sempre meno difensori di diritti altrui; sempre più imputati tanto quanto i propri assistiti e sempre meno tecnici depositari di un sapere arcano [...]. [Condividevano] una crescente sfiducia nelle istituzioni e, soprattutto, nel sistema giudiziario tacciato di essere uno specchio degli interessi di classe [...]. Avvocati e imputati forgiarono strategie di difesa "offensive" che implicavano, tra i vari aspetti, un ribaltamento delle accuse in direzione del governo, un uso dei processi come arene politiche e un'adozione diffusa di comitati di difesa per esternalizzare la propaganda». L. Falciola, *Avvocate militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio*, pp. 71-88, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022, p. 78.

⁹ AA. VV., *La strage di stato*, Odradek, Roma 2006.

particolare crocevia e sembra che il lavoro congiunto di scrittori, giornalisti e informatori, abbia beneficiato dell'apporto degli avvocati cui presero attivamente parte attraverso la raccolta di notizie alle quali solo loro potevano accedere. La Strage di Piazza Fontana e la successiva morte di Giuseppe Pinelli, rappresentarono eventi che scossero enormemente il panorama della sinistra italiana. La paura di un ritorno al fascismo, dovuto anche ai tentativi di colpo di Stato sostenuti, in certe occasioni, direttamente da alcuni apparati statali, portarono a non accettare alcun compromesso con il potere. Sul fronte della giustizia, la contrapposizione con l'autorità poté giovare del ruolo determinante degli avvocati che, in virtù della loro capacità e autonomia, si resero tra i maggiori portatori delle istanze delle classi indigenti.

Se il sentimento di solidarietà politico-giudiziaria da una parte proveniva dall'area del riformismo giuridico che progressivamente si era affermato in Italia, dall'altra, come anticipato, esso coglieva lo spunto da una dimensione di respiro internazionale e che poneva le sue basi nella lettura delle tesi marxiste anche nella sfera giudiziaria¹⁰. Nel primo paragrafo del secondo capitolo, riprendendo quanto detto sul fronte culturale, si evidenzia l'importanza della nascita del Soccorso Rosso ad opera di Franca Rame e Dario Fo. Il passaggio, dunque, dal collettivo teatrale "La Comune" alla costruzione della rete solidale indirizzata ai compagni arrestati e al proletariato cittadino in difficoltà. Il ruolo giocato da questa associazione nell'offrire un supporto gratuito anche a quei militanti che stavano per imboccare una strada che comportasse lo scontro armato contro lo Stato, richiedeva una certa preparazione da parte degli avvocati che accettavano questi casi. Il processo ai danni della banda "XXII ottobre" e quello contro l'anarchico Giovanni Marini, sono stati volutamente compresi in questa riflessione per mostrare come il Soccorso Rosso, nei primi anni della sua attività, riuscì a ritagliarsi un ruolo di assoluto protagonismo e di porsi in netto contrasto con chi tentava di reprimere ogni manifestazione proveniente dagli ambienti extraparlamentari. Come è stato sottolineato più volte dagli storici¹¹, spesso l'attività di controinformazione veniva soprafatta da una volontà di offrire, in qualsiasi occasione, una giustificazione che potesse scagionare i propri compagni ogniqualvolta si

¹⁰ «In Francia e in Italia si tratta di uomini e donne che parteciparono alla Resistenza, militarono dopo la guerra nei partiti comunisti e parteciparono agli snodi politici e sociali dal secondo Novecento agli inizi del XXI secolo: la repressione e le lotte operaie degli anni '50, la guerra d'Algeria; il terrorismo; la difesa delle donne quando l'aborto era vietato come hanno fatto Guidetti Serra e Gisèle Halimi; la difesa degli immigrati, come fece Jean Jacques de Félice con gli arabi ammassati negli anni Cinquanta nelle periferie parigine; la difesa della salute, nella fabbrica e nella società, come hanno fatto Bianca Guidetti Serra, Emanuele Battain, Luigi Scatturin, Nicole Dreyfus, aprendo la strada all'impegno militante dell'avvocatura nel XXI secolo che passa oggi più che mai attraverso la difesa delle donne, degli immigrati, della salute e dell'ambiente». M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, pp. 45-60, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, op. cit., p. 51.

¹¹ Aldo Giannuli afferma: «L'esigenza di dare immediatamente una versione che contrastasse quella ufficiale sfociò in un metodo per cui prima si formulava una tesi e poi si andava alla ricerca degli elementi che la suffragassero». A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, Bur, Milano 2008, p. 418. Sulle problematiche legate all'uso distorto di ideologie preconcepite, è utile rimandare ad un interessante lavoro dello storico inglese Geoffrey Elton. Cfr. G.R. Elton, *Ritorno alla storia*, il Saggiatore, Milano 1994, pp. 39-64.

trovassero in una grave situazione dal punto di vista penale, nonostante le prove a proprio carico risultassero realmente tangibili. Malgrado certi episodi, i quali comportavano l'utilizzo di teorie ideologiche e la ricerca paranoica di prove che potessero provare il contrario, l'attività di produrre delle inchieste parallele a quelle ufficiali si rivelò comunque proficua in molte occasioni, rendendo palese una serie di contraddizioni sia nel modo di condurre le indagini giudiziarie sia all'interno degli stessi centri del potere. Nel caso del processo ai danni della banda "XXII ottobre", gli avvocati del Soccorso Rosso, grazie al loro temperamento in sede dibattimentale, permisero, ad esempio, di mettere agli atti una serie di prove che prima di allora non erano state minimamente considerate. La particolare conduzione dei processi effettuata da questi difensori si doveva ad una nuova tipologia di atteggiamento che da tempo ormai si stava sperimentando soprattutto nei processi denominati "politici". Già nella prima metà del Novecento, alcuni autori avevano posto l'attenzione in primo luogo sulla natura puramente formale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, contrapponendo alle norme denominate "borghesi"¹², e dettate anch'esse da rapporti di produzione, una legge del popolo di natura differente e non istituita in base a rapporti puramente di classe; e, in secondo luogo, sul metodo con il quale i combattenti rivoluzionari, non riconoscendo questa giustizia borghese, avrebbero contrapposto la loro identità politica nei processi in cui li vedevano imputati. Fu soprattutto l'avvocato francese Jacques Vergès, protagonista tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta nella difesa dei guerriglieri del Fronte di liberazione algerino, a sistematizzare queste teorie in un'opera denominata *Strategia del processo politico*¹³. In essa, riprendendo alcune tesi precedentemente esposte¹⁴, andò a distinguere per la prima volta tra processo di "connivenza", quello che tutti noi siamo abituati ad intendere il normale contraddittorio tra le parti, e il processo di "rottura", consistente nel rifiuto di tutte le accuse e quindi del processo stesso. Un atteggiamento che implicava inevitabilmente da parte della difesa non una ricerca di un compromesso al fine di garantire al proprio assistito la miglior pena possibile, bensì una strategia offensiva attraverso, appunto, un "(contro)processo" simultaneo da imbastire nei confronti dell'accusa. Si può ben immaginare come l'utilizzo di questo espediente potesse significare un possibile fallimento delle inchieste a causa del rifiuto degli

¹² «La neutralità della norma, l'autonomia del giudice, il tribunale «bouche de la loi» secondo la definizione di Montesquieu, sono postulati che la dottrina giuridica ha creato nella convinzione che il mondo giuridico fosse un modo puramente ideale. Ma la realtà della nuova classe che sorgeva e si organizzava, la tensione sociale e la crisi politica scaturente da questo fenomeno non potevano a lungo andare non chiarire la natura strumentale del diritto e l'uso che di esso la borghesia stava facendo. E se la teoria dello stato di diritto aveva sperato di porre il diritto penale politico al di sopra del "diritto del più forte", la prassi politica ha invece fatto soggiacere, mistificandoli, i postulati di libertà agli interessi economici della classe dominante anche e soprattutto attraverso il diritto penale politico». G. Calvi, *Giustizia e potere*, op. cit., p. 181.

¹³ J.M. Vergès, *Strategia del processo politico*, Einaudi, Torino 1969. Titolo originale: *De la stratégie judiciaire*, Les Editions de Minuit, Paris 1968.

¹⁴ M. Willard, *La défense accuse*, Editions sociales, Paris 1938.

imputati nel farsi giudicare durante il confronto in aula¹⁵. Di questo testo, che fu pensato come vero e proprio manuale di comportamento, si avvalsero non solo gli avvocati del Soccorso Rosso ma gli stessi imputati¹⁶. Caso esemplare, su cui parte del capitolo si concentra, fu il processo di Torino ai danni del nucleo storico delle Brigate Rosse che, fin da subito, prese il nome di “processo guerriglia”. In esso, i militanti incarcerati riuscirono a posticipare le udienze per ben due anni esercitando alla lettera i dettami presenti nello scritto, una strategia che fu accentuata grazie all’apporto dei brigatisti ancora in libertà i quali, contemporaneamente al processo che si stava tentando di svolgere, cercarono di mettere sotto scacco lo Stato continuando la loro scia di delitti¹⁷. In tale contesto, gli avvocati giocarono un ruolo fondamentale: da una parte i legali di fiducia, corrispondenti agli aderenti al Soccorso Rosso, decisero di assecondare le richieste dei loro assistiti abbandonando il processo e sostenendo le ragioni che di volta in volta i detenuti presentavano; dall’altra, gli avvocati che venivano di conseguenza nominati d’ufficio furono costretti a rifiutare o per incompatibilità ideologica o per le minacce dei brigatisti indirizzate a chi avrebbe accettato il ruolo di mediatore tra lo Stato e la “rivoluzione”, essendo quest’ultima non processabile.

Il nuovo ruolo assunto dagli avvocati finì per indirizzare l’attenzione degli inquirenti anche nei loro confronti. Sulla scia di quanto stava accadendo in Germania, anche in Italia si iniziò a considerare il difensore come un amico del terrorista e quindi direttamente coinvolto nelle trame eversive. Il terzo capitolo va a focalizzarsi, dunque, sulla somiglianza che in quegli anni ha interessato, da un punto di vista legislativo, la Repubblica federale tedesca e il nostro paese. La Germania, infatti, già agli inizi degli anni Settanta aveva potuto assistere alla forza dirompente sopraggiunta dai gruppi armati clandestini, in particolare dalla Rote Armee Fraktion (RAF), i quali anticiparono di qualche anno la radicalizzazione che in Italia andò a concretizzarsi intorno al 1975 ad opera delle Brigate Rosse. Attraverso la comparazione delle leggi più importanti in materia di antiterrorismo, è stato possibile comunque intravedere una diversità nel tipo di approccio condotto nella lotta all’eversione, sebbene l’Italia abbia sempre cercato in molte occasioni di emulare esattamente la normativa tedesca. Bisogna però ammettere che, nonostante

¹⁵ « la politisation de procédures judiciaires par des avocats engagés doit aux années trente et en particulier au mouvement communiste international, qui a fait du droit une arme politique grâce à la construction de « procès politiques » d’envergure tel celui engagé en Allemagne contre Georges Dimitrov en 1933». V. Codaccioni, *«Le juridique, c’est le moyen; le politique, c’est la fin»: les avocats communistes français dans la «lutte contre la répression» de guerre froide*, in *«Le Mouvement Social»*, 2012, n. 240, pp. 9-27, p. 9.

¹⁶ Cfr. P. Staccioli, A. Davanzo, *Con ogni mezzo necessario. Militanti dei percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta ad oggi*, Red Star Press, Roma 2018, p. 10.

¹⁷ «Il fatto nuovo è che dà senso al “processo guerriglia”, distinguendolo per esempio dal “processo di rottura”, è che avviene in presenza di una guerriglia che agisce al di fuori del carcere e interagisce con i militanti arrestati. I prigionieri politici in tribunale non riconoscono la legittimità dello Stato di processarli perché parte del conflitto di classe, espressione della classe dominante. Al processo, la guerriglia risponde colpendo all’esterno [...]». S. De Bernardinis, *Brigate rosse: un diario politico. Riflessioni sull’assalto al cielo*, DeriveApprodi, Roma 2021, p. 23.

la legislazione abbia avuto sulla carta dei dettami maggiormente più flebili, l'ampio margine di discrezionalità offerto alle forze dell'ordine e la mancanza di controlli sull'intero operato comportò una serie di aspetti nocivi che andarono ad intaccare nel profondo le stesse libertà e i diritti fondamentali. Proprio su questo punto si inserì perfettamente la repressione a danno degli avvocati difensori. Se in Germania venne approvata una legge appositamente studiata con l'obiettivo di colpire i legali di fiducia sospettati di connivenza con il terrorismo, in Italia il venir meno di una misura di questo genere non mancò di evitare il sopraggiungere di persecuzioni e guai giudiziari. Dopo aver menzionato qualche esempio tedesco significativo, l'attenzione viene posta direttamente sul panorama italiano e, in particolare, su tre arresti che scossero in quegli anni diversi osservatori. Il primo riguarda l'arresto dell'avvocato Saverio Senese, difensore dei Nuclei armati proletari nel processo che si stava svolgendo nel 1977 a Napoli; il secondo si riferisce a Edoardo Arnaldi, suicidatosi tragicamente al momento del suo arresto; e infine l'avvocato Sergio Spazzali che, oltre a costituire il caso studio di questa tesi in virtù della sua esperienza come avvocato militante, venne arrestato tre volte tra il 1975 e il 1980. L'accusa comune rivolta ai tre difensori fu la medesima, ovvero di aver fatto da tramite e aver propiziato la comunicazione di messaggi tra i terroristi incarcerati e i clandestini ancora in libertà. In possesso di queste prove indiziarie, che spesso si rivelarono inconcludenti proprio per la loro debolezza sul piano delle indagini, gli inquirenti considerarono a tutti gli effetti gli avvocati come partecipanti delle attività eversive dei loro assistiti e quindi penalmente condannabili. Sergio Spazzali, oltre a un'accusa simile sopraggiunta in occasione del pentimento di Patrizio Peci, fu arrestato una prima volta per aver contrabbandato dell'esplosivo dall'Italia alla Svizzera e, una seconda volta, per aver promosso un'organizzazione di natura terroristica parallela al Soccorso Rosso, un fatto mai del tutto certificato alla luce delle innumerevoli smentite. Per la magistratura, la particolarità del suo caso delineava senza dubbio una figura ambigua. Secondo gli inquirenti, una persona che da sempre si era impegnata nelle lotte sociali al fianco del movimento extraparlamentare, come avvocato del Soccorso Rosso in difesa dei militanti e che aveva mostrato con i suoi scritti segni espliciti di vicinanza ideologica con la lotta armata doveva pur certo appartenere a qualche gruppo clandestino ed essere, di conseguenza, un terrorista.

Altro motivo per cui gli avvocati venivano visti con scetticismo riguardava il loro costante tentativo di denuncia del ruolo che il carcere assumeva all'interno della società, un tema su cui il capitolo si concentra¹⁸. L'intero dibattito si venne a creare già alla fine degli anni Sessanta

¹⁸ Sergio Spazzali, in una lettera ai compagni del Soccorso Rosso, scriveva: «Gli arresti di Senese, mio, di Cappelli e degli altri compagni costituiscono un evidente tentativo di intimidazione nei confronti di tutti coloro che si occupano, da posizioni democratiche o di classe, del carcere». T. Spazzali (a cura di), *Sergio Spazzali. Chi vivrà vedrà. Scritti 1975-1992*, Calusca-City Lights, Milano 1996, p. 205.

quando le rivolte carcerarie divennero sempre più politicizzate a causa della condivisione degli spazi tra detenuti comuni e i manifestati politici arrestati durante i cortei. Gli stessi avvocati, nei loro periodi detentivi, ebbero modo di sperimentare sulla propria pelle l'esperienza della reclusione e porsi ancor di più polemici verso l'intera istituzione penitenziaria fino a sperare in una sua abolizione futura come unico modo in grado di prevenire la criminalità sociale. Essi riuscirono ad evidenziare numerose problematiche che, a loro parere, andavano direttamente ad intaccare i diritti sanciti in Costituzione, in particolar modo riguardo la durezza delle condizioni di vita e i possibili maltrattamenti che ne potevano derivare. A questo proposito, proprio alla fine degli anni Settanta, si scoprì che alcuni prigionieri appartenenti alle organizzazioni armate vennero sistematicamente sottoposti a tortura al fine di estorcere informazioni e far confessare loro la localizzazione di basi clandestine, i nomi dei propri compagni o dei simpatizzanti che avevano, in qualche modo, avallato i loro progetti eversivi. L'eco della notizia faceva emergere all'interno dei settori dell'antiterrorismo un ampio spazio di omertà che venne riconosciuto persino dal sindacato della polizia¹⁹. Sarebbe sia del tutto sbagliato fare di tutta l'erba un fascio e attribuire la colpa all'intero corpo delle forze dell'ordine, è bene comunque ricordare che la mancanza di accurati controlli e di una legge che andasse ad evitare degenerazioni e abusi di quel genere furono totalmente omesse da parte del decisore politico²⁰. La scoperta di un fatto così grave da parte di inchieste giornalistiche, avvenuto grazie alla denuncia di alcuni prigionieri, portò la sinistra extraparlamentare, che in quel periodo si stava avviando verso la conclusione di una stagione vissuta da protagonista, a condurre una delle sue ultime battaglie proprio su questo tema, affinché si richiedesse un trattamento in linea con uno Stato di diritto. In collegamento, la conclusione del terzo capitolo è improntata ad affrontare dapprima il rapporto intercorso tra l'avvocatura militante e il terrorismo e, successivamente, il tema del garantismo processuale, verso il quale la sinistra, e il lavoro dei difensori, rivolse tutte le sue attenzioni per giungere ad una soluzione politica definitiva che potesse chiudere definitivamente quegli anni. Su questi due temi, oltre alla produzione che negli anni è stata offerta dal giornalismo e dalla storiografia, sono state soprattutto le testimonianze stesse degli avvocati a offrirci spunti importanti su cui riflettere. Grazie a quello che è potuto emergere dal lavoro in archivio, Sergio Spazzali si rivelò in assoluto il personaggio che più di tutti tentò di offrire un contributo per cercare di chiarire la sua posizione e quella dei suoi colleghi. La sua figura, avendo in qualche modo portato all'estremo il concetto di *cause lawyer*, è stata scelta

¹⁹ Cfr. M. Galfré, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, Laterza, Bari 2014, pp. 69-74.

²⁰ Come afferma Laura Di Fabio: «È svante descrivere la violenza legittima delle istituzioni nei termini dell'efficienza, quando numerosi indizi restituiscono uno spaccato controverso e non certo edificante del rispetto sostanziale delle garanzie in uno stato di diritto». L. Di Fabio, *Due democrazie, una sorveglianza comune. Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo interno e internazionale (1967-1986)*, Le Monnier, Firenze 2018, p. 70.

appositamente come caso studio all'interno dell'ultimo capitolo. In esso, si è cercato in particolare di dare alla luce e offrire al lettore la sua particolare esperienza di militante della sinistra extraparlamentare prima che di avvocato. Infatti, dopo gli studi in giurisprudenza e il breve periodo di apprendistato nello studio del padre, Spazzali decise di non occuparsi a tempo pieno del lavoro legale ma di utilizzare quanto imparato per soccorrere in ogni occasione chi avesse voluto chiedere il suo aiuto o semplici consigli per risolvere cavilli legali²¹. Questo successe, ad esempio, soprattutto verso la fine degli anni Sessanta durante la sua esperienza nelle lotte per garantire una casa alla popolazione proletaria delle periferie milanesi o per assicurare una difesa a tutti quegli studenti che durante le manifestazioni, tra il 1968 e il 1969, venivano arrestati. Queste sue prime esperienze gli permisero di entrare in contatto con la rete del Soccorso Rosso, nel quale entrerà ufficialmente a seguito del suo primo arresto nel 1975. Contrariamente al fratello Giuliano, già membro del Soccorso Rosso e che diverrà famoso durante Tangentopoli per aver difeso Sergio Cusani nel processo "Enimont", Sergio preferì in un primo momento curare gli interessi dei suoi clienti non nella fase dibattimentale bensì in quella istruttoria, nella quale importante si rivelava la tutela dell'incolumità di ogni singolo imputato. Partecipò attivamente come difensore al processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rosse tra il 1976 e il 1978 e si trovò nell'insolita circostanza di presenziare contemporaneamente sia come imputato accanto ai membri delle Brigate Rosse sia come legale degli stessi nel processo del 1981. L'attività svolta come avvocato fu però accantonata più volte negli anni Sessanta e, successivamente, negli anni Ottanta. Il primo paragrafo è dedicato interamente alla prima parte della sua vita al fine di delineare le origini culturali e politiche della sua futura militanza. La fede fortemente radicata nel marxismo lo portò ad avvicinarsi al Partito socialista e poi alla nascente Nuova sinistra sensibile alle istanze terzomondiste e filocinesi. In questo contesto ebbe modo, assieme ad un nutrito gruppo di giovani intellettuali milanesi, di conoscere l'imprenditore ed ex partigiano Giovanni Pirelli, con il quale venne intrapresa una proficua collaborazione e che sfociò nella costituzione del Centro di ricerche "Frantz Fanon", incentrato sullo studio delle economie dei paesi del Terzo Mondo e sulla possibilità di creare una rete collegamento tra le lotte di liberazione nazionale e il conflitto anticapitalista in seno alle nazioni occidentali. L'ampia produzione effettuata in questi primi anni permise a Spazzali di raggiungere un alto livello di conoscenza in diversi campi del sapere,

²¹ «[...] i casi ricordati si riferiscono ad avvocati militanti (cause lawyers) che hanno esercitato il ruolo di avvocato a fianco degli emarginati, dei soggetti più fragili, partecipando attivamente alla difesa dei diritti civili e sociali, spesso ricoprendo ruoli di primo piano in processi esemplari con imputati politicamente esposti. Si tratta dunque di soggetti che scelgono di mettere i loro saperi tecnico professionali al servizio di un impegno politico». F. Campobello, *Le carte dell'avv. Bianca Guidetti Serra tra consultabilità e tutela della riservatezza*, pp. 33-44, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, op. cit., p. 34.

come l'apprendimento di molte lingue straniere e la competenza riguardo materie economiche e filosofiche, una capacità di comparazione e analisi che verrà ripresa in tutto l'arco della sua vita, specialmente nel suo esilio a partire dal 1982. Le molte testimonianze raccolte hanno permesso di ricostruire parte della sua vita e del suo pensiero racchiuso nelle numerose riflessioni che sono sopravvissute alle varie vicissitudini del suo percorso. Importantissimo si è rivelato l'analisi del materiale personale conservato presso l'archivio di Primo Moroni che ha consentito di riscrivere in parte una fase importante della sua vita come quella della latitanza all'estero tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta e, soprattutto, di contribuire a far luce, o almeno di aggiungere un piccolo tassello, su un pezzo della storia burrascosa dell'Italia degli "anni di piombo". Che cosa, dunque, è potuto emergere di nuovo da una prima lettura di queste carte? Nonostante la polizia francese riuscì a tenerne sotto sequestro alcune sezioni importati, la maggior parte del materiale in suo possesso poté salvarsi grazie all'accurata opera del figlio Tommaso il quale, dopo la scomparsa del padre avvenuta nel 1994, fece trasferire in Italia la documentazione rimasta. Durante l'esilio, si scoprì che Spazzali lavorò attivamente ad un progetto di riproposizione della lotta armata nei paesi capitalistici entrando in collegamento con i soggetti che nel frattempo erano fuggiti come lui all'estero per sottrarsi alla giustizia italiana. Tale progetto, malgrado le numerose forze spese nell'analisi del contesto internazionale sia geopolitico sia dal punto di vista economico-sociale, fu poi da lui stesso del tutto abbandonato poco prima di morire. Il suo contributo rivolto esclusivamente all'impianto teorico si è rivelato utilissimo nel comprendere le differenze che a partire dalla metà degli anni Ottanta hanno scosso il fronte comunista-rivoluzionario. Differentemente da quanto si possa pensare, e quindi contrariamente a quanto affermato dai numerosi quotidiani o dalla sentenza che lo accusava di essere un brigatista, egli sottolineò sia in sede processuale sia all'interno delle lettere private di non aver mai fatto parte di organizzazioni armate. Tutto ciò si potrebbe intuire almeno da due ragioni. La prima, riguarda il fatto di non essersi mai dichiarato un "prigioniero politico", cosa che veniva invece fieramente rivendicata dai brigatisti al momento del loro arresto; la seconda ragione può essere rintracciata direttamente nelle sue dichiarazioni pubbliche e private. Infatti, egli non ha mai nascosto di essere un comunista ancora convinto che il vero cambiamento nella società potesse avvenire esclusivamente attraverso una svolta rivoluzionaria e, quindi, violenta da realizzarsi in uno scontro tra classi, cosa del tutto coerente con i dettami della dottrina marxista-leninista. La differenza era, diversamente, da rintracciarsi nella strategia per giungere al nuovo tipo di società immaginata. Se il partito armato professava un tipo di lotta logorante e di lungo periodo che avrebbe portato progressivamente le masse a credere in questo progetto, l'idea di Spazzali, in linea con i militanti che si richiamavano alla cosiddetta "seconda

posizione”²², implicava non un tipo di avventurismo armato bensì un lavoro ragionato che potesse escludere l’uso della violenza in una prima fase per abbracciare un lavoro politico e teorico più intenso in grado di istruire le masse a raggiungere una coscienza collettiva di classe. Se i tempi e le condizioni l’avessero consentito, le contraddizioni in seno al sistema capitalistico avrebbero fatto collassare l’intera società e portato ad uno scontro finale intenso e di breve periodo nel quale la classe maggioritaria avrebbe preso il sopravvento. Fortunatamente, il progetto a cui Spazzali prese attivamente parte non compì mai azioni dimostrative o addirittura crimini ma limitò la sua azione solamente alla pubblicazione di bollettini periodici inneggianti alla concretizzazione di questo tipo di proposta. La possibilità di riproporre in questi termini la lotta rivoluzionaria in un’epoca avvertita come la “fine della storia” parve agli occhi degli stessi protagonisti molto difficile tant’è che i militanti che si rifacevano a questo tipo di strategia cessarono poi del tutto le attività salvo qualche raro caso. Il fallimento, da una parte, purtroppo non svilì coloro che invece lodavano le tesi della “prima posizione” e riproposero nel concreto una lotta che si rivelò, oltre che fallimentare, sanguinaria e suicida nell’Italia di fine anni Novanta e che condusse alla ricomparsa delle Brigate Rosse. In conclusione, si può dunque concordare che Sergio Spazzali fosse un brigatista come molti profetizzavano? A questa domanda si può rispondere di no. Alla luce di quanto emerso, affermare un assunto come questo significherebbe ignorare la complessità del fenomeno della contestazione negli anni Settanta²³. Allora Spazzali si potrebbe considerare un semplice fiancheggiatore? Anche a questa domanda in realtà si potrebbe rispondere negativamente. Se prendessimo, ad esempio, le testimonianze degli stessi brigatisti, essi affermarono solamente la correttezza del lavoro di Spazzali come avvocato e non la sua diretta partecipazione o il suo ruolo di “staffetta”²⁴. Solo Patrizio Peci, la cui testimonianza causò l’arresto del difensore, parlò chiaramente di Spazzali come un fiancheggiatore, tra l’altro una notizia di cui il pentito non era direttamente testimone e che fu smentita solo anni dopo. Di fatto, le riflessioni dirette prodotte da Spazzali ci restituiscono una

²² Cfr. p. 123.

²³ Uno dei primi libri sulle Brigate Rosse, pubblicato dal Soccorso Rosso, riassumeva perfettamente il pensiero adottato dal movimento nei confronti del terrorismo, riassumibile nell’espressione “solidarietà ai compagni che sbagliano”. Nel libro si affermava: «È opportuno sgomberare il campo da ogni equivoco, e chiarire la nostra posizione riguardo alle BR. Per la loro origine, per la loro pratica politica, per i documenti che hanno prodotto, li riconosciamo come dei compagni, e come tali, nel momento in cui la reazione li attacca, ci sentiamo a loro fianco. “Sentirsi al loro fianco” non significa dividerne la linea politica, significa offrire loro la solidarietà militante, che è fatta di tanti momenti, uno dei quali, certamente non il più importante, è la difesa legale». Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Brigate Rosse. Che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto*, Feltrinelli, Milano 1976, p. 5.

²⁴ Secondo l’ex brigatista Vincenzo Guagliardo: «Sergio non era un BR; ma commise l’“errore” che me lo rese ancora più simpatico – di difendersi con orgoglio davanti al tribunale: lui, compagno che aveva deciso di fare l’avvocato soltanto per la verità, disse che compito dell’avvocato, fra Stato e imputato, era quello di stare dalla parte di quest’ultimo contro lo Stato. E perciò, proprio perché come persona non era “ambiguo”, suo dovere era quello di essere “contiguo” alla causa degli accusati. [...] venne condannato non per quello che era, ma perciò con cui era solidale [...]». Cfr. T. Spazzali (a cura di), *Sergio Spazzali. Chi vivrà vedrà. Scritti 1975-1992*, op. cit., p. 29.

panoramica soddisfacente riguardo a quello che poteva essere il suo pensiero riguardo il terrorismo e la violenza scaturita dall'intero movimento. Le testimonianze raccolte narrano che, in un'epoca in cui le teorie postmoderne stavano per consacrarsi, egli si presentava come un uomo di altri tempi che non abiurò mai le proprie convinzioni di base, ma che fu sempre pronto a metterle in discussione laddove si fossero trasformate in dogmi acritici e inamovibili. La sua colpa principale fu semplicemente quella di notare ed esporre una comune contiguità ideologica tra il movimento extraparlamentare, a cui egli apparteneva, e le organizzazioni armate, nonostante la differenza di visioni e strategie per giungere al comunismo. La speranza nella venuta di una nuova società senza classi e che potesse comportare, da un momento all'altro, uno scontro violento tra due fazioni era comunemente accettata anche da coloro che direttamente non intrapresero una scelta così radicale. Il mito della lotta armata sull'esempio resistenziale e la sconfitta del potere a seguito di una ribellione popolare continuarono ad alimentare per molti anni il paradigma interiore di molti che si professavano comunisti e che continuavano a sperare in una futura rivoluzione. Portare alla luce questo fatto significa comprendere realmente le comunanze e le distinzioni che hanno contraddistinto la storia del comunismo in Italia. A rileggere gli scritti apparsi in quegli anni a firma di Lotta Continua, Autonomia Operaia, Movimento studentesco, Brigate Rosse, Prima linea, si possono scorgere sia similitudini sia diversità, ma la carica emotiva e il progetto finale a cui con si ispiravano si scopre provenire dal medesimo bacino ideologico e culturale.

Per intendere al meglio il movimento dell'avvocatura radicale durante quegli anni, insieme alle pratiche di comportamento che ne derivavano, bisogna partire proprio dall'analisi di questo retroterra culturale, sociale e politico da cui poteva derivare, come abbiamo visto, una precisa teoria del diritto. La differenza comunemente accettata tra l'avvocato radicale, il cosiddetto *cause lawyer*, e il semplice avvocato comunista espletata all'interno del secondo capitolo, rispondeva a questo tipo di contraddizione sopraggiunto dello stesso bacino²⁵. Sergio Spazzali

²⁵ Gli avvocati che aderirono al Soccorso Rosso appartenevano a una categoria di avvocati diversa rispetto agli anni Cinquanta, quando i difensori degli ex partigiani e degli operai erano esclusivamente avvocati nell'orbita del Partito Comunista. Gli avvocati più giovani si erano formati negli anni delle proteste studentesche e i gruppi che componevano la nebulosa extraparlamentare erano più tra i loro referenti politici. «L'avvocatura politica in Italia si presentò in entrambe le sue forme, quella "comunista" negli anni Cinquanta e Sessanta e quella genericamente "militante" durante gli anni Settanta. L'"avvocatura comunista" giocò un ruolo importante già nell'immediato dopoguerra. Il Pci dovette infatti, sin da subito, difendere alcuni ex-partigiani accusati di omicidio politico (a guerra conclusa) ai danni di alcuni esponenti del superato regime fascista. Fu anche a causa di queste attività che nacque, nel 1948, il movimento di Solidarietà Democratica. Voluto dal senatore Umberto Terracini, tale organismo, che sin dai primi anni manifestò una forte presenza sul territorio grazie ai Comitati regionali e provinciali, si pose come obiettivo primario quello di fornire assistenza legale gratuita in difesa delle libertà democratiche. Come si può osservare, quindi, l'"avvocatura comunista" in Italia, almeno formalmente, si pose in difesa di quella stessa democrazia che gli imputati difesi dagli avvocati comunisti francesi, furono accusati di attaccare. Nonostante questa attività giuridica praticamente di partito, in Italia, per ovvie ragioni, fu assente quell'esperienza che in Francia diede maggior risalto all'attività di questi professionisti e maggior impulso alle loro teorizzazioni: i processi di decolonizzazione. L'"avvocatura militante" si sviluppò invece a partire dagli anni Settanta in conseguenza dell'attività statale, prima contro gli studenti e i manifestanti arrestati durante le

raffigurò, per il primo caso, l'esempio più estremo dovuto ad una militanza sempre condotta di pari passo, e spesso preferita, alla sua attività di avvocato, il tutto corroborato da un'intensa produzione scritta. Nonostante la caduta in prescrizione di alcuni reati e nuove prove che potevano ribaltare l'appartenenza alle Brigate Rosse sancita nel 1982, ancora oggi la sua storia è rimasta relegata a stretto contatto con quella dell'organizzazione armata quando i molti documenti emersi finora e quelli, si spera, che emergeranno in futuro, potranno contribuire alla riscoperta della ricchezza del suo percorso politico e umano al fine di comprendere appieno, con differenti strumenti, gli snodi e le scelte compiuti da un'intera generazione²⁶.

manifestazioni del Sessantotto, poi contro i gruppi armati di estrema sinistra. Fu proprio in questo contesto che si svilupparono i primi collettivi politici». William Mazzaferro, *Il diritto nella concezione materialistica della storia*, pp. 1-21, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 2014, n. 20, p. 15.

²⁶ A questo proposito, Bianca Guidetti Serra si domandò: «Come mai nella dozzina d'anni che sta tra '70-71 e '82-83 una minoranza certo, ma consistente, di giovani era passata progressivamente dalla protesta contro il conformismo e l'autoritarismo, dal dissenso politico, dalla contrapposizione alle istituzioni (esercitata talvolta ai limiti della legalità), alla lotta armata contro lo Stato?». B. Guidetti Serra, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, Edizioni e/o, Roma 2022, p. 109.

I

Tra culture giuridiche e culture politiche

1.1 Magistratura e giustizia nel secondo dopoguerra: nel solco della continuità

Una buona comprensione del ruolo assunto da molti avvocati a beneficio dei militanti della sinistra extraparlamentare, durante quelli che vengono comunemente chiamati “anni di piombo”, non può in alcun modo prescindere da una profonda disamina del ruolo assunto dal pensiero giuridico di impronta progressista a partire dal secondo dopoguerra.

Sulle ceneri della vecchia Associazione generale fra i magistrati d'Italia (Agmi), venutasi a formare nel giugno del 1909 e rappresentante il primo esempio di associazionismo giudiziario presente sul suolo italiano, il 21 ottobre 1945 si costituì, successivamente alla temperie dittatoriale e bellica, l'Associazione nazionale magistrati (Anm). Il processo di consolidamento della neonata formazione, tuttavia, iniziò ben prima della fine della Seconda guerra mondiale. Già nell'agosto del 1944, infatti, per iniziativa di Emanuele Piga che ne diverrà il primo presidente, era stato costituito un comitato per la ricostruzione della vecchia associazione precedentemente sciolta tra il 1925 e il 1926 in seguito all'inasprirsi della stretta liberticida sulla libertà di associazione condotta dal regime fascista. La linfa per una rinnovata organizzazione giunse, in particolar modo, da magistrati che attivamente parteciparono alla Resistenza contro il nazifascismo. Alcuni di questi, come lo stesso Piga, Domenico Riccardo Peretti Griva, i fratelli Alessandro e Carlo Galante Garrone²⁷, Giorgio Agosti e Giovanni Colli assunsero, per di più, l'impegno di scoraggiare l'adesione di molti altri colleghi alla Repubblica sociale italiana²⁸. Evitando di addentrarci in delicate vicende di natura tecnica, inserite nel corso degli anni all'interno di innumerevoli monografie sulla storia della magistratura italiana²⁹, la situazione di incertezza caratterizzante i mesi a cavallo tra l'epilogo del conflitto e il ritorno alla normalità, fu tutt'altro che facile. Nell'immediato furono, innanzitutto, due questioni ad

²⁷ Proprio Alessandro Galante Garrone, a questo proposito, ricordando l'impegno mostrato da molti giuristi nella Resistenza, affermerà: «la «lotta per il diritto» della formula elaborata dal filosofo tedesco Rudolf Jhering non può non trasmutarsi, sotto l'urto di determinate circostanze storiche, in lotta aperta per la giustizia fra tutti gli uomini». Cfr. A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, Donzelli, Roma 1994, p. 14.

²⁸ Per una storia della Magistratura sotto il fascismo si veda: E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia Repubblicana*, Laterza, Bari 2018; A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista*, il Mulino, Bologna 2007; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna 2012; G. Scarpari, *Giustizia e politica e magistrature dalla Grande Guerra al fascismo*, il Mulino, Bologna 2019.

²⁹ Oltre ai testi già citati nella nota precedente, possiamo segnalare: R. Canosa, P. Federico, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, il Mulino, Bologna 1974; G. Moech, *La giustizia in Italia*, Franco Angeli, Milano 1970; E. Moriondo, *L'ideologia della magistratura italiana*, Laterza, Bari 1967.

emergere con particolare vigore nelle prime riunioni e che finirono³⁰, sostanzialmente, per incarnare due principi cardine quasi inviolabili. Il primo di essi era costituito dal tema dell'asindacalità il quale, oltre a ricordare il ruolo di garante e difensore degli interessi economici della categoria assunto dallo stesso ente, si impegnava a non fargli acquisire, in senso stretto, «la figura di sindacato professionale» autonomo³¹. Infatti, non erano tanto le «passioni» politiche a preoccupare maggiormente, quanto le rivendicazioni economiche che spesso venivano condotte attraverso metodi di protesta o aperto conflitto con lo Stato. In altre parole, «agire in via rivendicativa contro gli altri poteri dello Stato avrebbe significato riconoscerne implicitamente la superiorità, in contrasto col principio della sovranità della funzione giudiziaria»³².

Quanto invece al secondo problema emerso, la discussione incominciava a farsi spinosa. Il tema dell'apoliticità, nei confronti del quale la magistratura assumeva fin dall'origine un atteggiamento preciso identificandolo come primo corollario di imparzialità in riferimento al mancato intervento attivo del magistrato negli affari istituzionali, andava incontro ad un sentimento largamente diffuso all'interno dal corpo giudiziario uscito dagli anni bui della dittatura. Bisogna precisare che durante il ventennio non era affatto difficile assistere ad atteggiamenti di sincera connivenza con il regime e, proprio per ovviare a questa possibile complicità, non scandalizza che fu proprio la neonata associazione a proporre un referendum interno nel 1946 allo scopo di sancire una volta per tutte l'incompatibilità tra giudici e attività politica. Tuttavia, già nei due anni precedenti, sia il ministro della giustizia del secondo governo Badoglio, il liberale Vincenzo Arangio-Ruiz, sia, in seguito, il guardasigilli Palmiro Togliatti, avevano ribadito l'importanza della partecipazione alla vita politica da parte di tutti i cittadini (magistrati compresi) essendo uno dei principali doveri civici espresso di lì a poco dalla nascente Costituzione³³. Riguardo proprio la nuova Carta, non sembra difficile poter immaginare come essa si stia oggetto di interpretazioni dissimili, in un modo o nell'altro, nelle faide interne alla magistratura e, non da meno, nel pubblico dibattito. Il primo decennio, infatti, sarà comunemente ricordato come quello dell'inadempimento o del congelamento

³⁰ Cfr. A. Meniconi, *Verso l'indipendenza della magistratura (1944-1948)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2018, n. 1; A. Meniconi, G. Neppi Modena, *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e repubblica*, il Mulino, Bologna 2022.

³¹ Cfr. E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, op. cit., p. 14. Concetti citati precedentemente in *La Magistratura*, n. 1, 1945, p. 5.

³² E. Moriondo, *L'ideologia della magistratura*, op. cit., p. 121.

³³ «[Il primo] con la circolare 6 giugno 1944 n. 285, aveva rimosso il divieto di attività politica per i magistrati e anche di iscrizione ai partiti politici “perché dentro o fuori di questi, il giudice non potrebbe non avere le sue opinioni e relazioni, tanto più efficaci quanto più nascoste”. Tale indirizzo era stato ribadito dal guardasigilli Togliatti con circolare 18 agosto 1945 n. 1941 poiché “la partecipazione alla vita politica rientra tra i doveri civici in senso ampio”». E. Bruti Liberati, op. cit., p.15.

costituzionale³⁴, in quanto molte norme, studiate e progettate dai costituenti durante la fase di redazione, faticarono a prendere concretamente vita ancora per lungo tempo.

Le tenaci resistenze, provenienti in maggioranza da ambienti conservatori, si riflessero in una sentenza della Corte di cassazione del febbraio 1948 che andò a vanificare molti articoli presenti all'interno della Carta fondativa³⁵. Nel dettaglio, ci si affrettò a distinguere tra «quelle parti della Costituzione che erano di immediata attuazione (le cosiddette «norme precettizie») e quelle da realizzarsi solo in un futuro indeterminato (le «norme programmatiche»)»³⁶. In tal senso non solo le proposte più innovative erano destinate a cadere ma molte norme e codici di era fascista, in palese contraddizione con il nuovo corso democratico, non furono minimamente toccate. La difficoltà a smantellare gli ormai consolidati rapporti di forza si risolse in una costante dialettica tra la spinta verso le riforme e la paura nei confronti di svolte radicali. Lucidamente, alcuni intellettuali e costituzionalisti di prestigio come Arturo Carlo Jemolo o Piero Calamandrei erano consapevoli della situazione non del tutto equa venutasi a creare e completamente avulsa dal clima di euforia sbocciato dalla Resistenza. Secondo l'opinione di Calamandrei, influenzava il fatto che «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa»³⁷.

I rapporti tra le forze politiche, oramai, erano definitivamente cambiati. Il clima di tensione sopraggiunto con lo scoppio della Guerra fredda fece sì che già nel pieno dei lavori della Costituente, nel maggio 1947, si formasse un nuovo governo con l'estromissione delle forze appartenenti all'area social-comunista. Tale avvenimento, tuttavia, non impedì il naturale concludersi dell'assemblea che portò alla promulgazione della nuova Costituzione nel gennaio 1948.

La rivoluzione, tanto sperata quanto acclamata, poteva ancora aspettare. Nonostante la nuova Carta includesse elementi di forte innovazione, il progetto di creare degli istituti che potessero frenare ogni tendenza autoritaria della maggioranza al governo era dovuto in parte all'esperienza ancora viva del recente passato, ma anche, e soprattutto, dalla paura di una possibile vittoria delle forze orientate a sinistra; il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale o l'istituzione delle regioni erano proprio finalizzate al compito di offrire delle garanzie, o delle limitazioni, all'operato del governo. L'eventualità di una vittoria delle forze di sinistra parve fin dalle prime elezioni del 18 aprile 1948 poco realizzabile e, di

³⁴ P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, pp. 209-316, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955, p. 209.

³⁵ Sentenza emanata il 7 febbraio 1948. Cfr. *Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1949*, https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/1949_Miraulo_Gramsci.pdf.

³⁶ P. Gingsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino 2006, p. 132.

³⁷ P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, op. cit., p. 215.

conseguenza, la polarizzazione delle forze parlamentari dovuta, come si è detto, alle contingenze internazionali e alla stabilizzazione dell'assetto politico in un sistema a maggioranza centrista a guida democristiana, fecero ben comprendere come tutte queste misure potessero anche attendere prima di entrare realmente in funzione.

Tutto ciò spiega l'enorme carenza costituzionale dei primi anni manifestata esplicitamente dal comportamento della magistratura in questo periodo. Se ragioniamo per un istante, il fatto che il giudizio espresso in più occasioni da tale atteggiamento riluttante andasse incontro a una palese contraddizione nei riguardi della Costituzione, si rivela strettamente connesso a un giudizio puramente di parte. Malgrado la Corte di cassazione abbia espresso a più riprese l'incompatibilità dei giudici con l'attività politica, essa, tuttavia, non poteva in alcun modo fingersi cieca di fronte alla stretta correlazione tra l'attività del giudicare e l'esperienza passata, permeata di certi valori e ideali totalmente diversi ai nuovi dettami di libertà, democrazia e garantismo, di coloro che erano chiamati a esprimere tale giudizio. Specialmente se tutto questo avviene in una particolare fase storica di transizione quale quella del dopoguerra. È dunque importante cogliere i nodi cruciali di questo atteggiamento se vogliamo comprendere appieno le scelte che verranno operate dagli avvocati radicali nella stagione turbolenta degli anni di piombo. È proprio da questo preciso momento che presero avvio una serie di contraddizioni pericolose destinate a provocare, negli anni a seguire, effetti dirompenti³⁸.

La mancata epurazione avvenuta al termine del conflitto, che ha fatto sì che molti magistrati di lunga carriera potessero operare anche sotto il nuovo regime democratico, rese evidente la

³⁸ Per affermare anche l'assenza di dialogo tra classe dirigente e società civile o opposizioni (di cui faremo cenno nelle pagine a seguire), e quindi il fatto che questa apoliticità tanto decantata sia in realtà garantita dagli stessi valori che sussistono tra parte della magistratura e parte del governo, Guido Calvi, avvocato di fede socialista che difenderà Pietro Valpreda dai fatti di Piazza Fontana, con spiccata impronta ideologica nel 1972 affermerà: «Per il resto la regola è il silenzio. Silenzio sugli omicidi bianchi, sui reati scaturenti dalla speculazione edilizia, dall'inquinamento, dalle frodi alimentari. Silenzio soprattutto sul disinteresse dei giudici di fronte a delitti così tipicamente capitalistici. La nota caratteristica di tutti i discorsi è la loro paradossale impronta politica. È indubbio che, sia per il contenuto sia per l'eco che hanno nel paese, questi discorsi sono vere e proprie dichiarazioni politiche le quali, però, terminano sempre con un appello di apoliticità dei giudici. [...] in altre parole ai giudici non è tanto vietato di fare politica ma di fare «quella» politica non gradita al sistema». G. Calvi, *Giustizia e potere*, Editori Riuniti, Roma 1973, pp.169-170. Differentemente, un noto giurista come Achille Battaglia cerca in qualche modo di giustificare questa impronta ideologica espressa più volte della magistratura. Percorrendo un nitido ragionamento egli scrive: «Il fenomeno della nostra Costituzione inattuata non è indice di una particolare protervia dei magistrati che rifiutano fedeltà o dimostrano avversione al regime repubblicano: dice, invece, che la Repubblica non ha conquistato quella forza politica che le supposero i costituenti. [...] In realtà il giudice non può abdicare alle proprie convinzioni e idealità politiche, neanche quando avverte che esse siano in contrasto con quelle del legislatore. Crede nella loro verità e nella loro giustizia: e siccome vuole che nelle proprie sentenze trionfi la verità, e non l'errore, si sforza costantemente di intendere le leggi nel modo più conforme ai propri convincimenti. L'espressione letterale della norma non può sbarrargli la strada se non quando essa sia chiarissima, e quando il legislatore abbia previsto tutte le ipotesi da regolare. Ma quando la norma non è tecnicamente perfetta – e, soprattutto, quando si tratta di applicare la legge ad una ipotesi sfuggita alla previsione del legislatore, aggiungendo così un nuovo comando a quelli effettivamente impartiti – allora non v'è nulla che possa impedire al giudice di far trionfare nella decisione le proprie idealità e preferenze politiche». A. Battaglia, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, pp. 317-408, in *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955, pp. 320-321.

decisa opposizione di questi soggetti al nuovo corso repubblicano esplicita, in più occasioni, dal loro temperamento di fronte all'applicazione di nuove norme, oppure ad una certa abitudine, ereditata durante il fascismo, a mostrarsi troppo remissivi nei confronti di alcune particolari richieste³⁹. A proposito dell'atteggiamento retrivo della magistratura caratterizzante gli anni Cinquanta, anche l'ex procuratore della Repubblica di Milano e presidente dell'Associazione nazionale magistrati Edmondo Bruti Liberati si esprime con nettezza:

Lo spirito conservatore orientato al principio di continuità dell'ordinamento segnerà per diversi anni l'atteggiamento cauto, quando non ostile, dell'alta magistratura nei confronti della Costituzione e, più in generale, nei confronti dei principi fondanti un regime democratico. Concorrono diversi fattori: la continuità con la struttura gerarchica della magistratura, la mancata epurazione, la permanenza in vigore della legislazione fascista.⁴⁰

Di contro questo conservatorismo ed elitarismo diffuso⁴¹, tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta si bandirono diversi concorsi per sopperire ai posti lasciati vacanti da molti magistrati in via di pensionamento. La nuova linfa, rappresentata da nomi illustri che incontreremo nelle pagine a seguire, come Luigi de Marco e Adolfo Beria di Argentine, oltre ad aver vissuto attivamente la Resistenza come protagonisti o come semplici simpatizzanti portarono un vento istintivamente più progressista rispetto a quello dei loro "padri". Si incominciava ad avvertire in modo sempre più imperante la spaccatura tra vecchia e nuova magistratura⁴², non solo per una questione prettamente anagrafica ma soprattutto in termini di provenienza sociale, essendo la professione giudiziaria e forense non più solo appannaggio esclusivo di una casta ristretta. I casi di rifiuto nei confronti dei dettami della suprema Corte di cassazione divennero numerosi⁴³, tant'è che non mancarono appelli rivolti al mondo politico verso cui si chiedevano decisioni risolutive nel reprimere comportamenti non in linea con la

³⁹ Per comprendere meglio il clima di prudenza e di compromessi che caratterizzò questo periodo, lo stesso ministro Togliatti, in un intervento del 28 giugno 1945, si impegnò a ricordare la «grande tradizione» giudiziaria italiana della quale i giudici si dovevano sentire eredi. Come suggeriscono Edmondo Bruti Liberati e Antonella Meniconi, la scelta di continuità compiuta dal governo venne dettata dalle contingenze presenti in quella difficile situazione. Da una parte le forze moderate che potevano interpretare la scelta come normale conseguenza di quanto successo, dall'altra per le forze di sinistra si trattò di una soluzione necessaria dovuta alle «ostilità e diffidenza dell'alta magistratura e della burocrazia ministeriale». Cfr. A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., p. 260.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, op. cit., p. 22; A. Meniconi, G. Neppi Modona, *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e repubblica*, il Mulino, Bologna 2022.

⁴⁰ E. Bruti Liberati, *op. cit.*, p. 22.

⁴¹ Su tale clima si veda: P. Ginsburg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, op. cit., pp. 250-340; G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, Donzelli, Roma 2005, pp. 3-31.

⁴² Alessandro Galante Garrone scrive: «E avvertivi ogni giorno il contrasto tra questo ambiente e la spinta che già in quegli anni, anche nel costume della gente, proveniva da un cambiamento dell'Italia. L'indipendenza della magistratura si era trasformata in seppia». Cfr. A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, op. cit., p. 41.

⁴³ A tal proposito si potrebbe citare la vicenda che vide implicato Silvio De Fina, giudice del Tribunale di Trento che nel 1950 fu "sanzionato" verbalmente dai suoi colleghi più anziani sulle pagine della prestigiosa rivista "Il Foro Italiano". L'accusa fu quella di aver dissentito nei confronti di un'interpretazione della Cassazione in merito ad aspetti piuttosto tecnici in tema di sistema catastale.

tradizione. Un episodio di questo genere su cui potremmo porre per un istante la nostra attenzione, e che esemplifica in modo del tutto chiaro il clima che aleggiava, lo si ha nel 1955 ai danni dell'avvocato Dante Troisi. Egli, proprio in quell'anno, diede alle stampe il suo *Diario di un giudice*⁴⁴ che, oltre a classificarsi opera finalista al Premio Strega nel 1956, fu destinata a creare un lungo e acceso dibattito non solo all'interno della cerchia elitaria della giustizia⁴⁵.

Si trattava semplicemente di una pura trascrizione di memorie con l'intento evidente di offrire modelli di insegnamento ai più giovani e di svelare le trame e il funzionamento della giustizia in Italia dal suo particolare punto di vista⁴⁶. Nonostante non sia presente un attacco esplicito a personaggi singoli e attacchi denigratori verso il mondo giudiziario, come sottolineato anche da Arturo Carlo Jemolo⁴⁷, il puro disagio per l'ingiustizia quotidiana, di un'Italia avvertita come un "paese mancato", se vogliamo utilizzare una celebre espressione di Guido Crainz⁴⁸, ovvero «il contrasto tra quel mondo di secolari sofferenze, di miseria, di abiezione e le strettoie inesorabili della forza pubblica, di uno Stato vissuto come qualcosa di estraneo: un ingranaggio remoto ed incomprensibile, spesso nemico»⁴⁹, risulta l'aspetto precipuo e particolarmente appassionante di tutta l'opera.

L'avvocato, in provincia, è un mestiere triste; vivendo a più stretto contatto con la giustizia, egli ne scopre le manchevolezze, le deviazioni, gli umori ed è indotto a correggergli. [...] Frugo nelle nostre miserie, forse inevitabili, con l'accanimento di un colpevole alla ricerca di un alibi. E mi sento vile, una spia tra i giudici. [...] Oggi è esplosa la bomba H, ma noi ti condanniamo

⁴⁴ D. Troisi, *Diario di un giudice*, Einaudi, Torino 1955.

⁴⁵ Il libro fu acclamato così tanto dalla critica che stimolò alcune importanti riflessioni da parte di alcuni intellettuali. Calamandrei, ad esempio, scrisse: «[...] sotto queste parole sconsolate, [...] c'è, al fondo, un disperato amore per la giustizia. Un magistrato che non fosse consapevole della tragica altezza della sua missione non scriverebbe così: se il conformismo l'avesse già vinto, se l'attesa della promozione avesse già fatto tacere nel suo cuore le invocazioni e le invettive degli umili sacrificati, queste pagine non sarebbero state scritte. C'è in questo libro, oltre che un grande scrittore, una coscienza che si dibatte in cerca di giustizia [...]. Chi denuncia coraggiosamente, come si fa in questo libro, i sintomi di questa crisi, coopera a superarla». S.a., *Un caso esemplare: Dante Troisi*, in «Quale giustizia», 1977, n. 38-39, p. 220. Precedentemente in «Il Ponte», 3/1956, p. 391. Anche Alessandro Galante Garrone, sulle pagine de "La Stampa" elogiava il libro alla sua uscita: «Ma nel libro c'è ben altro che il caso di coscienza di un giudice scontento di sé. [...] I volti, i gesti, gli accenti della povera umanità che ogni giorno si affolla nelle aule giudiziarie, qui sono colti nella loro genuina, elementare forza di vita. [...] Da questo alternarsi di descrizioni vive [...] balza fuori con straordinaria nettezza il contrasto fra un mondo di passioni primitive, di secolari sofferenze, di miseria, di abiezione e d'ingenue speranze, e gli schemi ferrei, le strettoie inesorabili che quel mondo imprigionano con le loro definizioni astratte. Troisi sottolinea questo contrasto fino all'esasperazione». A.G. Garrone, *Il diario di un giudice*, in «La Stampa», 30 agosto 1955, p. 3.

⁴⁶ Questa volontà era già stata sperimentata poco tempo prima da altri due giudici come Domenico Riccardo Peretti Griva e Mario Berutti. Il primo, protagonista nella resistenza, pubblicò nel 1953 le sue "esperienze di un magistrato". Il secondo, diede alle stampe nel 1950 una raccolta di racconti intitolata "giustizia" con l'intento di criticare l'andamento della giustizia e dello svolgimento dei concorsi nella sua esperienza tra fascismo e repubblica.

⁴⁷ L'intervento apparso sulle pagine de "La Stampa" volto a difendere Troisi contro l'intervento disciplinare inflittogli, risulta essere molto interessante. Jemolo scrive: «[...] Nulla che non si sapesse; Nulla che mostri un quadro caricaturale. [...] Ma mi rendo conto che qui si siano scontrate due concezioni: quella per cui il prestigio delle istituzioni consiste nel nascondere ogni lato negativo, nel mostrare tutto in bello [...]; e l'altra, per cui quel prestigio si accresce, mostrando funzionari o magistrati od ufficiali o sacerdoti quali sono, con le loro debolezze [...]». A.C. Jemolo, *Dipingere in rosa*, in «La Stampa», 23 settembre 1956, p. 5.

⁴⁸ G. Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli, Roma 2005.

⁴⁹ A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, op. cit., p. 39.

ugualmente, giovanotto, anche se hai raccontato d'aver rubato la legna per riscaldarti. [...] Sospetto di essere strumento di vendetta, a volte della vendetta di un uomo contro un altro uomo, a volte del cosiddetto stato contro il resto degli uomini, inermi.⁵⁰

Come dimostrato da queste poche ed eloquenti parole, la prosa raffinata e sincera del giudice di Cassino non mancò di destare così tanto scalpore da far intervenire l'allora ministro della Giustizia Aldo Moro su esplicita richiesta dell'avvocato e deputato dell'MSI Giovanni Battista Madia il quale aveva, già al momento della pubblicazione, apostrofato Troisi in un articolo di giornale⁵¹. Il 12 luglio 1956, mentre era in corso alla Camera la discussione per l'approvazione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, l'onorevole Madia prese la parola per ricordare il fatto e, dopo aver chiamato in causa anche due esempi simili come quelli di Domenico Peretti Griva e Mario Berutti, chiese espressamente un intervento disciplinare nei confronti di Troisi per la natura intrinsecamente diffamatoria dello scritto. Il ministro Moro, dopo aver espresso il suo malessere in una lettera al fratello dell'avvocato nonché compagno di partito Michele Troisi⁵², fu costretto a malincuore ad avallare l'azione disciplinare contro Troisi che fu dapprima punito con l'ammonizione e più tardi, in seguito ad un ricorso della sua difesa curata da Carlo Galante Garrone, alla censura per aver deliberatamente offeso al prestigio della magistratura.

Nonostante l'eco mostrato dall'opinione pubblica e le innumerevoli voci alzatesi in sua tutela, la Procura fu concorde, a differenza dell'opinione espressa da Jemolo sulle pagine de "La Stampa"⁵³, a ritenere l'opera lesiva e compromettente. Nel 1977, la rivista "Quale Giustizia", organo ufficiale di Magistratura democratica, ripercorse per intero quella turbolenta vicenda inserendo le motivazioni adottate dalla Procura di Roma secondo cui l'opera «manca[sse] di ogni obiettività; denuncia[sse] stati d'animo inammissibili in un magistrato, più che fatti obiettivi veri e propri; e cont[enesse] espressioni che, sia pur collegate e valutate nell'intero contesto, del libro, [avrebbero attirato] espressamente disprezzo e sfiducia nella magistratura». Un'opera che non fu neanche considerata come legittimo diritto di critica se proseguissimo con tali motivazioni, in quanto «si nota subito la mancanza di quel minimo di obiettività che avrebbe dovuto consigliare l'autore a non esporre con tanta efficacia il solo male, i soli lati spregevoli, ma almeno un episodio diverso da quelli desolanti che vengono offerti in pasto al lettore»⁵⁴.

⁵⁰ D. Troisi, *Diario di un giudice*, op. cit., pp. 48-49.

⁵¹ Si trattava di un articolo presente sulla rivista "Gli oratori del giorno" nel novembre del '55, un foglio fondato dallo stesso Madia durante il fascismo. Il testo, dal titolo "Signor Giudice, per favore: un po' di menzogna, se necessario...", oltre a commentare quasi passo dopo passo il libro, difendeva con determinazione l'operato e il prestigio della magistratura non risparmiando calunnie di ogni genere. Cfr. S.a., *Un caso esemplare: Dante Troisi*, in «Quale giustizia», 1977, n. 38-39, pp. 221-224.

⁵² Il testo della lettera è riportato in A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., p. 300, n. 67.

⁵³ A.C. Jemolo, *Dipingere in rosa*, in «La Stampa», 23 settembre 1956, p. 5.

⁵⁴ S.a., *Un caso esemplare: Dante Troisi*, in «Quale giustizia», 1977, n. 38-39, p. 226.

Come possiamo evincere da queste esplicite dichiarazioni, coloro che furono autorizzati a procedere in quella circostanza non solo espressero i punti negativi che, secondo la loro opinione, costituivano delle vere e proprie prove schiaccianti per incriminare Troisi ma, in aggiunta, si limitarono a consigliare quali temi l'autore avesse dovuto prendere in considerazione per non lasciare intendere esclusivamente aspetti denigratori nei riguardi di un corpo di assoluto prestigio come era considerata la magistratura.

Se abbiamo volutamente aperto questa piccola digressione in merito alla vicenda Troisi è perché essa assume una valenza periodizzante e ci offre interessanti spunti in merito al tema che andremo a trattare. Come è stato evidenziato a più riprese, oltre ad essere un momento eclatante all'interno della storia giudiziaria italiana, quello relativo a Troisi rappresenta l'esempio più simbolico di quello che stava accadendo in quel periodo. L'impetuoso mutare dei bisogni e delle convinzioni della società non risparmiò nessun ambito professionale e, particolarmente, all'interno della magistratura si andarono a delineare due concezioni di potere: «da una parte quella antichissima, secondo cui il potere e le istituzioni devono imporsi sulla credulità e la sottomissione degli uomini soggiogati dalle apparenze di fastigio, incorruttibilità, maestà, che l'uno e le altre devono diffondere intorno a sé [...]; dall'altra parte, la concezione di chi ritiene che, in una democrazia, le istituzioni [siano] strumenti la cui validità ed efficacia non [possano] essere presupposte aprioristicamente una volta per tutte [...]»⁵⁵.

Questa vicenda, apparentemente legata esclusivamente a un fatto di costume, consente di far rivivere al meglio la stagione del congelamento costituzionale invocata a più riprese da Calamandrei. La censura inflitta a Troisi sarebbe servita da vero e proprio monito nei confronti delle esperienze successive ed è utile supporre il fatto che si mostrasse, inoltre, come un segnale premonitore verso una pratica di intervento impiegata da uno Stato sempre più incerto e incapace di offrire una risposta mediana ai bisogni e alle inquietudini che si manifestavano nella società. Un altro esempio significativo, in questo senso, sia pure successivo, è quello che riguarda il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Franco Marrone. L'esponente di Magistratura Democratica, infatti, durante un comizio organizzato da varie sigle della sinistra extraparlamentare e tenutosi al Teatro Comunale di Sarzana il 2 maggio del 1970, si espresse duramente contro il modello giudiziario italiano invocando, attraverso un'analisi profondamente corredata da tratti spiccatamente ideologici, il servilismo esistente tra magistratura e potere costituito:

Che cosa esiste attualmente nella nostra società? Esiste il dominio di una classe, quella borghese, sulle altre. Ed è la classe dominante la quale crea il diritto, che, perciò, non esprime gli interessi di tutta la collettività, ma soltanto quelli di una parte della società. Ma essa impone norme che

⁵⁵ S.a., *Un caso esemplare: Dante Troisi*, in «Quale giustizia», 1977, n. 38-39, pp. 228-229.

devono poi servire a tutti e che dice essere oggettive e neutre, norme che, naturalmente, nei confronti delle classi subordinate assumono una funzione repressiva.⁵⁶

L'arringa, tenuta davanti ad una folla gremita di lavoratori, operai e studenti, finì per divenire immediatamente oggetto di discussioni. Il successivo 27 giugno, gli esponenti di Magistratura Democratica, durante un'assemblea tenutasi a Firenze, firmarono una lettera di solidarietà nonché di esplicita protesta volta a esprimere la propria contrarietà verso la procura di La Spezia e la sua decisione di incriminare un loro collega. In questo appello, secondo l'opinione della corrente dell'Associazione nazionale magistrati, si denunciava come, in realtà, Marrone fosse stato criminalizzato solo perché reo di essersi servito di un linguaggio comune e non accademico, educato o raffinato tipico dell'ambiente forense. Il fatto di aver utilizzato uno stile che potesse essere comprensibile ad una platea di non addetti ai lavori e aver scelto di chiamare i protagonisti del discorso con il loro vero nome, ad esempio padrone e non imprenditore, secondo Magistratura Democratica fu la motivazione più evidente che indusse la procura di La Spezia a intervenire disciplinarmente nella vicenda. Quello che premeva evidenziare non era in alcun modo mettere in discussione il vilipendio in quanto norma giuridicamente legittima, bensì attaccarla nel momento in cui andasse a ledere un diritto inviolabile come la libertà di opinione o di pensiero. Di conseguenza, secondo tale lettura, l'azione incriminante per questo tipo di reato si pensava essere esclusivamente indirizzata ad una determinata classe sociale mai del tutto coincidente con quella detentrica del potere, una vera e propria discriminazione condotta da quella che veniva chiamata «ipocrisia neutralistica»⁵⁷.

1.2 Un rinnovamento culturale e generazionale: la nascita di Magistratura Democratica

Avendo nominato fugacemente la corrente di Magistratura Democratica, non ci resta che ripercorrere le vicende che hanno portato alla sua costituzione. Oltre ad aver rappresentato per quegli anni una novità assoluta in termini di riflessione rispetto all'evoluzione progressiva del pensiero giuridico, espresse, come nel caso appena mostrato, momenti di forte dialettica e rottura con le consuete abitudini tali da anticipare molti episodi che incontreremo e discuteremo assieme a partire dai prossimi capitoli. Le sue origini possono essere individuate in due esempi anticipatori che, a partire dagli anni '50, espressero il sincero disagio nei confronti di norme ancora legate a doppio filo con il passato regime e che attueranno i primi tentativi di difesa solidale a beneficio di molte persone incriminate, non di rado, per semplici opinioni politiche.

⁵⁶ Comizio riportato interamente ne *Il caso Valpreda, la morte di Pinelli e il giudice Marrone*, in «Quale giustizia», 1970, n. 3, p. 80.

⁵⁷ Cfr. M. Ramat, *Ideologia dell'ordine*, in «Quale giustizia», 1970, n. 4, p. 4.

Il primissimo esempio che possiamo ascrivere a questa tradizione è sicuramente da attribuire all'azione dei Comitati di solidarietà democratica (Csd)⁵⁸. Questo organismo, nato a Roma il 2 agosto del 1948 in seguito all'attentato perpetrato ai danni del segretario del PCI Palmiro Togliatti, fu voluto espressamente da Umberto Terracini affinché potesse offrire un sostegno, sia materiale che morale, a tutti coloro che avessero subito persecuzioni di natura giudiziaria. Il clima della Guerra fredda, caratterizzato da un acceso anticomunismo negli anni del centrismo degasperiano, rappresentò l'alibi perfetto per compiere una feroce repressione poliziesca e, addirittura, di rimessa in discussione della legittimità della Resistenza. La repressione a danno di ex partigiani, spesso denunciati a distanza di anni attraverso la chiamata in correo, finì ugualmente per colpire semplici lavoratori e sindacalisti. L'azione del Comitato fu proprio rivolta ad arginare l'involuzione antidemocratica che incominciava a palesarsi e a preoccupare non poco i militanti della sinistra.

Proprio a partire da questo momento, prenderà avvio una riflessione generale sullo stato di salute degli studi giuridici e dell'azione penale volto ad assicurare la piena accoglienza dei diritti e principi sanciti nella Costituzione⁵⁹. All'interno delle università, nei circoli intellettuali o tra semplici avvocati e giovani studiosi di giurisprudenza nasceva una forte volontà di mettersi in gioco su queste tematiche per contribuire all'evoluzione del pensiero giuridico. Sabino Cassese, Stefano Rodotà o Franco Bricola sono solo alcuni di questi ragazzi che si impegnarono attivamente in questa direzione. Sarà proprio in questa temperie di movimenti intellettuali che si costituirà il secondo esempio da tener presente. Verso il 1954 nacque, infatti, l'Associazione italiana dei giuristi democratici (Aigd) raccolta intorno a esponenti dell'area progressista: Umberto Terracini e Fausto Gullo provenienti dal Partito comunista, Lelio Basso dal Partito socialista o da Carlo Galante Garrone ed Enzo Enriques Agnoletti (allievo e assistente di Piero Calamandrei) provenienti dall'esperienza azionista. Come si può constatare dallo statuto provvisorio dell'associazione⁶⁰, essa andava a costituire una sorta di costola dell'*Association Internationale des Juristes Démocrates*, nata precedentemente nel 1945 come organo consultivo del Consiglio Economico Sociale dell'O.N.U. Sulla scia di quest'ultima, l'associazione italiana

⁵⁸ Per uno studio approfondito sui Csd, da segnalare in particolar modo i recenti lavori di Michela Ponzani: M. Ponzani, *Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. Lelio Basso e i Comitati di Solidarietà democratica (1948-1959)*, in G. Monina (a cura di), *Novecento contemporaneo. Studi su Lelio Basso*, Ediesse, Roma 2009, pp. 199-219; M. Ponzani, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, Quaderni della Fondazione Luigi Salvatorelli, Aracne, Roma 2008; M. Ponzani, *Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022*, Einaudi, Torino 2023; M. Ponzani, *I processi ai partigiani nell'Italia repubblicana. L'attività di Solidarietà democratica (1945-1959)*, in «Italia contemporanea», 2004, n. 237, pp. 611-632.

⁵⁹ Lelio Basso fu proprio uno dei più attivi su questo versante. Protagonista indiscusso nella difesa di molti militanti ex partigiani, si impegnò soprattutto a livello parlamentare per sollecitare l'intervento a beneficio di una legislazione differente e promuovendo, inoltre, un'inchiesta sull'eccesso dell'uso della forza da parte della polizia. Cfr. M. Ponzani, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, cit., pp. 47-52.

⁶⁰ F-Isec, *Associazione italiana giuristi democratici: Statuto provvisorio*, fon. 13, opu. 1103.

si proponeva alcuni traguardi da raggiungere: contribuire allo sviluppo della legislazione che potesse essere conforme ai principi enunciati nella Costituzione; sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo, intraprendendo una collaborazione continua con il Comitato di solidarietà democratica⁶¹; facilitare i contatti con i giuristi di altri paesi su un piano di costante confronto; e, infine, promuovere un progresso generale delle scienze giuridiche.

Questi progetti troveranno sbocco e visibilità concreta all'interno di una rivista teorica nata nel 1960 dal titolo "Democrazia e diritto" che, oltre ad ospitare firme autorevoli di docenti universitari, magistrati o semplici avvocati come Nicola Lombardi, Bianca Guidetti Serra, Umberto Cerroni e Romeo Ferrucci, diede voce a innumerevoli tematiche non propriamente considerate dalla normale stampa specialistica. Da segnalare l'ampio spazio dedicato alle questioni di diritto internazionale, soprattutto ai conflitti e ai trattati analizzati sotto la lente della giurisprudenza⁶², al continuo raffronto con i modelli legislativi degli altri paesi, specialmente Francia e Germania⁶³, e, non da ultimo, uno spiccato interesse rivolto al caso italiano, in particolare nei confronti di nuovi soggetti sociali come i giovani e allo stato di gestione dell'ordine pubblico⁶⁴.

In concomitanza con questo attivismo, gli anni Cinquanta costituirono un momento di profonde riflessioni anche da parte dell'Associazione nazionale magistrati. Come abbiamo potuto osservare fu soprattutto il mondo della giustizia a riflettere le tensioni provenienti da una società in rapido mutamento. L'Italia spensierata del boom economico, della crescita impetuosa senza freni e del nascente benessere, decantato a più riprese dalla radio e dalla neonata televisione, finì per rappresentare soltanto il lato positivo della medesima medaglia, contrassegnata in buona parte dalla drammatica realtà vissuta in molte aree del paese. Proprio all'interno dell'Associazione madre, c'era chi avvertiva la reale esigenza di stravolgere in meglio gli assetti associativi contro ormai un vertice rimasto sostanzialmente lo stesso del regime. Si chiedeva, soprattutto, una riforma che potesse realmente aspirare alle indicazioni presenti all'interno della Carta costituzionale e che realizzasse una reale convergenza di elementi diversi in stretto contatto con la società civile desiderosa di risposte concrete a questi cambiamenti.

Le nuove risorse entrate in carriera a partire dal dopoguerra avevano visto in uno strumento come la giustizia la via più naturale per porsi al servizio della neonata Repubblica e imprimere

⁶¹ Cfr. M. Ponzani, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, op. cit., p. 47.

⁶² Da segnalare, ad esempio, i numerosi articoli sulla situazione bellica in Vietnam come: F. Fabbri, *Il Vietnam e il diritto internazionale. Osservazioni critiche su talune recenti opinioni della dottrina americana*, in «Democrazia e diritto», 1967, n. 3-4, pp. 435-454; R. Ferrucci, *La "dichiarazione di Grenoble" sul Vietnam*, in «Democrazia e diritto», 1968, n.2-3, pp. 359-379.

⁶³ Cfr. G. Nocera, *Stato senza diritto*, in «Democrazia e diritto», 1960, n. 1, pp. 97-108; D. Miccoli, *Vecchie e nuove cronache giudiziarie in Germania*, in «Democrazia e diritto», 1963, n. 1, pp. 74-91; R. Ferrucci, *Criminali nazisti nella RFT: impuniti e recidivi*, in «democrazia e diritto», 1966, n. 4, pp. 443-451.

⁶⁴ A titolo d'esempio: Mably, *Breve considerazioni sul movimento studentesco*, in «Democrazia e diritto», 1968, n. 2-3, pp. 305-307; S.a., *Movimento studentesco e università*, in «Democrazia e diritto», 1968, n. 4, pp. 521-525.

un diverso tipo di ideale. La situazione in cui si trovarono ad operare personaggi come Dante Troisi è proprio quella che abbiamo descritto in queste righe: speranze di rinnovamento che si scontrarono con un mondo gretto e indifferente, intriso di retorica, ambizioso unicamente verso la propria carriera e rinchiuso in una bolla inattaccabile. La nascita della corrente di Magistratura Democratica, infatti, è da ricercare proprio in questo particolare momento della storia d'Italia.

Si possono distinguere essenzialmente due fasi nella storia dell'associazionismo: la prima, dal dopoguerra fino ai primissimi anni Sessanta, occupata in sostanza da vertenze relative al carrierismo e a rivendicazioni di natura economica; e un'altra, a partire dal 1964, che vide l'articolarsi netto delle correnti e di gruppi di potere aspiranti a vari tipi di ideali. Bisogna ricordare che già per le elezioni del Csm nel 1958 e per le successive del 1963, il sistema maggioritario uninominale che venne utilizzato aveva contribuito alla crescita di piccoli potentati associati a personaggi carismatici, dando vita a quelle che di lì a poco verranno proprio denominate correnti⁶⁵. È interessante chiarire come esse, inizialmente, non andavano a costituire un'accezione di carattere negativo come è solito intenderle oggi ma più precisamente, forse per il fatto che venivano equiparate al gergo propriamente politico delle correnti all'interno dei partiti, gruppi organizzati che andavano a confrontarsi costantemente all'interno di una cornice unitaria come quella dell'Associazione nazionale che, di fatto, finiva per assumere il carattere di una confederazione⁶⁶. Non erano ancora presenti gruppi caratterizzati da una forte vena ideologica, come avverrà a breve, ma si parlava solamente di fazioni legate al territorio di appartenenza. Possiamo distinguere, a titolo d'esempio, quella milanese, in cui spiccavano due delle maggiori figure che andranno a formare Magistratura Democratica come Adolfo Beria d'Argentine (segretario generale dal 1948 del Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale di Milano, un istituto volto alla ricerca interdisciplinare sui temi della giustizia) e Dino Greco, o il gruppo romano, formato dai futuri esponenti di Magistratura Indipendente.

La più antica corrente a costituirsi, e che abbandonò questo originario impianto localistico, fu quella denominata Terzo Potere, facente capo all'allora presidente di sezione del tribunale di Roma Salvatore Giallombardo. Essa, di dichiarata fede progressista e collocata su posizioni di un moderato centro-sinistra, fu la prima a costituire un punto di riferimento per la bassa magistratura riuscendo ad imporsi, tra il 1957 e il 1959, alla guida dell'Anm. La valenza delle novità apportate portò l'alta magistratura, corrispondente grosso modo ai giudici di Cassazione, a esprimere la propria contrarietà e a decidere di abbandonare l'Associazione per fondare

⁶⁵ Il sistema proporzionale all'interno del Csm verrà adottato solamente con le elezioni del 1976.

⁶⁶ Cfr. E.B. Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, op. cit., p. 66.

dapprima, nel maggio 1960, una propria Unione delle corti e poi, il 7 gennaio 1961, l'Unione dei magistrati italiani (Umi) decisa a difendere con fermezza le proprie prerogative e decennali privilegi⁶⁷. In relazione a questo primo momento di rottura, non è inopportuno affermare il fatto che una parte di coloro che decisero per tale separazione cercarono, con questo gesto, di offrire al potere politico una sorta di appiglio volto a depotenziare in una qualche maniera queste istanze di rinnovamento. Come sottolineato anni dopo da Giuseppe Cotturri, è giusto ricercare in questa scissione un momento rivelatore di quella che passerà alla storia come Strategia della tensione⁶⁸. La consapevolezza della natura di classe dello scontro in atto, si inseriva in all'interno di una cornice di grandi novità. Questo conflitto che si stava per intraprendere, non sempre con l'ausilio di mezzi legali, tra una concezione conservatrice e quasi reazionaria dei rapporti civili e la scelta, tentata dalla stessa politica, di sperimentare strade differenti che potessero strizzare l'occhio ad un tenue riformismo, si inseriva in una stagione di grande respiro a livello internazionale caratterizzato, tra l'altro, dal rinnovamento della Chiesa cattolica coincidente con il pontificato di Giovanni XXIII⁶⁹ e l'inizio di una nuova fase di distensione nei rapporti tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Proprio questa stagione permise ai magistrati politicamente più prossimi a idee di sinistra e animati da passioni molto più nette e radicali rispetto ai colleghi appartenenti a Terzo Potere, di formare la nuova corrente di Magistratura Democratica. Al momento della sua fondazione, durante il congresso tenutosi a Bologna nel luglio 1964, fu chiaro fin da subito la carica innovativa del messaggio che la caratterizzò, come testimoniato dalla relazione introduttiva di Arnaldo Cremonini rivolta alla necessità di attuare quotidianamente i valori della Costituzione nati dalla Resistenza⁷⁰. Nella nuova corrente andarono a confluire varie anime di diversa estrazione sociale e di diversa ispirazione politico-ideologica ma, nel complesso, tutte accomunate da un senso di superamento del normale assetto e da una comune volontà di riforma generale. Adolfo Beria d'Argentine, che ne fu l'animatore più importante nella prima fase; Carlo Alfredo Moro, appartenente ad una tradizione di tipo cattolica-democratica; Arnaldo Cremonini e Federico Governatori, di visione laica; oppure coloro dichiaratamente orientati a sinistra come Mario Franceschelli, Dino Greco e Marco Ramat. Personaggi e anime di diversa estrazione che non dobbiamo assolutamente considerare

⁶⁷ Cfr. M. Cicala, *Le "correnti" della Magistratura Italiana*, in «Magistratura indipendente», consultabile online alla pagina web: <https://www.magistraturaindipendente.it/le-correnti-della-magistratura-italiana.htm> (30/7/2024).

⁶⁸ Cfr. G. Cotturri, *Associazionismo e politica nella magistratura*, in «Democrazia e diritto», 1977, n. 3, pp. 493-501.

⁶⁹ Cfr. D. Saresella, *I cattolici democratici e la fine dell'unità politica dei cattolici*, in S. Colarizi, A. Giovagnoli, P. Pombeni (a cura di), *L'Italia contemporanea dagli anni Ottanta ad oggi, III, Istituzioni e politica*, Carocci, Roma 2014, pp. 205-225; D. Saresella, *Alcune osservazioni sulla Chiesa post-conciliare*, in D. Bonifazi, E. Bressan (a cura di), *A quarant'anni dal Concilio della speranza. Attualità del Vaticano II*, Eum edizioni-Università di Macerata, Macerata 2008, pp. 317-336.

⁷⁰ Cfr. G. Palombarini, *Giudici a sinistra*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000, p. 43; S.a., *Dieci anni di M.D.*, in «Quale giustizia», 1974, n. 30, p. 777.

come prive di risentimenti tra di loro. In forte somiglianza con la struttura di un normale partito politico, esse incominciarono ben presto a racchiudersi in ulteriori fazioni sempre più esigenti e protagoniste di ulteriori dissidi che interessarono la seconda fase di vita della corrente. Il primo periodo, che possiamo circoscrivere tra il 1964 e il 1969, fu di fatto segnato dalla volontà di «promuovere le condizioni istituzionali e culturali per una giustizia più aperta, capace di corrispondere alla complessità dei punti di vista, dei valori, dei “nuovi” interessi anche collettivi, che costituiscono la trama e la domanda reale di giustizia di una moderna democrazia di massa»⁷¹.

Sostanzialmente, l'obiettivo principale da perseguire con fermezza fu quello di una reale democratizzazione della funzione giudiziaria e di combattere affinché la magistratura non si sentisse e non si comportasse più come corpo distinto dalla società civile.

Come abbiamo potuto già constatare con l'esperienza precedente dell'Associazione italiana dei giuristi democratici, Magistratura Democratica andava ad aggiungersi anch'essa alla riflessione complessiva che coinvolse appassionatamente gli studi sul diritto tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. La volontà di imprimere nuove prospettive di ricerca fu enucleata proprio con la pubblicazione di “Quale giustizia” a partire dal 1970, una rivista teorica a periodicità variabile di cui il primo direttore fu Federico Governatori⁷². L'editoriale del primo numero recitava:

Crediamo che mai, come oggi, è stato messo in evidenza, più che altro dai fatti, il contenuto sociale e politico del fenomeno giuridico [...]. La ricerca che intendiamo svolgere ha concrete finalità di demistificazione: diretta com'è a mettere in luce i significati sociali e politici della normativa positiva e dell'interpretazione, finirà necessariamente col verificare la pretesa neutralità dell'una e dell'altra.⁷³

In linea con l'esempio di “Democrazia e diritto”, gli articoli ripercorrevano i più vari argomenti, tra i quali possiamo individuare inchieste sul lavoro di fabbrica, appelli in difesa dei lavoratori in lotta, proposte costruttive in favore di una nuova legislazione, fatti di cronaca analizzati dal punto di vista giuridico⁷⁴, l'inserimento di documenti, recensioni di saggi specialistici e sentenze di vario genere riportate interamente e arricchite da commenti e discussioni, il tutto corroborato da una forte retorica marxista.

Ciò che importa qui per concludere, è sottolineare ancora una volta la portata di assoluta novità e rottura sopraggiunta con la costituzione di Magistratura Democratica. L'aver dunque, in

⁷¹ D. Pulitanò, *Associazionismo fra magistrati e funzione giudiziaria*, in «Democrazia e diritto», 1978, n. 4, p. 614.

⁷² Dal 1973 al 1979 uscirà anche il bollettino mensile di Magistratura Democratica. Presentandosi come un giornale quotidiano, a differenza di “Democrazia e diritto” è facile identificare negli articoli una più marcata polemica in linea con ideali movimentisti. Dal 1974 incomincerà ad attenuare questa linea di forte contrapposizione concentrandosi maggiormente sul tema dell'inchiesta, in particolar modo la questione carceraria.

⁷³ S.a., *Quale giustizia?*, in «Quale giustizia», 1970, n. 1, p. 1.

⁷⁴ Gli articoli che vanno a contestare il fermo di polizia sono numerosi, ad esempio: S.a., *Un arresto illegale: il fermo di polizia*, in «Quale giustizia», 1974, n. 26, pp. 202-207.

particolar modo, evidenziato espressamente l'intrinsecità dell'aspetto politico connaturato, almeno per quel periodo, all'amministrazione della giustizia. Ci si impegnò con risolutezza affinché «esistesse uno spazio d'azione per posizioni organicamente innovatrici, che demistificassero l'apoliticità del diritto e della giurisdizione, contestando cioè la concezione formalistica del giudice apolitico al servizio di un meccanismo tecnico-giuridico imparziale e asettico»⁷⁵. Il pluralismo costituì un fattore dirompente nell'evoluzione della vista associativa dato che il mondo giudiziario era tradizionalmente connesso a valori quali l'indipendenza politica, l'imparzialità, la soggezione totale alla legge⁷⁶. Negli anni Sessanta, invece, la concezione del giudice come "bocca della legge" iniziò ad essere ripensata. Quindi, come possiamo risolvere il rapporto che esiste tra «i contenuti innovativi portati avanti nella dialettica pluralistica, e le forme vincolanti della giurisdizione, mantenute a base dello stesso modello istituzionale?»⁷⁷. Le trasformazioni in ambito sociale e culturale in quegli anni imposero alla magistratura un diverso modo di rapportarsi con la società civile e la pubblica opinione e, di conseguenza, alcune norme e leggi di lunga data ancora presenti nei codici dovevano essere del tutto superate o almeno ridiscusse alla luce delle novità.

L'indipendenza restava il valore-base dell'identità stessa del magistrato; la sua funzione usciva dalla sfera asettica della traduzione tecnica della legge per collocarsi in quella dell'interpretazione. Alle sole "voci di dentro", per citare la celebre commedia di Eduardo, si dovevano aggiungere le "voci di fuori", cioè il rumore profondo e perennemente cangiante della società in evoluzione.⁷⁸

Infatti, come afferma Antonella Meniconi, «si contrapponevano due obiettivi ormai imprescindibili: la rilevanza dell'ideologia costituzionale (i valori del giudice, il sistema di linee guida rappresentato dalla Costituzione) e l'indipendenza (la separazione del magistrato dalla sua origine di classe, la sua terzietà rispetto al conflitto sociale)»⁷⁹.

L'attenzione posta su Magistratura Democratica, ci ha permesso di iniziare a comprendere quale sentimento fu manifestato da una buona parte di avvocati e magistrati nei confronti dell'attuazione della legge in quel periodo. Il tema della difesa politica espletata dall'avvocatura militante, che emergerà con forza durante gli anni Settanta, pone le sue radici proprio in queste particolari esperienze unite da un filo rosso comune. Una forte volontà che toccava da una parte

⁷⁵ M. Franzinelli, *Storia di un giudice italiano. Vita di Adolfo Beria di Argentine*, Rizzoli, Milano 2004, p. 162.

⁷⁶ D. Pulitanò, *Associazionismo fra magistrati e funzione giudiziaria*, in «Democrazia e diritto», 1978, n. 4, p. 615.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ G. Melis, *Le correnti nella magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in «Questione giustizia», https://www.questionegiustizia.it/articolo/le-correnti-nella-magistratura-origini-ragioni-ideali-degenerazioni_10-01-2020.php, (30/7/2024).

⁷⁹ A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, op. cit., p. 312.

una riflessione teorica e intellettuale volta a migliorare la situazione legislativa, e dall'altra un'azione concreta di solidarietà e vicinanza.

1.3 La perdita dell'innocenza: verso il 1969

Le vicende di natura culturale e sociale che si susseguirono con forza sul finire degli anni Sessanta finirono per travolgere anche i nuovi assetti fin qui incontrati. A partire dall'estate del 1960, nella quale si avvicendarono aspri scontri in risposta al tentativo di apertura da parte della DC ai neofascisti del MSI, si incominciarono a palesare segni preoccupanti provenienti da quegli stessi ambienti legati a un passato che non voleva minimamente lasciare il passo a nuove prospettive. In tale occasione, e per la prima volta, le manifestazioni e la ferrea risposta popolare impedirono la sopravvivenza di un governo nazionale appoggiato da forze di estrema destra. Il ricordo di quello che era stato il fascismo e delle atrocità belliche era ancora molto nitido nella mente dei cittadini e la decisione del Presidente del consiglio Fernando Tambroni di consentire lo svolgimento del congresso missino in una città come Genova, medaglia d'oro alla Resistenza, fu percepito come un vero e proprio affronto agli ideali antifascisti⁸⁰.

Carlo Levi, il noto scrittore, durante una commemorazione nell'agosto 1960 in ricordo dei morti di Reggio Emilia, parlò esplicitamente per la prima volta di "nuova Resistenza". Le sue parole consentono perfettamente di comprendere al meglio quale fu il sentimento che aleggiava in quel periodo. La battaglia contro il fascismo non era terminata, anzi, era più attuale che mai. Secondo Levi «la risposta alle parole della ragione, e della libertà, [erano state] dunque gli spari, le bombe, il suono della morte»⁸¹. Riflessioni che sembrano anticipare, in qualche modo, i fatti che si andranno a definire sul finire del decennio. La risposta violenta della polizia contro i giovani manifestanti, l'inizio di un'attività celata condotta dagli apparati dello Stato volta a neutralizzare le spinte al riformismo, tutti temi che offrirono un'occasione alla Nuova sinistra per riprendere gli ideali della Resistenza contro un fascismo percepito come insito ancora allo Stato democratico. Le diverse interpretazioni dell'attualità politica e sociale del paese finiranno per divenire causa di enormi strappi e lacerazioni all'interno delle nuove organizzazioni che abbiamo fin qui analizzato, a cominciare proprio da Magistratura Democratica.

⁸⁰ Da Genova, le manifestazioni ebbero in luogo in tutta Italia. La risposta fu durissima, tant'è che si registrarono molti morti tra i civili che manifestavano pacificamente. In seguito alla gestione scellerata dell'ordine pubblico, il governo decise di impedire lo svolgimento del congresso del Msi. Prontamente, i missini reagirono negando il loro voto all'approvazione del bilancio del Ministero dell'interno, facendo mancare la maggioranza su cui si reggeva il governo. La breve vita dell'esecutivo Tambroni servì poi a dare uno slancio decisivo al dialogo che di lì a poco porterà alla formazione dei governi di centro-sinistra.

⁸¹ C. Levi, *La nuova Resistenza*, pp. 648-660, in G. Pedullà, *Parole al potere. Discorsi politici italiani*, Bur, Milano 2019, p. 652.

La contestazione giovanile giunse dirompente e finì per acuire non solo le preoccupazioni delle frange più conservatrici ma, soprattutto, travolse le fazioni dichiaratamente orientate a sinistra. Il terremoto prese le mosse, paradossalmente, proprio dal divario ideologico presente nelle varie anime del fronte progressista. Magistratura Democratica, come si è accennato, era animata da diverse componenti che si rifacevano a varie tradizioni politiche come quella liberale, cattolica-democratica, socialista, azionista, ed è facile dedurre come questa coabitazione ad un certo punto potesse divenire motivo di disagio, specie per chi considerava intollerabile una familiarizzazione più attiva con le frange violente dei manifestanti. Il discorso che portò allo strappo interno nel 1969, si inserì proprio sulla scia del movimento sessantottino. Su tale movimento, il gruppo incominciò ad esprimere il proprio giudizio essenzialmente in due riunioni importanti. La prima, all'Hotel Leonardo Da Vinci a Roma, la seconda, anticipatrice della scissione dell'anno successivo, a Varese nel settembre del 1968.

Tra le innumerevoli questioni esposte e dibattute, fu in particolare questo convegno di Varese ad imprimere una spiccata interpretazione ideologica agli eventi in atto in quel periodo e a costituire un punto di non ritorno. Le notizie che sopraggiungevano quotidianamente dagli altri paesi, con particolare riferimento alle rivolte nelle università americane e ai fatti seguiti al maggio francese, accrebbero in molti la consapevolezza di non trovarsi più davanti a un fenomeno esclusivamente nazionale⁸². Buona parte degli appartenenti a Magistratura Democratica incominciarono a chiedersi quale ruolo avrebbe dovuto assurgere il loro gruppo di fronte a questo fenomeno così dirompente e periodizzante. Personaggi come Dino Greco, Giangiulio Ambrosini o Marco Ramat, oltre ad essere convinti della portata positiva e genuina di questi nuovi valori, erano certi che non bisognasse essere insensibili ai movimenti d'opinione provenienti dalla società civile e, in particolare, da una categoria così bistrattata quale era quella giovanile; la capacità di ascoltare il disagio, la protesta e il dissenso presente in quelle categorie che generalmente non possedevano gli strumenti per far sentire la propria voce, oppure che venivano volutamente oscurate in virtù del loro essere disturbanti a qualche potere, costituiva la vera missione per la quale Magistratura Democratica era nata⁸³. L'originale vocazione, infatti, non poteva essere tralasciata così velocemente. L'emergere di istanze più radicali rispetto al passato, di conseguenza, costituì il *trait d'union* tra le nuove proteste e le carenze dei

⁸² Cfr. P. Ortoleva, *I movimenti del '68 in Europa e in America*, Editori Riuniti, Roma 1998.

⁸³ A sottolineare e a difendere la bontà di una parte della magistratura nel contestare, assieme ai cittadini, l'ordine costituito in favore di un miglioramento reale in senso progressivo della situazione sociale del paese, ci pensò proprio Marco Ramat di fronte a una platea di manifestanti in quei mesi febbrili. In tale occasione affermò: «La magistratura è ritenuta da voi un nemico. C'è del vero, perché è nel sistema. Però può essere anche fuori del sistema. La magistratura non è un blocco monolitico. La storia di questi ultimi venti anni di magistratura è una storia "contestativa" al massimo. Credo che in nessun settore del paese vi sia stata e vi sia una contestazione di fondo più attiva e tenace». S. Pappalardo, *Gli iconoclasti. Magistratura Democratica nel quadro della Associazione Nazionale Magistrati*, Franco Angeli, Milano 1987, p. 213.

meccanismi costituzionali, oggetto delle rivendicazioni del decennio precedente, che continuavano a imperversare con le loro contraddizioni all'interno della società. Lo sforzo, adesso, era completamente indirizzato nel comprendere appieno il significato di quel sentimento e inserirlo all'interno di un più generale movimento che richiedeva a gran voce il superamento dell'ordine che aveva dominato fino ad allora, ormai incapace di rispondere ai problemi sopraggiunti con la modernità.

Al termine del dibattito acceso che contraddistinse la riunione, vennero presentate essenzialmente due mozioni che si contesero la risoluzione della questione. La prima, presentata dall'ala più moderata della corrente capeggiata da Carlo Alfredo Moro e Salvatore Giangreco, rispondeva a un sentimento di prudenza e spingeva sulla necessità di abbandonare ogni strumentalizzazione propagandistica e ogni tentazione che andasse a parteggiare fideisticamente con i manifestanti. La seconda, presentata da coloro maggiormente più simpatizzanti nei confronti del movimento come i già citati Dino Greco, Giangiulio Ambrosini, Marco Ramat e Luigi Ferrajoli⁸⁴, insisteva, contrariamente, nel denunciare i comportamenti tenuti dalle forze di polizia e proposte di legge contrarie allo spirito egalaritario tipico della Costituzione. Inoltre, si cercò di porre all'attenzione dei colleghi il clima di involuzione democratica che, secondo la ferrea opinione di costoro, andava a colpire soprattutto i diritti delle classi meno abbienti e, per poter agire prontamente contro possibili atteggiamenti antidemocratici, si insistette affinché si mantenesse costante il tanto sperato collegamento con la pubblica opinione, in modo tale da essere più attivi sul territorio⁸⁵.

Anche se la direzione della corrente cercò di mitigare quanto successo adottando una mozione unitaria di compromesso, la divergenza di vedute era ormai sotto gli occhi di tutti e lo scontro divenne inevitabile. Le due posizioni che emersero in quella occasione non erano più conciliabili e il tutto si risolse con una prima scissione giunta proprio dai firmatari della prima mozione. Lo sciopero indetto dalla sola sezione romana di Magistratura Democratica nel dicembre del 1968, guidata dal giudice Ottorino Pesce e che costituiva la fazione più in fermento e filo gruppettara, si pose in netto contrasto con il parere assunto dall'intera Associazione nazionale e indusse, nell'immediato, Moro e Giangreco a dimettersi dal direttivo centrale della corrente.

⁸⁴ A proposito, anni dopo Luigi Ferrajoli scrisse: «Erano quelli anni di grande conflitto. Vi era una grossa ondata di messa in discussione dei ruoli tecnici, di scoperta della politicità. Non si trattava semplicemente di una critica nei confronti delle leggi, di una critica del diritto. Marxisti e cattolici, si contrapponevano su questioni più di fondo e gli uni come gli altri, in fin dei conti, avevano ragione. La tesi sostenuta dai cattolici e poi anche da Beria era quella secondo cui il diritto e la giustizia hanno la funzione di assicurare la pace sociale. I marxisti denunciavano, invece, il carattere classista di questa pace. [...] Noi sostenevamo che la neutralità è impossibile in molte situazioni. Fu questa una delle questioni di maggiore conflitto. Noi sostenevamo che la neutralità è impossibile tutte le volte che si richiedono giudizi di valori, opzioni, momenti valutativi.» *Ivi*, p. 207.

⁸⁵ Cfr. *Ivi*, pp. 214-215.

L'incalzare del delicato momento storico, fece sì che la pace sociale e la collaborazione tra le varie anime del riformismo giuridico venisse compromessa dalla crescente difficoltà nel confrontarsi con i colleghi che non volevano assumere posizioni nette. Il motivo di dissenso fu caratterizzato dall'emergere di questa dichiarata politicità che andava a sovvertire completamente l'ordine che si era creato dentro la corrente. La denuncia era, di conseguenza, rivolta contro l'atteggiamento manicheo assunto da alcuni e che portava ad escludere dal dibattito qualsiasi posizione mediana. Un altro problema emerso, e che fu causa scatenante della scissione del 1969, fu la volontà di creare un tipo di giurisprudenza alternativa vista, con preoccupazione, come una forma di pressione e critica ai normali organi giudicanti. Ciò avrebbe potuto significare una pericolosa rottura nelle forme di esercizio della giurisprudenza e, con la formazione di una nuova concezione diametralmente opposta, nel modo di intendere il diritto e le sue funzioni⁸⁶.

In seguito alle dimissioni dei due, alla segreteria della corrente Adolfo Beria d'Argentine venne sostituito da Generoso Petrella, vicino alle posizioni dell'ala intransigente. Non si sa se la causa di questo repentino cambio di rotta fu il piccolo terremoto seguito a quegli ultimi mesi del 1968, ma è certo che testimoniò un chiaro segno di discontinuità in quanto si trattava di due personaggi rappresentanti due generazioni differenti e due connotazioni politiche diverse.

La situazione precipitò del tutto con il sopraggiungere dell'autunno caldo. Il clima di tensione e di escalation crescente, contraddistinta dall'aumento dagli attentati dinamitardi dalla contestazione operaia e studentesca, e che culminò poi con la strage di Piazza Fontana il 12 dicembre⁸⁷, costituì la cornice nella quale si ebbe la scissione di Magistratura Democratica. In particolare, a causare lo strappo fu quello che passò alle cronache come "l'ordine del giorno Tolin". Il 13 novembre di quell'anno, gli operai Fiat a Torino insorsero provocando aspri scontri, distruzioni di auto e negozi, scioperando contro le direttive ufficiali del sindacato. Gli avvenimenti vennero riportati con resoconti dettagliati dal settimanale "Potere Operaio" alla cui direzione sedeva Francesco Tolin. In seguito a provocanti articoli e ad una foto caricaturale che ritraeva Giovanni Agnelli minacciato da una bomba molotov, il direttore e militante extraparlamentare fu arrestato per istigazione a delinquere e apologia di reato. Le voci di solidarietà che si elevarono in sua difesa furono numerose, non solo dai giornali più politicamente affini, ma anche da alcune testate dell'area moderata che, per quanto lontane

⁸⁶ «Quel rapporto di lealtà in cui le ideologie di fondo erano, diciamo, messe in sordina, per privilegiare una unità d'intenti e di azione sul piano concreto venne travolto. Le ideologie di fondo divennero predominanti». *Ivi*, p. 206.

⁸⁷ Cfr. P. Morando, *Prima di Piazza Fontana. La prova generale*, Laterza, Bari 2019; G. Salvini, A. Sceresini, *La maledizione di Piazza Fontana*, Chiarelettere, Milano 2019; M. Dondi, *L'eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974*, Laterza, Bari 2023.

politicamente, disapprovavano con risolutezza l'arresto di un collega⁸⁸. In più, il fatto che la polizia, proprio in quei giorni, avesse impedito ad alcune tipografie romane e milanesi la stampa di alcuni volantini e dattiloscritti in sostegno di Tolin, fece scattare immediatamente misure per sensibilizzare e far luce sull'accaduto.

Magistratura Democratica, il 30 novembre 1969, tenne una sua assemblea a Bologna in cui si discusse dell'accaduto e approvato l'ordine del giorno ricordato. I promotori dell'iniziativa, tra i quali figuravano Marco Ramat, Ottorino Pesce, Luigi De Marco, Dino Greco, Giovanni Palombarini, Guido Saraceni, Francesco Misiani, Mario Barone e lo stesso segretario Generoso Petrella, mostrarono enorme preoccupazione di fronte a questo episodio presentato come lesivo al diritto e alla libertà d'opinione sancito in Costituzione e, allo stesso tempo, si proposero a gran voce misure atte a modificare le norme in tema di pubblica sicurezza. Secondo la loro opinione, Tolin veniva additato come l'istigatore delle rivolte che si erano perpetuate nel corso di quelle settimane e lo Stato, incapace di offrire una risposta adeguata al disagio presente, avrebbe tentato di reagire al disordine che si stava creando nelle città addossando le colpe sulle spalle del direttore di un singolo giornale. A parere di Tolin, che all'epoca dei fatti era un semplice militante operante nella zona di Porto Marghera e che a suo dire accettò di fare il "prestanome" per la direzione del giornale, gli articoli di quel periodo non erano mai stati presentati con la sua firma sostenendo, pertanto, di costituire il solo capro espiatorio di tutta la situazione in mancanza di autorialità degli scritti. A seguito di ciò, molti credettero di trovarsi di fronte a una vera persecuzione politica o una "caccia alle streghe" come veniva comunemente chiamata, infatti «il processo non fu, vuoi per dignità personale, vuoi per la fede politica comunque comune, vuoi per la linea processuale suggerita e adottata dagli avvocati, il processo ad un uomo per non aver vigilato come avrebbe dovuto. Fu un processo politico. E Tolin sostenne la sua parte, rilevando [...] di essersi limitato a fare la cronaca delle violenze operaie provocate [...]»⁸⁹. È interessante ragionare proprio su questo punto, ovvero sul fatto che tale sentenza possiamo immaginarcela non solo come semplice atto di giustizia nei confronti di un'azione considerata illecita, ma può essere anche interpretata come una sorta di monito o avvisaglia da offrire all'opinione pubblica o, almeno, ad una parte di essa.

Tornando alla mozione presentata durante il congresso di Bologna, colpisce che lo stesso Beria d'Argentine votò a favore di questa deliberazione di protesta che fu causa della sua successiva dipartita dalla corrente. In pratica, la decisione di votarla all'unanimità giunse a patto di non diffonderla pubblicamente ma, il giorno dopo, il documento riuscì a raggiungere Roma ed

⁸⁸ Oltre alla CGIL e il PSIUP, in difesa di Tolin si schierò anche l'ordine dei giornalisti lombardi. Cfr. S.a., *Un ordine del giorno sulla libertà di stampa*, in «Corriere d'informazione», 12-13 dicembre 1969, p. 5; S.a., *I giornalisti lombardi sulla libertà di stampa*, in «Corriere della sera», 12 dicembre 1969, p. 9.

⁸⁹ S. Pappalardo, *Gli iconoclasti*, op. cit., p. 229.

essere letto, durante il dibattito, dal difensore di Francesco Tolin, ovvero l'ex ministro comunista e avvocato Fausto Gullo per sottolineare l'importante presa di posizione di una parte della magistratura⁹⁰. Immediatamente, il 2 dicembre, il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Vittorio Occorsio, che aveva sostenuto le ragioni dell'accusa contro Tolin e che non si era risparmiato dal sottolineare i disordini suscitati dai movimenti extraparlamentari in quelle delicate settimane, si dimise per protesta dall'Anm andando a definire i punti della famosa mozione come «qualunquistiche e ingiuste», considerando essa come un atto di inopportuna interferenza⁹¹. Magistratura Democratica fu decimata dalle immediate defezioni che seguirono questa presa di posizione e secondo Adolfo Beria d'Argentine, che fu sicuramente il personaggio più importante ad abbandonare il gruppo, la forzatura avvenuta in seguito al congresso di Bologna consisteva in una «palese violazione del regolamento», si adottava, infatti, una politica «ormai volta a non curarsi più [del gruppo] in alcun modo ed il metodo democratico non veniva più rispettato»⁹². Contrariamente, per Generoso Petrella lo scopo di quella mozione fu semplicemente quello di «riaffermare alcuni valori democratici essenziali e, in primo luogo, quello della libertà di espressione e di pensiero. Era, oltre tutto, anche un modo per svecchiare il conservatorismo, naturale che è proprio del giudice e di indurre ad un pensiero diverso»⁹³.

Le altre correnti in seno all'Anm, tra le quali soprattutto quella di Terzo Potere e Magistratura Indipendente (una corrente di centro-destra nata nel 1962), presero immediatamente le distanze da quella mozione. La rottura dell'unità associativa ebbe come conseguenza l'uscita, il 21 dicembre, di sette dei dieci membri costituenti l'organo collegiale di direzione della corrente, tra questi il già ricordato Beria d'Argentine e alcuni importanti personaggi come Pietro Pajardi, Arnaldo Cremonini e Pietro Casadei Monti. Gli attacchi nei confronti dell'operato dei colleghi avvocati e delle sentenze espresse dalla magistratura venivano considerati pericolosi, specialmente se corroborati da velature ideologiche e da strumentalizzazioni politiche come in quel particolare caso. Questa questione venne a più riprese sottolineata negli anni a seguire anche da Livia Pomodoro e da Luigi Bianchi d'Espinosa⁹⁴. Il fatto che non si dovesse interferire con il lavoro di un altro magistrato non significava divieto tassativo di critica, il quale era previsto esclusivamente nel momento in cui non andasse a ledere la credibilità del magistrato,

⁹⁰ R. Martinelli, *Condannato il direttore di «Potere operaio»*, in «Corriere della sera», 2 dicembre 1969, p. 6.; R. Ma., *Il PM Occorsio si dimette dall'associazione magistrati*, in «Corriere della sera», 3 dicembre 1969, p. 2.

⁹¹ R. Ma., *Il PM Occorsio si dimette dall'associazione magistrati*, in «Corriere della sera», 3 dicembre 1969, p. 2.

⁹² S. Pappalardo, *Gli iconoclasti*, op. cit., p. 233.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Cfr. *Ivi*, p. 247-249.

ma equivaleva a garantire una certa libertà al giudice da ogni tipo di condizionamento da parte di gruppi di pressione, pena l'indipendenza della stessa funzione del giudicare⁹⁵.

Secondo coloro che non abbandonarono Magistratura Democratica e che diedero avvio alla vertenza, «il legittimo esercizio della facoltà di critica [era] stato mistificato come un tentativo di interferenza»⁹⁶. La scissione che ne derivò ebbe come conseguenza la creazione di un'ulteriore corrente all'interno dell'associazione. Gli scissionisti, capeggiati da Beria d'Argentine, si riunirono dapprima come semplice gruppo d'opinione intorno alla rivista "Giustizia e Costituzione" poi, con la formazione di Impegno Costituzionale, si costituirono come corrente di matrice moderata e centrista all'interno dell'Anm riuscendo a sopravvivere fino al 1979 quando, grazie alla fusione con l'altra corrente della sinistra moderata di Terzo Potere, diedero vita a Unità per la costituzione (Unicost).

Quanto a Magistratura Democratica, molti militanti vedevano in essa un diverso modo di fare politica e un punto di riferimento a cui appellarsi proprio grazie la sua forte presenza in quegli anni all'interno delle manifestazioni organizzate dalla sinistra extraparlamentare. Queste continue prese di posizioni, l'importante ruolo che ebbe durante la campagna a favore di Pietro Valpreda e la vicinanza sempre più stretta con le proteste di piazza, erano considerati elementi di forte fastidio da parte degli altri magistrati e di conseguenza «l'indipendenza dell'ordine giudiziario [che] era stata teorizzata soprattutto come separazione della magistratura dalla società civile e incarnazione dell'oggettività della scienza giuridica, [fece sì che] la partecipazione diretta di magistrati a manifestazioni di forze politiche di piazza (per di più antisistema) manda[sse] in pezzi tutto questo»⁹⁷.

Da questo filone presero avvio numerose esperienze alle quali i magistrati presero attivamente parte come il movimento di Psichiatria Democratica, creato da Franco Basaglia nel 1973. L'intento era quello di creare una rete di contatti che potessero replicare in tutti gli altri ambiti professionali la stessa esperienza che era emersa nell'ambito della giustizia⁹⁸. Un pensiero che potesse innervare nella cittadinanza l'idea di una società più giusta e solidale. Un soggetto

⁹⁵ Nel 1972, su "Quale giustizia", apparve un articolo molto interessante riguardo il tema dei processi politici e la naturale vena ideologica insita nell'attività del giudicare: «[...] l'alternativa al giudice politicizzato, alla persona che elabora le sue scelte ideali e pratiche in consapevole autonomia, non sarebbe altro che l'imbecille o il qualunquista. [...] un giudice che sia una persona colta (come si spera) le sue idee politiche le ha [...]» e ancora, «La naturale – e necessaria – politicità del giudice (nel senso di maturità di posizione politica) è insomma accettata, purché mascherata e possibilmente conformista». S.a., *I processi politici e la libertà del cittadino*, in «Quale giustizia», 1972, n. 15-16, p. 197.

⁹⁶ La critica ai secessionisti non cessò di terminare, affermando che «l'imparzialità del giudice è fondata sulla valutazione delle esigenze popolari, volte alla realizzazione dell'eguaglianza anche degli oppressi, dei lavoratori e dei poveri di fronte alla legge. [...] proprio nel momento in cui contro la corrente si è sviluppata una violenta campagna delle forze politiche e della stampa più conservatrice una parte dei propri aderenti ha deciso di rassegnare le dimissioni». S. Pappalardo, *Gli iconoclasti*, op. cit., p. 242.

⁹⁷ A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, Bur, Milano 2008, p. 204.

⁹⁸ Interessanti risultano i casi, ad esempio, di Medicina Democratica o addirittura di Geologia Democratica. Cfr. A-MP, in fon. «Marco Pezzi», f. 301 «Organismi del movimento».

presente come testimoniato dalla grande tiratura avuta negli anni da “Quale giustizia”, la rivista di riferimento creata nel 1970. Sulla scia di quanto accaduto precedentemente con “Democrazia e diritto”, di un decennio più anziana, “Quale giustizia” rappresentò una voce alternativa alla normale stampa di materia forense nel panorama italiano, con la presenza di innumerevoli firme soprattutto di autori internazionali come Etienne Bloch. Tutto questo permetteva una visione di ampio respiro nel trattare lo stato di salute del diritto italiano in tema di giustizia civile e penale. A parere di uno dei testimoni di quell’epoca come Giovanni Palombarini, «la rivista costituì una novità assoluta nel panorama delle riviste giuridiche. Mai, a livello nazionale, le decisioni dei giudici di merito erano state così attentamente analizzate e pubblicizzate. Mai l’analisi era stata così attenta alle implicazioni sociali, istituzionali e politiche delle sentenze»⁹⁹. A partire dalla metà degli anni Settanta, con l’influenza del Pci, iniziò una fase di tenue riassetto su posizioni moderate ed espresso dall’arrivo di nuovi protagonisti come Luciano Violante, Elena Paciotti ed Edmondo Bruti Liberati¹⁰⁰.

Nei confronti del caso Valpreda e sulla pista anarchica seguita inizialmente dalle autorità giudiziarie, possiamo benissimo vedere come il sentimento che emerse dalla stampa della Nuova sinistra fosse contraddistinto da un generale travisamento appositamente architettato ai danni della classe operaia. Gli articoli presenti su “Quale giustizia”, organo ufficiale di una corrente della magistratura, di denuncia all’operato delle forze di polizia e dei colleghi, contribuiva poi ad avvalorare ulteriormente i sospetti già sostenuti. Vi era la sensazione di trovarsi di fronte a una “giustizia della disuguaglianza” atta a coprire, infangare e depistare con l’aiuto delle forze di polizia come testimoniano innumerevoli documenti a cura del Movimento studentesco¹⁰¹. L’appello era rivolto a non essere più solo testimoni passivi ma partecipanti attivi contro una repressione volta a spolitizzare l’intera vicenda rendendola unicamente un caso di giustizia ordinaria; a ripensare l’intero processo invitando a discuterne nelle scuole, nelle piazze, nei circoli, nelle associazioni e nelle università in modo tale che non si tenesse esclusivamente nella ristretta aula di tribunale. Per la prima volta un processo diventava un affare pubblico e la giustizia vigente veniva additata come causa del mantenimento dell’assetto dato ai rapporti di classe, intesa come «sudditanza e connivenza rispetto al potere economico e alla classe dominante»¹⁰².

⁹⁹ G. Palombarini, *Giudici a sinistra*, op. cit., p. 111.

¹⁰⁰ Cfr. M. Ramat (a cura di), *Storia di un magistrato. Materiali per una storia di Magistratura Democratica, manifestolibri*, Roma 1986; M. Ramat, *La nascita di Md*, in *Gli “spiccioli” di Magistratura democratica*, appendice a S. Mannuzzu, F. Clementi, *Crisi della giurisdizione e crisi della politica*, Franco Angeli, Milano 1988.

¹⁰¹ F-Fel., *Milano in difesa delle libertà politiche*, in «Movimento degli studenti a Milano (1968-1972)», b. 2, f. 7.

¹⁰² S.a., *Il processo Valpreda*, in «Quale giustizia», 1971, n. 11-12, p. 488.

Nello stesso periodo, tra il 1966 e il 1969, proliferarono varie iniziative in concomitanza con le prime occupazioni universitarie, soprattutto tra i collettivi di giurisprudenza. Alcune esperienze, che finirono per essere contenute sotto il nome unitario di Collettivo politico-giuridico (Cpg), sorsero in città come Milano, Roma, Torino e Bologna. L'impulso venne da magistrati e avvocati che, come abbiamo potuto vedere, incominciarono a dialogare sempre più costantemente con il movimento operaio e studentesco, invitati nelle università a discutere sui temi quali il diritto o le norme di pubblica sicurezza. Franco Marrone, Rocco Ventre, Federico Stame, Giuseppe Mattina, Franco Misiani e Edoardo Di Giovanni, gravitanti attorno o a Magistratura Democratica o all'Associazione italiana dei giuristi democratici, furono alcuni che si destreggiarono tra un'attività considerata "ufficiale", e se vogliamo "alla luce del giorno", e un secondo impegno più militante e barricadero. Le piccole organizzazioni che incominciarono a operare a partire dal 1966 fecero da vero e proprio megafono nei confronti dei primi arresti e denunce che colpirono gli studenti, contribuendo, inoltre, a sensibilizzare riguardo il fenomeno e a parteggiare in favore della difesa di tutto il movimento.

Tutto questo venne esplicitato anche da un comunicato Ansa datato 6 febbraio 1970¹⁰³. In tale documento si andava a specificare quali fossero gli scopi di questa associazione esposti durante una riunione organizzata dall'Unione dei comunisti italiani marxisti-leninisti, in particolare il ruolo assunto dall'avvocato e dal magistrato che veniva inteso come "duplice", ovvero: esasperare le contraddizioni del sistema, avvalersi di quelle norme costituzionali che consentono una maggiore difesa degli interessi popolari, denunciare la volontà politica repressiva che sempre è al fondamento delle norme legislative e fare dell'avvocatura una pratica militante e aperta alle discussioni in seno al movimento¹⁰⁴.

A questo proposito, infatti, secondo Aldo Giannuli: «i fondatori del Cpg pensavano realmente a situazione che stravolgersero le procedure legali. La cultura del collettivo non era garantista, ma rivoluzionaria: il garantismo presuppone il terreno neutro che si concretizza nella terzietà del giudice, ma se si suppone che il giudice non sia neutrale, perché parte organica dell'apparato eversivo, il processo diviene uno scontro fra potere e antagonismo sociale, e l'unica vera garanzia è quella dei rapporti di forza»¹⁰⁵.

Su questo delicato tema, che costituisce il punto focale di tutto l'intero lavoro che stiamo discutendo, torneremo più attentamente nel prossimo capitolo, cercando di districare al meglio i nodi problematici che lo interessano. Il ruolo del Cpg, e le primissime dichiarazioni in tema

¹⁰³ Ansa, *Assemblea del Collettivo politico giuridico*, 6 febbraio 1970.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit., p. 37.

di difesa politica, costituiranno un elemento di non poca importanza per la nascita del Soccorso Rosso Militante che avverrà di lì a poco.

1.4 Avanguardie e controinformazione

Collegandoci a quanto detto in riferimento al ruolo che ebbe un evento di spiccata importanza come la Strage di Piazza Fontana, la grande ondata di solidarietà politico-giudiziaria che si incrementò proprio sul finire degli anni Sessanta non può esimerci dal sottolineare la profonda connessione tra questo tipo di comportamento e l'immensa produzione artistica e giornalistica di quel periodo la quale, non avendo alcun tipo di ruolo gregario, svolse una funzione di natura preparatoria agli avvenimenti che di lì a poco andranno a manifestarsi. Se il tema dell'avvocatura radicale implicò l'adesione di molti uomini e donne presentati come semplici simpatizzanti o, in alcuni casi, come militanti politicamente impegnati nel movimento extraparlamentare, qualche breve parola in riferimento al fenomeno della controcultura merita di essere spesa prima di addentrarci nel vivo della narrazione. Questa volontà di porre l'attenzione su questo aspetto non è affatto casuale e neanche un modo per offrire al lettore un elemento di corredo a una narrazione che potrebbe, di primo impatto, sembrare austera.

Partendo da un termine generale quale è la *controinformazione*, e tralasciando la sua definizione canonica di comunicazione alternativa alle notizie ufficiali, la nostra attenzione si focalizzerebbe immediatamente sull'enorme produzione giornalistica che interessò le miriadi di organizzazioni, circoli culturali, movimenti di vario tipo che espressero nuove forme di comunicazione eterodossa fino ai tardi anni '80. Per chi fosse a conoscenza degli avvenimenti che seguirono la strage di Piazza Fontana, la parola "controinformazione" non potrebbe evitare di rievocarne quello che viene considerato, ancora oggi, il "manifesto"¹⁰⁶, ovvero l'inchiesta intitolata *La strage di Stato*¹⁰⁷. Pubblicata dalla casa editrice *Samonà e Savelli*, che ebbe il merito di comprenderne con genio l'importanza, essa consisteva nell'offrire una versione diametralmente opposta a quella comunemente accettata e "ufficiale"¹⁰⁸. Al contrario di quest'ultima, avallata dalla gran parte della stampa italiana e che vedeva negli anarchici, in particolare in Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda, gli unici colpevoli, la ricostruzione dei fatti

¹⁰⁶ Cfr. De Palo Giancarlo, Giannuli Aldo (a cura di), *La Strage di stato. Vent'anni dopo*, Edizioni Associate, Roma 1989, p.7.

¹⁰⁷ AA.VV., *La strage di stato*, Odradek, Roma 2006.

¹⁰⁸ «Subito dopo Piazza Fontana, infatti, la campagna di stampa avviata dalla sinistra extraparlamentare contro la "strage di stato", con i suoi effetti dirompenti, aveva lasciato emergere la speranza che, in una democrazia compiuta, l'opinione pubblica avesse la forza di mandare in frantumi i muri che proteggevano gli *arcana imperii*. I risultati di quella campagna furono molto efficaci; si smontò la tesi accusatoria contro Valpreda e gli anarchici e si rafforzò la fiducia nella dimensione "virtuosa" di una mobilitazione politica in grado di allargare gli spazi di verità e giustizia in questo paese». Cfr. G. De Luna, *Le ragioni di un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Feltrinelli, Milano 2011, p. 40.

proposta nel saggio andava ad individuare non solo la destra eversiva ma anche parte dei servizi segreti deviati come possibili mandanti ed esecutori. Tutto questo fu possibile grazie ad un gruppo di lavoro composto da decine di giovani militanti, coordinati da un ristretto comitato capeggiato, tra l'altro, dall'avvocato Edoardo Di Giovanni, Marco Ligini e Edgardo Pellegrini che insieme andarono a costituire il Collettivo di controinformazione (Cdc). L'intento di pubblicare un'opera di inchiesta di questo genere nasceva da un lato, dal disorientamento mostrato dalle forze parlamentari di sinistra di fronte ai fatti¹⁰⁹, dall'altro «dall'esigenza di mettere in ordine una serie di nomi, di date e di episodi precedenti alla bomba, dalla scissione socialista alla morte di Antonio Annarumma, e di inquadrarli in un unico disegno. La strage di Stato giunge così a considerare Piazza Fontana come il punto di arrivo di un progetto, di una strategia della tensione incominciata qualche anno prima»¹¹⁰.

Ora, tralasciando questo celebre esempio su cui si sono proliferati negli anni numerosi studi¹¹¹, la parola *controinformazione* non deve farci pensare esclusivamente a tale opera o, più comunemente, all'attività svolta da molti giornali come "Lotta Continua", "Movimento Studentesco" o "Potere Operaio" che, come possiamo evincere da questi casi, riprendevano il nome omonimo dell'organizzazione a cui facevano riferimento, ma al significato che assunsero altre forme espressive come la musica o il teatro. Tornando a quanto detto prima, giustamente al lettore sorgerà un dubbio o una domanda spontanea: quale potrebbe essere il filo conduttore tra l'attività di un avvocato, un attore di teatro, una qualunque scena rappresentata su un palcoscenico o una canzone popolare cantata durante una manifestazione? Se pensiamo al tema centrale di questo lavoro, ovvero un vasto movimento di avvocati pronti a soverchiare le normali regole dello svolgimento processuale e giungendo a solidarizzare non solo umanamente con i propri assistiti ma ad abbracciarne gli ideali e, in più occasioni, le stesse sorti, un utile esercizio da poter svolgere sarebbe quello di superare una volta per tutte le consuete categorie interpretative di ogni singolo fenomeno e allargare il nostro orizzonte visivo. Infatti, il ruolo degli avvocati all'interno del vasto mondo della controinformazione trova fin dalle origini un sodalizio destinato a durare a lungo. Se essa possiamo considerarla come strumento di comunicazione di emozioni, esperienze e, soprattutto, veicolo grazie al quale manifestare ogni tipo di denuncia perpetrata ai danni della classe lavoratrice, dobbiamo reputarla apertamente

¹⁰⁹ Basti pensare che sia "*l'Unità*" che "*l'Avanti*", inizialmente, erano propensi verso la colpevolizzazione di Pietro Valpreda.

¹¹⁰ M. Veneziani, *Controinformazione. Stampa alternativa e giornalismo d'inchiesta dagli anni Sessanta a oggi*, Castelvechi, Roma 2006, p.58.

¹¹¹ Molti autori negli ultimi anni si sono dedicati a tale argomento. Possiamo segnalare soprattutto due libri di Aldo Giannuli: A. Giannuli, *Storia della "Strage di Stato"*, Ponte alle Grazie, Milano 2019; G. De Palo, A. Giannuli (a cura di), *La Strage di stato. Vent'anni dopo*, Edizioni Associate, Roma 1989. Riguardo invece le vicende della strage in sé e sul contesto dell'epoca, sono da segnalare: G. Salvini, A. Sceresini, *La maledizione di Piazza Fontana*, op. cit.; D. Conti, *L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi della repubblica*, Einaudi, Torino 2020.

come elemento costruttivo di quei sentimenti di solidarietà che andarono a caratterizzare le diverse esperienze¹¹². Non è un caso che, prima di fondare il Cdc¹¹³, lo stesso avvocato Edoardo Di Giovanni, facesse parte, insieme a Marco Ligini, Leoncarlo Settimelli e altri militanti della sinistra romana, a un gruppo artistico denominato *Canzoniere dell'Armadio*, impegnato nella realizzazioni di spettacoli teatrali e di brani musicali della tradizione operaia¹¹⁴.

Oltre alle riviste incontrate precedentemente come “Democrazia del Diritto” o “Quale giustizia”, che possiamo considerare, di fatto, un prototipo di controinformazione, in quanto assistiamo già in quel momento a un tentativo di effettuare una cronaca apertamente in contrasto con i dettami dell’alta Corte, dobbiamo ricordare che già all’interno dell’area riformista nacquero lavori collegati soprattutto al mondo dell’inchiesta sociale. Resoconti riguardo la situazione lavorativa nelle fabbriche, le condizioni di vita dei ceti proletari, tutte notizie che normalmente non vedevano luce nelle pagine di un qualsiasi quotidiano ma potevano essere osservate, per esempio, solo in riviste come “L’Espresso”, “Panorama” o “L’Europeo”. Proprio sul finire degli anni Sessanta, questa attività andò a intensificarsi e a radicalizzarsi, e molti avvocati incominciano a prendere parte a numerosi progetti sorti nell’area della Nuova sinistra italiana¹¹⁵. Nel 1971, proprio “Quale giustizia” andrà a sottolineare questa profonda connessione in riferimento al ruolo svolto dalla stampa alternativa durante i tragici fatti del dicembre 1969¹¹⁶:

¹¹² A questo proposito è saggio ricordare come il clima di “caccia alle streghe” fosse un elemento di estrema preoccupazione da parte di tutto il movimento extraparlamentare. Come abbiamo potuto vedere precedentemente, la spiccata vocazione anticomunista negli anni ’50 assunta dal ministro Scelba fece sì che molti cittadini subissero arresti o semplici perquisizioni indiscriminate da parte delle forze di polizia solo per aver manifestato comportamenti o opinioni non in linea con un certo pensiero. Negli anni Sessanta questi fatti si moltiplicarono con la progressiva crescita della contestazione sociale. Nel ’64, ad esempio, Aldo Braibanti, tra i fondatori di “*Quaderni Piacentini*”, fu accusato di violenza sessuale a danno di due giovani senza che ci fossero prove a sostegno di tale tesi. Il fatto fu vissuto da molti ragazzi come un affronto e un attacco alla libertà di insegnamento del professore, il quale era solito trascorrere del tempo con i suoi studenti anche al di fuori dell’orario scolastico per discutere di temi quali la politica e la filosofia. Cfr. S. Casilio, *Una generazione d'emergenza. L'Italia della controcultura (1965-1969)*, Le Monnier, Firenze 2013, pp. 159-160.

¹¹³ Un altro esempio su questa stessa linea può essere costituito dal Bollettino di Controinformazione democratica (Bcd), nato nel 1970 e che, come si legge dall’intestazione, fu diretto e curato dal Comitato dei giornalisti per la libertà di stampa e per la lotta contro la repressione, in seguito alla Strage di Piazza Fontana, per far luce sulla morte di Giuseppe Pinelli. Cfr. F-Bvs, *Bcd*, fon. «Storia Contemporanea (contestazione)».

¹¹⁴ Cfr. A. Giannuli, *Storia della “Strage di Stato”*, op. cit. p. 25.

¹¹⁵ Non possiamo dimenticare, nell’area della controinformazione, il ruolo assunto dal giornale “Lotta continua”. Esso si distinse in particolare per la sua campagna martellante di informazione alternativa sfociata poi nell’assassinio del commissario Luigi Calabresi. Ampio spazio veniva concesso alle lotte carcerarie e alle rivendicazioni dei detenuti con la rubrica accuratamente dedicata dal nome “I dannati della terra”. Il particolare e innovativo uso di caricature, immagini e fotomontaggi, utilizzati per la prima volta in modo originale, influenzerà molto le successive esperienze.

¹¹⁶ In riferimento ancora a Magistratura Democratica, secondo Aldo Giannuli essa «contribuì in modo decisivo ad avvalorare le inchieste della controinformazione presso ambienti più moderati» e al contempo «ebbe anche il ruolo di tutto rilievo nel far penetrare la cultura garantista di orientamento liberal-democratico nell’estrema sinistra». A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit., p. 211.

Solo un'intelligente, combattiva e continua opera di informazione, contrapposta ai canali ufficiali e ai giornali "indipendenti", ha permesso di conoscere tali fatti e quindi di giudicare con chiarezza, ad esempio, il tragico volo di Pinelli dalla finestra della stanza della squadra politica della Questura di Milano, l'incredibile e assurda archiviazione di questa morte sicuramente non accidentale, il processo Baldelli-Calabresi e la paradossale – ma illuminante – ritorsione del giudice Biotti, e consente di individuare il legame tra questi episodi e il caso Valpreda, inquadrandoli unitariamente nel disegno ordito per reprimere le lotte di massa nelle fabbriche, nelle scuole, nella società tutta.¹¹⁷

La nuova modalità sovvertì completamente gli schemi convenzionali della pratica giornalistica. La convinzione che vi fossero delle informazioni che venissero volutamente coperte si esprimeva nella messa in discussione dell'attendibilità delle versioni ufficiali che uscivano quotidianamente dai giornali e che venivano ricavate attraverso la normale prassi di raccolta delle fonti tramite agenzie di stampa o questure. Giornalisti non professionisti, semplici attivisti o militanti attivi andarono ad allestire inchieste basate su una forte vena interdisciplinare e, in questo contesto, gli avvocati ebbero una grande importanza soprattutto per il ruolo rivestito dal loro status, che permetteva loro di accedere a molti documenti custoditi, ad esempio, all'interno degli archivi delle procure.

Sulla scia di queste prime esperienze nascerà in seguito nel 1973 proprio "Controinformazione" promosso da vari esponenti della sinistra radicale di quegli anni come Toni Negri, Emilio Vesce, Fausto Tommei, i fratelli Antonio e Luigi Bellavita. La rivista, oltre ad essere contraddistinta da un livello di raffinatezza grafico e professionale di eccezionale interesse con il vasto ausilio di disegni, caricature e fotografie, presenta numerose fonti e inchieste su cui potersi documentare. Consistenti, infatti, sono le parti dedicate alla lotta armata, ai documenti e ai comunicati dei gruppi armati come la RAF, i NAP, Prima Linea e, soprattutto, le Brigate Rosse, tant'è che fu accusato in più occasioni di esserne l'organo ufficiale. A questa rivista, collaborerà Sergio Spazzali il quale, oltre a figurare tra i redattori, rappresenta una delle più importanti incarnazioni dell'avvocato militante e impegnato attivamente nel lavoro di collaborazione con varie testate appartenenti all'area *underground*. Possiamo notare, ad esempio, come la sua firma appaia in numerosi articoli riguardanti varie questioni ampiamente discusse al tempo come l'economia, la questione istruttiva, il sostegno da indirizzare ai compagni incarcerati, la riflessione sullo stato di salute del capitalismo e del socialismo nel mondo. Un intenso lavoro intellettuale, su cui torneremo a discutere nei prossimi capitoli¹¹⁸. L'altro esempio che può essere riportato in riferimento alla sua esperienza giornalistica riguarda una rivista sorta nel 1966 dal titolo "Cronache letterarie". Uscita con formati, sottotitoli e periodicità irregolari fino al 1977, essa si presentava inizialmente come un piccolo quaderno di riflessione su questioni

¹¹⁷ S.a, *Il processo Valpreda*, in «Quale giustizia», 1971, n. 11-12, p. 488.

¹¹⁸ Cfr. p. 113

artistiche e filosofiche. Con l'aumentare del formato e l'introduzione del sottotitolo "M-L: Per una alternativa culturale marxista-leninista" a partire dal 1968, la rivista acquisì forti connotati politici, forse anche influenzata dal movimento sociale di protesta che si stava sviluppando¹¹⁹. Oltre alla stampa, la capacità di innervare nella società nuovi ideali di controinformazione e controcultura fu espletata soprattutto dalle ballate musicali e dal teatro di natura politica che già da tempo si stava diffondendo. Lo stesso Movimento Studentesco, che al suo interno vide formarsi, come del resto altre organizzazioni della sinistra extraparlamentare, un'apposita commissione di produzione artistica, sottolineava in più occasioni la valenza e la portata ideologica che potesse avere la rappresentazione teatrale e musicale:

Il fronte dell'arte si colloca appunto all'interno di questo campo, in cui si fronteggiano la concezione borghese del mondo e quella delle masse popolari. L'arte ha in comune con gli altri strumenti della lotta ideologica il fatto che trasmette dei contenuti [...]. La svolta reazionaria va dunque sconfitta anche sul fronte dell'arte [...]. Da un lato abbiamo un'intensificarsi dell'azione repressiva contro i circoli e le iniziative culturali democratiche, il tentativo di ridurre le masse al silenzio in tutti i campi e quindi anche in questo [...]. Dall'altra parte, occorre approfondire ulteriormente il nostro legame con le masse a questo proposito: occorre che noi ci preoccupiamo dei bisogni delle masse in campo artistico e che, su questa base, operiamo nel senso di denunciare puntualmente, autore per autore, opera per opera, come si attui l'offensiva borghese[...].¹²⁰

Citando artisti della tradizione come Enzo Jannacci e Nanni Svampa che, a parere del movimento, contribuirono a gettare le basi in questa direzione, la volontà era guidata dal costruire un fronte unico democratico che si impegnasse verso l'obiettivo di costruire «un'arte antifascista, antimperialista, democratica e, naturalmente, bella»¹²¹. Se, come affermava Karl Marx, lo stato è il portatore degli interessi delle classi dominanti, quello che occorreva costruire era un'alternativa che potesse essere fiera della sua diversità con la classe borghese.

In Italia, sul fronte musicale, venne ripreso il canto di ispirazione politica. Esso, dopo aver avuto una breve parentesi di successo con la Resistenza e i canti partigiani, quest'ultimi fatti tacere frettolosamente in seguito al nuovo clima imposta dalla guerra fredda, tornò in auge nei primi anni Sessanta. Il risveglio della classe operaia e il ritorno ad una nuova forma di resistenza in seguito ai fatti dell'estate del 1960 resero manifesto il riadattamento di modelli passati. Fu in particolare la generazione giovanile a riscoprire la vecchia tradizione anarco-socialista, prediligendo ritmi di marcia e testi militanti rispetto a toni più smorzati cari, invece, al PCI. La

¹¹⁹ Non si sa se Spazzali ne sia stato effettivamente il fondatore, ma è sicuro che, a partire dalla nuova serie "M-L", egli figurò come il direttore responsabile della redazione milanese. Suoi articoli figurano all'interno del n. 9 e n. 10 del 1971, nel n. 11 del maggio 1972 e nel n. 14 del maggio 1973.

¹²⁰ F-Fel, *Bollettino nazionale della direzione artistica* n. 3, in «Movimento degli studenti a Milano (1968-1969)», b. 2, f. 8, pp. 4-6.

¹²¹ Molti sono gli inni composti dal Movimento studentesco che possono essere ricordati come "La ballata del Pinelli", "Vi ricordate quel dodici dicembre" o "Quella sera a Milano era caldo". Cfr. F-Fel, *Canzoni di marcia. Inni comunisti del proletariato a cura della sezione artistica del M.S.*, in «Movimento degli studenti a Milano (1968-1969)», b. 1, f. 3.

novità consisteva proprio nel trasformare i sentimenti compassionevoli e i toni di disprezzo per le ingiustizie in motivi ancor più ironici e quasi vendicativi. La denuncia dell'uso arbitrario della forza da parte della polizia, l'inneggiare allo stato come nemico del popolo, la denuncia delle condizioni di vita delle classi popolari, abbandonate al degrado più assoluto a fronte di una crescita economica ampiamente diseguale, erano temi centrali in innumerevoli esempi. Risulta infatti chiaro come «la controinformazione trov[asse] in questo nuovo canto politico un formidabile strumento di comunicazione, che ne moltiplicò l'impatto»¹²². Tra gli esempi può essere riportato quello di "Cantacronache", nato a Torino nel 1958 e animato da autori come Fausto Amodei, Franco Fortini, Margherita Galante Garrone (figlia del magistrato Carlo Galante Garrone), Italo Calvino, Umberto Eco e Franco Antonicelli. Canti come *Per i morti di Reggio Emilia*, *La canzone della Michelin*, quest'ultima ideata a seguito del grande sciopero torinese del 1962, o *L'Inno dei teppisti* che mostrava l'impulso insofferente nei confronti delle posizioni considerate accomodanti dei partiti maggiori. Su questa scia, Gianni Bosio e Roberto Leydi, all'interno delle Edizioni Avanti! del PSI, fondarono la rivista "Il nuovo Canzoniere Italiano"¹²³.

Il continuo influenzarsi che andò a caratterizzare le varie forme artistiche, ci consente di considerare tutto ciò come un movimento unitario proprio grazie ai canali di comunicazione che venivano adottati, consistenti, essenzialmente, nel passaparola durante i cortei, le riunioni di collettivo, le manifestazioni e le occupazioni. Le acquisizioni avvenute grazie allo straordinario veicolo comunicativo della musica, e come vedremo tra poco del teatro, facevano leva su strofe brevi e facilmente memorizzabili che permettevano di far scaturire un sentimento di vicinanza alle realtà narrate.

Tra tutte le forme artistiche, un ruolo cerniera che interessò il mondo della giustizia con la conseguente costruzione di una coscienza collettiva legata strettamente ai movimenti lo ebbe sicuramente il teatro politico. Gli anni Sessanta furono un enorme contenitore di sperimentalismi in questo campo e gli Stati Uniti costituirono il trampolino di lancio verso nuove prospettive. Fu in particolare il Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina a rappresentare un'innovazione dal punto di vista realizzativo e concettuale, concretizzando e portando avanti gli studi pionieristici di inizio Novecento condotti dal regista tedesco Erwin Piscator. Presentato per la prima volta a New York nel 1951, esso finì per influenzare, per

¹²² A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit., p. 437.

¹²³ La rivista incominciò la sua pubblicazione nell'estate del 1962. Presentandosi come un piccolo libretto, all'interno delle pagine è possibile trovare spartiti, testi, fotografie, notizia discografiche e commenti. Con il passare del tempo, si nota come via via gli spartiti iniziano a scomparire per lasciare spazio, sempre di più, ad articoli e notizie riguardo il rapporto tra cultura musicale e classe proletaria. F-Bvs, *Il nuovo Canzoniere italiano*, fon. «Storia contemporanea (contestazione)».

esempio, il “teatro povero” di Grotowski in Polonia, i lavori di Carmelo Bene e della coppia Dario Fo e Franca Rame in Italia.

Il carattere militante ed eterodosso, espresso con l’ausilio di ambienti di fortuna come cantine, strade, case del popolo, cooperative e fabbriche, fu funzionale allo scopo di raggiungere le persone che non potevano usufruire degli spettacoli che si svolgevano solitamente in luoghi prestigiosi¹²⁴.

Alla rivoluzione del teatro si stava per sostituire il “teatro della rivoluzione”¹²⁵. I collettivi di sperimentazione, che nacquero velocemente su tutto il territorio¹²⁶, tendevano ad instaurare da un lato un rapporto inedito con il pubblico, dall’altro a dar «vita così a spettacoli più impegnati ideologicamente, nei quali l’obiettivo di fondo comune (il rinnovamento e l’intensificazione della percezione dello spettatore) figura[sse] soltanto come primo, anche se decisivo, passo verso una ben più ampia presa di coscienza della invivibilità del mondo attuale e, conseguentemente, verso un’azione concreta volta a cambiare lo stato presente delle cose»¹²⁷. Spogliare il normale teatro dei suoi attributi che non gli appartenevano, decretare un ritorno alle origini povere, recuperarne l’essenza, smettere di cercare la competizione con il cinema e la televisione. Al contrario, bisognava lavorare su ciò che lo rendesse unico e inimitabile, ovvero il rapporto diretto tra scena e pubblico, tra gli attori e gli spettatori. L’esigenza consisteva dunque nell’eliminare gli elementi che non fossero necessari come le scenografie, il trucco, i costumi e addirittura il palcoscenico, proponendo un’azione di coinvolgimento più attiva con lo spettatore presente, creare un legame speciale con esso, produrre empatia, suscitare emozioni

¹²⁴ “[...]All’interno della collettività, dunque, si esplica la funzione liberatrice del teatro spontaneo, in nome di ideali comuni non più asserviti alla mera esperienza estetica, come risulta evidente nella sintesi teatrale tradizionale, bensì come volontà rinnovatrice espressa in termini di azione generale.” L. Klobas, *Sul teatro spontaneo*, in «Cronache letterarie», 1971, n. 8, p. 89.

¹²⁵ Cfr. P. Echaurren, C. Salaris, *Controcultura in Italia 1967-1977. Viaggio nell’underground*, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 128.

¹²⁶ Il regista Carlo Quartucci, ad esempio, tra il 1966 e il 1967, organizzò spettacoli tra gli operai della Italsider di Genova e, su invito della sezione stampa e propaganda del PCI, mise in scena lo spettacolo “Majakovskij e C. alla Rivoluzione d’Ottobre”. Questi lavori erano pensati appositamente per gli abitanti delle periferie urbane che fino a quel momento erano state tagliate fuori da ogni tipo di contatto culturale. Da ricordare anche alcune esperienze minori come il Gruppo Dioniso, fondato da Giancarlo Celli nel 1969 e che promosse, pochi mesi prima della strage, l’occupazione dell’ex albergo del commercio in Piazza Fontana. Esso propose un teatro che fosse «condivisione di esperienze, che implicasse la partecipazione simpatetica di attori e pubblico e che, soprattutto, riflettesse e aiutasse a riflettere su quelli che erano i problemi della società contemporanea». Veniva utilizzata la strada come spazio scenico, a volte scelti artisti improvvisati come attori; l’intento era quello di informare, organizzare e dare indicazioni operative. Cfr. *Ibidem*.

Altri esempi come “Oggi in Grecia, domani dove?” della Compagnia della Loggetti di Brescia; “Viene il golpe, ti cosa fai?”, del Centro teatrale dell’hinterland milanese; o “La grande paura” della Compagnia del collettivo di Parma, un’opera incentrata sulla similitudine tra il biennio rosso, quello del 1919-1920, e il “secondo biennio rosso” del 1968-1969, ci fanno riflettere, già dal titolo, alla connessione tra il momento artistico e le sincere paure legate all’attualità politica del tempo. Cfr. A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit., p. 453.

¹²⁷ M. De Marinis, *Il nuovo teatro 1947-1970*, Bompiani, Milano 1987, p. 68.

e chiedere partecipazione alle sofferenze e alle gioie altrui. Non si cercava l'applauso o l'elogio ma il confronto e la riflessione, l'assoluta autenticità¹²⁸.

Senza ombra di dubbio, sulla scia di questa riscoperta e sperimentazione continua, Dario Fo e Franca Rame diedero vita a uno degli esperimenti meglio riusciti di quegli anni¹²⁹. Prima nel 1968 con il collettivo "Nuova Scena", poi, nel 1970, con la compagnia "La Comune"¹³⁰, la coppia milanese si fece la più vivace promotrice di istanze sociali e politiche proprie dei ceti meno abbienti e, se ponessimo l'attenzione su qualche esempio, emergerebbe immediatamente una connessione forte con il tema della solidarietà militante o giudiziaria. In questo senso, *Morte accidentale di un anarchico* fu lo spettacolo che meglio incarnò l'azione di denuncia e di delegittimazione del potere e, oltre tutto, anche una straordinaria opera di controinformazione alternativa alle notizie ufficiali che circolavano in merito alla Strage di Piazza Fontana. Attraverso un dialogo pungente e servendosi di una ricostruzione logica accompagnata da spiccati elementi di ironia, la coppia fu in grado di mettere a nudo le innumerevoli contraddizioni riguardo l'accaduto. Ora non era più la polizia a interrogare e a mettere in cattiva luce gli anarchici e la sinistra in generale ma, al contrario, era la classe lavoratrice a processare e incalzare, mettendolo in grossa difficoltà, il corpo di polizia¹³¹.

Possiamo ben notare come durante gli spettacoli la trattazione degli aspetti repressivi andassero di pari passo con la costruzione di una coscienza collettiva in favore di una solidarietà di classe. Come abbiamo potuto mostrare con questo ultimo esempio, la messa in difficoltà

¹²⁸ È utile osservare alcuni ragionamenti di Erwin Piscator: «Se fino ad allora avevo sempre veduto la vita attraverso le lenti della letteratura, in seguito alla guerra era avvenuto un rovesciamento: ormai potevo vedere l'arte e la letteratura solamente attraverso le lenti della vita. [...] Quello che incominciai a fare in quel momento, non era arte e neanche qualcosa che fosse stata educata dall'arte, ma vita, vita educata dall'esperienza», e ancora, in merito alla funzione del teatro politico afferma: «Il teatro non doveva più agire sullo spettatore solo dal punto di vista sentimentale, non doveva più speculare sulla sua capacità emotiva: si rivolgeva invece intenzionalmente alla sua ragione. Non doveva più provocare slancio, entusiasmo, abbandono, ma comprensione, cognizione, idee». Cfr E. Piscator, *Il teatro politico*, Einaudi, Torino 2002, pp. 16 e 36-37.

¹²⁹ Per Dario Fo «[...] quando si dice teatro politico in verità si aggiunge un inutile aggettivo specificativo. Lo si può accettare come una specie di etichetta polemica contro il teatro inteso come arte che illumina tutto e tutti. [...] Quello che è importante sottolineare di questi anni è soprattutto il fatto che i testi sono stati messi a disposizione del movimento e che sono nati, sono stati costruiti e trasformati proprio insieme alla crescita e ai conflitti del movimento, superando quindi la dialettica sul terreno letterario e diventando anche scontro, non soltanto confronto. Sono lavori che sottolineano una durezza, una fatica di chiarire le posizioni del movimento [...]» AA.VV., *Il tetto politico di Dario Fo*, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1977, p. 8.

¹³⁰ Cfr. La Comune, "*La Comune*" *analisi critica d'una esperienza, nuove ipotesi di lavoro*, in «Cronache letterarie», 1971, n. 9, pp. 28-38.

¹³¹ «[...] l'umore, la rabbia, la gioia dei personaggi e il lievitare e il venire fuori dal palcoscenico è determinato da fatti e da scontri che sono conflitti di classe e, quindi, chiaramente di lotta politica. [...] Il nostro teatro, dunque a differenza di quello di Pirandello o di Cecov, non è un teatro borghese, un teatro di personaggi che si raccontano le proprie storie, i propri umori, che poi sono le chiavi di conflitto meccaniche. Ci siamo sempre preoccupati di riprendere, invece, un'altra chiave, la chiave della situazione. Ad esempio, nello spettacolo *Morte accidentale di un anarchico* la situazione è un fatto reale, [...] La situazione è chiave, però gioca nel reale: è quella dell'ammazzamento da parte dello stato di un individuo; lo Stato che ha condotto tutta la macchina, ha messo le bombe, ha fatto la strage, ha trovato il colpevole, l'ha ammazzato e poi va avanti nella sua costante operazione di violenza e di sopraffazione». AA.VV., *Il tetto politico di Dario Fo*, op. cit., pp. 9-10.

dell'avversario, la spettacolarizzazione, la funzione didattica finalizzata alla creazione di un certo tipo di empatia e che facesse del teatro una forma di agitazione politica, implica un certo tipo di comportamento tenuto non solo da normali militanti ma anche da quegli stessi avvocati che indirizzarono la propria azione anche a costo di rischiare la propria stessa carriera. Il gruppo teatrale "La Comune" fu centrale per la nascita del Soccorso Rosso il quale, oltre ad accogliere i militanti che avevano collaborato attivamente con la controinformazione, riuscì a riunire sotto la sua egida tutte le piccole esperienze di difesa militante nate poco prima e a costituire l'organizzazione primaria con la quale gli avvocati furono ben felici di interloquire.

II

Dalla teoria alla pratica

2.1 Quando la giustizia si fa militante: la nascita del Soccorso Rosso

Avendo introdotto l'argomento di questo lavoro attraverso un lungo excursus che, a partire dal dopoguerra, si è configurato passo dopo passo lungo tutto il periodo coincidente con la costruzione del nuovo Stato repubblicano, non ci resta che incominciare a delineare il tema centrale: ovvero l'avvocatura militante e la difesa politica.

Come abbiamo visto, i comportamenti di solidarietà giudiziaria che si espressero con vigore durante gli anni Settanta ebbero come loro antesignani alcune esperienze provenienti dall'area del riformismo giuridico. Se i Comitati di solidarietà democratica, l'Associazione italiana dei giuristi democratici e Magistratura Democratica furono solo alcuni esempi tra coloro che si batterono attivamente a favore di un miglioramento generale dello stato di salute del diritto nel nostro paese, tuttavia, durante gli anni di piombo, questo impegno assunse tratti ancor più radicali rispetto al passato. La necessità di evitare episodi di incriminazione come quello accaduto nei confronti di Pietro Valpreda indusse molti avvocati a parteggiare non solo come semplici difensori e tutori degli interessi dei propri assistiti ma a divenire espressione e portavoce dei voleri di un intero movimento o, come meglio veniva intesa, classe sociale.

La maggior parte di questi avvocati andrà a confluire, nel corso di quegli anni, all'interno di un movimento chiamato Soccorso Rosso, il quale costituì un'espressione diretta del lavoro condotto fino a quel momento da Dario Fo e Franca Rame sul fronte della cultura. Un nome così esemplare bisogna ammettere che non era affatto una novità nell'area della sinistra radicale e allo stesso modo il movimento di una avvocatura militante dobbiamo ritenerlo come presente «in tutta la storia contemporanea: dalle prime lotte operaie otto e novecentesche a quella del XX secolo»¹³². Un'organizzazione chiamata Soccorso Rosso era già esistita alcuni anni prima accompagnata dall'appellativo "internazionale". Ripercorrendone brevemente la sua attività, possiamo evincere come essa sia stata una delle dirette espressioni del Comintern nei suoi quasi vent'anni di vita. In seguito alla rivoluzione scoppiata in Russia nel 1917 e alla creazione della Terza Internazionale, la volontà di rendere più incisiva la penetrazione delle idee rivoluzionarie non solo ai semplici militanti, si risolse nella proposta di affiancare ai normali partiti comunisti

¹³² M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, p. 45-60, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022, p. 45.

delle organizzazioni satellite dedite a diversi campi di interesse come la cultura, l'arte, le donne, i giovani ed è proprio in questa cornice che si formarono due associazioni impegnate sul fronte della solidarietà. La prima fu il Soccorso internazionale dei lavoratori, nato nel 1919 e coinvolto nelle attività di assistenza alle famiglie operaie coinvolte in scioperi o vittime di calamità naturali come terremoti o carestie; la seconda fu proprio il Soccorso rosso internazionale, sorto nel 1922 durante il quarto congresso del Comintern e concentrato interamente sul fronte della giustizia. Quello che premeva offrire era un'assistenza legale, morale e materiale a tutti i militanti comunisti vittime di quella che era considerata la giustizia di classe borghese o del "terrore bianco", condotto quest'ultimo non solo dai controrivoluzionari russi ma anche dalle classi dirigenti europee, spaventate dal fatto che un simile esito eversivo potesse scatenarsi anche nel cuore del vecchio continente. Pertanto, i vari partiti nazionali che si rifacevano all'ideologia social-comunista si adoperarono affinché ogni paese avesse la sua sezione del Soccorso Rosso. È testimoniato che non fu solo l'Europa a dotarsi di un simile strumento ma anche i paesi dell'America latina e gli Stati Uniti. Nel Nord America fu in particolare la vicenda che colpì i due anarchici Ferdinando Sacco e Bartolomeo Vanzetti, accusati di omicidio e condannati a morte nel 1927, a mobilitare l'*International Labor Defense* (ILD) tramite manifestazioni e denunce. Essa, nata nel 1925, costituì la sezione statunitense del Soccorso Rosso fino al 1937 quando si trasformò in *National Lawyers Guild* (NLG), assumendo uno statuto maggiormente autonomo e indipendente dall'universo sovietico¹³³. In Europa uno spartiacque fu decisamente la Guerra civile spagnola, nella quale il *Socorro Rojo Internacional* si distinse per la sua strenua opera di assistenza e collaborazione offerta ai prigionieri e ai combattenti del Fronte popolare. La vittoria delle forze franchiste nel 1939 e la feroce repressione anticomunista che precedette di poco lo scoppio della Seconda guerra mondiale chiuse definitivamente questa esperienza in seguito ai molti arresti ed esecuzioni avvenute tra le file repubblicane¹³⁴.

¹³³ Negli Stati Uniti era già presente a partire dal 1920 l'*American Civil Liberties Union* (ACLU) per la tutela delle libertà e dei diritti civili e che tra gli anni '60 e '70 ebbe grande fortuna nella difesa di vari attivisti. Luca Falciola scrive: «L'ILD si distinse fin da subito per il suo ricorso a "difese di massa", basate sull'idea di esercitare pressioni esterne (tramite manifestazioni, conferenze e campagne stampa) sulle giurie e sui giudici. Si caratterizzò anche per un impegno "partigiano" a sostegno dei comunisti e di altri militanti di sinistra, rifiutando la neutralità dell'ACLU. L'ILD fu dunque impegnata in campagne innocentiste a difesa di imputati eccellenti come Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti». L. Falciola, *Avvocati militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio*, pp. 71-88, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022, p. 76. La NLG divenne punto di riferimento per i dissidenti della sinistra renitenti alla leva, i Black Panthers, gli Weathermen, gli Young Lords portoricani e l'*American Indian Movement*. Cfr. *Ivi*, p. 78; L. Falciola, *Up against the law. Radical Lawyers and Social Movements, 1960s-1970s*, North Carolina University Press, 2022. Per un'interessante disamina su gruppi statunitensi vedere: F-Fel, fon. «Nuova Sinistra italiana (1962-1980)», b. 33, f. 8.1.3.

¹³⁴ Per un'interessante introduzione all'argomento vedere: L. Branciforte, *El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista*, Biblioteca Nueva, Madrid 2011; C. Lahu, *Solidarité internationale*

Tornando all'esperienza italiana, la ripresa del vecchio nome è connessa alla particolare fase storica di cui ci stiamo occupando. Se molti militanti non solo della sinistra extraparlamentare ma anche semplici lavoratori credevano di trovarsi di fronte a vere e proprie persecuzioni politiche durante cortei, manifestazioni o, addirittura sui luoghi di lavoro unicamente per le loro idee e opinioni politiche, la rinascita di un Soccorso Rosso fu pensata proprio per far fronte a questo tipo di problemi. La solidarietà mostrata fino a quel momento da alcune organizzazioni, sempre comunque attente a mantenersi entro i limiti di una certa dialettica volta a denunciare ma mai del tutto finalizzata a una rottura con il potere esistente, iniziava ad assumere sul finire degli anni Sessanta una fisionomia molto più attiva e intransigente. Da qui si può comprendere una differenza tra un semplice avvocato di sinistra e un'altra categoria completamente estranea all'universo istituzionale.

Seguendo l'opinione di William Kunstler, protagonista delle lotte per i diritti civili nell'America degli anni Sessanta e Settanta, un avvocato militante può essere indicato come «colui che attuava una scelta rigorosa della clientela, mentre l'avvocato di sinistra era sempre pronto a giustificare in termini ideologici le sue mutevoli strategie di esclusione dei clienti»¹³⁵. Tale differenza, insieme all'analisi più dettagliata del concetto di *cause lawyer*, venne largamente approfondita da due sociologi americani del diritto, Austin Sarat e Stuart Scheingold. Per gli «avvocati comunisti», come vengono da loro chiamati, la particolarità sta nel fatto di non essere impegnati all'interno di un vasto movimento sociale e spontaneo o, per utilizzare le parole di Luca Falciola, in «case politiche»¹³⁶, ma quello di essere aderenti ad una specifica organizzazione spesso di natura partitica. Si trovano quindi in molte occasioni in una situazione di totale dipendenza organizzativa nei confronti della fazione di appartenenza. Differentemente, un *cause lawyer*, in quanto libero di scegliere le cause in cui si identifica e quindi slegato da qualsiasi associazione ufficiale, contribuisce in qualche modo a «tradurre problemi sociali e/o individuali in questioni di diritto da indirizzare alla giustizia»¹³⁷. Come afferma Maria Malatesta, tutto ciò deriva dal fatto che «la politicizzazione è insita nel modo stesso in cui si esercita la professione. [...] Il rapporto che un avvocato instaura con la sfera politica è assai complesso. Un avvocato può, come si è detto, dare una dimensione politica alla sua professione senza appartenere ad alcuna organizzazione, oppure essere legato ad una di esse sia dal punto di vista ideologico che da quello professionale».¹³⁸

et soutien aux prisonniers politiques à travers le Secours Rouge International (1922-1939), in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2022, n. 1, pp. 183-204.

¹³⁵ M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., pp. 46-47.

¹³⁶ L. Falciola, *Avvocati militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio*, op. cit., p. 74.

¹³⁷ M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 46.

¹³⁸ *Ibidem*; Cfr. A. Sarat, S. Scheingold, *Cause Lawyers and Social Movements*, Stanford Law and Politics, 2006; A. Sarat, S. Scheingold, *The Worlds Cause Lawyers Make: Structure and Agency in Legal Practice*, Stanford Law

Tutto ciò, in mancanza dell'appoggio ufficiale dei grandi partiti di massa all'iniziativa salvo singole eccezioni riscontrabili in alcuni personaggi di spicco come Lelio Basso e Umberto Terracini, e soprattutto il totale disorientamento dei partiti mostrato nei confronti sia del movimento del Sessantotto sia di fronte al terremoto stragista, contribuì a radicalizzare le rivendicazioni e le denunce che provenivano sempre più incessantemente dal Soccorso Rosso. La similitudine con il "biennio rosso" e le conseguenti persecuzioni squadriste del primo dopoguerra era fortemente avvertita nella memoria collettiva della sinistra¹³⁹, da qui la necessità di studiare nuove prospettive di assistenza seppur senza dimenticare del recente passato¹⁴⁰.

Ancora oggi, il grande lavoro di riattualizzazione del progetto condotto da Dario Fo e Franca Rame non può essere considerato totalmente avulso dal loro impegno sul fronte culturale. Da quanto osservato, abbiamo potuto comprendere come i loro spettacoli teatrali costituissero dichiaratamente momenti di forte connotazione politica e ideologica finendo per fungere, in ogni occasione, come veicolo di trasmissione sentimentale a tutti coloro che vi parteciparono. A partire dall'autunno del 1968, infatti, i proventi ottenuti nei vari spettacoli organizzati dalla compagnia "Nuova Scena" e, successivamente dal collettivo "La Comune", iniziarono ad essere indirizzati al sostegno di lotte specifiche che potevano consistere, ad esempio, in lavoratori impegnati in una occupazione di una determinata fabbrica o in singoli episodi di compagni fermati o arrestati dalla polizia durante le manifestazioni che si susseguirono quotidianamente proprio in quel periodo nelle città italiane. L'aumento delle incriminazioni che si intensificò in concomitanza con il Sessantotto e l'acuirsi delle lotte operaie nell'autunno del 1969, portò i vari "soccorsi rossi", che venivano organizzati di volta in volta, ad assumere una dimensione tale da trasformare queste singole iniziative e sporadici appelli in vere e proprie azioni consuetudinarie nel giro di pochissimi mesi¹⁴¹. Ormai, ad interessare non erano più soltanto

and Politics, 2005; V. Codaccioni, «*Le juridique, c'est le moyen ; le politique, c'est la fin*» : les avocats communistes français dans la «*lutte contre la répression*» de guerre froide, in «*Le Mouvement Social*», 240, 2012, pp. 9-27; M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, in «*Le Mouvement Social*», 240, 2012, pp. 85 to 103.

¹³⁹ Cfr. O. Scalzone, U. Maria Tassinari (a cura di), *Biennio rosso. Figure e passaggi di una stagione rivoluzionaria*, SugarCo Edizioni, Milano 1988.

¹⁴⁰ Il tema fu sottolineato dalla stessa Franca Rame in un dattiloscritto di quegli anni. In tale occasione si affermava come il Soccorso Rosso, in realtà, fosse sempre esistito in qualunque luogo dove la repressione ai danni della classe operaia sia manifesta. Cfr. F-FR, *Origine ed evoluzione del Soccorso rosso*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «appunti», <https://www.archivio.francarama.it/scheda.aspx?IDScheda=12279&IDOpera=166>.

¹⁴¹ Le iniziative pullulavano in continuazione ed erano presenti anche delle iniziative comuni per far fronte ai continui episodi di violenza contro i militanti della Nuova Sinistra. A questo proposito risulta interessante un documento a cura del Collettivo politico giuridico di Bologna e del Collettivo di controinformazione che insieme realizzarono un centro anti-repressione come «punto di riferimento stabile per ogni iniziativa di informazione alternativa, di autodifesa giudiziaria, di solidarietà militante». Anche in questo piccolo ciclostilato databile ai primi anni '70, la volontà era quella di informare e offrire uno strumento di aiuto a chi si trovasse in difficoltà, le «notizie utili» che corredano l'ultima pagina sono proprio indirizzate a questa valenza. Qui possiamo trovare, ad esempio, indicazioni per chi avesse voluto scrivere al centro e chiedere aiuto indicando dettagliatamente il tribunale, la

vicende isolate che acquisivano grande eco grazie alle cronache giornalistiche o al passaparola nei luoghi di frequentazione operaia e giovanile, ma il sostegno incominciò a indirizzarsi a favore dell'intero movimento che si stava formando, e le poche lire che servivano per beneficiare di un momento di svago nei quartieri popolari in città come Milano, Torino, Genova, Bologna e Roma furono, a poco a poco, destinate tutte a un fondo collettivo di solidarietà. La crescita impetuosa di questa attività portò il primitivo e improvvisato organismo a darsi una struttura associativa più solida e concreta fondando, nel 1972, il Soccorso Rosso Militante (SRM)¹⁴². A questo proposito, è bene ricordare come in realtà, nonostante la nascita di un assetto ufficiale, la coppia Fo-Rame fosse ben lungi da accettare, come spesso invece la stampa cercava di far intendere, il ruolo di unico centro organizzativo di tutte le attività connesse alla difesa dei militanti e dei detenuti. Anche se i numerosi collettivi politico-giuridici finirono per rappresentare delle costole e delle ramificazioni locali del Soccorso Rosso sul territorio nazionale, essi mantennero, tuttavia, una loro indipendenza sul piano direttivo nonostante l'esistenza di una fitta rete di contatti e confronti con l'organizzazione maggiore. Una questione che venne sollevata in più occasioni anche dagli stessi Dario Fo e Franca Rame i quali, in numerosi appunti e lettere private, non tralasciavano il fatto che il SRM non dovesse essere in alcun modo considerato una «segreteria nazionale» o, in una qualche maniera, l'unico soggetto da poter colpevolizzare in ogni circostanza¹⁴³. Dello stesso parere fu Francesco Piscopo, avvocato del Soccorso Rosso, che in occasione di un'intervista sul settimanale "L'Espresso" nel maggio 1980 aiutò a chiarire meglio il ruolo e la struttura dell'organizzazione in cui per lungo tempo aveva militato:

descrizione del fatto, il nome dell'avvocato e stato del procedimento. Cfr. A-MP, fon. «Tiziano Cardetti», b. 1, f. «centro anti repressione».

¹⁴² Cfr. F-FR, *Questo succede in carcere. In Italia oggi*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «articoli», <https://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=8632&IDOpera=166>. In alcune circostanze, il SRM viene collegato anche alla nascita di un foglio di lotta sorto proprio in quei mesi a cura dell'organizzazione e finalizzato al sostegno della campagna carceraria. È molto probabile che la decisione di trasformare il progetto iniziale come il primo Soccorso Rosso in una organizzazione ufficiale possa derivare anche dalla volontà di rendere più incisiva la solidarietà verso il movimento che si stava sviluppando nelle carceri: «[...] È per questa ragione che abbiamo ritenuto necessario impegnarci attivamente – per quanti riguarda il «soccorso rosso» - in un tentativo di organizzazione che superasse lo spontaneismo del «soccorso rosso» sporadico e occasionale, a questo o a quel compagno. Così, alla fine del maggio '72, abbiamo messo in piedi l'iniziativa che questo foglio ha il compito di sostenere. Si tratta di sviluppare un'iniziativa di sostegno militante, al di là di una generica solidarietà, ai compagni incarcerati, contribuendo così allo sviluppo del movimento politico nelle carceri. Si tratta di rompere l'isolamento a cui lo stato borghese condanna i suoi nemici di classe, contribuendo così a realizzare un concreto legame di lotta in tutti i settori della società: fabbrica, scuola, quartiere, esercito e carcere. Questo vuole essere il significato di questa iniziativa». Cfr. A-MP, in «Letto di contenzione», fon. Berselli-Di Marco-Voltaggio, f. 4.16. Da un'ulteriore lettera di Franca Rame, datata 30 giugno 1972, si comprende maggiormente come funzionasse la rete del Soccorso Rosso. In pratica, il collettivo teatrale si limitava a raccogliere informazioni sui militanti incarcerati e seguire i vari trasferimenti nelle carceri, comunicarli ai sottoscrittori del SR che a loro volta potevano liberamente inviare lettere, pacchi e somme in denaro ai detenuti. Cfr. A-MP, fon. Berselli-Di Marco-Voltaggio, f. 4.15.

¹⁴³ Cfr. F-FR, *Appunti rivolti ai compagni*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «appunti», <https://www.archivio.francarame.it/scheda.aspx?IDScheda=12831&IDOpera=166>.

Del resto il Soccorso Rosso non è mai stata un'organizzazione a carattere nazionale e non ha mai avuto una direttiva centralizzata. Ci fu un tentativo nel '72 in questo senso, ma fallì proprio perché ciascuna componente politica pensava di fare un Soccorso rosso a propria immagine e somiglianza¹⁴⁴.

Come appreso in altri documenti, Piscopo sembra smorzare l'entusiasmo che emerge in numerosi scritti politici prodotti dal Soccorso Rosso¹⁴⁵. La carica ideologica e propagandistica tipica dei dattiloscritti di quell'epoca e il sincero ottimismo che vedeva nella presa di coscienza delle masse il ruolo che la storia le aveva affidato, si scontrò con la realtà organizzativa con cui inevitabilmente bisognava fare i conti. Proprio su questa scia, nel corso degli anni incominciò a crescere un disimpegno da parte dei militanti che donavano delle quote per le attività dell'organizzazione, forse un comportamento già riscontrabile nei primi anni Settanta ma che divenne motivo di preoccupazione con la grande stagione dei processi che interessò il finire del decennio. I fondi, anche per semplici omaggi da indirizzare direttamente alle carceri, iniziarono a venire meno; pertanto, non mancarono da parte del direttivo momenti di forte indignazione per l'atteggiamento di disinteresse e mancanza di costanza esibita in più occasioni dai sottoscrittori. La scarsa dedizione contestata a più riprese era riferita, per di più, anche a coloro che beneficiavano di questi stessi aiuti nei momenti di difficoltà. Infatti, come annotato da Franca Rame, si esortava queste persone a non approfittare di tanto in tanto di quelle che venivano chiamate le «strutture di servizio» unicamente per i propri scopi e benefici ma, al contrario, utilizzare a loro volta questi apparati come momento di discussione e cassa di

¹⁴⁴ F-FR, *Quello lì? È uno di Soccorso rosso*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «articoli», <https://www.archivio.francarama.it/scheda.aspx?IDScheda=10330&IDOpera=166>.

¹⁴⁵ È interessante il fatto che non tutti i militanti siano stati d'accordo con l'attività svolta dal Soccorso Rosso in quegli anni. Una lettera di un detenuto datata al giugno 1976, tal Giorgio Piantamone, testimonia questo tipo di polemica. In particolare viene contestata quella che viene chiamata una «posizione vittimista» assunta nei confronti dei detenuti; il ruolo di vittima della repressione, come più volte viene sottolineato nei volantini di denuncia, viene categoricamente rifiutato. Secondo questa interpretazione offerta dalla lettera, se un militante comunista accetta di battersi contro lo Stato accetta anche le conseguenze che potrebbero sopraggiungere dalla trasgressione di una legge anche se questa non viene riconosciuta dai militanti; infatti, «un combattente sa bene ciò che lo aspetta una volta preso dall'ingranaggio coercitivo e non può certamente stupire se il trattamento "speciale" che gli è riservato non è proprio "conforme" agli articoli di legge». In conclusione la critica viene rivolta direttamente al Soccorso Rosso: «l'opera di denuncia di cui siete promotori [...] non è che il riconoscimento intrinseco della vostra impotenza ovvero della rinuncia alla lotta». La lettera viene poi accompagnata da una risposta diretta del Soccorso Rosso il mese successivo nella quale vengono prese in esame, punto per punto, tutte le questioni sollevate dal rimprovero cercando di confutarle. Si aggiunge, ad esempio, il fatto che addirittura i compagni tedeschi chiedano al Soccorso Rosso di pubblicare inchieste e sensibilizzare sul problema delle carceri e della repressione. Non abbiamo un riscontro certo, ma è probabile che la lettera di risposta fu scritta da Sergio Spazzali in virtù del fatto che la firma in conclusione viene accompagnata dal nome «Sergio» trascritto tra parentesi. Cfr. A-MP, fon. «Berselli-Di Marco-Voltaggio», f. 4.15; per i collegamenti e la corrispondenza tra Soccorso Rosso Militante e Soccorso Rosso tedesco (Rote Hilfe, ubicato in 6 Frankfurt am main) vedere: A-MP, *Rote Hilfe*, in fon. «Berselli-Di Marco-Voltaggio», f. 4.2. Parimenti, è da segnalare una lettera di Rocco Ventre, anche lui avvocato del Soccorso Rosso, datata 22 maggio 1975 e nella quale egli si scagliava contro la sezione milanese dell'organizzazione. Si tratta di una risposta ad un compagno militante e non si comprende al meglio il motivo della critica che viene esposta ma è comunque emblematica del fatto che i rapporti presenti non erano sempre idilliaci. Cfr. A-MP, fon. «Berselli-Di Marco-Voltaggio», f. 4.15, sf. «corrispondenza».

risonanza per ulteriori casi legati sempre al tema della “repressione”¹⁴⁶. Intorno al 1977, l’attività di supporto stava diventando insostenibile a causa dell’ammontare sempre più insistente delle richieste di aiuto e, di conseguenza, dei casi su cui potersi impegnare direttamente. Proprio in quella primavera si tentò di allestire un fondo nazionale del Soccorso Rosso, diretto proprio alla centralizzazione delle risorse per far fronte alle vicende giudiziarie più gravi onde a evitare una frammentazione dei proventi ottenuti¹⁴⁷. Detto ciò, possiamo pensare come l’organizzazione avesse bisogno non più di un’adesione solidale consistente in rare azioni e alla lunga per nulla incisive ma veri e propri gesti concreti volti ad allargare la rete delle adesioni. Non è un caso che l’attività del Soccorso Rosso riuscirà a ritagliarsi, in seguito a questo periodo di riorganizzazione, uno spazio di maggiore autorevolezza sul finire del decennio in concomitanza con le grandi ondate di accuse e arresti che colpiranno gli avvocati, motivo per cui la stampa quotidiana inizierà a prendere seriamente in considerazione l’esistenza di tale realtà nonché l’ipotesi di affiliazione a gruppi eversivi¹⁴⁸, tutti argomenti che cercheremo di chiarire.

Per adesso, quello che interessa prendere in esame sono due particolari vicende che, nei primi anni della sua esistenza, hanno portato il Soccorso Rosso a distinguersi come proposta concreta all’interno del movimento della sinistra extraparlamentare. Abbiamo ampiamente sottolineato come alle origini tale soggetto indirizzasse la sua attenzione esclusivamente verso piccoli casi come occupazioni di case o fabbriche, manifestazioni, fermi di polizia, perquisizioni; insomma, uno strumento di supporto e informazione per coloro che si imbattevano in difficili situazioni. Consci del particolare e sensibile contesto nel quale ci si stava velocemente addentrando, questi aiuti incominciarono ad essere sempre più frequenti sia dal punto di vista materiale (vestiti, libri, viveri e supporti di natura giuridica) che da quello propagandistico (spettacoli teatrali, volantinaggio). Gli appelli derivanti da Magistratura Democratica, dai primi collettivi di giurisprudenza nascenti nelle università e dalla rete dei Cpg, tra cui quello romano e bolognese che si distinguevano per importanza e fama dei componenti, contribuirono non poco a convergere in un’unica direzione¹⁴⁹. Tra tutte queste, il Soccorso Rosso si distinse non solo per la reputazione della quale godevano i suoi fondatori ma grazie all’adesione di importanti avvocati che si resero protagonisti in difesa di alcune cause rivelatesi importanti sia per

¹⁴⁶ Cfr. F-FR, *Comunicato dattiloscritto*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «comunicati e circolari», <https://www.archivio.francarama.it/scheda.aspx?IDScheda=12810&IDOpera=166>.

¹⁴⁷ Cfr. *Ibidem*.

¹⁴⁸ A titolo d’esempio, possiamo riportare un articolo dal quale però non è possibile risalire al nome del giornale ma può essere liberamente letto all’interno dell’archivio di Dario Fo e Franca Rame. Cfr. F-FR, *Soccorso Rosso: ma perché non interessa alla giustizia?*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «articoli», <https://www.archivio.francarama.it/scheda.aspx?IDScheda=14055&IDOpera=166>; S.a., *Il Soccorso Rosso*, in «Controinformazione», 9/1977, p. 6.

¹⁴⁹ Cfr. A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit.; A-MP, fon. «Pizzirani-Dal Monte», f. 9.12; A-MP, fon. «Tiziano Cardetti», f. 36; A-MP, fon. «Marco Pezzi», f. 301.

l'opinione pubblica, sia per il decorso degli eventi. Tra questi possiamo ricordare Giannino Guiso, Giovanna Lombardi, Bianca Guidetti Serra, Edoardo Di Giovanni, Francesco Piscopo, Giovanni Cappelli, Edoardo Arnaldi, Angiolo Gracci, Gaetano Pecorella e i fratelli Giuliano e Sergio Spazzali.

Uno dei primi grandi processi verso cui il Soccorso Rosso indirizzò tutte le sue energie fu quello diretto contro la banda armata denominata «22 ottobre», che si svolse a Genova tra il 1972 e il 1974¹⁵⁰. Il gruppo in questione rappresentò, insieme ai GAP dell'editore Giangiacomo Feltrinelli, una delle prime espressioni della lotta armata nel nostro paese, essendosi formato addirittura prima della strage di Piazza Fontana che, secondo i futuri brigatisti, andò a delineare il famigerato «salto di qualità»¹⁵¹. Il processo divenne per il Soccorso Rosso la prima occasione per esprimere tutto il suo potenziale e affidare la propria solidarietà agli imputati in carcere. In particolar modo, oltre al reato di costituzione di banda armata, rapina e sequestro di persona, fu l'omicidio del fattorino e dipendente dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) Alessandro Floris a essere contestato ai diretti interessati. La mattina del 26 marzo 1971, infatti, Floris cadde vittima in seguito al tentativo disperato di bloccare una rapina di “autofinanziamento”, come veniva comunemente chiamata. Il fatto riuscì ad assumere un'ampia eco grazie ad una sequenza di fotografie scattate per puro caso da un giovane amatore sul balcone di un palazzo vicino. Le immagini, che riuscirono a documentare minuziosamente i fatti, ritraevano il Floris disteso a terra intento a bloccare la fuga dei due malviventi tenendosi agganciato al motorino che lo trascinava. Fu soprattutto la seconda fotografia, quella che immortalava esattamente il momento in cui la vittima cadeva sotto i colpi di rivoltella, ad offrire all'accusa una prova incontrovertibile al fine di incastrare il presunto assassino. I due rapinatori vennero individuati poche ore dopo dalle autorità che riconobbero fin da subito in Mario Rossi il capo dell'organizzazione nonché esecutore materiale dell'omicidio¹⁵². Dopo il primo periodo di

¹⁵⁰ Per un'introduzione alla storia del gruppo e, soprattutto, per comprendere meglio le sue origine e le differenze presenti con i gruppi armati come le Brigate Rosse che di lì a poco nasceranno, si veda: P. Piano, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, DeriveApprodi, Roma 2008.

¹⁵¹ Non solo Franca Rame individuò nell'attentato del 12 dicembre 1969 un importante crocevia tanto da identificare un prima e un dopo, ma furono gli stessi fondatori delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Alberto Franceschini, a sottolineare negli anni, attraverso la memorialistica, il ruolo cruciale di un evento come Piazza Fontana.

Cfr. F-FR, *Origini ed evoluzione di Soccorso Rosso*, fon. «Soccorso Rosso 1969», f. «appunti», <https://www.archivio.francarama.it/scheda.aspx?IDScheda=12279&IDOpera=166>; R. Curcio, *A viso aperto*, Mondadori, Milano 1993, p. 49; G. Fasanella, A. Franceschini, *Che cosa sono le BR*, Bur, Milano 2007, p. 55; Cfr. F.M. Biscione, *Un'operazione governativa finita male. Un'ipotesi per Piazza Fontana*, in M. Cuzzi, M. Dondi, D. Guzzo, *La strategia della tensione tra piazza Fontana e l'Italicus. Fenomenologia, rappresentazioni, memoria*, Biblion edizioni, Milano 2022, pp. 263-278.

¹⁵² È interessante specificare come inizialmente la rivendicazione dell'azione non fu affatto di natura politica. Fu solo successivamente che si abbandonò la pista della classica associazione a delinquere per abbracciare la tesi del gruppo eversivo. Questo grazie alle origini e ai materiali trovati tra gli effetti personali degli arrestati come l'appartenenza al Partito comunista, radio e il manuale di guerriglia di Carlos Marighella. Fu poi la grande ondata di solidarietà che provenne dall'area della Nuova sinistra a rafforzare tale tesi.

detenzione, il 5 ottobre 1972 iniziò il processo di primo grado nel quale i diciannove imputati vennero condannati tutti per associazione a delinquere escludendo, quindi, il movente politico per un totale di un ergastolo e circa quattrocento anni complessivi di pena¹⁵³. Inoltre, il Pubblico ministero Mario Sossi, il quale subì come rappresaglia un sequestrato da parte delle Brigate Rosse al termine del processo d'appello, tenterà, senza riuscirci, di collegare il processo a quello per gli attentati di Milano del 1969, ascrivendolo in un unico disegno di eversione contro lo Stato¹⁵⁴. Già al momento dell'arresto, il Soccorso Rosso cercò di attribuire all'organizzazione motivazioni di natura politica avvalorando le tesi di Gianfranco Faina, professore di dottrine politiche all'Università di Genova che si adoperò per primo nell'opera di controinformazione a favore degli imputati, e dello stesso Mario Rossi che nel frattempo stava indirizzando le proprie dichiarazioni sul versante della lotta rivoluzionaria. Il collegio di difesa per questo primo processo non poté destreggiarsi nel migliore dei modi a causa della diversità nei suoi componenti, per cui non si riuscì a portare avanti una strategia difensiva unitaria. Vi erano avvocati tradizionalmente legati al mondo della sinistra istituzionale e quelli appartenenti alla prima rete istituita dal Soccorso Rosso¹⁵⁵. Tra quest'ultimi possiamo annoverare Giovanni Sorbi, Augusta Lagostena Bassi, Edoardo Arnaldi e, soprattutto, Bianca Guidetti Serra al tempo già protagonista in alcune celebri difese tra cui quelle di Adriano Sofri, Marco Pannella e Pio Baldelli¹⁵⁶. In attesa del processo d'appello, che sarebbe stato allestito a partire dalla primavera del 1973, l'azione controinformativa diretta dal Soccorso Rosso si fece più pressante a cominciare dalla pubblicazione della prima bozza di quello che verrà chiamato il *Controprocesso Rossi*, in riferimento diretto al personaggio di maggiore spicco¹⁵⁷. Il documento consisteva in un piccolo *pamphlet* di poco meno di cinquanta pagine in cui si analizzava, per filo e per segno, tutti i temi che avevano interessato le accuse contro la formazione armata. Oltre ad illustrare le tesi che la difesa aveva cercato di porre all'attenzione della giuria per attenuare la carica delle condanne espresse, rivendicava la «legittimità della violenza dei proletari in lotta contro la schiavitù del lavoro e accusa[va] le organizzazioni extraparlamentari di fare la

¹⁵³ G. Migliorino, *Rossi condannato all'ergastolo, quattro secoli di carcere ai complici*, in «Corriere della sera», 19 aprile 1973.

¹⁵⁴ Dario Fo fu denunciato proprio da Mario Sossi in quel periodo per alcune sue dichiarazioni satiriche ritenute di cattivo gusto. La querela si risolse con un nulla di fatto grazie anche all'abilità degli avvocati Francesco Piscopo e Giovanni Cappelli, appartenenti al Soccorso Rosso. Cfr. A. Ferrari, *Chi è Mario Sossi*, in «Corriere della sera», 19 aprile 1974; S.a., *Dario Fo in tribunale, un giudice l'ha querelato*, in «Corriere della sera», 29 gennaio 1974; P. Piano, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, op. cit., p. 100.

¹⁵⁵ Erano persino arrivate alcune defezioni e casi di rifiuto di difendere alcuni imputati. Per esempio l'avvocato e partigiano Raimondo Ricci, declinò la proposta di difendere direttamente Mario Rossi, per assumersi solo la difesa di un altro imputato minori come Giovanni Battista Gibelli che verrà assolto in appello. Cfr. P. Piano, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, op. cit., p. 11-12; G. Migliorino, *C'è il rischio che riparta da zero il processo alla banda «22 ottobre»*, in «Corriere della sera», 25 ottobre 1972.

¹⁵⁶ Cfr. B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, Einaudi, Torino 2009, pp. 157-175.

¹⁵⁷ Comitato di difesa del XXII ottobre, *Controprocesso Rossi*, opu., S.l. 1975. Ristampa della prima bozza ciclostilata diffusa nel 1973.

“politica dello struzzo” di fronte chi [avesse avuto] il coraggio di andare oltre la teorizzazione dell’uso politico della violenza»¹⁵⁸. Fatto sta che, per l’appello, accorsero due avvocati profondamente legati alle vicende del Soccorso Rosso e che ribaltarono, seppur in modo molto effimero, alcune convinzioni che fino a quel momento erano state considerate inattaccabili dalla giuria: il già citato Edoardo Di Giovanni e Giannino Guiso. Oltre a divenire per la giustizia due figure controverse in virtù del loro strenuo impegno nella difesa di coloro che verranno considerati terroristi, si misero all’opera per smontare ogni punto che fin lì era stato costruito dall’accusa e che poteva, presumibilmente, mostrare qualche possibile falla e contraddizione¹⁵⁹. La questione degli scatti fotografici fu immediatamente presa in considerazione dai due avvocati che chiesero di mettere agli atti l’intero rullino per dimostrare come la sequenza fino ad allora presentata fosse in realtà inesatta. Si cercò dunque di mettere in dubbio la volontarietà dell’omicidio di Alessandro Floris insistendo, invece, sulla natura preterintenzionale dell’atto. L’azione condotta dagli avvocati del Soccorso Rosso non dette i risultati sperati e la nuova sentenza alleggerì solo lievemente le condanne di alcuni imputati seppur confermando l’ergastolo per Mario Rossi¹⁶⁰.

Il nuovo vigore assunto dai due avvocati consentì, comunque, di portare un’aria del tutto diversa alla strategia difensiva e questo si poté vedere, per esempio, nell’abolizione, chiesta a gran voce, delle schedature del pubblico che assisteva alle udienze. Fu in particolar modo la linea adottata nello svolgimento del processo a simboleggiare una discontinuità rispetto al primo grado di giudizio e a puntare su un tipo di difesa politica come dimostrato da una dichiarazione dell’avvocato Giuseppe Sotgiu:

L’azione di questi uomini non è permeata di quel tatticismo che invece è proprio dei partiti tradizionali, ma da quel bisogno che il giovane ha di vedere le cose più limpide e più chiare anche se per avventura sono eccessive, ecco la spiegazione di questi gruppi, gruppetti, gruppuscoli, una realtà della vita d’oggi che dobbiamo vedere però non nella luce del 416, dell’associazione a delinquere, ma attraverso la luce della nostra società in un periodo storico che indubbiamente è un periodo di passaggio da una civiltà ad un’altra. [...] Questi giovani sono degli anticipatori forse, badate che sempre così del resto è stato nella storia e che il confine fra l’ideale e colui che poi viene definito per l’efficienza della repressione «delinquente politico», è un margine molto da poco e i delinquenti politici di oggi possono essere i governanti di domani [...], non lo dimentichiamo, che questa è la realtà e voi giudici non mettetevi contro la realtà perché siete

¹⁵⁸ P. Piano, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, op. cit., p. 99.

¹⁵⁹ Per dare l’idea di come la controinformazione sull’accaduto fosse molto attiva, la rivista “Controinformazione” nel 1974 documentò l’intero processo e si concentrò affinché tutte le accuse potessero cadere tramite una minuziosa opera di analisi dei singoli fatti. Secondo questa opinione, l’aspetto negativo era quello di aver «trasformato un omicidio involontario in un omicidio volontario». Il caso ebbe una così tanta risonanza da ricevere adesioni solidali addirittura dal quotidiano francese “Liberation”, in una lettera firmata da alcuni intellettuali tra cui Jean-Paul Sartre, Simone De Beauvoir e Jean-Luc Godard. Cfr. S.a., *22 ottobre: un processo di regime*, in «Controinformazione», 1974, n. 1-2, pp. 60-65.

¹⁶⁰ G. Migliorino, *Confermato l’ergastolo a Rossi. Pene ridotte agli altri imputati*, in «Corriere della sera», 19 marzo 1974.

portatori di una luce e di una pace che è per il progresso degli uomini, e non già invece per la repressione e per ostacolare questa marcia in avanti.¹⁶¹

Per la prima volta, in quell'aula si metteva in discussione la natura criminale dell'intera vicenda. Una violenza interpretata come forza liberatrice dell'animo giovanile contro una repressione padronale. Se ci concentrassimo per un momento sull'ultima parte, non potrebbe passare inosservato una certa volontà di attribuire uno spirito resistenziale e partigiano a queste persone. L'espressione «i delinquenti politici di oggi possono essere i governanti di domani» potrebbe essere letta proprio in questa maniera. La ripresa della Resistenza, infatti, sarà uno dei temi su cui non solo i nascenti gruppi armati insisteranno maggiormente, ma verrà issata come bandiera anche dal Soccorso Rosso.

Tale materia emerse con particolare vigore nel processo intentato ai danni dell'anarchico Giovanni Marini nel 1974. Di questo, ne è testimone uno dei primi libri dato alle stampe dal Soccorso Rosso e incentrato interamente sull'accaduto¹⁶². All'epoca, la vicenda colpì particolarmente l'opinione pubblica tanto da ricevere la solidarietà di molti personaggi legati al mondo della sinistra: la coppia Fo-Rame, Marco Boato, Pietro Valpreda, i fratelli Spazzali (Giuliano ne fu l'avvocato difensore) e il senatore Umberto Terracini¹⁶³. Il 7 luglio 1972 scoppiò una rissa a Salerno che vide coinvolti un gruppo di anarchici e due giovani militanti del FUAN (Fronte universitario d'azione nazionale), organizzazione studentesca affiliata al MSI. Il diverbio, che scoppiò molto probabilmente a partire da una serie di sguardi e parole minacciose, finì per portare alla morte di Carlo Falvella e al ferimento del suo compagno Giovanni Alfinito e dell'anarchico Francesco Mastrogiovanni. Le versioni raccolte dagli inquirenti differivano enormemente l'una dall'altra. I due missini, secondo il racconto del compagno di Falvella che riuscì a salvarsi, furono dapprima intimati a lasciare quelle strade e poi aggrediti in seguito ad un secondo incontro nel quale partecipò un terzo anarchico giunto nel frattempo. Nel racconto degli anarchici, invece, l'aggressione era sopraggiunta ai loro danni da parte di una «squadra di fascisti», mai del tutto identificati, nella quale facevano parte anche i due giovani missini. Nelle ore successive al fatto, Marini si costituì immediatamente alle autorità confessando di aver colpito Falvella al petto, testimoniando la sua non volontarietà e di aver agito per legittima difesa. È molto difficile sapere veramente come siano andate le cose, ma possiamo ben comprendere come il clima dell'epoca fosse sufficiente per far nascere odio e sentimenti di

¹⁶¹ P. Piano, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, op. cit., p. 142. Nota che viene riportata solamente nella prima stampa del 1974 e tralasciata nella ristampa dell'anno seguente. Infatti, non si sa per quale motivo, la pagina 6 viene lasciata del tutto bianca. Cfr. Comitato di difesa del XXII ottobre, *Controprocesso Rossi*, opus., S.I. 1975, disponibile online.

¹⁶² Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, Bertani Editore, Verona 1974.

¹⁶³ Anche il Partito socialista, in aperto contrasto con i comunisti, espressero la loro vicinanza a Giovanni Marini attraverso dei manifesti. Cfr. L. Telese, *Cuori neri*, Sperling&Kupfer, Milano 2006, p. 45.

vendetta a sfondo politico anche per mezzo di semplici sguardi. Quello che a noi interessa, fu l'enorme campagna innocentista messa in piedi dal Soccorso Rosso affinché Giovanni Marini non venisse additato come una «belva rossa» o un «estremista omicida»¹⁶⁴. Secondo la tesi esposta, Marini aveva agito solo per difendere e soccorrere il proprio compagno. Il fatto che avesse impugnato il coltello e ucciso un estremista di destra doveva pur avere una spiegazione logica. Di fatto, la vicenda fu collegata, attraverso una rigorosa opera di controinformazione, a un incidente stradale risalente al 27 settembre 1970 e costato la vita a cinque giovani anarchici¹⁶⁵. Secondo la controinchiesta, si venne a scoprire che le vittime si stavano recando a Roma per consegnare a dei compagni i risultati di un'ulteriore indagine relativa alle bombe del 1969 e al deragliamento del treno a Gioia Tauro il 22 luglio 1970. In seguito all'incidente, i documenti sparirono consentendo a Giovanni Marini di intraprendere un'inchiesta per indagare sul fatto e che portò, sempre seguendo la narrazione offerta dal Soccorso Rosso, ad individuare nell'autista del camion coinvolto nell'incidente uno degli uomini del principe Junio Valerio Borghese, organizzatore del fallito "golpe dell'Immacolata" la notte tra il 7 e l'8 dicembre di quell'anno. Una storia molto interessante che all'epoca venne utilizzata per far passare Marini come la vittima di tutto quello che stava accadendo e, inevitabilmente, «costruì una motivazione che rendesse più accettabile per i militanti extraparlamentari l'idea che un compagno si fosse macchiato di un omicidio; gettò nel dubbio anche molti che, a sinistra – fino al giorno prima – avevano condannato il delitto»¹⁶⁶. È impossibile trovare oggi un riscontro chiarificatore se effettivamente quelle giovani vite fossero un bersaglio oppure vittime solamente di un tragico incidente. Gli articoli e le inchieste sui giornali della sinistra radicale pullulavano di informazioni relative ai fatti descritti. Quotidiani come "Lotta continua", il "Quotidiano dei lavoratori", riviste come "Controinformazione" o ciclostilati di denuncia accompagnarono la vasta opera di controinchiesta avviata dal Soccorso Rosso¹⁶⁷. In tutta risposta, Giacomo Mele, l'avvocato della famiglia Falvella, pubblicò anch'egli nel 1974 un'opera sull'accaduto in cui oltre a sostenere la colpevolezza di Marini se ne offriva un ritratto alquanto negativo¹⁶⁸. Due versioni che appaiono inconciliabili come molto spesso succede prendendo in esame fatti che videro contrapporsi le due fazioni. Il nostro compito, in riferimento a questa vicenda, non è

¹⁶⁴ Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, op. cit., p. 20.

¹⁶⁵ Cfr. S.a., *Auto di giovani anarchici si scontra: quattro morti*, in «Corriere della sera», 28 settembre 1970; Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, op. cit., pp. 15-19; L. Telese, *Cuori neri*, op. cit., pp. 39-42.

¹⁶⁶ L. Telese, *Cuori neri*, op. cit., p. 39. Secondo Filippo Falvella, fratello del ragazzo ucciso: «Quando ancora oggi qualcuno mi chiede come è stato possibile, io rispondo che Dario Fo, Franca Rame, il Soccorso Rosso non difendevano davvero Marini, non la persona intendo. Difendevano un'idea: il principio che un intero movimento non potesse essere macchiato di un colpevole». Cfr. *Ivi*, p. 54.

¹⁶⁷ In particolare segnaliamo: S.a., Giovanni Marini è un assassino: non si è lasciato uccidere!, in «Controinformazione», 1974, n. 1-2, p. 59; S.a., *Processo Marini*, op. supplemento a «Umanità Nuova», 5/1974; F-Fel, fon. «Nuova sinistra italiana (1962-1980)», b. 5 (Federazione anarchica italiana), f. 2.1, 2.2, 2.3.

¹⁶⁸ G. Mele, *Marini, una marionetta del sistema*, Edizioni Europa, Roma 1974.

quello di accertare la coincidenza tra la verità storica e quella giudiziaria, spesso in disaccordo, ma cercare di analizzare che cosa questa vicenda abbia scatenato. Marini divenne un simbolo di resistenza per tutta la sinistra extraparlamentare e soprattutto interlocutore importante per il nascente movimento di lotta contro il sistema carcerario che si stava affermando e che vide gli avvocati del Soccorso Rosso battersi in prima linea per il miglioramento delle condizioni dei detenuti¹⁶⁹.

2.2 Quando la difesa si fa politica: dai “maestri” internazionali al caso italiano

Abbiamo visto come il Soccorso Rosso sia stato di importanza vitale nella conduzione di campagne solidali a favore dei militanti. L’impegno mostrato al fine di condizionare e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali l’istituzione carceraria e le condizioni di vita dei detenuti fu molto rilevante anche sul piano della legislazione come potremo vedere. Sicuramente, il fronte dei processi ai militanti della sinistra extraparlamentare fu uno dei temi maggiori che vide impegnata attivamente l’organizzazione o le associazioni ad essa affini. Fu proprio il contesto generale caratterizzato da grandi vertenze operaie sul suolo nazionale, rivendicazioni studentesche a livello internazionale, rivoluzioni e lotte anticoloniali nei paesi del Terzo Mondo a rafforzare ulteriormente le tesi che vedevano l’imperialismo e il sistema capitalistico a livello globale soccombere davanti alla forza dirompente della somma di questi fattori. Tutto ciò, sommandolo con il retroterra culturale e la fede ideologica dei protagonisti di quelle lotte, offriva un ulteriore pretesto a quanti proponevano una totale rottura con le consuete norme conosciute soprattutto in campo giuridico. I consueti canoni assunti durante i processi incominciavano a lasciare lo spazio ad un altro tipo di supporto, materiale e morale, da offrire all’imputato in modo tale che egli non si sentisse lasciato solo nella sua battaglia politica da condurre contro lo Stato. Il tema potrebbe sembrare alquanto spinoso e sarebbe saggio mettere a disposizione del lettore le chiavi interpretative di questo fenomeno tanto complesso che, è bene ricordare, interessò tutte le epoche storiche ma che ebbe grande incidenza proprio nella seconda metà del secolo scorso. Che cosa possiamo intendere quindi per “difesa politica” o “processo di rottura”? In che cosa si differenziano con la normale pratica di difesa di un imputato e di svolgimento processuale tipici di uno stato di diritto? Per spiegare tutto questo, oltre ad alcuni esempi funzionali, dobbiamo partire da alcune considerazioni che prendono le mosse dal pensiero di Karl Marx.

¹⁶⁹ Cfr. p. 98.

Anche se il filosofo tedesco non si accinse a costruire una teoria coesa concernente il diritto, successivamente molti autori cercarono di estrapolare dai suoi scritti alcune linee guida anche su questo argomento. Prevalentemente, il diritto venne inteso come elemento sovrastrutturale totalmente dipendente dai rapporti socioeconomici¹⁷⁰. Secondo William Mazzaferro, nel pensiero marxiano le norme del diritto possono assumere tre funzioni in particolare: formalizzare determinati rapporti di proprietà, organizzare la repressione e la coercizione delle frazioni presenti all'interno della classe dominante e, infine, mistificare la natura reale dei rapporti di produzione¹⁷¹. In poche parole, il mantenimento dello *status quo* mediante l'utilizzo della forza per impedire lo sviluppo di eventuali ostacoli al processo di accumulazione capitalistica rappresentava di fatto la caratteristica principale della "legge borghese"¹⁷². In seguito, fu in particolare Lenin ad offrire degli spunti importanti riguardo il tema, constatando di fatto la natura puramente formale dell'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini¹⁷³. Tema che apparve fin da subito particolarmente sensato di fronte alla palese disuguaglianza degli individui, motivo per il quale «la natura mistificatoria del diritto risiederebbe quindi nel suo tentativo di mascherare le disuguaglianze strutturali, ponendo tutti gli individui in una situazione di formale uguaglianza giuridica»¹⁷⁴. La lettera inviata il 19 gennaio 1905 alla militante e segretaria del Partito comunista di San Pietroburgo Elena Stasova costituisce un esempio interessante per la nostra trattazione¹⁷⁵. In tale occasione Lenin, nel tentativo di offrire alcuni suggerimenti all'amica in merito al comportamento da tenere di fronte alla detenzione di militanti rivoluzionari, consigliò di «respingere il processo a livello teorico» e «servirsi del processo per l'agitazione»¹⁷⁶. Possiamo immaginare come lo sfruttamento "rivoluzionario" del diritto borghese riscontrabile in queste parole e un'interpretazione a posteriori di questo messaggio possano aver dato un importante contributo alle elaborazioni successive¹⁷⁷. In

¹⁷⁰ «Nella realtà esistono classi con interessi contrapposti, ed il processo, salvaguardando questi interessi, si determina storicamente come uno strumento di tutela della volontà politica imperante. [...] Se la potestà punitiva, nel suo contenuto e nel suo carattere, è uno strumento di tutela del dominio di classe nella sua espressione processuale costituisce un elemento della sovrastruttura giuridica». G. Calvi, *Giustizia e potere*, op. cit., pp. 123-124.

¹⁷¹ Cfr. W. Mazzaferro, *Il diritto nella concezione materialistica della storia*, pp. 1-21, in «Diacronie: Studi di Storia Contemporanea», 2014, n. 20, p. 3.

¹⁷² Cfr. *Ibidem*.

¹⁷³ Romano Canosa parlerà di «non estraneità del giudice al conflitto di classe». Cfr. R. Canosa, *Un dibattito tra M. Foucault ed alcuni militanti maoisti sulla giustizia popolare*, in «Critica del diritto», 1974, n. 1, pp. 33-56.

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 7. Precedentemente in: V. Lenin, *Stato e rivoluzione*, Lotta comunista, Milano 2003, p. 31.

¹⁷⁵ Ella fu presidente anche del Soccorso Rosso Internazionale negli anni '30.

¹⁷⁶ W. Mazzaferro, *Il diritto nella concezione materialistica della storia*, op. cit., p. 8.

¹⁷⁷ Anche il giudice Franco Marrone, durante l'interrogatorio del 2 aprile 1974 per i fatti di Sarzana di cui sopra abbiamo discusso, ripercorre dettagliatamente il tema. Concordando con Marx e Engels, e in particolare citando l'opera *La sacra famiglia*, egli insiste sul carattere di condizionamento indotto dalle strutture economico e sociali e quindi negando, sostanzialmente, l'ideologia che vorrebbe il diritto come una libera produzione dell'uomo separato dal contesto di appartenenza. Si porta anche qui il discorso su un piano occupato dalle due categorie interpretative marxiste di struttura e sovrastruttura. Se la base dei rapporti che interessa gli uomini è costituita da rapporti di tipo economico, non resterà che notare l'elevazione di una conseguente sovrastruttura anche giuridica

particolare, la lettera svolse un ruolo guida nel pensiero dell'avvocato e militante comunista Marcel Willard e riscontrabile nella sua opera del 1938 *La défense accusée*¹⁷⁸. Il libro venne presentato come un "breviario dell'avvocato comunista"¹⁷⁹ votato interamente alla causa rivoluzionaria e quindi utilizzato dai legali appartenenti al Soccorso Rosso Internazionale nell'ultima fase della sua esistenza¹⁸⁰. Fu però un altro testo ad assumere lo statuto di simbolo e diventare in pochissimo tempo un classico della materia di cui ci stiamo occupando. Nel 1969, la casa editrice "Einaudi" diede alle stampe il *pamphlet* di Jacques Vergès *Strategia del processo politico*¹⁸¹, scritto proprio dal famoso avvocato francese spesso descritto come una sorta di "avvocato del diavolo" in virtù dei controversi personaggi che difese durante la sua lunga carriera¹⁸². Negli anni Sessanta, Vergès era da poco giunto all'attenzione delle cronache giornalistiche per le eccezionali difese da lui condotte a favore dei combattenti algerini impegnati nella Guerra di liberazione e sistematicamente processati dai tribunali francesi¹⁸³. Lo scritto in questione fu utilizzato da vero e proprio manuale pratico di comportamento per la conduzione dei processi politici come sottolineato a più riprese dalle numerose testimonianze di coloro che vennero accusati di terrorismo¹⁸⁴. Riprendendo in larga parte alcune analisi effettuate in precedenza da Willard, come il caso di Georgi Dimitrov, e aggiungendo altre considerazioni in merito ad alcuni processi che per importanza avevano caratterizzato la

e politica. Dalla critica ai comportamenti della magistratura Marrone passa ad una critica dei rapporti di classe all'interno della società. Per rinforzare tale argomento marrone porta in sua difesa gli scandali che colpirono la classe politica italiana nei primi anni '70 come lo scandalo Petroli, Montedison, Anas, criminalità organizzata, tutto ciò per Marrone costituiva la prova di come «come le leggi spesso [siano] il frutto dell'accordo lecito o illecito tra i «possidenti» e coloro che formalmente le emanano». Cfr. S.a., "La giustizia è di classe". *L'autodifesa di Marrone a La Spezia*, in «Quale giustizia», 1974, n. 26, p.191-198.

¹⁷⁸ M. Willard, *La défense accusée*, Editions sociales, Paris 1938.

¹⁷⁹ Cfr. V. Codaccioni, «*Le juridique, c'est le moyen ; le politique, c'est la fin*»: les avocats communistes français dans la «*lutte contre la répression*» de guerre froide, pp. 9-27, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, p. 12.

¹⁸⁰ Sulla base di quest'opera sorse buona parte dell'azione giuridica (penale) dei partiti stalinisti dagli anni Trenta agli anni Settanta del secolo scorso la teorizzazione di Willard può essere interpretata come la formalizzazione e la giustificazione delle tattiche giuridiche introdotte su scala internazionale dal Comintern staliniano mediante l'istituzione di alcuni organismi come il Soccorso Rosso Internazionale. Cfr. W. Mazzaferro, *Il diritto nella concezione materialistica della storia*, op. cit. p. 11.

¹⁸¹ J.M. Vergès, *Strategia del processo politico*, Einaudi, Torino 1969. Titolo originale: *De la stratégie judiciaire*, Les Editions de Minuit, Paris 1968.

¹⁸² Il riferimento è al film documentario-biografico "L'avvocato del terrore", diretto da Barbet Schroeder nel 2007. Contrariamente agli inizi, in cui difese prevalentemente militanti comunisti, nel corso della sua vita, Vergès fu avvocato difensore del terrorista libanese Georges Ibrahim Abdallah e dell'ex capo della Gestapo Klaus Barbie, conosciuto anche come "il macellaio di Lione". Tra i suoi clienti possono essere annoveranti anche il negazionista della Shoah Roger Garaudy, Khieu Samphan, leader dei khmer rossi, il terrorista venezuelano Ilich Ramírez Sánchez (alias "Carlos lo sciacallo"). In una intervista prima di morire dichiarò: «Ognuno ha la sua etica. Io, per etica, sono contro il linciaggio». E aggiunse: «Sono un essere umano e faccio l'avvocato. A noi avvocati difficilmente capita di difendere Madre Teresa di Calcutta. Una volta, in Francia, ho difeso un terrorista e poi una delle sue vittime, in causa contro lo Stato. Ho difeso criminali di destra e comunisti. Cercando di vedere in ognuno quello che ancora esisteva di umano». Cfr. <http://www.spoletofestivalcorner.it/index.php?page=articolo&id=186>.

¹⁸³ Cfr. S. Thénault, *Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d'Algerie*, Paris, 2001-2012. Vergès difese Djamilia Bouhired, guerrigliera algerina e sua futura moglie, che insieme a Djamilia Boupacha divenne simbolo della lotta anticoloniale e delle torture subite durante il carcere.

¹⁸⁴ Cfr. P. Gallinari, *Un contadino nella metropoli. Ricordi di un militante delle Brigate Rosse*, Bompiani, Milano 2006, pp. 131-137.

vicenda di personaggi storici di rilievo, come Socrate o Luigi XVI, Vergès riuscì a rendere chiara per la prima volta la distinzione tra due metodi contrapposti e di conduzione di un processo giudiziario, ovvero tra una modalità che lui definì di “connivenza”, quella che noi tutti conosciamo, e un’altra intesa più propriamente come “rottura”:

La distinzione fondamentale che determina lo stile del processo penale è l’atteggiamento dell’accusato di fronte all’ordine pubblico. Se lo accetta, il processo è possibile e costituisce un dialogo tra l’accusato che spiega il proprio comportamento ed il giudice i cui valori vengono rispettati. Se invece lo rifiuta, l’apparato giudiziario si disintegra: siamo allora al processo di rottura.¹⁸⁵

Contrariamente alla prima, costruita intorno ad alcuni caposaldi quali il rispetto tra le parti coinvolte, l’accettazione dell’ordine costituito e la ricerca di un compromesso che possa soddisfare nei limiti del possibile entrambi i contendenti, il processo di rottura implica alcune categorie innovative che meritano di essere definite¹⁸⁶. In primo luogo, la negazione della legittimità dello Stato nel processare gli imputati. Se infatti prendiamo in considerazione il delicato contesto della decolonizzazione in cui il libro fu scritto, notiamo benissimo come i guerriglieri algerini non riconoscessero il potere della magistratura francese¹⁸⁷. Tutto ciò rimanda alla seconda e terza questione che potrebbero emergere, ovvero la rivendicazione di una propria diversità e la contestazione aperta dell’autorità in nome di altri valori¹⁸⁸. Non riconoscere il potere di una giurisdizione percepita come arbitraria significa rifiutare apertamente di essere processati da un’autorità diversa da quella che dovrebbe esistere realmente in quel determinato territorio¹⁸⁹. Secondo questa tesi, il riferimento alla legge

¹⁸⁵ J. Vergès, *Strategia del processo politico*, op. cit., p. 15. Anche se, come viene precisato dall’autore, esistono comunque delle sfumature: «Processo di rottura, processo di connivenza non rappresentano che schemi: la rottura non è mai totale, raramente perfetta la connivenza, la rassegnazione mai esente di rivolta». *Ivi*, p. 16.

¹⁸⁶ Secondo Vergès: «La giustizia, quale l’intendono i giuristi, è una giustizia di connivenza, per la semplice ragione che ogni società nell’organizzare i propri tribunali lo fa allo scopo di giudicare secondo le proprie norme le offese alla sua legalità. Appunto per questo la stessa possibilità di una frattura stupisce sempre i giudici e numerosi difensori declinano l’incarico». J. Vergès, *Ivi*, p. 28.

¹⁸⁷ Secondo l’autore la Guerra di liberazione algerina e i processi ai danni dei militanti del FLN rappresentano la data ufficiale per la nascita della nuova difesa. Mai prima di allora si ebbe una così esplicita rottura; infatti, vediamo «gli imputati algerini in Francia opporre eccezione d’incompetenza ai tribunali francesi e accusarne i giudici in nome di un’altra legalità. Il processo di rottura raggiunge qui il suo limite». *Ivi*, p. 101.

¹⁸⁸ A titolo d’esempio, nell’“Appello per la raccolta di fondi per la difesa di Giovanni Marini” foglio a cura del Comitato nazionale Marini, si cita il tema della difesa di rottura. Infatti si mette in evidenza come lo stesso Marini, oltre ad aver scelto avvocati legati al movimento e alla rete di Soccorso rosso, abbia scelto di assumere in prima persona il ruolo di accusatore «identificando e denunciando i giudici come strumenti della classe al potere e le istituzioni carcerarie e giudiziarie come apparati la cui unica funzione è l’esercizio della violenza e della repressione antiproletaria» e ancora: «Come anarchico rifiuto di essere giudicato dal codice fascista Rocco, Mussolini e De marsico». Sempre in questo doc viene riportata la mozione del comitato di difesa di Marini a firma di: Piscopo, Terracini, Spazzali, pecorella, Torre Cfr. F-Fel, *Appello per la raccolta di fondi per la difesa di Giovanni Marini*, p. 4, in b. 5, f. 2.2. Marini, rivolgendosi al giudice, durante il processo disse per esempio «di non avercela con lui personalmente, ma con lui in quanti strumento della giustizia di classe e del codice fascista». G. Azzolini, *L’anarchico Marini rievoca la rissa che costò la vita allo studente missino*, in «Corriere della Sera», 2 marzo 1974.

¹⁸⁹ «[...] gli avvocati mettevano in discussione la legittimità delle istituzioni giudiziarie, non riconoscendo al tribunale il diritto di giudicare gli imputati e attuando in tal modo una sovversione all’interno del sistema. [...]

coloniale aveva proprio lo scopo di renderne evidente l'impostura, non avendo essa alcun diritto di soffocare con le armi della giustizia penale un'autentica ribellione popolare. Si nota come la semplice rinuncia della macchina giudiziaria possa mettere in grave pericolo la supremazia dello Stato¹⁹⁰; infatti, secondo Vergès, la giustizia è «fatta per regolare le violazioni individuali della legge [e] non può contenere l'assalto generale diretto contro lo Stato. Al di là di un certo livello, deve cedere il posto o disintegrarsi»¹⁹¹. Per giungere a un simile epilogo grande rilevanza assume la modalità di svolgimento processuale: non importava se l'imputato dovesse essere condannato, in quanto si sospettava come la sentenza fosse in qualche modo già scritta in origine, ma l'intento primario era quello di trasformare l'intero processo in una tribuna pubblica¹⁹², un luogo in cui le idee degli accusati potessero trovare voce e ricevere il plauso dei cittadini ignari di ciò che stava avvenendo nelle aule chiuse dei tribunali¹⁹³. Per quanto riguarda il ruolo degli avvocati, non si cercava in alcun modo la compassione tentando di esibire pubblicamente la sventura dei propri clienti, come poteva accadere comprensibilmente al fine di condizionare la sentenza del giudice, ma si trattava più concretamente di rivendicare il comportamento assunto e causa dell'arresto¹⁹⁴. Pertanto, la linea difensiva assunta degli avvocati causò inevitabilmente in molti casi lo scontro con la corte incaricata di giudicare tali

Agli avvocati spettava il compito di smontare l'accusa, sostenendo che se gli algerini erano dei delinquenti comuni, allora si dovevano loro le garanzie riconosciute a tutti gli imputati; se invece si applicava loro la legislazione di emergenza, in tal caso non si poteva considerare la guerra d'Algeria una semplice operazione di polizia rivolta contro dei cittadini francesi». M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 48.

¹⁹⁰ Per Vergès la rottura si può manifestare in molti modi. Le posizioni assunte dall'imputato e dagli avvocati non sono mai nette proprio a seconda delle sembianze che assume il processo. Come afferma Sylvie Thénault: «“Complicity” is expressed through respect for the judicial institution, the serious treatment of procedural issues, and the willingness to engage in dialog with the court. “Rupture” implies the complete opposite: irreverence, scene making, and scandal. The difference between the two, however, is not absolute. According to Vergès, the defense attorney's stances fall along a continuum that is rich in possibilities, ranging from total complicity to radical rupture and incorporating all of the combinations that one might imagine». S. Thénault, *Defending Algerian Nationalists in the Fight for Independence: The Issue of the “Rupture Strategy”*, pp. 121-135, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, p. 2.

¹⁹¹ J. Vergès, *Strategia del processo politico*, op. cit., p. 49.

¹⁹² Giuliano Spazzali, a proposito del suo assistito Giovanni Marini, scrisse: «Bisogna che tutti i compagni si rendano conto ancora una volta che gli interventi tecnici, e cioè un processo condotto anche con decisione e serietà politica, non serve affatto alla causa di Marini. Il processo non può che essere una occasione che innesta qualche cosa d'altro. Allora e solo allora anche il processo cambia natura. Cos'è questo «altro» di cui abbiamo bisogno? In poche parole è la partecipazione delle masse popolari che pretendono e vogliono e quindi impongono una soluzione giusta anche sul piano della giustizia formale e borghese». Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, op. cit., p. 99.

¹⁹³ Codaccioni in riferimento al periodo successivo la liberazione afferma: «Les archives judiciaires en particulier font souvent référence à l'utilisation communiste du prétoire comme « tribune politique », aux « attaques » qu'elle permet contre les gouvernements de la IV^e République et à la manière dont elle transgresse les normes des droits de la défense. Si elle n'est pas violemment contestée, comme ce sera le cas pendant la guerre d'Algérie, la politisation des procès par les militants communistes – accusés, avocats ou témoins – gene les magistrats dans leurs prétentions répressives et fait parfois obstacle au processus de pénalisation. Des procureurs préfèrent en effet, dans certaines affaires de presse, renoncer à poursuivre les militants communistes plutôt que de donner une plus grande audience à leurs thèmes de campagne et d'accorder cette ressource politique à l'organisation partisane». V. Codaccioni, *«Le juridique, c'est le moyen ; le politique, c'est la fin» : les avocats communistes français dans la «lutte contre la répression» de guerre froide*, op. cit., p. 22.

¹⁹⁴ Cfr. J. Vergès, *Strategia del processo politico*, op. cit., p. 51.

comportamenti¹⁹⁵. A titolo d'esempio, durante il processo di Stoccarda ai membri della RAF, il difensore d'ufficio Ruppert von Plotnitz fu addirittura esonerato in quanto «ostacola[va] l'ordinato svolgimento del processo con interventi non pertinenti [a testimonianza] che egli segu[isse] l'esigenza degli accusati a una difesa politica»¹⁹⁶. Il processo divenne un campo di battaglia in cui si scontrarono due diverse visioni di intendere la giustizia e la società.

Le riflessioni di Vergès ebbero dunque grande fortuna non solo in Francia o in Germania ma anche in Italia dove gli avvocati del Soccorso Rosso si proposero come i maggiori esponenti. Anche Guido Calvi, difensore di Pietro Valpreda e non facente parte del Soccorso Rosso, non poté non essere sensibile all'emergere di queste istanze. Nel 1971 scrisse:

[...] il rapporto processuale che si instaura formalmente come «atto d'ordine» per ristabilire l'ordine turbato, trova la sua genesi nel patto di connivenza attraverso il quale la società, nel suo rapporto giuridico col singolo, pretende di mediare tra le forze antagonistiche di cui essa è portatrice. Questo «patto», ovviamente, pretende l'acquiescenza dell'accusato il quale non dovrà più riproporre, a sua difesa, la realtà sociale e politica di cui l'ordinamento giuridico è espressione e presidio. Il processo penale, in questo caso, diviene un «fatto interno». La dialettica processuale ha come suo presupposto logico una scelta ideologica che, a priori, coscienti o no, è di solito effettuata o passivamente accettata, soltanto da una delle due parti. È chiaro che ciò non intacca la potestà punitiva dell'autorità ma mette in forse la presunta democraticità dell'ordinamento. Infatti il cosiddetto «neutralismo tecnicistico» è soltanto la forma più raffinata per mistificare o nascondere quelle che sono le reali e profonde ragioni ideologiche alle quali il magistrato si ispira, per «giudicare».¹⁹⁷

Anche in questo caso, l'attenzione è posta sulla “doppiezza” che il processo politico può assumere. Da una parte l'accusa incline a far accettare la “propria” giustizia, dall'altra la difesa determinata a rifiutare questa sorta di impostura ponendo a sua volta sotto processo i suoi stessi accusatori. In un libretto a cura del Soccorso Rosso databile al 1972 è esemplificativo il modo con il quale certi comportamenti vengono illustrati e incoraggiati. La paura che questi processi fossero già segnati in partenza a causa dell'appartenenza politica dei militanti¹⁹⁸, indusse alla pubblicazione di questi “opuscoli di difesa” da distribuire durante manifestazioni o riunioni collettive:

L'esperienza di centinaia di processi ha dimostrato che la difesa è tanto più efficace, quanto più è in grado di denunciare il carattere repressivo del processo e mettere in luce le ragioni politiche

¹⁹⁵ In sua difesa, Vergès afferma: «My defense strategy caused many of my clients to be sentenced to death, but, it prevented their execution, due to the media coverage of these impossible trials». S. Thénault, *Defending Algerian Nationalists in the Fight for Independence: The Issue of the “Rupture Strategy”*, op. cit., p. 10.

¹⁹⁶ A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, Moizzi Editore, Milano 1977, p. 80.

¹⁹⁷ G. Calvi, *Giustizia e potere*, op. cit., pp. 123-124.

¹⁹⁸ Interessante la lettura dei processi data dal Cpg di Bologna. In alcuni scritti si legge: «[...] il disegno padronale è quello di presentare i processi politici come processi a pochi esagitati, mentre deve essere chiaro che quello che la “giustizia” mette sotto accusa è l'insieme del movimento di classe». Cfr. A-MP, fon. «Marco Pezzi», b. 301, f. «Organismi del movimento».

del comportamento dei compagni. Quanto più «politico» è il processo (cioè quanto più direttamente sono coinvolti gli interessi politici dello stato e della borghesia), tanto più è necessaria una difesa che sia anch'essa politica, e sappia contrastare l'avversario sul terreno reale su cui si muove, senza accettare il gioco fittizio dei tecnicismi legali che è il metodo preferito dell'avversario.¹⁹⁹

Oltre alle notizie sul funzionamento dei processi, sulla legge vigente in materia di ordine pubblico, su cosa fare in caso di perquisizione e su come impostare la lotta sul piano culturale e organizzativo, si puntava sulla pressione psicologica tramite la partecipazione attiva dei militanti non solo interni al processo²⁰⁰. Se, in caso contrario, il giudice si dimostrava reazionario e non incline ad accogliere questo malcontento, allora si doveva passare ad un'ulteriore fase di totale rottura delle regole processuali fino ad arrivare al rifiuto del processo stesso come accadde a Torino durante il processo al "nucleo storico" delle Brigate Rosse. Per far sì che la tecnica del processo di rottura fosse utilizzata nel modo corretto occorrevo essenzialmente due ingredienti. Il primo, era dato dalla partecipazione attiva del diretto interessato: l'imputato, infatti, non doveva limitarsi a delegare la sua difesa e far sì che l'impostazione della strategia difensiva venisse progettata esclusivamente dal suo avvocato, il quale spesso veniva garantito dalla stessa corte e quindi totalmente ignaro delle reali condizioni e voleri del suo assistito, ma proporsi egli stesso come difensore dei propri interessi; il secondo ingrediente, si riferiva invece più concretamente al ruolo che poteva assumere l'avvocato difensore nel processo. Egli, se desiderava assurgere realmente al proprio ruolo, oltre a possedere gli strumenti tecnici e giuridici utili alla buona riuscita del processo doveva essere

¹⁹⁹ A-MP, *Lotta di classe e giustizia borghese. Indicazioni pratiche per i compagni*, p.6, fon. «Marco Pezzi», b. 301, f. «Soccorso Rosso». Ancora qui si può leggere: «[...]il principio di uguaglianza si applica soltanto fra cittadini che appartengono alla stessa classe sociale. [...], Il proletariato chiamato in tribunale sa benissimo, senza bisogno di tanti ragionamenti, che la giustizia borghese gli è nemica, lo considera un cittadino di seconda classe: non solo perché le leggi applicate dai giudici sono fabbricate dalla borghesia nel proprio interesse, ma anche perché il proletariato ha una cultura, una logica e una concezione della giustizia ben diverse da quelle che servono per destreggiarsi nei tribunali (i cavilli e i formalismi sui quali giudici e avvocati passano il tempo a discutere appaiono giustamente agli occhi del proletariato come assurdità e insensata ingiustizia). Il proletario, infine, non ha il modo né i mezzi per procurarsi una efficace difesa pagandosi avvocati astuti, efficienti e bene introdotti: molto spesso finisce nelle mani di avvocati ignoranti e sanguisughe, e a volte non riesce neppure ad accorgersi se per giunta non siano anche imbrogliatori». *Ivi*, p. 5.

²⁰⁰ Un esempio di partecipazione fu sicuramente il processo per decidere sulla sorte di quattro operai della Magneti Marelli, licenziati, fatti riassumere dal pretore e, in seguito alla sentenza processuale, nuovamente licenziati. Il fatto costituì per il movimento una grande ingiustizia tanto da provocare degli scontri violenti interni e fuori dal tribunale. Cfr. P. Calcagno, M. Donelli, *Giustizia e violenza*, in «Corriere della Sera» 16 luglio 1976; S.a., *Violenti scontri al Palazzo di Giustizia. Un'aula invasa da ultrà di sinistra*, in «Corriere della Sera», 16 luglio 1976. Un altro esempio fu il processo ai danni di alcuni detenuti celebrato a Pescara tra settembre e ottobre 1973. Su questa vicenda è interessante la riflessione effettuata da Giuliano Spazzali, uno degli avvocati difensori, riguardo tema della difesa politica e sulla ondata solidale che provocò. Cfr. G. Spazzali, *Il processo di Pescara*, in «Critica del diritto», 1974, n. 1, pp. 57-68. Sempre Spazzali, polemizzerà a più riprese con le riflessioni effettuate da Vergès. Tenendosi comunque entro i binari tracciati dall'avvocato francese, Spazzali criticherà in particolare l'eccesso di utopia e l'aver affidato un ruolo troppo individualistico a colui che effettua la rottura, parlando in questo caso come se costituisse un eroe tragico di una tragedia greca. Cfr. S.a., *Processi politici. Processo di rottura e morale della storia*, in «Controinformazione», 1977, n. 9-10, pp.116-124; V. Ruggiero, *Autodifesa e autoaccusa*, in «Controinformazione», 1982, n. 24-25, pp. 18-19; AA. VV., *Criminalizzazione e lotta armata*, Quaderni di informazione politica n. 1, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1976, pp. 144-152.

innanzitutto un «compagno militante», ossia doveva sposare completamente la causa dell'imputato con tutte le conseguenze che ne potevano derivare. La socializzazione con il proprio assistito in termini morali era infatti uno dei punti focali su cui l'avvocatura militante diresse la propria azione durante gli anni Settanta²⁰¹.

Un riscontro importante su questi temi trova una certa concretezza nel pensiero di Sergio Spazzali, il personaggio che, oltre a costituire il *trade d'union* di tutti i temi presenti in questo lavoro, rappresenta l'avvocato che più di tutti subì la repressione giudiziaria di quegli anni. Tralasciando solo per un istante la sua esperienza concreta, qui interessa far emergere quali furono in particolare le sue singolari riflessioni in tema di difesa politica. Il nuovo ruolo assunto dall'avvocato nel processo politico si distacca interamente da quello che veniva chiamato provocatoriamente *amicus curiae*, un consigliere piuttosto che un avvocato difensore. Per prima cosa Spazzali rivendica il rischio per un militante comunista di essere difeso da un normale avvocato. L'"amico della curia", infatti, si rivela completamente incapace di comprendere le reali ragioni del suo assistito, essendo la sua prima preoccupazione non una rivendicazione bensì un accomodamento, una via mediana di collaborazione con la giustizia esistente. Come già emerso con Vergès, per questo tipo di avvocato il compito sarà quello piuttosto di insistere sul lato emotivo, far emergere le disgrazie e «contribuire da vicino al pentimento del reo, facendogli così meritare qualche indulgenza»²⁰². Tuttavia, quello che interessa far emergere non è il pentimento bensì la rivendicazione da parte del detenuto politico del comportamento assunto e il suo diretto antagonismo sulla base di motivazioni politiche finalizzate a mettere in difficoltà i decisori giudiziari. Stesse motivazioni che dovrebbero essere adottate dall'avvocato nel momento in cui rifiuta la connivenza con la Corte giudicante. Su questo passaggio, Spazzali è perfettamente consapevole della disagio che potrebbe provocare una situazione di questo genere, in quanto colui che abbraccia in modo così esplicito le motivazioni del proprio cliente non può evitare di apparire come un amico dell'imputato stesso e quindi correo del suo antagonismo politico. Di fatto, questa circostanza può portare facilmente ad una incriminabilità dell'avvocato per favoreggiamento come è accaduto in certe occasioni. Da qui, si può notare perfettamente il biasimo nei confronti dei giudici che si presentano come democratici o progressisti e, da buon movimentista, Spazzali rivela implicitamente proprio in questi passaggi la sua forte contrarietà alle politiche del Partito comunista di quell'epoca, il partito della solidarietà nazionale e dell'accordo con la Democrazia cristiana, avvertito come il traditore della classe operaia e remissivo con i nemici storici. La maggior parte dei giudici progressisti,

²⁰¹ Cfr. A-MP, *Lotta di classe e giustizia borghese. Indicazioni pratiche per i compagni*, fon. «Marco Pezzi», b. 301, f. «Soccorso Rosso».

²⁰² S. spazzali, *Sul ruolo della difesa politica*, p. 63-64, in «Controinformazione», 1980, supplemento a n. 17, p. 63.

che potevano apparire tali magari vent'anni prima, non vengono più avvertiti in questo modo e quindi guidati da una certa ideologia democratica; ma, al contrario, identificano il loro ruolo sociale nel ruolo di «criminalizzatori secondo i canoni del diritto penale comune di ogni antagonismo sociale che sfugga alla egemonia del progetto politico nel quale si identificano»²⁰³. A costoro, che Spazzali identifica soprattutto in Achille Gallucci e Gian Carlo Caselli, non resta che porre l'attenzione esclusivamente sul fatto contestato come la singola rapina o l'omicidio, anche, seguendo tali tesi, in assenza di elementi probatori ed evitando di offrire alcuna possibilità di espressione politica alle ragioni della difesa²⁰⁴. Pertanto, in accordo con la maggior parte del movimento, anche i giudici cosiddetti riformisti e provenienti da una certa tradizione comunista "istituzionale" vengono identificati come reazionari²⁰⁵. In secondo luogo, la critica viene indirizzata verso la custodia cautelare e al periodo di isolamento del detenuto nel quale la minaccia di subire delle pressioni, al fine di estorcere delle confessioni e chiamate in correità, rappresenta una preoccupazione non tanto per le rivelazioni ma per il metodo con il quale gli inquirenti ne vengono a conoscenza. Emerge, infatti, il tema della tortura psicologica o fisica che grande scalpore fece nell'Italia dei primi anni Ottanta come avremo modo di vedere e verso la quale gli avvocati difensori attueranno una vera e propria offensiva. A questo punto, Spazzali si propone di sottolineare alcuni comportamenti concreti che un «compagno avvocato» dovrebbe assumere come modello: la difesa del detenuto politico in quanto tale; l'utilizzo della guerriglia processuale contro l'inversione dell'onere della prova; e l'uso dei mass media per la difesa dell'identità politica del detenuto. Tutto questo non deve dimenticarsi di un altro compito importante del quale l'avvocato deve farsi carico, ovvero la possibilità di effettuare un controllo costante sulle condizioni di salute del detenuto²⁰⁶.

²⁰³ *Ibidem*.

²⁰⁴ «Egli [riferito al giudice] non si propone di provare niente e la dimensione politica dell'imputato è la prova principe che gli consente di svolgere il suo ruolo di "imprigionatore", [...]. Il giudice più reazionario (per così dire) trova il suo ruolo sociale nella funzione di lunga mano dell'esecutivo nella cui solidità deve avere un'intima fiducia». *Ibidem*; Cfr. G. Insolera, *Riformisti e Nuova Sinistra dinanzi alla questione della criminalità*, in «Critica del diritto», 1975, n. 5-6, pp. 128-146.

²⁰⁵ A questo proposito vedere: A. Bevere, *La via giudiziaria all'interclassismo*, in «Critica del diritto», 1974, n. 1, pp. 5-15.

²⁰⁶ Cfr. S. Spazzali, *Sul ruolo della difesa politica*, pp. 63-64, in «Controinformazione», 1980, supplemento a n. 17, p. 64. In accordo con Vergès, la vittoria sta soprattutto nella capacità di far partecipare l'opinione pubblica esterna al processo, creare una sorta di solidarietà di massa volta a mettere in crisi la struttura dell'accusa. Spazzali, a proposito, scrive: «in questo processo il difensore deve anche farsi carico, in molte fasi e specialmente in quelle in cui l'imputato detenuto non ha la possibilità materiale di contattare l'esterno, di farsi portavoce dell'identità politica dell'imputato stesso. E ciò deve fare essenzialmente attraverso i mezzi di informazione e non gli atti processuali, ed evitando accuratamente di interferire con la logica dell'inquisizione perché ciò fornirebbe elementi utili al capovolgimento dell'onere della prova. Si tratta di un'attività molto delicata che non ha lo scopo solo di contrastare la distruzione politica e personale del detenuto, ma anche di mantenere al processo la sua qualità politica e perciò quelle attenzioni di movimento che sono indispensabili alla stessa difesa nelle sedi giudiziarie». *Ibidem*.

2.3 Il “processo guerriglia”: Torino 1976-1978

Il tema della difesa politica emerge durante quello che passerà alla storia come il processo al “nucleo storico” delle Brigate Rosse, svoltosi in una Torino blindatissima tra il 1976 e il 1978 e su cui torna utile richiamare l’attenzione. Tuttavia, l’intento non sarà quello di ripercorrere cronologicamente le vicende che hanno caratterizzato tale avvenimento, già discusse e analizzate nel corso degli anni all’interno di numerosi studi²⁰⁷, ma cercare di comprendere l’importanza che ebbe un simile processo dal punto di vista propagandistico e soprattutto per quanto concerne il rapporto con gli avvocati. Caratterizzatosi fin da subito come un caso senza precedenti e occasione per lo Stato di mostrare tutta la propria risolutezza nel contrastare efficacemente il fenomeno terroristico per mettere definitivamente la parola fine, esso fu innanzitutto funzionale al progetto ideologico brigatista e un pretesto per far valere la propria battaglia politica contro le istituzioni. Dando un primo sguardo all’iter che si protrasse in quei due anni di difficile lettura e convivenza tra le due parti coinvolte, scopriamo come le elaborazioni teoriche in tema di difesa e di diritti degli imputati svolte dagli avvocati trovino un terreno fertile a partire da questo particolare scontro. Intanto, le Brigate Rosse, oltre a colpire psicologicamente a suon di comunicati e denunce l’intero corpo chiamato a processarle, continuarono la loro opera quotidiana di terrore attraverso uccisioni e ferimenti mettendo a dura prova la tenuta stessa della democrazia. È proprio per questo motivo che non parliamo semplicemente di processo di rottura ma, come poi venne definito, di “processo guerriglia”²⁰⁸, proprio per il fatto che la battaglia condotta nelle aule del tribunale venne accompagnata simultaneamente da un’azione di guerriglia svolta nelle città italiane dai militanti ancora in libertà e che portò, infine, alla tragica vicenda del sequestro e dell’omicidio di Aldo Moro²⁰⁹. Fin dalla sua apertura, il 17 maggio 1976, il processo si rivelò tutt’altro che semplice e la prova di forza che lo Stato voleva offrire all’opinione pubblica finì per mettere a rischio l’incolumità di molte persone che si stavano occupando del caso. In un primo momento, il progetto brigatista sembrò funzionare. Gli imputati rifiutarono di riconoscere il tribunale che li giudicava ed

²⁰⁷ Cfr. E.R. Papa, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17/giugno/1976 – 23/giugno/1978)*, FrancoAngeli, Milano 2017.

²⁰⁸ Secondo l’avvocato Giannino Guiso, il “processo di guerriglia” rappresentò un passo avanti rispetto all’esperienza del FLN algerino proprio perché le BR non si limitarono a processare a loro volta lo Stato, ma vi aggiunsero la lotta all’esterno per creare un clima di terrore fuori dalle aule di tribunale. Cfr. V. Tessandori, *“Qui Brigate Rosse”. Il racconto, le voci*, Baldini Castoldi, Milano 2009, pp. 43-44.

²⁰⁹ Il periodo che va dal 1976 al 1978, coincise infatti con il periodo di trasformazione delle Brigate Rosse. Con i “capi storici” in carcere, la guida fu assunta da Mario Moretti, il membro più anziano del gruppo e già figura di spicco negli anni precedenti. Con Moretti, il progetto di “attacco al cuore dello Stato” si concretizzò tramite una serie di singoli omicidi, come quello del Procuratore della Repubblica di Genova Francesco Coco, e una sequenza di “gambizzazioni”, come venivano chiamati i ferimenti e che colpirono soprattutto i giornalisti nel corso del 1977. La radicalizzazione dello scontro trovò linfa da questa nuova generazione di militanti entrati nell’organizzazione a partire dal 1976 e che divenne protagonista di azioni violente e clamorose. Durante i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, che coincisero con l’ultima fase del processo di Torino, le Brigate Rosse misero ad esempio in atto la cosiddetta “campagna di primavera”, atta a rappresentare l’attacco generalizzato contro lo Stato.

escludevano ogni tipo di confronto ripercorrendo quello che già avevano effettuato i membri della RAF in Germania con il processo di Stoccarda²¹⁰. Il primo comunicato letto in aula da Paolo Maurizio Ferrari a nome di tutti i detenuti processati è emblematico delle rivendicazioni e della valenza propagandistica di quella circostanza:

[...] Nella crisi, momento in cui la sopravvivenza stessa del regime capitalista è duramente messa in discussione, diventa essenziale per la borghesia eliminare la contraddizione che più profondamente la minaccia e cioè quella frazione di proletariato che già si muove sul terreno della distruzione dello Stato borghese. Anche questo processo è funzionale a questa esigenza primaria della borghesia, questo tribunale ha un obiettivo ben più ambizioso della semplice criminalizzazione di alcuni militanti e della loro organizzazione. Esso tende colpire una tendenza storica, un programma strategico: la lotta armata per il comunismo. Ma volendo essere il processo alla rivoluzione proletaria, esso sancisce per ciò stesso la sua impossibilità. Si illude infatti questa corte di poter esorcizzare la lotta armata per il comunismo con il terreno delle condanne, perché è nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, nelle galere, ovunque vi sia un proletariato che essa vive e si sviluppa.²¹¹

Tutti temi che abbiamo già discusso, ma quello che conta maggiormente è il ruolo cardine degli avvocati, che emerge da questa prima presa di parola da parte dei brigatisti. Poco dopo, infatti, si ribadisce:

[...]Affermato questo vien meno qualunque presupposto legale per questo processo: gli “imputati” non hanno niente da cui difendersi, mentre, al contrario, gli “accusatori” hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell’infame regime che essi rappresentano. Se difensori dunque devono esservi, questi servono a voi, egregie “eccellenze”. Per togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa e le invitiamo, nel caso fossero nominati d’ufficio, a rifiutare ogni collaborazione con il potere.²¹²

Gli avvocati, dunque, si trovarono in una condizione molto delicata. Difendere contro la volontà del difeso significava tradire i propositi del proprio assistito, rischiare di preservare soltanto la celebrazione del processo e, soprattutto, accettare le possibili ritorsioni che potevano derivare come verrà poi minacciato nel secondo comunicato letto dagli imputati. D’altro canto, se gli avvocati avessero obbedito all’intimidazione dei detenuti a disertare il processo, avrebbero rischiato di diventarne complici²¹³. I legali di fiducia decisero di rinunciare al loro mandato con alcune dichiarazioni importanti che è bene riportare per comprendere al meglio la differenza tra

²¹⁰ Fu il processo che si svolse a partire dal 1975 contro i membri della “prima generazione” come Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin e Jan-Carl Raspe. Tale processo, oltre a servire come esempio ai militanti delle Brigate Rosse, ebbe grande risonanza in seguito alla morte in carcere dei detenuti. Le morti, ufficialmente archiviate come suicidi, destarono molti sospetti e non furono mai del tutto chiarite.

²¹¹ AA. VV., *Processo allo Stato*, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1977, p. 3.

²¹² *Ivi*, p. 4.

²¹³ P. Borgna, *Ricordando Bianca, avvocatessa militante*, pp. 123-136, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l’avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino 2022, p. 125-126.

le due tipologie di avvocati vista poc'anzi. Giannino Guiso, con parole di aspra critica nei confronti dei metodi di conduzione del processo, in sua difesa affermò:

Questo non è un processo legale, ma un processo storico, politico, lo dimostra lo stato d'assedio delle forze dell'ordine che presidiano il tribunale. Può darsi che i giudici verranno essi stessi giudicati; sarà la storia a dire se hanno ragione o no. Questo processo è di dimensione europea. Gli imputati, coerentemente alla loro ideologia, rifiutano il giudizio. Come avvocati non possiamo aderire alla loro richiesta.²¹⁴

Dello stesso parere fu l'avvocato Corrado Costa:

Da questo momento tra gli imputati e la corte che li giudica si scava un solco che nessuna difesa potrà colmare. È un processo politico e lo dimostra lo stato d'assedio in cui si trova questo tribunale e questa città. Noi avvocati abbiamo denunciato l'inopportunità di celebrare il processo in clima pre-elettorale; non siamo stati ascoltati. Oggi il processo è contro questi imputati, domani i giudici potranno a loro volta essere giudicati; la storia cambia i ruoli. Chiediamo alla corte di non essere nominati difensori d'ufficio.²¹⁵

A queste dichiarazioni si unirono anche Edoardo Di Giovanni, Edoardo Arnaldi e Gaetano Pecorella. La scelta fu netta nel rifiutare il ruolo di mediatore tra la guerriglia processuale intentata dai brigatisti e lo Stato chiamati a giudicarli²¹⁶. Il presidente Guido Barbaro convocò immediatamente un collegio di difensori d'ufficio tradizionalmente legati al mondo della sinistra non comprendendo però la netta contrapposizione tra le Brigate Rosse e la sinistra istituzionale. Infatti, gli avvocati nominati rifiutarono sulla base di motivazioni diverse come il metodo arbitrario assunto dalla corte nel designarli, le minacce subite nel corso del secondo comunicato e nel «rifiuto di qualunque supposta affinità ideologica o politica con i brigatisti»²¹⁷. Furono quindi le minacce subite a chiunque accettasse il ruolo di avvocato difensore a bloccare il processo in quel primo anno. In un foglio del 1977 a cura del “Comitato per la libertà dei comunisti” sono ben espliciti, quasi riprendendo le parole di Carl Schmitt, i ruoli di amico e nemico del movimento indirizzati proprio verso chi si sarebbe dovuto occupare della difesa dei militanti detenuti:

²¹⁴ *Ivi*, p. 6.

²¹⁵ *Ivi*, p. 7.

²¹⁶ Nel comunicato numero quattro si legge: «[...] in qualunque processo l'avvocato ha la funzione di mediatore tra l'imputato e il giudice, è “l'altra faccia” del giudice. In un processo politica questa funzione diventa ancor più palese, perché in questo caso si tratta di stabilire un terreno di mediazione tra la rivoluzione e contro-rivoluzione. Con la dichiarazione del 17 maggio abbiamo capovolto i termini: noi, gli imputati, siamo diventati gli accusatori; voi, i giudici, siete diventati gli imputati. Per cui da questo momento ogni avvocato è diventato di fatto il vostro avvocato». *Ivi*, p. 16.

²¹⁷ L'assessore regionale Mario Vecchione, iscritto al PCI commenterà: «Quale militante del PCI e pubblico amministratore regionale nell'interesse di gran parte del movimento operaio, non intendo in alcun modo che il mio partito e il mio nome siano collegati alle BR anche se tale collegamento sia da intendersi come esclusivamente tecnico. È noto come il PCI consideri gli imputati e il gruppo delle BR nemici della classe operaia [...] I criteri di scelta dei nomi dei difensori di ufficio mi inducono a pensare con rammarico che si sia voluto operare non una scelta tecnica ma politica». *Ivi*, p. 10.

«L'operatore giuridico deve in questa fase scegliere se stare con il movimento di classe, quello per intenderci violento e non disposto ai sacrifici, o stare con il nemico, l'arco cosiddetto dei partiti democratici e le loro ramificazioni, o stare in una via di mezzo, ambigua e viscida dove le affermazioni si contrappongono e si elidono a vicenda. È ora che certi mestieranti del diritto e della politica si scoprano e vengano battuti per le loro posizioni opportunistiche. Vogliamo una difesa politica e giuridica che non ritenti di attuare la manovra, sconfitta ormai dalla storia, di dividere i buoni dai cattivi».²¹⁸

Vista l'impossibilità di assicurarsi dei difensori d'ufficio, la corte incaricò il solo Fulvio Croce, presidente del Consiglio del foro torinese, di farsi carico della difesa collettiva degli imputati, una circostanza altresì prevista dal codice di procedura penale. A questo punto, oltre i rischi che potevano accorrere in seguito a questa scelta a causa delle continue intimidazioni, iniziò una seria discussione sulla possibilità di adottare come metodo risolutivo alla situazione di *impasse* l'istituto dell'autodifesa²¹⁹. La volontà di offrire una risposta giuridica al fenomeno terroristico anziché repressiva e quindi una via d'uscita che potesse anche salvaguardare l'integrità dei difensori nacque proprio da questa difficile situazione di incomunicabilità. Si invocava in questa fase soprattutto una risposta politica che tardava però ad arrivare. L'avvocato Franz Grande Stevens fu il primo a sollevare un'eccezione di incostituzionalità in merito all'autodifesa, essendo essa non prevista dal nostro codice di procedura penale, e la proposta trovò immediatamente l'adesione di tutti i legali d'ufficio. In particolare, il documento collettivo preparato volle insistere sugli articoli 21, 24 e 6 della *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della Salvaguardia delle Libertà Fondamentali*, ratificata dal parlamento italiano nell'agosto del 1955, i quali prevedevano il diritto per un imputato di difendersi da solo durante il processo. Gli avvocati, inoltre, fecero notare subito l'incostituzionalità del Codice penale italiano con l'articolo 21 della Costituzione per il quale «tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», cosa che per gli imputati risultava negata con la presenza di difensori imposti²²⁰. Tuttavia, questa prospettiva venne poi bocciata e nel mentre anche il processo aveva subito un primo forte ritardo; in primo luogo per la volontà combattiva degli imputati che trasformavano ogni seduta dibattimentale in una propria esibizione costringendo la corte a studiare nuove modalità di svolgimento, in secondo luogo per la carica emotiva giunta in seguito all'omicidio del Procuratore della Repubblica di Genova Francesco Coco, avvenuto l'8 giugno 1976. Comunque, anche i brigatisti in carcere non erano totalmente d'accordo con la discussione che

²¹⁸ A-MP, *Liberiamo i compagni accusati di comunismo*, fon. «Tiziano Cardetti», b. 1, f. «comitato per la libertà dei compagni».

²¹⁹ Cfr. B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 202; A. Giuliani, [*«Non dobbiamo imporre ai brigatisti una difesa che continuano a rifiutare»*](#), in *«Corriere della Sera»*, 8 giugno 1976.

²²⁰ Cfr. E.R. Papa, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17/giugno/1976 – 23/giugno/1978)*, op. cit., pp. 58-61.

si stava effettuando in merito all'autodifesa. Infatti, nelle motivazioni adottate dagli imputati si legge:

L'intervento degli avvocati di regime a favore della "tesi dell'autodifesa" è un tentativo di rimettersi nel gioco politico. Il senso della loro proposta è semplice: salvare la sostanza del processo borghese cambiandone la forma, invece di farsi difendere dall'avvocato l'imputato si "difende" da solo. Questa mossa è molto abile anche se destinata al fallimento nella misura in cui tenta di risolvere problemi insolubili e cioè il rapporto antagonistico tra noi e la corte.²²¹

Secondo questa interpretazione, la giustizia italiana con questo espediente mirava soprattutto a «sfruttare il processo per una rifondazione efficientistica dello Stato: si tratta[va] cioè di costruire gli strumenti legali per annullare le tattiche di "guerriglia processuale" [sperimentate dalle Brigate Rosse] per la prima volta, per usare le parole "una soluzione legale contro il terrorismo ideologico"»²²². Per Maria Malatesta, invece, la decisione degli avvocati di presentare il documento fu presa al fine di assecondare la richiesta dei detenuti²²³. Fatto sta che il 1977 vide ancora una volta un susseguirsi di continue riprese e interruzioni intervallate da una serie di avvenimenti: in aprile l'avvocato Fulvio Croce pagò a caro prezzo la sua coraggiosa decisione di assumere la difesa collettiva degli imputati venendo ucciso sotto casa; in maggio il processo saltò di nuovo a causa delle defezioni sopraggiunte dai giurati popolari, spaventati dalle molte minacce subite e che resero impossibile di conseguenza il proseguimento del processo. In seguito ad ulteriori discussioni in merito al tema dell'autodifesa una soluzione venne rintracciata senza che la politica avesse fatto passi in avanti per una normalizzazione legislativa della questione. L'espediente utilizzato consistette comunque nel riconoscimento all'imputato del diritto di difendersi da sé, attribuendo agli avvocati il ruolo di semplice garante della regolarità processuale. Si assicurò dunque sempre la disponibilità alla difesa tecnica senza però consentire agli avvocati di prendere delle iniziative autonome privandosi delle opinioni dei detenuti. Il presidente della corte Guido Barbaro dimostrò notevole abilità e acume in questo senso, rigettando un metodo di conduzione ferreo o autoritario per consentire agli imputati di esprimere, ogniquale volta che lo avessero richiesto, le loro sensazioni e il diritto di porre direttamente delle domande ai testimoni²²⁴. Non bisogna pensare tutto ciò come un comportamento fin troppo accondiscendente nei loro confronti, non dimentichiamoci che anche nei mesi più tesi, coincidenti con la primavera del 1978, la corte giudicante non mancò di intervenire disciplinarmente contro proclami e comportamenti assunti dai detenuti e non ritenuti

²²¹ AA. VV., *Processo allo Stato*, op. cit., p. 23.

²²² *Ibidem*.

²²³ M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 48.

²²⁴ Cfr. M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, op. cit., p. 10.

consoni alla condotta processuale²²⁵. Tuttavia, questo tipo di conduzione del dibattimento permise di portare a termine i lavori in aula senza accogliere gli inviti “a fare in fretta” che provenivano dall’esterno²²⁶. Oltre a Giannino Guiso e Sergio Spazzali, che furono coloro che vennero interpellati più volte dall’opinione pubblica in virtù dei loro contatti più stretti e confidenziali con i propri assistiti²²⁷, un avvocato che in quei mesi ebbe un ruolo esemplare e che si destreggiò nella difficile situazione come cinghia di trasmissioni tra la corte e i detenuti fu sicuramente Bianca Guidetti Serra, la quale lasciò importanti documenti memorialistici relativi a quel difficile momento²²⁸. Come affermò successivamente, visto il suo lungo trascorso come avvocato negli anni della contestazione, fece molta fatica a vedere «il manifestarsi di un terrorismo rosso e a riconoscerne le premesse nell’”album di famiglia” della sinistra»²²⁹. Una premessa che venne fin da subito osteggiata dal PCI, che non volle per nulla al mondo vedere il suo nome essere affiancato a quello delle Brigate Rosse, ma che poneva crescenti interrogativi sul piano professionale non solo alla stessa Guidetti Serra. Secondo Maria Malatesta dei centotrentanove avvocati che avevano dato il loro sostegno al Soccorso Rosso, meno di quaranta accettarono di difendere questa categoria di imputati sospettati di terrorismo. Oltre Bianca Guidetti Serra, possono essere ricordati nuovamente, Edoardo Di Giovanni, Giannino Guiso, Edoardo Arnaldi, i fratelli Sergio e Giuliano Spazzali, Giovanna Lombardi, Gilberto Vitale, Rocco Ventre, Gabriele Fuga, Luigi Zazza, Saverio Sanese, Giovanni Cappelli, Angiolo Gracci, Francesco Piscopo e Gaetano Pecorella. Curioso risulta essere il fatto che Bianca Guidetti Serra fu l'avvocato che meglio riuscì a trovare un certo equilibrio tra ragioni politiche e professionali senza sconfessare i suoi trascorsi come simpatizzante e difensore dei ragazzi della sinistra extraparlamentare²³⁰. Come testimoniano le sue riflessioni su quel contesto, ciò che la portò a non declinare questo tipo di difese fu soprattutto la curiosità di conoscerne i protagonisti e un certo rimorso di coscienza generazionale per ciò che la sua generazione aveva

²²⁵ Alla notizia della morte di Aldo Moro, ad esempio, Renato Curcio e i militanti incarcerati definirono la morte dell’ostaggio come «il più alto atto di umanità possibile in una società divisa in classi». Una frase scioccante che costò a ognuno di loro l’allontanamento dall’aula e un ulteriore condanna a 14 anni. Cfr. M. Clementi, *Storia delle Brigate Rosse*, Odradek, Roma 2007, pp. 215-216.

²²⁶ Cfr. A. Giuliani, *Il PM accusa il presidente di eccessiva tolleranza con i brigatisti in aula*, in «Corriere della Sera», 26 maggio 1978; B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 210.

²²⁷ In particolare fu durante i 55 giorni del sequestro Moro che i due avvocati vennero interpellati in numerose occasioni per capire se ci fosse una qualche speranza di intercedere o convincere i brigatisti in carcere a prendere posizione in favore di una possibile soluzione che escludesse il peggio. Cfr. A. Falvo, *Parla Giannino Guiso, l’avvocato delle brigate rosse*, in «Corriere della Sera», 21 aprile 1978; W. Tobagi, *Altre reazioni al processo di Torino*, in «Corriere della Sera», 20 aprile 1978; W. Tobagi, *«Moro è vivo, si può ancora trattare»*, dicono gli avvocati delle brigate rosse, in «Corriere della Sera», 18 aprile 1978.

²²⁸ Da sottolineare soprattutto i suoi due scritti, pubblicati su “Quaderni piacentini” nel giugno e dicembre 1978 e che ripercorsero il processo di Torino nei suoi tratti più significativi e in particolare il ruolo degli avvocati difensori. Cfr. B. Guidetti Serra, *Il ruolo dell’avvocato attraverso la cronaca di un processo*, in «Quaderni piacentini», 1978, n. 66-67, pp. 49-74; n. 69, pp. 49-68.

²²⁹ B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 197.

²³⁰ Cfr. M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, op. cit., p. 6.

o non aveva trasmesso a questi giovani. Essendo stata combattente nella Resistenza, Guidetti Serra non poté non riconoscere questi ragazzi come una sorta di «figli ribelli», rintracciando nei loro proclami legati alla lotta armata e al mito resistenziale gli effetti indesiderati di una lotta che si era manifestata in un contesto di guerra ben circoscritto e che finì, da non pochi che distorsero «il messaggio con l'eccessiva enfasi sui mezzi rispetto ai fini»²³¹, per non essere del tutto abbandonata come pratica legittima anche nella cornice differente della nuova democrazia. Da una parte abbiamo quindi una ferma condanna, dall'altra, invece, riusciamo a trovare da parte sua una certa comprensione a tutto quello che stava accadendo²³². Riguardo la strategia utilizzata, «quella del difensore è una funzione imprescindibile per lo svolgimento del processo, che nello Stato di diritto richiede il contraddittorio tra le parti per l'accertamento dei fatti e delle responsabilità»,²³³ una situazione di difficile realizzazione nel momento in cui gli imputati, oltre a rivendicare quanto fatto, rifiutano questo tipo di svolgimento. È interessante notare come Guidetti Serra non permise mai all'imputato di prendere l'iniziativa e la strategia fu sempre elaborata in autonomia evitando difese propriamente di rottura²³⁴. Tutto questo accogliendo le «direttive», se così vogliamo chiamarle, provenienti dal Soccorso Rosso che, in alcuni documenti, lasciava comunque intendere come agli avvocati non fosse richiesto alcun obbligo e quindi «lasciati liberi di scegliere la difesa, nel rispetto della deontologia professionale»²³⁵. Differentemente, un altro avvocato di grandissima importanza come Angiolo Gracci abbracciò appieno alcuni tratti della difesa di rottura. Egli, che fu anche combattente partigiano durante la Resistenza, partecipò in veste di difensore in innumerevoli processi assieme ad altri compagni del Soccorso Rosso. Ispiratosi a Jacques Vergès, Gracci impostò la sua linea difensiva sulla messa in discussione della legittimità costituzionale dei vari processi in quanto basati sugli articoli del codice penale relativi ai reati d'insurrezione contro i poteri dello Stato e di guerra civile introdotti dal fascismo. In questo tentativo, Gracci cercò al tempo stesso di sovvertire i ruoli all'interno dei processi, cercando sempre di invertire le accuse mosse ai brigatisti per indirizzarle verso le classi dirigenti dell'Italia repubblicana responsabili, a suo dire, «di aver creato un contesto politicamente inquinato, socialmente discriminato e privo di aperture democratiche e [alle] quali gli imputati avevano reagito per riequilibrare il sistema a favore delle classi lavoratrici oppresse»²³⁶.

²³¹ P. Borgna, *Ricordando Bianca, avvocatessa militante*, op. cit., p. 134.

²³² Cfr. B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 199.

²³³ B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 198.

²³⁴ Cfr. M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, op. cit., p. 7; B. Guidetti Serra, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca la rossa*, op. cit., p. 199; M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 49.

²³⁵ Cfr. M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, op. cit., p. 5. Precedentemente in: ASS (Archivio storico del Senato), *Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fani*, Varie, XI-XIII, 011-045, Soccorso rosso, verbale della riunione del 17 giugno 1974 a Roma.

²³⁶ Cfr. M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 49.

È pertanto evidente che il processo di Torino alle Brigate Rosse rappresentò una novità nel modo di intendere la difesa e la conduzione del processo. Ciò nonostante, tutto riuscì a concludersi «nel pieno rispetto della legalità, [evitando] un duplice rischio: da un lato, il collasso dello Stato; dall'altro, il precipitare di uno scontro militare formalmente riconosciuto, con la conseguente inevitabile dichiarazione dello stato di guerra»²³⁷.

²³⁷ P. Borgna, *Ricordando Bianca, avvocatessa militante*, op. cit., p. 127.

III

La “caccia alle streghe”

3.1 La “germanizzazione”: gli avvocati sotto processo

Il primo grande processo alle Brigate Rosse, come già detto, rappresentò per l'avvocatura militante nel nostro paese un punto di svolta sia nelle pratiche di conduzione dibattimentale sia per l'attenzione che la magistratura italiana incominciò a indirizzare nei confronti dei difensori. È impossibile ignorare, infatti, le numerose similitudini con quanto era accaduto poco tempo prima in Germania con il processo di Stoccarda ai militanti della RAF. A partire da questo momento, gli avvocati tedeschi e italiani che decisero di rappresentare questa particolare tipologia di detenuti iniziarono a trovarsi molto più frequentemente in situazioni alquanto delicate per il normale proseguimento della loro mansione. In termini cronologici, tutta la vicenda che si manifestò nella RFT costituì un modello dal quale, inevitabilmente, la legislazione italiana tentò di cogliere ripetutamente degli spunti importanti seppur mitigandone la portata repressiva²³⁸. Se volessimo osservare criticamente e con sguardo retrospettivo la portata concreta di tutti i pacchetti di leggi che vennero introdotti anche nel nostro paese, la “germanizzazione” delle norme italiane, come venne chiamata questa svolta conservatrice²³⁹, ebbe risultati molto discutibili sul piano della legislazione formale²⁴⁰. Come dimostra l'immensa mole documentaria prodotta sia dal movimento sia da alcune riviste autorevoli e “ufficiali” di giurisprudenza, la comparazione con il modello tedesco era motivo di interesse primario al fine di evitare una qualsiasi deriva autoritaria e dimostra come non era affatto velleitario il timore che anche in Italia potesse avere luogo un'esatta riproduzione di questa normativa. Le “leggi speciali” costituirono senza dubbio una questione spinosa e largamente

²³⁸ Cfr. F. Laffaille, *Lo Stato di diritto in Italia negli anni di piombo e la sua percezione nella tradizione giuridica francese*, in M. Lazar, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano 2010, pp. 327-348; C. Poesio, *Internamento, «pericolo comunista», leggi eccezionali in Italia e nella Repubblica federale tedesca (1945-1968)*, in P. Dogliani, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, Donzelli, Roma 2017, pp. 48-58; L. Di Fabio, *Simpatizzante quindi terrorista? La sorveglianza delle polizie in Italia e nella Repubblica federale di Germania (1968-1982)*, in P. Dogliani, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, op. cit., pp. 114-124; L. Chiara, *Stato di diritto e logica dell'emergenza. Dalla legge Reale alla legislazione sui pentiti*, in P. Dogliani, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, op. cit., pp. 125-136.

²³⁹ AA. VV., M.D., *Contro la germanizzazione*, in «Magistratura Democratica», 1977, n. 3, pp. 3-6.

²⁴⁰ «La più efficace e decisiva risposta data dallo Stato all'eversione e al terrorismo di sinistra, secondo alcuni; una significativa accelerazione nel progressivo affievolirsi delle libertà e delle garanzie nel nostro paese, secondo altri». Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, FrancoAngeli, Milano 1982, p. 37; Cfr. C. Zampieri, *Alla prova del terrorismo. La legislazione dell'emergenza e il dibattito politico italiano (1978-1982)*, Carocci, Roma 2024.

discussa all'interno del dibattito politico-giudiziario e non mancarono di produrre una serie di contraddizioni anche nel nostro paese²⁴¹. Tuttavia, è bene affermare come i numerosi progetti di legge presentati a più riprese in parlamento e finalizzati ad emulare esattamente le norme già operative in Germania vennero attenuati o addirittura abbandonati in primo luogo, per la decisiva contrarietà di alcuni partiti dell'area di governo²⁴², determinanti a neutralizzare in partenza la costruzione di una maggioranza solida disposta ad accettare e votare delle simili proposte e, in secondo, alla campagna martellante condotta incessantemente dal movimento extraparlamentare e che trovò negli avvocati dei protagonisti indiscussi. La loro portata in termini di sensibilizzazione costituì senz'altro una spina nel fianco a chi desiderava concludere frettolosamente questo tipo di processo o proporre un modello celere e maggiormente repressivo in accordo con il modello teutonico; non costituisce una coincidenza il fatto che alcuni di essi furono, in buona o cattiva fede, perseguiti penalmente dalla giustizia trovandosi direttamente coinvolti in procedimenti giudiziari di grave entità come quelli per terrorismo e costretti ad una scelta manichea:

Possono non disertare il processo, per fedeltà verso le istituzioni, sollevando, in favore degli imputati, tutte le questioni tecniche che la procedura consente. Ma così facendo, gli avvocati tradiscono la conclamata volontà del proprio assistito e rischiano di difendere soltanto la celebrazione del processo. D'altro canto, se gli avvocati obbediscono all'intimazione degli imputati di disertare il processo, rischiano di diventarne complici.²⁴³

Prima Stoccarda e poi Torino costituiscono senza ombra di dubbio una sorta di crocevia importante sia per quanto riguarda la modalità del processo in sé sia per la diversa attenzione rivolta ai difensori anche se, in entrambi i casi, non mancarono episodi di incriminazione precedenti.

È facile notare come i due casi di Germania e Italia siano molto utili da trattare congiuntamente, specialmente per la loro storia comune in quel recente passato. Il fatto di essere usciti da due dittature di stampo fascista non deve però indurci a pensare ad una sorta di uguaglianza universale tra i due paesi che utilizzarono diverse modalità d'intervento seguendo dettami differenti presenti nelle due Costituzioni. Come abbiamo potuto vedere, negli anni Cinquanta, con la giustificazione di "proteggere la democrazia", il parlamento italiano cercò di attuare dei

²⁴¹ Sergio Spazzali, in merito a queste leggi eccezionali, affermò: «[...] la teoria tende sempre a indicare un uso particolare speciale, provvisorio, eccezionale della norma ma il diritto vive invece di concretezza e di universalità e specialmente in questo paese non c'è niente di più stabile e universale di ciò che viene normalmente presentato come eccezionale». A-PM, *Sulla lotta armata*, 25 febbraio 1981, in fon. «Primo Moroni», b. 141, f. 1327, p.3.

²⁴² Il ministro della Giustizia Bonifacio tentò di farlo presentando al Senato, il 7 luglio 1977, un progetto di legge sulla professione forense che prevedeva la destituzione dell'Ordine degli Avvocati a seguito di qualsiasi condanna penale e la sospensione a tempo indeterminato dell'attività professionale in caso di mandato d'arresto. Cfr. M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit.

²⁴³ P. Borgna, *Ricordando Bianca, avvocatessa militante*, op. cit., pp. 125-126.

progetti di legge di chiara ispirazione anticomunista finalizzati alla soppressione di qualunque germe nascente. La Guerra di Corea esprime una valenza importantissima nel nascente sentimento ostile alle sinistre che serpeggiava nel governo e il ministero dell'Interno Mario Scelba diede una sua particolare impronta nell'orientare l'offensiva in questa direzione. Si possono ricordare, tra il 1950 e il 1953, i progetti di legge sulla difesa civile, sul disciplinamento del diritto di sciopero, sulla regolamentazione della stampa, tutta una serie di misure decadute poi con la fine della legislatura ma che rendono perfettamente chiaro come il ricorso a categorie emergenziali per il mantenimento dell'ordine pubblico non fosse una novità²⁴⁴. A questi provvedimenti sospesi si rimediò comunque a livello locale con una serie di progetti amministrativi di controllo e soppressione delle libertà²⁴⁵. Uno di questi fu sicuramente il meccanismo di rigorosa scelta del personale da allogare nella pubblica amministrazione che poteva escludere persone legate a partiti politici o a sindacati di area social-comunista. Questo provvedimento fu in qualche modo un'anticipazione di quello che si andò a concretizzare in Germania tra il 1972 e il 1976 e istituzionalizzato sotto il nome di *Radikalenerlass*, una legge che impediva in modo esplicito l'assunzione o consentiva il licenziamento nel pubblico impiego di coloro che aderivano a formazioni di natura estremistica e quindi contrari all'ordine costituito²⁴⁶. Una misura che prevedeva inevitabilmente delle inchieste per sostenere tali ipotesi²⁴⁷. Questa fu l'unica disposizione da cui la Germania poté prendere spunto e che non venne relegato unicamente a semplice pratica di controllo a seconda delle singole circostanze ma che acquisì lo *status* di legge ufficiale. Anche il tentativo di mettere fuori legge il Partito comunista in Italia non poté realizzarsi come avvenuto in Germania; la maggiore radicalizzazione nel territorio, il fatto che avesse milioni di iscritti e avesse partecipato come protagonista alla Resistenza e alla stesura della Costituzione poneva un freno ad ogni velleità repressiva anche per paura di una forte ritorsione sociale proveniente dai suoi militanti. Si cercò comunque di attenuarne la forza tramite una serie di piccoli interventi di natura preventiva, spesso affidati alla polizia, ma che non andarono mai del tutto a toccare esplicitamente gli articoli presenti nella Costituzione. Differentemente dal caso tedesco, la Costituzione italiana

²⁴⁴ Per uno sguardo in merito al dibattito creatosi intorno a queste prime leggi vedere: I. Rossini, «*Democrazia protetta*» e «*leggi eccezionali*»: un dibattito politico italiano (1950-1953), in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2011, n. 2, pp. 75-107; G.C. Marino, *La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo*, FrancoAngeli, Milano 1995.

²⁴⁵ «[...] in entrambi gli Stati il rinvio a strumenti preventivi e/o alle leggi di emergenza seguì un chiaro intento politico e rappresentò una forma di prevenzione per sottolineare e strumentalizzare la figura del “pericolo pubblico” e giustificare il suo allontanamento sulla base del binomio necessità/prevenzione». P. Dogliani, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, op. cit., p. 56.

²⁴⁶ Cfr. S.a., *Appello contro il “divieto di professione” in Germania*, in «Quale giustizia», 1975, n. 33, pp. 337-339.

²⁴⁷ Cfr. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, Moizzi Editore, Milano 1977, pp. 15-16.

rappresenta alcune particolarità che non permettono, ad esempio, la sospensione delle norme e dei diritti garantiti se non esclusivamente con la proclamazione dello stato di guerra. Non è questa la sede per addentrarci all'interno di una comparazione tra le due costituzioni e delle singole legislazioni che, a partire dal dopoguerra, produssero una serie di leggi emergenziali per far fronte a numerosi problemi di ordine pubblico, ma è importante affermare che sul finire degli anni Sessanta i due contesti iniziarono a presentare una certa somiglianza nelle misure di contrasto alle vertenze sociali²⁴⁸. In Europa infatti, oltre al caso francese, nessun paese giunse ad un livello di scontro e radicalizzazione politica così intenso e proprio questa affinità permise di sperimentare nuove forme di lotta e prevenzione, le quali non di rado oltrepassavano il sottile confine tra la salvaguardia dei diritti e delle libertà individuali e un'azione finalizzata a colpire queste stesse acquisizioni. Camilla Poesio è concorde nell'affermare che «sebbene lo Stato italiano e quello tedesco occidentale abbiano assunto, chiaramente, le vesti di uno Stato di diritto, la deliberata mescolanza fra reato comune e reato politico e il problema del ricorso a strumenti preventivi e/o alle leggi di emergenza, con la sospensione o la previsione della sospensione di garanzie civili in caso di minaccia interna o esterna, ha continuato a essere una questione che ha interessato per anni entrambi i contesti»²⁴⁹.

Differentemente dall'Italia, il disegno repressivo attuato dal governo di Bonn venne pianificato concretamente a livello legislativo e volto a modificare sia il codice penale sia alcuni tratti presenti nella Costituzione²⁵⁰. Contro questa attitudine, anche in Germania si andarono a costituire degli esempi importanti dal punto di vista teorico che posero come questione principale una diversa concezione del diritto. Un uso alternativo spesso inteso ormai come «lotta difensiva, come reazione ad un crescendo repressivo, ormai impressionante, dell'apparato statale». Tali sperimentismi, tuttavia, non riuscirono ad esprimersi appieno come accaduto nel nostro paese per il fatto che le istituzioni tedesche si posero maggiormente contrarie invocando di continuo la «difesa dell'indipendenza dell'organo giurisdizionale contro un presunto tentativo di politicizzare il diritto»²⁵¹.

²⁴⁸ Per un'interessante confronto tra i due contesti vedere: L. Di Fabio, *Due democrazie, una sorveglianza comune. Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo interno e internazionale (1967-1986)*, Le Monnier, Firenze 2018; M. Tolomelli, *Terrorismo e società. Il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta*, il Mulino, Bologna 2006.

²⁴⁹ P. Dogliani, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, op. cit., p. 57.

²⁵⁰ La Carta costituzionale della RFT secondo alcuni osservatori fu trasformata nel corso del tempo da legge per la difesa dell'ordine democratico a legge contro chiunque si opponesse. Essa infatti si tramutò «in un apparato legislativo che all'insegna della difesa dell'ordine liberal-democratico serviva a colpire qualsiasi persona o gruppo politico che – pur muovendosi nell'arco istituzionale – avesse idee, strategie diverse per realizzare altri tipi di sviluppo». A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., p. 12.

²⁵¹ C.U. Schminck, *La contestazione dell'"ortodossia" giuridica in Germania*, pp. 567-578, in «Quale giustizia», 1972, n. 17-18, p. 567. Da questo filone, gravitante attorno alla rivista teorica "Kritische Justiz" (giustizia critica), scaturì la generazione di avvocati che difese i militanti della RAF. Questo tipo di sperimentismo non mancò di

A partire dalla metà degli anni Sessanta, le condizioni economiche favorevoli e le migliori possibilità avevano attratto una grande quantità di manodopera straniera. Queste persone, provenienti da paesi come l'Iran, la Turchia, la Grecia e la Palestina, furono fin da subito sottoposte a rigidi controlli al fine di isolare le frange più radicali escludendoli, inoltre, da qualsiasi diritto politico con un pacchetto di leggi risalente al 1965 (*Ausländergesetze*). Secondo la rivista "Quale giustizia", che in quegli anni si pose in prima linea nella denuncia a questo tipo di legislazione, la misura adottata dal governo tedesco rappresentava di fatto un controllo implicito sull'intera classe operaia dato che la sua composizione in termini percentuali di stranieri occupati sfiorava picchi assai importanti²⁵². Una lettura che potrebbe fare di questa legge una prima misura di contenimento della politicizzazione che stava emergendo. Poco dopo, nel 1968, venne varato quello che è considerato il primo di una lunga serie di provvedimenti speciali, ovvero il *Notstandsgesetze* consistente nella limitazione del segreto epistolare, postale e telefonico delle persone sospettate di radicalismo. A partire dalle grandi manifestazioni studentesche che esplosero in quell'anno, fu proprio la polizia politica a vedere l'aumento progressivo dei propri poteri di intervento²⁵³. Il 1972, oltre a costituire un duro colpo per il terrorismo in seguito all'arresto dei capi storici della RAF, stabilì anche un salto di qualità nelle forme di lotta e prevenzione dovuto, principalmente, al forte impatto causato dalla strage avvenuta nel settembre di quell'anno ai Giochi olimpici di Monaco quando un commando di terroristi palestinesi trucidò alcuni atleti appartenenti alla squadra israeliana. La polizia dei vari *lander*, che fino a quel momento aveva goduto di relativa autonomia sul piano dell'organizzazione delle politiche di contrasto alla criminalità, si fece più centralizzata e coordinata dall'Ufficio federale di polizia criminale che assunse il controllo delle operazioni antiterrorismo. Da quel momento vennero attuate una serie progressive di misure di contenimento della radicalizzazione politica come, per esempio, l'arresto e la carcerazione preventiva per chi fosse solamente sospettato di recidività, un disegno che colpiva particolarmente coloro che erano impegnati politicamente nel movimento; oppure il divieto di solidarizzazione con le lotte terzomondiste, diretta a ledere la libertà di pensiero e di espressione e che mostra chiaramente come il famoso confine tra reale prevenzione del fenomeno e la limitazione di alcune libertà inviolabili fosse in realtà molto labile nella sua manifestazione

produrre e organizzare a più livelli collettivi di avvocati di ispirazione socialista che incominciarono a svolgere un esteso lavoro di difesa e di soccorso rosso. La rete organizzativa del ricostituito *Rote Hilfe* era però molto più flebile che in Italia e anche il paragone rispetto all'esperienza degli anni di Weimar, in cui l'organizzazione contava più di 300.000 iscritti, era molto più contenuta. Cfr. Ivi, pp. 574-575.

²⁵² Cfr. A. Langer, *Germania: campagna antiterroristica e leggi speciali*, in «Quale giustizia», 1975, n. 33, pp. 366-378.

²⁵³ Cfr. A. Galoppini, *A proposito di una ventilata repressione delle agitazioni studentesche nella R.F.T.*, in «Democrazia e diritto», 1969, n. 1-2, pp. 119-121.

concreta²⁵⁴. Fu poi dal 1974 al 1976, proprio nel periodo coincidente con il processo allestito a Stoccarda, che la repressione ai danni della solidarietà politico-giudiziaria si fece più pressante²⁵⁵. Già all'inizio del decennio gli avvocati iniziarono ad essere dipinti, da una larga fetta della stampa conservatrice, come "amici" dei terroristi e, di conseguenza, corresponsabili dei reati imputati ai loro clienti. Differentemente da quanto avvenuto in Italia con il processo di Torino, nel quale tuttavia si giunse dopo due anni ad una conclusione che permetteva un certo compromesso tra le esigenze della corte e il diritto degli imputati, in Germania la risposta che fu data fu esclusivamente di tipo repressivo e intransigente²⁵⁶. Come risposta all'assassinio del giudice Gunter von Drenkmann e all'inizio dello sciopero della fame attuato dai capi storici della RAF immediatamente dopo il loro arresto, la magistratura tedesca restrinse enormemente i margini di manovra entro cui la difesa avrebbe potuto muoversi. A titolo d'esempio, ogni accusato non poteva avere più di tre avvocati e ognuno di essi non poteva difendere più di una persona; il nuovo articolo 231 del codice di procedura penale rendeva possibile la celebrazione del processo anche in assenza dell'imputato nel momento in cui questi fosse stato espulso dall'aula per comportamenti ritenuti offensivi o se fosse stato egli stesso impossibilitato a prendervi parte. L'intero collegio difensivo ritenne specialmente quest'ultima misura una prova inequivocabile di come la corte giudicante intendesse celebrare il processo evitando qualsiasi impedimento alla conclusione rapida di questo e alla conseguente e inevitabile sentenza di condanna²⁵⁷. La scia interminabile di piccoli provvedimenti portò a quella che venne poi soprannominata come la *Lex RAF*, varata nell'agosto 1976 e che introdusse il reato di costituzione di organizzazione a scopo eversivo. In tale norma, fu in particolare l'inasprimento delle pene ai danni di coloro considerati dei fiancheggiatori a nuocere direttamente all'attività difensiva degli avvocati²⁵⁸. Bastava una semplice azione di critica o appoggio a qualsiasi iniziativa interna al carcere, come il susseguirsi di scioperi della fame, per far scattare la

²⁵⁴ Cfr. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., pp. 16-17.

²⁵⁵ Nel 1975 la rivista "Quale giustizia" esprimeva serie perplessità riguardo la legislazione speciale attuata: «[...] il complesso Baader-Meinhof può anche offuscare le dimensioni reali del problema. La distruzione dei diritti fondamentali, praticata ora nei loro confronti, non è che una parte esigua nel processo della crisi generale del sistema monopolistico di stato, che si esprime nell'erosione dello stato vecchio, che si presume liberale, e nella rinascita di un nuovo totalitarismo». C.U. Schminck, *La nuova repressione in Germania: la rinascita del leviatano*, pp. 19-26, in «Quale giustizia», 1975, n. 31-32, p. 23; Cfr. *Caccia all'estremista nella Repubblica federale tedesca*, appendice a: A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., pp. 117-128.

²⁵⁶ Cfr. A. Langer, *Germania: campagna antiterroristica e leggi speciali*, in «Quale giustizia», 1975, n. 33, pp. 366-378.

²⁵⁷ L'avvocato Rupert Von Plotnitz si cinse addirittura ad esclamare "Heil, Prinzing!", rivolgendosi al presidente della corte, per mostrare tutta la sua contrarietà a questa decisione. Cfr. S. Aust, *Rote Armee Fraktion. Il caso Baader-Meinhof*, il Saggiatore, Milano 2009, p. 302.

²⁵⁸ Secondo "Quale giustizia", si desume che, per quanto possa essere sempre lecito il rapporto di collaborazione tra un avvocato e il suo assistito, è evidente che «ogni difesa, basata su un rapporto di fiducia tra difensore e accusato, potrà essere sempre "sufficientemente" sospetta di connivenza criminale». C.U. Schminck, *La nuova repressione in Germania: la rinascita del leviatano*, pp. 19-26, in «Quale giustizia», 1975, n. 31-32, p. 19.

macchina giudiziaria nei loro confronti. A causa del duro regime detentivo a cui erano sottoposti, consistente nella totale privazione sensoriale a seguito di un lungo isolamento individuale, gli imputati trovarono nei loro avvocati l'unico appiglio o speranza a cui aggrapparsi per mantenere un contatto con il mondo esterno, una temporanea mitigazione della sofferenza e dei possibili danni psicofisici che potevano sopraggiungere in seguito a queste restrizioni²⁵⁹. Per una concezione repressiva e intransigente quale era la lotta al terrorismo nella RFT in quegli anni questo costituiva un fatto assolutamente intollerabile, e proprio per questo motivo le loro visite furono progressivamente limitate e/o sottoposte ad accurate perquisizioni corporali in modo tale da evitare una circolazione di notizie scottanti che potessero riguardare la loro detenzione. Proprio a questo proposito, l'avvocato Klaus Croissant fu escluso dalla difesa di Andreas Baader per aver fatto da intermediario e favorito un'intervista con la rivista "Der Spiegel" in merito alla sua condizione di "prigioniero politico". Sono fatti come questo che contribuirono ad alimentare una cultura del sospetto e a far assumere un connotato ideologico ben chiaro alla figura del simpatizzante, identificabile in una precisa zona fluida compresa tra il movimento e chi sceglie di intraprendere un discorso di radicalismo armato. Una categoria che, se osserviamo attentamente, delineava un'idea abbastanza sfuggevole ed evanescente e che permetteva, grazie alla sua vasta duttilità, una peculiare identificazione con chiunque frequentasse un certo tipo di ambiente. Fu proprio lo "Spiegel" a compiere in quel periodo una serie di reportage finalizzati a chiarire al meglio questa tipologia e scoprire quale fosse la posizione dei diversi gruppi extraparlamentari in Germania di fronte alla violenza. Tutte questioni che svelano come alcuni tratti del maccartismo ritornassero prepotentemente di moda: fanatismo persecutore, campagne diffamatorie, legittimazione di misure repressive. Contro questa prassi, la costante attenzione rivolta al tema della repressione soprattutto carceraria favorì nel 1974, oltre agli appelli sempre più rigidi e costanti da parte di *Amnesty International*, la nascita del *Comitato internazionale per la difesa dei detenuti politici in Europa* a cui presero parte molti intellettuali del continente, come ad esempio Lelio Basso, con l'obiettivo di denunciare il trattamento speciale riservato ai detenuti per reati politici e per garantire un trattamento pari che escludesse ogni violenza ulteriore causata dal loro diverso credo politico. Proprio la legge antiterrorismo del 1976 andò a coronare un lungo iter legislativo rafforzando ulteriormente i poteri della magistratura già nei primissimi momenti di costituzione di qualsiasi organizzazione classificata come sospetta. Nell'autunno del 1977, dopo che ancora una volta i controlli postali vennero elusi, venne approvato il *Kontaktsperregesetz*, una delle ultime misure che prevedeva l'isolamento totale dei detenuti senza possibilità di contatto con i propri

²⁵⁹ Cfr. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., pp. 25-28.

difensori. Le relazioni strette e segrete tra assistito e difensore, che in gergo incominciarono ad assumere l'appellativo di *Info-System* con chiaro riferimento al sistema collettivo di continua circolazione delle informazioni che permetteva ai detenuti il proseguo della loro attività teorica condotta in libertà, divennero di fatto un illecito penale²⁶⁰.

Fin dal loro primo arresto nel giugno del 1972, il nucleo storico della RAF guidato da Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin, Jan-Karl Raspe e Holgar Meins, iniziò uno sciopero della fame per contestare il duro isolamento subito in carcere. In tutta risposta, i loro difensori, forti delle loro testimonianze, cercarono di solidarizzare fin da subito indicando una manifestazione davanti al *Bundesgerichtshof*, la Corte suprema federale, nella speranza di inviare un messaggio chiaro all'opinione pubblica²⁶¹. In effetti l'attenzione che iniziò a crearsi intorno alla questione divenne sempre più insistente e motivo di disagio per un paese saldamente inserito nel concerto delle democrazie liberali. Si parlava addirittura di mancanza d'acqua che i carcerieri avrebbero cercato di privare ripetutamente per «indurre alla ragione» e costringere a cessare così lo sciopero²⁶², oppure di nutrimento forzato a cui venne sottoposto, ad esempio, Holger Meins, il primo che nel novembre del 1974 morì a seguito di un digiuno ininterrotto dalla durata di cinquanta giorni. Privazione dell'acqua, alimentazione forzata, isolamento sensoriale e acustico, divisione dagli altri detenuti e nessuna possibilità di socializzare implicarono nel tempo delle conseguenze ben precise come venne sottolineato da una squadra di periti medici: difficoltà di concentrazione, disturbi nella coordinazione, amnesie, crescente stanchezza, svenimenti, emicranie²⁶³. Gli avvocati, in questo preciso contesto, costituirono di fatto l'unica ancora di salvezza di cui i detenuti potevano disporre per un minimo di contatto diverso dalla consuetudine quotidiana del carcere. Non solo prese avvio un'opera di maniacale perquisizione durante le visite ma anche i loro studi privati divennero bersagli privilegiati al fine di rintracciare elementi compromettenti. La loro opera sistematica di messa a nudo delle contraddizioni del potere, attraverso un'opera di controinformazione fatta di interviste pubbliche, seminari e pubblicazioni, rappresentava un fatto imperdonabile e suscettibile di ritorsione. Critiche che costarono caro non solo agli avvocati ma anche a stimati personaggi del mondo accademico come, ad esempio, il giurista tedesco di origini italiane Axel Azzola il quale, per aver chiesto di applicare agli imputati detenuti a Stoccarda lo *status* di

²⁶⁰ AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, Milano Libri Edizioni, Milano 1982, p. 108.

²⁶¹ Cfr. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., p. 87.

²⁶² Cfr. Ivi, pp. 48-49; Soccorso Rosso, *Rifiutano il cibo? Toglietegli l'acqua!*, in «Controinformazione», 1974, n. 5-6, pp. 114-115. A proposito del caso di Ulrike Meinhof, Dario Fo e Franca Rame pubblicarono un ciclostilato sulla detenuta dal titolo «Ulrike Meinhof... sesso... femminile... comunista». In questo gli autori, impersonando la militante tedesca, immaginarono e raccontarono in prima persona la sua esperienza di detenuta politica. A-MP, *Ulrike Meinhof... sesso... femminile... comunista*, in fon. «Marco Pezzi», b.301, f. «La Comune 1977».

²⁶³ Cfr. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., pp. 35-37.

prigioniero di guerra, fu ripetutamente minacciato di provvedimenti²⁶⁴; oppure lo scrittore e premio Nobel per la letteratura Heinrich Böll, il quale fu sottoposto per un breve periodo ad uno stretto controllo poliziesco²⁶⁵.

Le modifiche apportate al Codice penale nel 1974, non casualmente pensate prima dell'inizio del processo, furono avvertite come un'esplicita volontà di bloccare la difesa collettiva degli imputati e di estromettere qualsiasi avvocato fosse sospettato di appoggiare attività criminali o sovversive. Con il fallito tentativo di intraprendere una guerriglia processuale per far saltare il processo, resa sterile o neutralizzata fin dalla partenza, l'unica risorsa era costituita dalla speranza che l'opinione pubblica potesse recepire in qualche modo tutte queste contraddizioni. Tale risposta, oltre a non essere unitaria e costante, non riuscì però a scalfire il sordo muro che spesso la politica poneva davanti a sé. Gli avvocati Klaus Croissant, Kurt Groenewold e Hans Strobele, per effetto immediato della legge qui sopra accennata, vennero esclusi dalla difesa, temporaneamente sospesi dalla professione e, addirittura, arrestati per un breve periodo²⁶⁶. I legali d'ufficio che vennero successivamente chiamati a presiedere il processo, come Wolfgang Riedel, Rupert Von Plottnitz, Petra Rogge e Otto Schily, vennero anch'essi allontanati per possibili complicità aprendo, di conseguenza, ulteriori procedimenti disciplinari a loro carico che impedirono di svolgere regolarmente la fase dibattimentale.

Il caso più interessante tra quelli citati fu sicuramente quello di Klaus Croissant, il quale subì un secondo arresto nel luglio del 1976. In tale occasione furono le dichiarazioni di un "pentito", Gerhard Müller, a identificare l'avvocato come un reclutatore del gruppo terroristico. Le accuse, che in seguito si rivelarono inconsistenti, lo portarono dopo la sua scarcerazione a rifugiarsi in Francia dove avrebbe continuato la sua opera di denuncia del governo tedesco. Il soggiorno durerà poco perché il 30 settembre del 1977 verrà nuovamente arrestato a Parigi poche settimane dopo il rapimento da parte della RAF del capo degli industriali tedeschi Hans Martin Schleyer. Nonostante la difesa di celebri avvocati come Joe Nordmann, Jean-Jacques de Félice e Robert Badinter, gli organi giudicanti decisero la sua condanna e quella dei suoi stretti collaboratori Siegfried Haag, Arndt Müller e Armin Newerla per aver organizzato il sistema di comunicazione all'interno delle carceri e appoggiato concretamente l'organizzazione terroristica.

Se sulla carta, come abbiamo potuto già constatare, il tentativo italiano di emulare esattamente il modello tedesco fallì, l'Italia comunque si rese protagonista di alcuni interventi esemplificativi che non mancarono di produrre aspre critiche e contraddizioni nell'intero

²⁶⁴ Cfr. *Ivi*, p. 77.

²⁶⁵ Cfr. *Ivi*, p. 87.

²⁶⁶ Cfr. G. Dragotto, *Rapporto sul caso Groenewold*, in «Magistratura Democratica», 1977, n. 6, pp. 19-22.

sistema²⁶⁷. Come dimostrano i numerosi arresti tra gli avvocati del Soccorso Rosso e alcuni metodi condotti dagli organi statali nel combattere il fenomeno terroristico, la polizia e la magistratura italiana, nel complesso, non adottarono un comportamento permissivo come a volte potrebbe sembrare paragonando i due contesti ma si potrebbe parlare più propriamente di trasferimento di maggiori deleghe sotto il paravento della discrezione. Nonostante la mancanza o l'attenuazione di queste leggi repressive, la valenza concreta della lotta al terrorismo portò con sé una certa restrizione delle libertà attuata tacitamente e gravida di innumerevoli zone d'ombra soprattutto nei confronti di un particolare profilo di militante politico. Un esempio importante è costituito dalla legge sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (legge n. 98, 8 aprile 1974)²⁶⁸. Un progetto che nelle intenzioni si collocava a notevole distanza dal modello tedesco, in quanto poneva un limite esplicito alle intercettazioni private effettuate indebitamente. Il conteso, però, non proibì che la misura venisse largamente disattesa nella prassi quotidiana anche perché, nel frattempo, la serie di decreti che si susseguirono volti a limitare i casi di libertà provvisoria, ad ampliare i poteri discrezionali della magistratura, ad estendere il fermo giudiziario, ad accordare un maggiore uso delle armi da parte della polizia e a proibire l'uso del casco durante le manifestazioni, non fecero altro che rinforzare la volontà di prosciugare, anche al costo di ogni mezzo, qualsiasi bacino funzionale alla sopravvivenza del terrorismo²⁶⁹. Successivamente, sull'onda emotiva prodotta dal sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro fu la conversione in legge del decreto n. 59 del 21 marzo del 1978 a provocare molti dubbi all'interno della stessa maggioranza (legge n. 191, 18 maggio 1978)²⁷⁰. Per la prima volta, dichiaratamente si accordava la possibilità di intaccare la sfera delle libertà personali attraverso l'inviolabilità del domicilio, la segretezza del processo istruttorio e, inoltre, sferrando un duro colpo al diritto alla difesa e al consueto lavoro dei legali di fiducia. Fu soprattutto l'articolo 5 della norma a destare riserve, in quanto si sentenziava il fatto che «nei casi di assoluta urgenza» sarebbe stato possibile interrogare il reo anche in assenza del difensore e senza che fosse redatto il verbale del colloquio andando a scontrarsi, di conseguenza, direttamente con il principio dell'inviolabilità della difesa in ogni grado e procedimento presente nell'articolo 24 della Costituzione.

²⁶⁷ Cfr. R. Canosa, *La legislazione eccezionale sull'ordine pubblico in Italia tra cronaca e storia*, in «Quale giustizia», 1975, n. 33, pp. 351-362.

²⁶⁸ Cfr. G.U., n. 97, 12 aprile 1974: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/04/12/074U0098/sg>.

²⁶⁹ Cfr. L. Di Fabio, *Due democrazie, una sorveglianza comune. Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo interno e internazionale (1967-1986)*, op. cit., p. 56.

²⁷⁰ Cfr. G.U., n. 80, 22 marzo 1978: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/03/22/078U0059/sg>.

3.2 Senese, Arnaldi, Spazzali: tre nomi, una sola accusa

Anche l'Italia, fin dal 1972, fu interessata da una lunga scia di accuse e arresti rivolte agli avvocati difensori. Il primo a subire questo tipo di incriminazione fu Giovanni Sorbi, ex partigiano e legale impegnato attivamente nella difesa degli studenti arrestati, che nel luglio 1972 fu indiziato per associazione a delinquere. L'accusa si basava sul ritrovamento nella cella di uno dei suoi clienti di un bigliettino recante alcune informazioni in codice e il suo nome. Successivamente, la stessa procedura si ripeté nell'ottobre del 1974 con Antonio Stasi e Edoardo Di Giovanni. In tale occasione, il ritrovamento da parte della polizia del covo delle Brigate Rosse situato a Robbiano di Mediglia, comportò il reperimento di alcuni documenti, come messaggi e fotocopie di atti processuali, i quali potevano costituire, secondo gli inquirenti, una prova della loro partecipazione diretta all'attività dell'organizzazione terroristica²⁷¹. L'attenzione era rivolta in particolare all'attività di comunicazione che avrebbero potuto svolgere tra i detenuti e i militanti ancora in libertà come sentenziato dalla requisitoria del P.M. Bruno Caccia:

[...] L'atteggiamento di alcuni legali è tale che non è fuori luogo il sospetto che essi si siano prestati a far da tramite tra gli imputati reclusi e i loro correi liberi, non soltanto per una semplice trasmissione di notizi e di scritti [...]. Simili comportamenti possono facilmente andare molto al di là della lecita difesa legale e cadere nella vera e propria correttezza.²⁷²

L'edizione de "l'Avanti" parlò di «caccia alle streghe»²⁷³, e possiamo prendere una simile dichiarazione come verosimile se ci soffermassimo sulle prove indiziarie che furono prese in considerazione per mettere sotto scacco l'avvocato Di Giovanni. Sempre nel covo di Robbiano di Mediglia, fu un interessante dattiloscritto dal titolo *Pippo o della lucida follia* a destare curiosità e sospetti. In esso si faceva riferimento ad un incontro svoltosi a casa di "ED" nel quale si sarebbe parlato di armamenti. Sempre nello stesso luogo, un secondo foglio faceva riferimento ad un incontro tra "E. DG" e "GL" finalizzato alla creazione di una costola del Soccorso Rosso a Roma. Il fatto che nello stesso documento, nelle righe finali, le iniziali "E. DG" venissero indicate con "ED", fece dedurre agli investigatori l'equivalenza tra i due materiali. Era ritenuto ormai assodato che gli acronimi "E. DG" e "GL" indicassero Edoardo Di Giovanni e Giovanbattista Lazagna, in quanto le informazioni relative la costruzione del Soccorso Rosso romano risultavano veritiere, ma il riferimento alla stessa persona era ancora tutto da provare sul piano concreto²⁷⁴. Anche se le varie accuse si conclusero poi con un nulla

²⁷¹ In questa occasione, il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano Giuseppe Prisco espresse immediatamente la propria solidarietà ai due avvocati arrestati. Cfr. A. Solazzo, *In bilico l'inchiesta sulle Brigate rosse*, in «Corriere della Sera», 20 marzo 1975.

²⁷² AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., pp. 25-26.

²⁷³ A. Fiorani, *Inflazione di "fiancheggiatori" delle Brigate rosse*, in «Avanti», 19 marzo 1975.

²⁷⁴ Cfr. AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., pp. 26-28.

di fatto, da questo momento la prassi giudiziaria inaugurò il principio secondo cui il rapporto tra difensori e terroristi avrebbe potuto essere letto non solo come consueto adempimento del diritto alla difesa ma anche sotto la chiave dell'appoggio e della partecipazione diretta alle attività criminose. Secondo Maria Malatesta, dei quindici avvocati che tra il 1974 e il 1982 vennero sottoposti a procedimenti giudiziari solo Mario Cavaliere, oltre a non aver aderito esplicitamente al Soccorso Rosso, confessò la sua appartenenza alle Brigate Rosse²⁷⁵. Edoardo Di Giovanni, insieme alla collega Giovanna Lombardi, fu nuovamente tratto in arresto nel 1981 per aver pubblicato sulla rivista "Corrispondenza internazionale" l'opuscolo *L'ape e il comunista*, il documento redatto in carcere dai prigionieri delle Brigate Rosse che sancì il divario creatosi dopo l'uccisione di Aldo Moro tra il nucleo storico e i militanti in libertà²⁷⁶. Oltre al già citato Giovanbattista Lazagna, il quale oltre ad essere medaglia d'argento alla lotta partigiana e noto avvocato di area comunista fu accusato numerose volte di essere il "reclutatore" delle Brigate Rosse, altri personaggi degni di nota furono Gabriele Fuga, Rocco Ventre e Luigi Zezza, i quali, tra il 1980 e il 1982, si resero protagonisti oltre che come difensori di avvocati arrestati anche come diretti imputati in processi per terrorismo²⁷⁷. A questo proposito è utile evidenziare, in particolar modo, tre differenti casi che hanno contraddistinto il panorama italiano dell'avvocatura in quegli anni e le cui vicende intrecciate costituirono gli esempi più chiari di persecuzione giudiziaria a danno dei difensori.

Il primo esempio è l'avvocato Saverio Senese, esponente di spicco del Soccorso Rosso napoletano e difensore, tra il 1975 e il 1977, di alcuni militanti dei Nuclei armati proletari (NAP) nel processo che si stava svolgendo proprio a Napoli²⁷⁸. Differentemente dagli altri casi citati in precedenza, in cui gli avvocati spesso venivano inquisiti principalmente sulla base di possibili prove indiziarie recanti i loro nomi, questa circostanza rappresentò per la prima volta un attacco connesso direttamente all'esercizio della propria professione²⁷⁹. Egli, che accettò la difesa per puro scrupolo del dovere professionale, era sempre stato impegnato sul piano sociale nella difesa del ceti più fragili e non aveva mai avuto a che fare, fino a quel momento, con casi di natura politica. Questo non impedì alla giustizia di sospettare di lui e il 2 maggio 1977, dopo che il suo studio venne messo a soqquadro, venne arrestato. L'accusa era ormai una prassi: oltre

²⁷⁵ Cfr. M. Malatesta, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, op. cit., p. 50; M. Malatesta, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, op. cit., p. 90.

²⁷⁶ Cfr. Ivi, p. 99.

²⁷⁷ Cfr. R. Boggia, *In arresto l'avvocato Fuga dopo 5 ore di interrogatorio*, in «Corriere della Sera», 2 maggio 1980; M. Nava, *L'accusa contro i due avvocati milanesi indica il braccio legale del terrorismo*, in «Corriere della Sera», 13 gennaio 1981.

²⁷⁸ Soccorso rosso napoletano (a cura di), *I NAP. Storia politica dei Nuclei Armati Proletari e requisitoria del Tribunale di Napoli*, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, 1976; AA. VV., *Processo alla rivoluzione. La parola ai NAP. Diario del processo. I motivi d'appello*, Collettivo Editoriale Libri Rossi, Milano, 1978.

²⁷⁹ Cfr. AA. VV., *Difensori scomodi. Rapporto sul caso Senese*, in «Magistratura Democratica», 1977, n. 6, pp. 17-19.

alla scoperta di documenti che, secondo le autorità, provavano inequivocabilmente che Senese facesse parte dell'organizzazione, la novità fu il fatto che egli doveva essere senza alcun dubbio vicino agli imputati, essendo l'unico avvocato a non essere stato ricusato durante il processo²⁸⁰. All'interrogatorio non si avvalse della facoltà di non rispondere ma anzi rilasciò un lunga dichiarazione nella quale negò in ogni punto la sua partecipazione alla banda eversiva²⁸¹. Nonostante emergesse da ulteriori documenti la dura critica che i NAP rivolgevano a Senese riguardo il suo operato, l'avvocato restò in carcere per alcuni mesi. Scaduto il periodo di custodia cautelare, l'istruttoria continuò ancora per tre anni nei quali non emersero nuovi indizi. Nei messaggi privati prodotti dai militanti e trovati nei rispettivi covi si parlava di Senese come persona non gradita all'organizzazione. È vero che in altri documenti si parlava esplicitamente della volontà di creare una rete di collegamento tra i detenuti e l'esterno, ma senza identificare Senese come la persona designata a svolgere questo compito. Nel rinvio a giudizio, il 9 maggio 1979, il processo venne unificato con quello contro alcuni militanti nappisti. L'avvocato si trovò così nel ruolo paradossale di imputato e difensore nella stessa udienza. La vicenda parve strana anche agli occhi dell'opinione pubblica, in quanto incentrata interamente su incerte supposizioni e forzate interpretazione di pezzi di carta. Se l'accusa intendeva inserire Senese come militante effettivo dei NAP mancavano degli elementi per sostenere questa tesi come, ad esempio, una prova effettiva che fosse militante regolare o irregolare e la coscienza di far parte dell'organizzazione, di agire per i suoi fini e di dividerne gli obiettivi; tutti dettagli che Senese aveva sempre negato²⁸².

²⁸⁰ Cfr. P. Graldi, *Arrestati l'avvocato dei Nap, un agente di custodia e altri quattro per partecipazione a bande armate*, in «Corriere della Sera», 3 maggio 1977; F. Felicetti, *Dai disoccupati alla difesa dei terroristi*, in «Corriere della Sera», 3 maggio 1977.

²⁸¹ «Nell'esercizio della mia attività è quotidianamente mio preciso dovere la edificazione del progetto difensivo a stretto contatto ed in continuo confronto con i miei clienti e la loro situazione di provenienza. Per essere più chiaro intendo fare un esempio: quotidianamente io m'incontro con i miei clienti, rapinatori o assassini che siano, e con i loro complici esterni; è indispensabile per fare sul serio la professione d'avvocato penale conoscere un'enorme quantità di fatti e circostanze, farle coincidere, organizzarle per tentare di dimostrare l'innocenza, anche quando si è di fronte a colpevoli, dei propri clienti. [...] Quando sono stato interrogato ho potuto apprendere che la prova in virtù della quale ero stato arrestato consisteva in "cinque pezzi di carta", senza data, senza firma, di dubbia provenienza, non scritti da me né a me destinati, dove si fa riferimento a un "personaggio" che ha talvolta consegnato i biglietti ai nappisti detenuti. In uno di essi, dice il SID, "compare il cognome Senese"; in esso però sarebbero esclusivamente espressi apprezzamenti e critiche al mio operato professionale nel corso del processo celebratosi in Napoli contro 26 imputati di appartenenza ai NAP, ove poi gli ignoti estensori dei "pezzi di carta" citati discutono di un progetto di recupero all'organizzazione politica di alcuni non identificati contatti. Il magistrato ha ritenuto di individuare in me il "contatto" e di ritenere simile programma degli estensori come prova d'una mia partecipazione alla banda armata denominata NAP». AA. A-PM, *Il caso "soccorso rosso": lo Stato all'attacco del diritto alla difesa*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2241, p. 8; Cfr. P. Graldi, *Il difensore dei nappisti respinge le accuse «Non ho mai aderito alla loro organizzazione»*, in «Corriere della Sera», 5 maggio 1977; P. Graldi, *Senese risponde ai giudici «Non faccio parte dei Nap»*, in «Corriere della Sera» 5 maggio 1977.

²⁸² Cfr. S.a., *Nega gli addebiti l'avvocato accusato di essere nappista*, in «Corriere della Sera», 8 luglio 1979.

Prima di passare al caso più significativo di Sergio Spazzali, è utile menzionare brevemente anche quello di Edoardo Arnaldi²⁸³. Classe 1925, nel dopoguerra risultava attivo politicamente nel PCI per poi distaccarsi a partire dal 1952. Il suo aiuto, dapprima come avvocato civilista, era rivolto a chiunque si trovasse in difficoltà, specialmente tra gli strati più poveri della popolazione. Con il passare degli anni e l'incombere delle lotte di liberazione nazionale nel contesto della Guerra fredda, prese parte a un collegio difensivo di alcuni dissidenti greci processati dal regime dei colonnelli nel 1972 e, come molti suoi colleghi, iniziò ad interessarsi delle condizioni legate al regime detentivo. Già nell'ottobre del 1979, il settimanale "Epoca" aveva pubblicato un articolo in cui lo si accusava di essere un fiancheggiatore delle Brigate Rosse e di essere un vero personaggio di punta nell'organizzazione, fatto che costò la querela e il risarcimento di una somma alla famiglia Arnaldi. Il 19 aprile 1980, i carabinieri fecero irruzione in casa sua per arrestarlo e durante la perquisizione l'avvocato si suicidò. Il fatto destò tanti sospetti e soprattutto molta rabbia. Ci si chiese, infatti, come fosse potuto succedere che Arnaldi prendesse la propria pistola, lasciata sul tavolo della cucina dagli agenti, e si chiudesse in bagno per spararsi, il tutto in un appartamento gremito di forze dell'ordine²⁸⁴.

Come testimoniò la moglie, si trattava di un uomo fragile di salute, aveva subito numerosi infarti, soffriva di diabete e stava per diventare completamente cieco. Forse le continue insinuazioni relative alla sua possibile identità brigatista legate alla sua condizione cagionevole e sensibile culminarono nell'estrema decisione di porre fine alla sua vita²⁸⁵. Ciò che è certo è l'accusa, rivolta peraltro anche a Sergio Spazzali, di partecipazione diretta a banda armata in seguito alle dichiarazioni del suo cliente Patrizio Peci, il primo storico pentito delle Brigate Rosse. Ciò che balza alla nostra attenzione è la volubilità delle sue dichiarazioni esposte in differenti interrogatori. Nel primo, datato 12 aprile affermava: «[...] Quanto al modo in cui i detenuti BR mantengono contatti con i militanti esterni certo è che, secondo logica, o sono i parenti o sono gli avvocati. Io non vedo altre possibilità. Ma a me non risulta niente di preciso e sicuro». Pochi giorni dopo invece, il 16 aprile, cambiò radicalmente la sua posizione ribadendo: «[...] poiché siamo in tema di precisazioni su quanto da me dichiarato nel precedente interrogatorio, ho delle cose da dire sugli avvocati [...]»²⁸⁶. Oltre a Spazzali, di cui parleremo a momenti, Peci individuò soprattutto nel suo difensore il canale preferenziale per la

²⁸³ Cfr. S.a., *L'ultima difesa*, in «Controinformazione», 1980, n. 18, pp. 7-8. Due schede relative a Edoardo Arnaldi e Sergio Spazzali possono essere consultate nell'interessante libro dell'avvocato Gabriele Fuga, *La cella dell'avvocato*, Edizioni Colibri, Milano 2022, p. 44 e p. 84.

²⁸⁴ Cfr. AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., pp. 62-63; G. Migliorino, *Mandati di cattura per due avvocati delle BR. Il legale di Peci si uccide mentre lo arrestano*, in «Corriere della Sera», 20 aprile 1980; Progetto memoria (a cura di), *La mappa perduta*, Sensibili alle foglie, Roma 1994, pp. 321-322; Progetto memoria (a cura di), *Sguardi ritrovati*, Sensibili alle foglie, Roma 1995, pp. 246-256.

²⁸⁵ Cfr. AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., pp. 63-64; G. Migliorino, *Il legale di Peci si uccide mentre lo arrestano a Genova*, in «Corriere della Sera», 20 aprile 1980.

²⁸⁶ AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., p. 65.

comunicazione esterna dei carcerati, sostenendo di avergli detto personalmente, nel suo primo periodo di detenzione, di premurarsi di comunicare alcune informazioni ai compagni in libertà. La veridicità delle dichiarazioni rese da Peci in interrogatorio dopo settimane di isolamento destarono non poche perplessità, in quanto il detenuto avrebbe potuto essere benissimo indotto per interesse a certe dichiarazioni che, come spesso succedeva, mancavano di elementi tangibili. Le sue accuse ebbero un importante effetto ai danni di Sergio Spazzali il quale, prima di questa precisa circostanza, fu coinvolto in ulteriori due procedimenti che è utile menzionare e che caratterizzarono la sua esperienza nelle vesti di militante-avvocato. Il suo primo arresto era avvenuto il 21 novembre 1975, quando egli godeva già di una notevole popolarità all'interno del movimento extraparlamentare per la sua autorevolezza intellettuale. L'accusa di cui cadde vittima in realtà non aveva a che fare con la sua attività di stimato difensore, ma con un suo presunto concorso in un traffico d'armi ed esplosivi al confine tra Italia e Svizzera. Il fatto risaliva ad un anno prima quando i carabinieri di Varese, la notte del 17 e 18 novembre del 1974, scoprirono a Dumenza durante una perquisizione in una cantina quarantaquattro mine antiuomo. La polizia italiana arrestò un cittadino di nome Walter Abbondanza il quale, oltre ad essere stato avvistato proprio nella piccola cittadina, confessò la presenza di un gruppo di persone di lingua tedesca nello stesso periodo. La notizia non parve priva di significato alle autorità in quanto, nel frattempo, le forze dell'ordine svizzere avevano arrestato due militanti dell'estrema sinistra con l'accusa di aver eseguito alcuni attentati nonché di aver rapinato alcuni depositi dell'esercito elvetico. La prima, di nome Petra Krause, era una cittadina italiana di origine tedesca, il secondo, di nome Daniel Von Arb, si pose molto più collaborativo agli occhi degli inquirenti confessando non solo la sua colpevolezza ma, in più, accusando la Krause di avergli detto di consegnare l'esplosivo a due terroristi italiani. In assenza di nomi, la polizia identificò i due terroristi italiani nelle persone di Sergio Spazzali e Giuseppe Salvati, quest'ultimo suo conoscente e delegato sindacale²⁸⁷. Il fatto che questi parlassero bene il tedesco, che si trovassero in Svizzera e che fossero attivi nella sinistra extraparlamentare furono elementi che non potevano che avallare queste teorie²⁸⁸. In più Sergio Spazzali, oltre ad essere conosciuto dalle autorità svizzere per i suoi continui viaggi di documentazione e supervisione delle condizioni dei detenuti nelle carceri del paese, aveva stretto un rapporto d'amicizia con la stessa Krause dopo esserne diventato il legale di fiducia²⁸⁹. Non è improbabile supporre come

²⁸⁷ Cfr. A. Giuliani, *Arrestati due esponenti dell'ultrasinistra sotto l'accusa di importazione d'esplosivi*, in «Corriere della Sera», 22 novembre 1975; A.M. Gandini, *Incriminati 2 tedeschi per l'esplosivo svizzero*, in «Corriere della Sera», 28 novembre 1975.

²⁸⁸ Cfr. A-PM, *Campagna per la scarcerazione di Giuseppe Salvati e Sergio Spazzali*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2241.

²⁸⁹ Cfr. P. Krause, *Sciopero della fame*, in A-MP, in fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.2. È interessante anche un documento a cura del Comitato internazionale di assistenza ai prigionieri politici in Europa, nel quale si

al di là del confine alcuni non nutrissero molta simpatia per il suo continuo lavoro di denuncia. Quando l'accusa sembrò vacillare nel momento in cui Von Arb, nelle sue successive dichiarazioni, escluse la partecipazione di Spazzali e Salvati nella vicenda, la polizia cantonale di Zurigo fece pervenire un'ulteriore prova per incriminare Spazzali: il riscontro di una impronta parziale trovata su alcuni giornali che fungevano da involucri alle bombe sequestrate a Dumenza. Ma l'interrogativo, a questo punto, sorgeva spontaneo: se le mine erano state trovate in Italia senza involucri, allora chi era stato a scartarle e a eseguire le perizie? Come faceva la polizia svizzera ad avere un riscontro delle impronte di Spazzali se non era mai stato arrestato in precedenza?

Nel frattempo, il 24 gennaio 1976, Spazzali scampò miracolosamente ad un accoltellamento nel carcere di San Vittore mentre i suoi compagni di cella Giovanbattista Miagostovich, Pasqualino Sirianni e Pietro Morlacchi, tutti detenuti per appartenenza a gruppi armati, furono feriti gravemente²⁹⁰. Il 14 aprile gli venne concessa la libertà provvisoria decidendo di non proseguire ulteriormente data la vulnerabilità degli elementi offerti dall'accusa. La vicenda, però, non si concluse affatto perché nel marzo del 1979 verrà rinviato a giudizio e condannato a sette anni di reclusione, pena poi ridotta in appello e confermata in cassazione nel 1983 quando, nel frattempo, erano sopraggiunte nuove imputazioni a suo carico²⁹¹. La prima di queste risaliva al 1977, fatto che coincise con il suo secondo arresto avvenuto il 12 maggio insieme a Giovanni Cappelli, altro stimato e giovane avvocato del Soccorso Rosso²⁹². La vicenda si inseriva in una congiuntura particolare per la storia d'Italia: lo sviluppo e la moltiplicazione delle varie anime interne al movimento del 1977, con la sua parallela radicalizzazione, portò ad un inasprimento della violenza da parte del movimento e alla prassi repressiva condotta dalle forze di polizia e delle autorità giudiziarie. Oltre al fermo di numerosi "fiancheggiatori" durante le manifestazioni, si moltiplicarono le perquisizioni in appartamenti privati, chiusure di stazioni radio, punto di riferimento per la controcultura, irruzioni in

descrive bene la condizione particolare di Petra Krause. Cfr. A-PM, *Ieri Auschwitz, oggi la Svizzera*, in fon. «Primo Moroni», b. 173, f. 1831.

²⁹⁰ Cfr. G. Belingardi, *Un commando di uomini incappucciati accoltella due brigatisti a S. Vittore*, in «Corriere della Sera», 25 gennaio 1976; S.a., *Tra i detenuti accoltellati nella cella 311 uno dei presunti fondatori delle Brigate rosse*, in «Corriere della Sera», 25 gennaio 1976; S.a., *Forse identificata la squadra della morte che ha fatto irruzione nella cella 311*, in «Corriere della Sera», 26 gennaio 1976; S.a., *Una denuncia contro il direttore di S. Vittore annunciata dai legali dei detenuti aggrediti*, in «Corriere della Sera», 27 gennaio 1976; S.a., *Spazzali accusa gli agenti di custodia dell'assalto alla cella 311*, in «Corriere della Sera», 17 aprile 1976. A proposito è interessante notare la lettera di protesta inviata dai quattro detenuti alla direzione del carcere custodita nell'archivio personale di Sergio Spazzali. Cfr. A-PM, fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2259.

²⁹¹ Cfr. A.M. Gandini, *La condanna di Spazzali a Varese: «Non trasportava bombe per gioco»*, in «Corriere della Sera», 8 agosto 1980.

²⁹² Classe 1946, era stato precedentemente arrestato nel marzo 1969 per aver sequestrato, insieme a Mario Capanna, il professore della statale Pietro Trimarchi. Inoltre, sembra sia stato l'ultimo avvocato a far visita a Ulrike Meinhof. Cfr. <https://spazio70.com/estero/raf-eta-ira-e-operazione-condor/mi-ha-chiesto-dei-compagni-delle-br-parla-lultimo-visitatore-di-ulrike-meinhof/>.

librerie²⁹³. A questo proposito è utile ricordare l'arresto dell'editore milanese Bertani, protagonista di molte pubblicazioni per il Soccorso Rosso o la chiusura della libreria Calusca in zona Porta Ticinese fondata e gestita da Primo Moroni. A Spazzali venivano contestati essenzialmente due reati: quello di aver favorito l'evasione di un detenuto comune di nome Giovanni Picariello nell'agosto del 1976, il quale era stato seguito per un breve periodo dall'avvocato, e quello di essere il fondatore e capo della sezione milanese del Soccorso Rosso Militante che, secondo gli inquirenti, avrebbe costituito l'ala più radicale e maggiormente sensibile alla pratica della lotta armata²⁹⁴. L'accusa partiva dunque dall'imputazione per fatti tangibili per poi andare a delineare un disegno eversivo generale²⁹⁵. Anche la chiamata in correità effettuata dal Picariello, anche se fosse stata vera, sembrava priva di un riscontro oggettivo. La decisione di non rientrare in carcere in conclusione del periodo premio venne assunta di sua spontanea volontà in quanto le due persone che lo stavano ospitando, Paola Graffi e Adriano Colombo, lo denunciarono alla polizia per fuga e tentata rapina nei loro confronti²⁹⁶. Il tutto sembrava molto debole anche per il giudice istruttore che poco tempo dopo decise di non procedere ai danni di Spazzali. Diversa, però, era la situazione che riguardava la direzione di un'associazione sovversiva fiancheggiatrice delle Brigate Rosse. L'accusa di sostegno diretto alla lotta armata si basava su un volumetto pubblicato dalla sezione milanese del Soccorso Rosso, l'unica opera recante questa firma, dal titolo *Non bastano le galere per tenerci chiusi...*²⁹⁷, in cui il giudice ravvisava parole di solidarietà alla lotta condotta dalle organizzazioni terroristiche. In mancanza di prove tangibili, Spazzali venne scarcerato nell'agosto successivo anche perché si scoprì che il volume in questione era già stato oggetto di indagini da parte della Procura di Milano al momento della sua pubblicazione e che, tuttavia, non aveva riscontrato alcun elemento compromettente.

Come anticipato, il terzo e ultimo arresto dell'avvocato Spazzali coincise con quello di Edoardo Arnaldi il 19 aprile 1980 in seguito alle dichiarazioni fornite da Patrizio Peci. Questa volta la lista dei reati che gli si contestavano erano, oltre che ingenti, molto gravi: formazione e

²⁹³ Cfr. L. Falcicola, *Il movimento del 1977 in Italia*, Carocci, Roma 2021; M. Galfré, S. Neri Serneri (a cura di), *Il movimento del '77. Radici, snodi, luoghi*, Viella, Roma 2019.

²⁹⁴ A. Solazzo, *Undici arresti per «Soccorso rosso»*. In carcere due avvocati milanesi, in «Corriere della Sera», 13 maggio 1977; A. Solazzo, *Documenti, testimonianze e molte fotografie tra le prove raccolte contro Spazzali e Cappelli*, in «Corriere della Sera», 14 maggio 1977; S.a., *Formalizzata l'inchiesta contro «Soccorso rosso»*, in «Corriere della Sera», 20 maggio 1977. La polizia sospettava che il Soccorso Rosso fosse diviso in due rami: uno militante, guidato da Franca Rame e che svolgeva un'attività legale a sostegno dei detenuti, l'altro illegale, stabilito a Milano, Roma e Napoli e finalizzato al sostegno degli imputati fuggiti oltre che di praticare la lotta armata. Cfr. S.a., *Gli ordini di cattura*, in *Il caso "Soccorso rosso": lo Stato all'attacco al diritto alla difesa*, Milano, Libreria internazionale, 1977, pp. 12-13.

²⁹⁵ V. Feltri, *L'asso nella manica degli inquirenti*, in «Corriere della Sera», 13 maggio 1977.

²⁹⁶ S.a., *Scarcerati i due coniugi bolognesi implicati nell'inchiesta «Soccorso rosso»*, in «Corriere della Sera», 10 giugno 1977.

²⁹⁷ Soccorso rosso milanese (a cura di), *“Non bastano le galere per tenerci chiusi...”*, Ghisoni Contemporanea edizioni, Milano 1976.

partecipazione diretta a banda armata, istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale dello Stato, associazione sovversiva, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, guerra civile e adesione alla banda denominata Brigate Rosse in qualità di cinghia di collegamento tra i militanti in carcere e quelli ancora clandestini. La denuncia scaturiva dal secondo interrogatorio di Peci del 16 aprile 1980 il quale, dopo aver discusso dei suoi rapporti con Arnaldi, aggiunse:

Arnaldi disse poi che, siccome avevamo diversi processi a carico, lui non ce la faceva a stare dietro a tutti e qualche volta non avrebbe potuto venire. Era meglio allora nominare un altro avvocato insieme a lui. Per questi lavori qui (disse Arnaldi) ci siamo solo io e Spazzali Sergio: gli altri non sono molto attendibili. [...] Arnaldi non mi sembra che disse altro, ma dalle sue parole e da tutto il contesto e dal fatto stesso che noi eravamo delle BR, risultava scontato che quel che per l'organizzazione faceva Arnaldi lo faceva anche Sergio Spazzali.²⁹⁸

Si badi che da queste dichiarazioni non sembra emergere nulla riguardo possibili rapporti tra Spazzali e i brigatisti ma, poco dopo, Peci rivelò un particolare che rappresentò forse l'elemento più interessante per la magistratura per l'incriminazione dell'avvocato:

Azzolini aveva dato a Spazzali gli indirizzi delle basi rimaste non scoperte dopo la sua caduta perché Spazzali dicesse all'organizzazione che si dovevano cambiare tutte le chiavi. Il Roberto, cioè il Dura, criticò questo comportamento di Azzolini come scorretto perché avevano rivelato notizie di vitale importanza per l'organizzazione a persona, come l'avvocato Spazzali, che non era un militante concreto dell'organizzazione stessa anche se, di lui, ci si poteva fidare. [...] in realtà, era un fatto scontato che i militanti arrestati nominassero o Arnaldi o Spazzali o entrambi non solo per la difesa, ma soprattutto per dare notizie all'organizzazione.²⁹⁹

In questa occasione, Peci interpretò alcuni fatti non di sua conoscenza bensì resegni da Riccardo Dura, che non poteva essere interrogato in quanto ucciso durante la scoperta del covo di via Fracchia a Genova il 28 marzo 1980, che a sua volta aveva appreso da Lauro Azzolini. Un giro e un trasferimento di informazioni che venne duramente contestato dalla difesa espressa da Gilberto Vitale e Gabriele Fuga, che nel frattempo veniva anch'esso arrestato. Anche se la cosiddetta testimonianza *da relato*, ancora oggi, è prevista comunque nel nostro ordinamento e può essere utilizzata nelle indagini, ciò che a noi interessa evidenziare è il fatto che si diede inizio ad uno scontro per contestare l'eccessiva credibilità data alle dichiarazioni di Peci e per far valere la presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria.

Riprendendo stralci di alcune udienze, si nota come i giudici insistettero sul fatto che a carico di Spazzali pendessero altri due processi non ancora conclusi, come se l'intento fosse quello di far passare l'imputato come un malavitoso. L'avvocato, oltre a vedersi sospendere dalla sua

²⁹⁸ AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., p. 69.

²⁹⁹ A-PM, *Relazione sulle testimonianze di Peci e Spazzali*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2267, pp. 7-12.

professione in seguito alla decisione del giudice istruttore e quella del presidente dell'Ordine, si vide negare la sua richiesta di far valere il diritto costituzionale di scontare la pena in modo rieducativo, proponendo di continuare la sua opera di assistenza legale agli altri detenuti. Nel corso delle indagini emersero altre confessioni da parti di due ulteriori pentiti. La prima riguardava Enrico Paghera, il quale sottolineava a più riprese il ruolo della libreria Calusca di Primo Moroni, frequentata assiduamente da Spazzali, come centro solidale per i militanti che intendessero chiedere protezione e aiuti di ogni genere. La seconda, stando ad alcuni racconti, faceva capo a Volker Speitel, ex terrorista tedesco, che da latitante a Città del Messico andò personalmente all'ambasciata italiana per fare una dichiarazione in merito a Sergio Spazzali, accusandolo di aver fatto ripetutamente da tramite tra Italia e Germania e di aver collaborato nello studio di Klaus Croissant. A questo proposito Spazzali negò, affermando di aver sì avuto rapporti con diversi colleghi di Croissant ma esclusivamente su questioni professionali. Dopo dodici mesi di carcere preventivo, Spazzali tornò in libertà in seguito all'assoluzione in primo grado che lo vide imputato davanti alla corte d'assise di Torino assieme alla "seconda generazione" delle Brigate Rosse nel maggio 1981. Questa decisione rappresentò per la prima volta un duro colpo all'impianto accusatorio messo in piedi dall'istruttoria e la magistratura giudicante mise in crisi la validità assoluta delle testimonianze dei pentiti. Durante il dibattimento Spazzali affermò che «difendere un imputato v[olesse] dire stare dalla sua parte, sottrarre il cliente alle pretese punitive dello Stato», consapevole del fatto che «difendere imputati delle BR [determina] sospetti, anche perché [l'avvocato collabora] con l'imputato e non con la giustizia. Sempre in modo legittimo»³⁰⁰.

Sia Spazzali che i suoi avvocati insistettero sulla vaghezza delle dichiarazioni di Patrizio Peci, ritenuto attendibile in quanto aveva fatto arrestare decine di suoi compagni. Il fatto che in un primo momento egli avesse precisato il carattere di compartimentazione delle comunicazioni tra i militanti mentre in un secondo momento affermasse che a Spazzali fossero state riferite notizie riguardo basi o altri elementi, in più a una persona irregolare e quindi non clandestina, faceva emergere molti dubbi³⁰¹. Inoltre, al momento del suo arresto avvenuto nel febbraio 1980,

³⁰⁰ AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, op. cit., p. 92.

³⁰¹ Nel carteggio effettuato con l'amico Enrico Rambaldi tra l'estate del 1980 e la primavera del 1981, Spazzali, oltre a descrivere bene la quotidianità all'interno del carcere di Cuneo dov'era recluso, ritornò in più occasioni sulle accuse di Peci. In particolare, nella lettera del 2 settembre 1980, evidenziò la contraddittorietà delle dichiarazioni del pentito chiamandolo «quell'anima persa». Insistendo ancora una volta sulla sua innocenza ribadì il fatto che Peci non avesse riferito esplicitamente dell'appartenenza di Spazzali alle Brigate Rosse ma soltanto che fosse un avvocato di cui ci si poteva fidare. A-PM, *Carteggio con Enrico Rambaldi*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2210.

³⁰¹ Cfr. Progetto memoria (a cura di), *Le torture affiorate*, Sensibili alle foglie, Roma 1998; S.a., *Tortura: macchina confessionale e deterrenza pedagogica*, in «Controinformazione», 1982, n. 23, pp. 25-27; S.a., *La tortura è un'altra cosa*, mai riferito esplicitamente dell'appartenenza di Spazzali alle Brigate Rosse ma soltanto che fosse un avvocato di cui ci si poteva fidare. A-PM, *Carteggio con Enrico Rambaldi*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2210.

Peci era stato affidato esclusivamente alla protezione dei carabinieri e obbligato ad un periodo di isolamento prolungato, una circostanza che, secondo la ricostruzione di molti commentatori, avrebbe potuto essere suscettibile di qualche costrizione per facilitare altre nuove confessioni. È ormai assodato che grazie alle confessioni di Patrizio Peci, i reparti speciali riuscirono a infliggere un duro colpo al terrorismo e soprattutto alle Brigate Rosse con l'arresto di molti militanti e la scoperta di quasi tutte le basi; ma è anche riconosciuto che, grazie a tutte queste rivelazioni che portarono ad effetti vantaggiosi per il debellamento di tutta una stagione di violenza, in alcune occasioni, dando per incontrovertibili certe dichiarazioni, parve che la fonte non dovesse essere minimamente posta in dubbio pena la caduta stessa della strategia antiterrorismo. Nonostante l'assoluzione in primo grado, Spazzali fu condannato a quattro anni di reclusione sia in appello sia in cassazione quando, nel frattempo, l'avvocato aveva deciso di sottrarsi ad un ulteriore arresto rifugiandosi in Francia. È importante ricordare che nel 1991, dopo anni di silenzio, Lauro Azzolini negò le dichiarazioni riferitegli da Peci riguardo Spazzali e si dichiarò pronto a testimoniare in un eventuale nuovo processo sennonché, malgrado la richiesta dell'avvocato Gilberto Vitale di riaprire il caso, il tribunale di Torino respinse l'istanza di revisione processuale.

3.3 Dal circuito dei “camosci” alle torture

Da quanto emerso in alcune di queste pagine, non possiamo non notare lo strenuo impegno condotto dall'avvocatura militante riguardo il tema carcerario. La materia in questione iniziò a porsi con maggiore veemenza verso la fine degli anni Settanta in concomitanza con la recrudescenza del fenomeno terroristico e l'inizio della sua fine. La grande ondata di arresti che interessò sia i militanti effettivi delle organizzazioni sia semplici attivisti o avvocati impegnati intellettualmente e solidalmente nel movimento extraparlamentare, non fece altro che mostrare le reali criticità dell'istituzione carceraria grazie ad una serie di testimonianze e reportage condotti dalla controinformazione e che finirono per stimolare anche l'interesse da parte di coloro che fino a quel momento si erano rivelati insensibili a questo tipo di problema. Il Soccorso Rosso, come abbiamo visto, fin dalla sua origine ebbe modo di rapportarsi in continuazione con i detenuti e le loro storie quotidiane e fu in particolare l'eco prodotto dalla vicenda tedesca, culminata nell'ambiguo suicidio dei fondatori della RAF, a porre all'attenzione degli osservatori il problema della tortura anche nelle carceri italiane³⁰². A partire dalla fine

³⁰² Cfr. Progetto memoria (a cura di), *Le torture affiorate*, Sensibili alle foglie, Roma 1998; S.a., *Tortura: macchina confessionale e deterrenza pedagogica*, in «Controinformazione», 1982, n. 23, pp. 25-27; S.a., *La tortura è un'altra cosa*, in «Controinformazione», 1982, n. 23, pp. 28-29; S.a., *Tortura e partecipazione*, in

degli anni Sessanta, le rivolte negli istituti di reclusione si moltiplicarono. In primo luogo, esse si collegarono espressamente ad alcune rivendicazioni già emerse negli anni precedenti e legate principalmente alle condizioni igienico-sanitarie; in secondo luogo, si iscrivevano nel clima culturale di quel periodo che, grazie all'onda lunga prodotta dal movimento contestativo, costituì un requisito indispensabile per la mobilitazione in qualsiasi ambito sociale. Tutto questo, infatti, si basava soprattutto sull'unione di due elementi: la sensibilizzazione riguardo il tema da parte dei movimenti esterni e la politicizzazione di una larga fetta dei detenuti comuni dovuta all'incontro con i militanti incarcerati. Le campagne di sensibilizzazione condotte dal Soccorso Rosso sulle lotte dei detenuti tramite volantini, opuscoli, manifestazioni, assemblee, spettacoli teatrali e allestimenti di mostre artistiche e fotografiche nei vari quartieri contribuì enormemente ad abbattere il muro di demarcazione tra i due mondi apparentemente divisi; e le lotte che venivano condotte costantemente sembravano indicare un protagonismo nascente proprio a partire dai luoghi di reclusione. Lotta continua, a questo proposito, allestì in quegli anni sul suo giornale una rubrica dedicata interamente al tema dal titolo "I dannati della terra". La ripresa della celebre opera di Frantz Fanon non era affatto una casualità. Il carcere diveniva «l'espressione più nitida di quella ghettizzazione sociale e di quella repressione che il sottoproletariato subiva quotidianamente anche sul territorio. [...] Come il sottoproletariato non era più necessariamente uno strumento passivo nelle mani della classe dominante, così anche il carcere poteva trasformarsi in una "scuola di rivoluzione". Come la fabbrica per gli operai, così il carcere per i sottoproletari poteva diventare un luogo di coesione, di crescita politica, di conflitto oltre che di sfruttamento e oppressione»³⁰³. Se l'idea che imperversava poteva essere riassunta nello slogan «tutti i detenuti sono detenuti politici», la speranza era quella di costruire una visione alternativa di società che potesse andare oltre la mera azione contestativa interna al carcere³⁰⁴. Anche se per evitare una situazione del genere molti istituti decisero per la separazione tra i "comuni" e i "politici", il desiderio di costruire una grande avanguardia restò comunque tale a causa del difficile coinvolgimento di tutti i detenuti nelle lotte politiche³⁰⁵. Tutto ciò non proibì di portare a casa alcune vittorie sul piano politico grazie alla campagna martellante condotta dalla controinformazione e ad alcune iniziative promosse dagli stessi interessati come quando, il 15 luglio 1973, una rappresentanza di detenuti del carcere di Regina

«Controinformazione» 1982, n. 23, pp. 45-46; A-MP. *No all'uso della tortura*, in fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.6.

³⁰³ C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, op. cit., p. 65.

³⁰⁴ Sulla quarta di copertina dell'opera *"Non bastano le galere per tenerci chiusi"* (op. cit.) si legge: «Il carcere non viene visto solo come strumento di repressione o come istituzione totalitaria discriminante e classista, ma come fucina attivissima di lavoro politico, di elaborazione teorica, di studio e di formazione di militanti con una visione strategica complessiva dello scontro sociale».

³⁰⁵ Nel settembre del 1971, Sante Notarnicola si riferiva ai carcerati come «una massa apolitica e anarcoide» e Pietro Cavallero spiegava come fosse «difficilissimo far pensare il detenuto in modo politico». *Ivi*, p. 68.

Coeli riuscì ad avere addirittura un incontro con il guardasigilli Mario Zagari al fine di sollecitare delle riforme strutturali dei codici ancora ancorati ai dettami repressivi del ventennio fascista³⁰⁶. Fu proprio da questo preciso momento che iniziò ad essere presa realmente in considerazione il mutamento della legislazione riguardo il tema. Recependo gli stimoli e le istanze di rinnovamento che provenivano non solo dalla società civile ma anche dal mondo accademico, nel 1975 entrò in vigore la nuova riforma penitenziaria (legge n. 354, 26 luglio 1975)³⁰⁷. Il progetto costituì inevitabilmente uno spartiacque dal precedente regolamento fascista ancora in vigore. Essendo più in linea con il dettato costituzionale, essa poneva l'accento soprattutto sul reinserimento del detenuto all'interno del tessuto sociale e sulla componente rieducativa della pena da valorizzare attraverso l'introduzione del lavoro esterno, di pene alternative e di una maggiore vicinanza delle famiglie. Tutti questi buoni propositi si scontrarono però inevitabilmente con la realtà strutturale in cui giacevano i penitenziari italiani e con il contesto emergenziale nel quale la legge si inscriveva³⁰⁸. Soprattutto era l'articolo 90 a preoccupare in quanto si leggeva: «quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza»³⁰⁹. Tale ordinamento, che all'apparenza significava un deciso passo in avanti, si andava scontrare con la più aggressiva legge in tema di ordine pubblico redatta in quello stesso anno dal guardasigilli Oronzo Reale³¹⁰. Inoltre, la situazione di sovraffollamento e la necessità di dividere le due categorie di detenuti, portò nel 1977 a sperimentare i primi istituti di massima sicurezza pensati appositamente per coloro che erano stati condannati per terrorismo³¹¹. Tra il 18 e il 26 luglio, con un enorme dispiegamento di forze di sicurezza³¹², oltre mille detenuti furono prelevati e

³⁰⁶ Anni dopo, alcuni detenuti chiesero un incontro direttamente con il Presidente Sandro Pertini al fine di sollecitare l'attenzione verso alcune particolari richieste. Cfr. A-PM, *Firenze come Attica*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2271.

³⁰⁷ G.U. n. 212, 9 agosto 1975:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&atto.codiceRedazionale=075U0354&elenco30giorni=false.

³⁰⁸ L'avvocato Guido Calvi fu molto critico riguardo l'aspetto rieducativo del carcere in Italia: «la verità è che il carcere non rieduca non perché non vi siano le possibilità materiali, non rieduca perché questa non è la sua funzione. Esso è solo uno dei tanti luoghi mediate i quali (come ospedali, manicomi, ospizi, ecc...) istituzionalmente si esclude il cittadino dal contesto civile. La fedina penale, la recidiva, ecc. sono mezzi con cui questa società, "macchia" chi non si adatta alle sue leggi: il suo interesse non è recuperarli ma escluderli definitivamente in quanto strumenti non più "produttivi"». G. Calvi, *Giustizia e potere*, op. cit., p. 129.

³⁰⁹ *Ibidem*.

³¹⁰ Legge n. 152, 22 maggio 1975. Cfr. G.U. n. 136, 24 maggio 1975:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-05-24&atto.codiceRedazionale=075U0152&elenco30giorni=false

³¹¹ A-PM, *Cronologia costruzione carceri speciali*, in fon. «Primo Moroni», b. 160, f. 1580.

³¹² <https://www.ilpost.it/2023/02/28/evasione-raduano-carcere-badu-e-carros-nuoro/>.

trasferiti nelle cinque carceri situate a Cuneo, Fossombrone, Trani, e nelle isole di Favignana e dell'Asinara³¹³. La concatenazione di questi eventi, come dimostra la produzione documentaria relativa a quel periodo, produsse un acceso dibattito relativo alla legittimità di alcune misure per combattere il terrorismo³¹⁴, come la crescita dei compiti di intervento affidati alla polizia e alla magistratura o l'interrogatorio senza la presenza del difensore, quest'ultima misura introdotta sull'onda emotiva dell'assassinio di Aldo Moro nel maggio 1978 (legge n. 191, 18 maggio 1978)³¹⁵, e riguardo al ripensamento del carcere come misura repressiva di comportamenti violenti. Non è questa la sede per riflettere sulla valenza positiva o negativa della reclusione o di alcune pene come l'ergastolo, temi oggetto negli ultimi anni di numerosi studi³¹⁶, ma è bene riportare quello che alcuni avvocati in quegli anni scrivevano a questo proposito.

L'attenzione veniva posta ora sugli elementi culturali atti a produrre dei comportamenti anomali che si distaccassero dalle consuete norme morali. Secondo l'avvocato Guido Calvi, rifacendosi ai precedenti saggi del criminologo statunitense Walter Reckless, una delle teorie che veniva presa meno in considerazione tra quelle che spiegano l'origine di comportamenti violenti era quella secondo cui le pressioni e le influenze dell'ambiente sociale generassero l'atto delinquenziale e criminale. Egli scriveva:

È l'essere sociale che genera la coscienza, è la condizione nella società che, di per sé violenta, genera la violenza. Non ogni assetto sociale è violento, né il sistema è di per sé violento. Violenta è questa società. La separazione tra società civile e società politica mentre è la garanzia per la permanenza dei vantaggi economici della classe al potere, è anche il presupposto per l'insorgere dell'egoismo e dell'irresponsabilità sociale. Il mito della competizione economica, l'incentivo smisurato al successo, l'identificazione del prestigio sociale con il grado di ricchezza generano una ipervalutazione dell'aggressività, che è matrice di una sottocultura della violenza. Quando la violenza si manifesta nella cultura dominante ha, di solito, una legittimazione morale e legale poiché è l'espressione stessa di un dominio che per sussistere ha bisogno di sfruttati e sfruttatori, schiavi e liberi, lavoratori e capitalisti.³¹⁷

Tutto questo si collega a quanto già ampiamente discusso in relazione alla concezione del diritto secondo quello che venne tratto dal pensiero marxiano. Seguendo questo tipo di interpretazione, partendo dal presupposto che esistono due tipi di violenza, l'una legalizzata e normata dal

³¹³ Cfr. C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, op. cit., p. 93.

³¹⁴ Cfr. M. Pavarini, "Il carcere di massima sicurezza" e nuove strategie del controllo sociale, in «Quale giustizia», 1978, n. 45-46, pp. 461-465. Cfr. A-MP, *Germanizzazione delle carceri italiane*, in fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.15; Cfr. A-MP, *No ai carceri speciali*, in fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.5.

³¹⁵ G.U. n. 137, 19 maggio 1978: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/05/19/078U0191/sg>.

³¹⁶ Cfr. M. Bortolato, E. Vigna, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Laterza, Bari 2020; B. Guidetti Serra, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, Edizioni e/o, Roma 2022.

³¹⁷ G. Calvi, *Giustizia e potere*, op. cit. p. 109.

diritto, la seconda da condannare fin dal principio³¹⁸, il tipo di risposta data dalla prima per reprimere la seconda non farebbe altro che degenerare la situazione invece che addomesticarla. È proprio per questo motivo che, secondo Calvi, la risposta al dilagare della criminalità non dovrebbe consistere in una soluzione di tipo repressiva da affidare alla completa reclusione, con il conseguente aggravio delle pene quali misure di prevenzione, bensì quello di ricercare le origini e le tracce del comportamento antisociale espresso da questi soggetti esprimendo, in un certo senso, un'autocritica. Sulla stessa lunghezza d'onda, possiamo trovare l'avvocato Giovanbattista Lazagna che vedeva il carcere come «una realtà di estrema violenza tesa non alla “espiazione” e alla “redenzione” ma alla definitiva emarginazione e distruzione della personalità umana del detenuto»³¹⁹ oppure, in merito all'ergastolo, Sergio Spazzali che nel luglio del 1987 scriveva:

L'ergastolo – come la pena di morte – rappresenta il momento in cui la contraddittorietà della realtà sociale viene risolta tramite il meccanismo della decisione giudiziaria. [...] chi vuole l'ergastolo può aderire, con maggiore o minore convinzione, all'ideologia del “capro espiatorio”, per cui la condanna a morte fisica o psichica ha un'importanza soprattutto rituale e di conseguenza il problema della colpevolezza o meno dell'imputato è, in definitiva, privo di significato; oppure può adottare esplicitamente la teoria dell'eliminazione del nemico interno, come a dire la teoria del terrorismo di stato.³²⁰

I successivi interventi legislativi in tema di ordine pubblico e sicurezza varati tra il 1980 e il 1982, oltre ad aggiungere alcune correzioni relative alla perquisizione e al fermo di polizia, suggerivano per la prima volta una condotta di tipo premiale da tenere verso chi si dissociava dal terrorismo³²¹. Questo atteggiamento, oltre ad aver rappresentato senza dubbio l'arma più efficace per la sconfitta definitiva del terrorismo, implicava tuttavia alcuni effetti contraddittori. Il periodo di custodia cautelare senza la presenza di un avvocato che potesse supervisionare la situazione e l'isolamento per i detenuti più pericolosi potevano comportare, secondo gli osservatori, seri rischi di pressione psicologica o addirittura di maltrattamenti per indurre i prigionieri a confessare³²². I casi di tortura nel nostro paese, come era accaduto nella Germania

³¹⁸ Calvi riporta un esempio esemplificativo di quanto detto finora: se la giustizia condanna un ragazzo a mesi di carcere per un furto di tre mele e, diversamente, commina pene lievissime e mai detentive a chi si macchia di reati di inquinamento ambientale, vuol dire che tale diritto è costruito primariamente per difendere la proprietà privata e solo in un secondo momento il bene collettivo. Cfr. *Ivi*, p. 111.

³¹⁹ G. Lazagna, *Carcere, repressione, lotta di classe*, Feltrinelli, Milano 1974, p. 5.

³²⁰ A-PM, *Ergastolo*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 199, f. 2223.

³²¹ La prima, si riferisce al decreto n. 625 del 15 dicembre 1979, poi tramutato in legge n. 15 del 6 febbraio 1980. Cfr. G.U. n. 37, 7 febbraio 1980: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1980/02/07/080U0015/sg>; La seconda, alla legge n. 304 del 29 maggio 1982. Cfr. G.U. n. 149, 2 giugno 1982: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1982/06/02/082U0304/sg>.

³²² Cfr. Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, op. cit., p. 33. A questo proposito, Luigi Ferrajoli scriveva: «È stato opportunamente ricordato come il connubio della legislazione sui pentiti e della soppressione del difensore nell'interrogatorio di polizia tenda oggettivamente

federale³²³, attirarono le attenzioni di numerose organizzazioni nazionali e internazionali a partire dai primi anni Ottanta³²⁴. Il 28 febbraio 1982, per la prima volta, “L’Espresso” pubblicò un’inchiesta di Pier Vittorio Buffa nel quale si documentavano dettagliatamente le torture inflitte ai militanti brigatisti incarcerati al fine di scoprire il covo in cui era tenuto il generale americano James Lee Dozier durante il suo sequestro³²⁵. Il successivo arresto del giornalista dimostrò come la questione fosse molto scottante per quel tipo di contesto. Le conseguenti indagini fecero portare alla luce numerose testimonianze e il ruolo degli avvocati in questa difficile congiuntura³²⁶, caratterizzata contemporaneamente dalla volontà dello Stato di chiudere definitivamente una stagione e dall’esaurirsi progressivo della carica ideologica che aveva contrassegnato gli anni precedenti, fu di grande rilevanza per la presa di coscienza di questa pratica. Inoltre, in sede giudiziaria, i militanti iniziarono a denunciare i loro carcerieri sostenendo come questo comportamento fosse stato una consuetudine a partire dal sequestro Moro³²⁷. Sarebbe inesatto, però, attribuire all’intero corpo di polizia e dei carabinieri la responsabilità della violenza di singoli agenti; tuttavia, la totale mancanza di controlli a situazioni che lo richiedevano fortemente, costituì senz’altro un grave errore nella gestione dell’emergenza. La sua mancata denuncia, dovuta al timore di sminuire il giudizio di condanna del fenomeno terroristico, non fece altro che produrre l’effetto inverso offrendo un argomento privilegiato alla narrazione che equiparava lo stato italiano ad un sistema dittatoriale. Monica Galfré, oltre a rimarcare il sentimento diffuso di omertà in quel tipo di ambiente, afferma come il sindacato di polizia avesse posto l’attenzione su questo tipo di problema, evidenziando quanto

a produrre la possibilità di distorsioni nell’uso dell’interrogatorio e, in definitiva, l’eventualità di maltrattamenti». *Ivi*, p. 129.

³²³ Secondo alcuni osservatori, era la cosiddetta “tortura della solitudine”, già sperimentata in Svizzera, Irlanda del nord e Germania, a costituire un punto interessante. Al contrario della normale tortura fisica, la quale lasciava tracce visibili e poteva essere perseguita penalmente, questo altro tipo poteva essere utilizzata per distruggere il nemico senza dover temere reazioni da parte dell’opinione pubblica. A. Assante, P. Pozzo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, op. cit., p. 26.

³²⁴ Amnesty international si interessò al caso italiano soprattutto riguardo alla durata della carcerazione preventiva e alle condizioni di vita nelle carceri. Di Fabio Laura, *Due democrazie, una sorveglianza comune. Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo interno e internazionale (1967-1986)*, op. cit., pp. 67-68; Da sottolineare anche la lettera del senatore Umberto Terracini del 21 marzo 1979 rivolta direttamente al ministero di grazia e giustizia per chiedere di intervenire presso un detenuto del carcere di Napoli. Cfr. A-MP, fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.14.

³²⁵ P.V. Buffa, *Il rullo confessore*, in «L’Espresso», 28 febbraio 1982.

³²⁶ In occasione delle leggi dei primi anni Ottanta, gli avvocati di Milano inviarono una lettera al quotidiano “La Repubblica” per contestare la misura che permetteva un fermo di 96 ore complessive. In tale lettera viene riportata la testimonianza di Gloria Pescarolo, una giovane militante arrestata: «L’arresto è stata una sceneggiata abbastanza tipica, finta perquisizione e tentativo di portarci via senza mandato [...]. Poi sei giorni in cella di sicurezza, trattata come una donna può essere trattata da 50 carabinieri [...]. Cose che ormai capitano a centinaia di persone, ma che bisogna che la gente sappia anche per non farsi prendere alla sprovvista quando invece di essere portata in carcere scopre di essere un ostaggio in una caserma [...]». A-PM, *Per il diritto alla difesa e all’identità degli imputati e detenuti politici*, in fon. «Primo Moroni», b. 134, f. 1232.

³²⁷ Vedere in particolare il caso Enrico Triaca durante il sequestro Moro, in <https://insorgenze.net/2014/04/09/il-prof-de-tormentis-e-la-pratica-del-waterboarding-in-italia/>. Da menzionare anche il lavoro di Pier Vittorio Buffa e Franco Giustolisi che nel 1984 pubblicarono un resoconto interessante sulle carceri in Italia. Cfr. P.V. Buffa, F. Giustolisi, *Al di là di quelle mura*, Rizzoli, Milano 1984.

le violenze da parte di agenti dell'antiterrorismo fossero sistematiche e iscritte «negli spazi di extra legalità favoriti dalla lotta al terrorismo e dal quadro normativo emergenziale»³²⁸. Le vicende collegate a questo tipo di problema e le ulteriori rivolte portarono³²⁹, comunque, ad un leggero miglioramento delle condizioni e ad una definitiva presa di coscienza della situazione penitenziaria con l'approvazione della legge Gozzini nell'ottobre del 1986³³⁰. Con sguardo retrospettivo, sarebbe sempre utile interrogarsi sulla reale natura ed efficacia dei mezzi utilizzati per raggiungere determinati fini e a maggior ragione, riferendoci al periodo travagliato degli anni di piombo, su ciò che di contraddittorio tali norme abbiano prodotto e significato verso coloro che con il terrorismo non avevano nulla a che fare. Contrariamente da quanto avvenuto in Germania, che espresse un modello repressivo volto a spegnere sul nascere ogni tipo di consenso sfociando nella limitazione di molti diritti individuali, la classe politica italiana si rivelò incapace di isolare concretamente le frange più radicali e a domare la conflittualità sociale dilagante. Il tipo di legislazione proposta, che alla lunga portò all'esaurirsi del fenomeno (forse grazie anche al riflusso che si stava affermando), non riuscì ad evitare che si creassero delle zone d'ombra costituenti motivo di imbarazzo per delle democrazie liberali.

3.4 L'avvocatura, il terrorismo e il garantismo

Altri due temi hanno interessato in prima persona gli avvocati difensori: quello del rapporto tra l'avvocatura e il terrorismo e il tema garantismo.

L'assassinio di Aldo Moro aprì una nuova stagione dal punto di vista giudiziario a partire dalla vicenda denominata "*affaire 7 aprile*"³³¹. Gli ordini di cattura indirizzati il 7 aprile 1979 ai danni degli esponenti di spicco dell'Autonomia Operaia furono percepiti dall'area della Nuova Sinistra come un ulteriore smacco e, forse, la definitiva mossa repressiva per chiudere

³²⁸ Cfr. M. Galfré, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, op. cit., pp. 69-74.

³²⁹ A titolo d'esempio, tra il 19 e il 26 agosto 1978 il carcere dell'Asinara fu oggetto di una rivolta prolungata da parte dei detenuti delle Brigate Rosse e che portò, un anno dopo, ad una vera e propria battaglia il 2 ottobre 1979 nella quale l'intervento massiccio delle forze dell'ordine causò la distruzione della sezione di Fornelli. I detenuti, oltre ad essere trasferiti nel carcere di Palmi, riuscirono ad ottenere l'abolizione del trattamento differenziato tra politici e comuni. Cfr. A-MP, *Il mese di lotta dei proletari prigionieri dell'Asinara*, in fon. «Berselli-Di Marco-Vultaggio», f. 4.9; Cfr. A-PM, *Cronologia delle lotte nelle carceri speciali*, in fon. «Primo Moroni», b. 160, f. 1580.

³³⁰ Legge n. 663, 10 ottobre 1986. Cfr. G.U. n. 241, 16 ottobre 1986:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-10-16&atto.codiceRedazionale=086U0663.

³³¹ R. Colozza, *L'affaire 7 aprile. Un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale*, Einaudi, Torino 2023; S. Senese, *Quale Stato contro il terrorismo*, in «Quale giustizia», 1979, n. 49-50, pp. 135-143; G. Scarpari, *Prima e dopo il 7 aprile*, in «Quale giustizia», 1979, n. 49-50, pp. 1-8; è interessante porre all'attenzione anche parte della memoria difensiva dell'avvocato Giuliano Spazzali: A-PM, *Memoria difensiva di Giuliano Spazzali*, in fon. «Primo Moroni», b. 77, f. 748.

definitivamente una stagione. L'accusa esplicita era quella secondo cui il gruppo dirigente dell'Autonomia, formato da Toni Negri, Oreste Scalzone e Franco Piperno, avesse «organizzato e diretto» le Brigate Rosse e fosse l'ideatore dell'intero disegno eversivo che in quegli anni si era fatto strada tra alcune organizzazioni dell'estrema sinistra. Secondo il Procuratore della Repubblica di Venezia Pietro Calogero, il magistrato che condusse le indagini, l'analisi parallela dell'enorme mola di scritti prodotti sia dalle Brigate Rosse sia dagli autonomi non poteva che condurre alla scoperta di un'unità di vedute tra le organizzazioni terroristiche eversive e la vasta area a sinistra del PCI³³². Si giungeva in questo modo ad una prova logica basata su una serie progressiva di deduzioni, senza che il riscontro prettamente fattuale esistesse³³³. Ciò che molti descrivevano come libera opinione e specchio di un clima storico circoscritto veniva inteso dall'accusa come prova incontrovertibile di un'attività criminale. La stampa e l'opinione pubblica diventarono assoluti protagonisti nel dar gran voce a questa inchiesta. A favore di Calogero si schiararono in massa quasi tutti i partiti ad eccezione di una parte dei socialisti e dell'intero Partito Radicale. Nei mesi successivi, la requisitoria fu gradualmente ridimensionata a causa degli innumerevoli punti che man mano si rivelarono privi di concretezza. Solo il reato associativo contro i poteri dello Stato fu portato avanti, e si concluse che ai proclami in favore della lotta armata non era seguita alcuna azione concreta da parte dell'organizzazione inquisita. Seppur con qualche elemento di complicità, la storia del terrorismo e quella della miriade di gruppi della sinistra extraparlamentare non devono incorrere nell'errore di essere accomunate esclusivamente sulla base di semplici assonanze³³⁴.

Il caso descritto ci permette di affrontare entrambi i temi oggetto di questo paragrafo. Per prima cosa, l'assoluta uguaglianza espressa da questo processo tra le Brigate Rosse e l'Autonomia Operaia riflette lo stesso tipo di valutazione tenuta dai giudici nei confronti della corrispondenza tra terrorista e avvocato che sceglie di difenderlo. La differenza descritta nel secondo capitolo tra avvocati legati tradizionalmente al mondo della sinistra e i *cause lawyers*, da quanto emerso, sembra essere stata oggetto anche di un diverso trattamento da parte delle differenti corti giudicanti che si occupavano di casi del genere. Bastava mostrare un minimo di radicalità in

³³² Pietro Calogero godeva di grande autorevolezza nell'area della sinistra parlamentare in quanto fu uno dei primi ad indirizzare le indagini sulla "pista nera" in riferimento alla Strage di piazza Fontana. Il magistrato, in realtà, immaginava che il Potere Operaio non si fosse dissolto nel 1973 per intraprendere una strada maggiormente legalitaria, ma avesse continuato la sua attività semiclandestinemente radicalizzando il proprio ruolo. Si pensava dunque ad un'unica direzione strategica del terrorismo di sinistra nel nostro paese, questo spiega, inoltre, l'arresto dei redattori e il sequestro di alcuni numeri della rivista "Controinformazione". A ciò va aggiunto anche l'interessante caso della rivista "Metropoli" gestita direttamente da Oreste Scalzone e Franco Piperno nella quale non era raro trovare dichiarazioni a favore della lotta rivoluzionaria.

³³³ Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, op. cit., pp. 27-28.

³³⁴ Secondo Aldo Giannuli, nonostante il teorema si fosse rivelato inconcludente, non nacque dal nulla, e questo per la deriva assunta della controinformazione che, in quegli anni, si rivelò sempre più accecata dalla ricerca di prove che potessero confermare una certa ideologia di fondo. Cfr. A. Giannuli, *Bombe a inchiostro*, op. cit., p. 418.

più nella conduzione delle varie udienze per essere additati come estremisti, e quindi come amico del terrorista. Possiamo trarre spunto, ancora una volta, dalle parole di Sergio Spazzali per cercare di mettere un minimo di ordine alla questione. L'avvocato milanese, contrariamente a quanto affermato dai giudici che lo condannarono, in molti scritti mostrò la sua netta separazione dalle organizzazioni terroristiche. In un dattiloscritto del 1981³³⁵, riprendendo le parole precedentemente espresse dal collega Edoardo Di Giovanni durante un convegno di poco tempo prima, Spazzali mostrava come l'avvocato fosse tenuto a prendere una posizione netta tra lo Stato e il terrorismo che molte volte è chiamato a difendere in tribunale. Il fenomeno terroristico rappresenterebbe una degenerazione nata dalla società in lotta e l'avvocato può esprimersi solamente da una posizione esterna, come mediatore dello scontro in atto tra la società e lo Stato. Essendo il mediatore di questo conflitto, suo compito consiste non nell'attribuire ragioni o torti bensì di comprendere il problema collocato alla base di un'anomalia del genere e che costituisce comunque un'espressione prodotta dal movimento. Secondo la tesi presentata, l'opinione pubblica avrebbe trattato o con effettiva ignoranza la reale natura del fenomeno oppure, pur sapendo di tale natura, avrebbe volutamente evitato di concepire l'esistenza di una contraddizione interna ad una società che reputasse intollerabile l'esistenza di questa contraddizione al suo interno definita come una spinta verso il «distacco verticale, d'incapacità di comunicazione e quindi quel carico di violenza che ciò che chiamiamo terrorismo comporta»³³⁶. Poco dopo, l'autore divide esplicitamente la semplice protesta civile dai comportamenti definiti come terroristici in quanto il disagio sociale viene espresso con metodi ben diversi dagli atteggiamenti eversivi tipici di un'organizzazione armata. È la mancanza di ascolto di cui dovrebbe farsi carico uno Stato moderno ad essere rintracciato come una grossa criticità e in questa direzione si muove anche un uso distorto del diritto volto più all'azzeramento delle valenze sociali che alla ricerca di una mediazione³³⁷. Sempre nello stesso scritto troviamo il pensiero di Gaetano Pecorella, altro avvocato del Soccorso Rosso, il quale critica le riflessioni di Spazzali relative al terrorismo. Nonostante ciò, il giudizio che emerge mostra una comune unità d'intenti nell'affermare che l'avvocato militante, nel gestire l'interesse dei propri assistiti, sia oggetto di particolari attenzioni, chiedendosi con sarcasmo se il difensore debba essere al servizio dei giudici o di coloro che difende³³⁸. Secondo Pecorella la

³³⁵ A-PM, *Sulla lotta armata*, 25 febbraio 1981, in fon. «Primo Moroni», b. 141, f. 1327.

³³⁶ *Ivi*, p. 1.

³³⁷ «[...] mi accontenterei che quando si parla di carceri se ne possa parlare al di là di quello che è il programma politico delle BR, che se le carceri sono quelle che sono vi sia il diritto di dire come stanno le cose, se quando si parla poi di interferenze dell'esecutivo intollerabili queste interferenze venissero bloccate, punite, chiuse al di là di ciò che dice o non dice il programma del Partito Combattente, e quando si discute della pena come assenza di possibilità di reinserimento oppure di emendamento se ne potesse parlare[...]». *Ivi*, p. 8.

³³⁸ A. Ferrari, *Spazzali: «Non sono un brigatista, ho difeso imputati delle BR»*, in «Corriere della Sera» 13 maggio 1981.

legislazione speciale proposta per combattere il terrorismo, oltre ad essere finalizzata a rassicurare l'opinione pubblica e a offrire una risposta temporanea al panico collettivo, mostrerebbe, quindi, la totale incapacità da parte della classe politica e giudiziaria di comprendere il disagio sociale che sta alla base di alcuni comportamenti³³⁹.

Altre considerazioni vennero effettuate anche dall'avvocato Giannino Guiso durante il processo di Bologna nel 1976 ai danni della Brigata "Bruno Valli". Nell'arringa, Guiso si concentrò soprattutto sul movente politico che aveva spinto un gruppo di giovani a una rapina conclusasi poi con la morte del brigadiere Andrea Lombardini. Attraverso un lungo ragionamento, associò il loro movente al mito resistenziale letto come contrapposizione a un potere repressivo e finalizzato a contrastare le nuove istanze di rinnovamento³⁴⁰. Il riferimento è rivolto al mantenimento del codice penale Rocco, alla "rossofobia" dilagante negli anni Cinquanta, alla morte di civili durante scioperi e manifestazioni pacifiche, alle stragi che diedero inizio alla Strategia della tensione, alla situazione internazionale di divisione e costante tensione. Temi largamente dibattuti nel primo capitolo e che Guiso insieme ad altri avvocati come lui identificarono come i principali fatti che avevano contribuito a far esplodere la rabbia giovanile e, in alcuni casi, la conseguente deriva armata³⁴¹.

Come attestano molti documenti, è ormai assodato il fatto che la violenza venisse considerata un dato di fatto oggettivo in quel tipo di società³⁴², presentata il più delle volte con tratti mitici e suggestivi e con la quale, prima o poi, ci si doveva fare i conti se si fosse continuato a leggere la società in termini di lotta tra classi³⁴³. Ma la lotta rivoluzionaria restò, nella maggior parte dei casi, solamente pura retorica che non trovò nei fatti uno sbocco realizzabile.

³³⁹ Cfr. A-PM, *Sulla lotta armata*, 25 febbraio 1981, in fon. «Primo Moroni», b. 141, f. 1327, p. 5.

³⁴⁰ Ancora Giannino Guiso affermò: «[...] Palmiro Togliatti diceva che in Italia non vi era il clima rivoluzionario [...]; ma dopo Togliatti il clima politico è cambiato, [...]. Non fermiamoci anche noi al mito della Resistenza! Se noi ci fermassimo a questo mito non potremmo capire i giovani. [...] Signori, la Resistenza non ha raggiunto i fini per cui si era lottato e dobbiamo obiettivamente riconoscere che coloro che avevano sconfitto i fascisti, dopo il governo Parri furono estromessi da coloro che erano stati sconfitti da Mussolini [...]». AA. VV., *Processo allo Stato*, op. cit. p. 58.

³⁴¹ *Ivi*, p. 58.

³⁴² Il tema è esposto bene in un documento manoscritto, relativo alla difesa processuale da consegnare agli avvocati difensori, a cura di alcuni detenuti. Alla domanda autoriferitasi su che cosa gli avesse spinti alla lotta politica violenta si legge: «Ci si accorge che la violenza è una costante della lotta politica di questo paese». A-PM, *Appunti per la difesa processuale*, in fon. «Primo Moroni», b. 160, f. 1575.

³⁴³ In relazione alla vicenda di Giovanni Marini già descritta, anche l'avvocato Giuliano Spazzali sottolineò il tema della violenza politica come fatto oggettivo della società di quegli anni semplificando benissimo quale fosse il pensiero dell'intero movimento sulla questione: «[...] questa società non è tollerante ma violenta. Alla violenza non si risponde con le parole. Non ci sono istituzioni borghesi fatte in modo da difendere i proletari dalla violenza dei padroni. [...] La polizia e le altre istituzioni non garantiscono alla classe proletaria la vita politica e ai singoli militanti la vita fisica». Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, op. cit., p. 100. Allo stesso modo, la Federazione anarchica italiana scriveva che «per dei rivoluzionari non esiste un problema morale, etico, politico nell'utilizzo della violenza. Tale problema non esiste nell'utilizzo in caso di necessità (insurrezione, autodifesa) delle armi. E quando si dice che non esiste problema etico o morale significa semplicemente dire che si dà per scontato che l'utilizzo della violenza va riservato unicamente a coloro che sono degli ostacoli da abbattere sulla via della rivoluzione sociale. La violenza infatti lungi dall'essere esaltata, dato tipico di una coscienza ancora alienata, deve essere concepita come una triste necessità da ogni compagno che, come tale, lotta per l'autentica

Il movimento oscillava, possiamo dire, nell'ambiguità tra la solidarietà ai «compagni che sbagliano» e che quindi non andavano in alcun modo ripudiati e tanto meno traditi, e la loro critica sul piano teorico e strategico in una visione a lungo termine. La prima posizione poteva delineare esattamente l'atteggiamento assunto dagli avvocati. Essi, infatti, anche in sede giudiziaria, non negarono mai la loro fede comunista e, in quanto comunisti, non potevano sottrarsi alla difesa dei compagni che, malgrado la lettura errata degli eventi in corso, meritavano comunque una difesa in accordo con la Costituzione³⁴⁴. Gli avvocati si identificavano anche nella seconda posizione, più tipica dell'atteggiamento delle organizzazioni extraparlamentari, che consisteva nella critica alle modalità di realizzazione dello scontro. In particolare, si disapprovava la sembianza di avanguardia solitaria e avventuristica, di gruppo elitario che si sostituiva alla spontaneità delle masse³⁴⁵. Tutto questo sembra emergere ancora una volta nel pensiero di Sergio Spazzali in occasione di un convegno del 1976³⁴⁶. Nella parte iniziale del testo si legge:

[...] non esiste un criterio obiettivo e metastorico per definire quali aspetti della lotta politica rientrino nella legalità e quali nella criminalità. È la classe politica al potere che determina i limiti del consentito – e li chiama limiti della lotta politica legale – e del vietato – e li chiama limiti oltre i quali la lotta politica diventa oggetto di qualificazione e repressione criminale.³⁴⁷

In seguito a questa affermazione, che valorizza ulteriormente la tesi secondo cui il diritto è espressione della classe politica al potere, Spazzali compie un'ampia riflessione sulla concezione della violenza concepita dai militanti di sinistra dividendoli in tre macrocategorie.

liberazione dell'umanità». E anche in questa occasione notiamo perfettamente il riassunto dell'opinione del movimento riguardo la lotta armata, oscillante tra il profondo distacco da un punto di vista prettamente strategico e la solidarietà che comunque merita di essere concessa: «[...] diventa allora doveroso difendere politicamente coloro che praticano la lotta armata dalla repressione brutale che li colpisce, pur dissentendo profondamente dalle loro pratiche e pur approfondendo le nostre critiche politiche nei loro confronti. Solidarietà rivoluzionaria vuol soprattutto dire difendere tutti coloro che combattono contro il capitale e lo Stato dall'attacco repressivo, praticando correttamente la critica (e non la calunnia) nei confronti di quei militanti che battono strade per noi errate o suicide». F-Fel, *Lotta armata*, in «Unità nuova. Settimanale del FAI», in fon. «Nuova sinistra italiana (1962-1980)», b. 5, f. 2.1, pp. 5-6.

³⁴⁴ P. Graldi, *Così parla un avvocato che difende i brigatisti*, in «Corriere della Sera», 22 aprile 1980; P. Graldi, L. Widmar, *Fate fuori gli avvocati*, in «ABC», 1975, n. 17, pp. 50-51.

³⁴⁵ Potere Operaio nel 1972 scriveva: «I piccoli gruppi che pretendono di sostituirsi alle masse e in particolare alla lotta di classe operaia nell'adottare forme di violenza, non soltanto sono destinati alla sconfitta, ma finiscono inevitabilmente in balia di provocatori e spie». Cfr. G. Bocca, *Il caso 7 aprile*, Feltrinelli, Milano 1980, p. 79. Tutto ciò si collega a quanto affermato da Miguel Gotor circa la differente visione della prassi violenta. Secondo lo storico si possono distinguere sostanzialmente due filoni politico-culturali: uno marxista-leninista proprio dei gruppi armati, che traeva ispirazione dalla lotta dei paesi dell'America latina e al mito resistenziale (tupamaros o montoneros), e un secondo «erede di una lontana tendenza sovversiva, radicale e volontaristica» presente più nella piccola borghesia e nel ceto intellettuale. Per Gotor, sigle extraparlamentari come Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Potere Operaio, contrariamente a quanto si possa pensare, svolsero un'opera di delegittimazione della lotta armata e bloccarono, in un certo senso, l'adesione di massa alla pratica eversiva. M. Gotor, *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982*, Einaudi, Torino 2022, pp. 149-150.

³⁴⁶ A-PM, S. Spazzali, *Intervento per il convegno "Criminalità e lotta politica in Europa"*, 22 febbraio 1976, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2268.

³⁴⁷ *Ivi*, p. 1.

Egli risulta esplicitamente contrario alla prima di esse, un tipo di «pacifismo», come viene chiamato, tipico di coloro che rifiutano per principio la violenza convinti che le classi oppresse avessero sempre subito la violenza senza mai praticarla. Il secondo tipo di militante identificato dall'autore, sarebbe colui che riflette sulla «questione della proporzione», ovvero il comunista che non rifiuta di principio la violenza proletaria, come descritta nel primo esempio, ma la legittima purché essa sia proporzionata al tipo di violenza subita. Anche questo secondo tipo, però, rappresenterebbe un'utopia se non un limite nell'aspetto concreto. Per avvalorarla, Spazzali riporta un esempio interessante. Secondo questa tesi, la risposta proporzionata a chi sferra un pugno sarà quella di sferrare a sua volta un altro pugno per giungere ad una situazione di parità. Ma se il primo che sferra un pugno, la metafora del potere in questo caso, avesse a sua volta dietro di sé altre cento persone pronte ad intervenire, non parleremmo più di proporzione; anzi, colui che risponderebbe al pugno si ritroverebbe in una situazione peggiore rispetto all'inizio. Infine, la terza categoria si ricollega in qualche modo alla seconda in quanto introduce, anche dalla parte offesa, la massa pronta a soccorrere chi riceve il primo affronto. Secondo Spazzali questo tipo di compagni, «molto più seri», accettano invece una violenza priva di un limite circoscritto. Il suo ragionamento, che ricalca in qualche modo i pensieri comuni all'interno dell'area movimentista, si conclude affermando come in realtà la violenza prodotta dalla classe subalterna, essendo una violenza di massa, costituirebbe una diversità rispetto alla violenza esercitata dalla classe dominante. Una violenza legittimata e quindi decriminalizzata, poiché appartenente alla maggioranza e utilizzata esclusivamente come aspetto difensivo, ma che permetterà comunque di giungere ad una vittoria in caso di degenerazione dello scontro. Spazzali si trova praticamente concorde su quest'ultima ipotesi ma non manca di mettere in guardia domandandosi, con acume critico, che cosa possa fare un semplice militante nel suo lavoro quotidiano per permettere alla classe subalterna di appropriarsi della capacità di esercitare una violenza diversa da quella esercitata dalla classe dominante. Non cessando di criticare l'opera di criminalizzazione condotta dal potere e volta alla negazione del carattere politico della lotta sociale verso una società differente, questo interrogativo sembrerebbe quasi un invito a quella spontaneità che abbiamo descritto sopra e che si distoglie completamente dalla visione di avanguardia superiore tipica delle organizzazioni armate e clandestine.

Per concludere, il “7 aprile” costituì, oltre che la genesi di un serio dibattito sulla violenza e sulla lotta armata, il punto apicale dello scontro attorno al tema del garantismo. In seguito al processo ai danni dell'Autonomia Operaia, gli appelli nei confronti del rispetto delle garanzie

del diritto e della normale procedura si fecero più impellenti³⁴⁸. Contrariamente, verso la fine degli anni Settanta, molti osservatori appartenenti all'arco istituzionale e alla stampa periodica incominciarono a pensare il garantismo con spiccato accento dispregiativo, come se costituisse ipocrisia e opportunismo³⁴⁹. Esso, che ripetutamente veniva chiamato in causa per denunciare il trattamento riservato ad alcuni prigionieri o il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine e della magistratura al momento degli arresti, si pensava fosse funzionale alla sopravvivenza del fenomeno eversivo e quindi considerato una sorta di freno alla risposta risolutiva che avrebbe dovuto essere condotta dallo Stato. La sconfitta del referendum, fortemente voluto dai radicali, per l'abrogazione della legge Reale nel maggio 1978 suggellò in definitiva la richiesta di ordine da parte dell'opinione pubblica in un contesto di crescita della violenza radicale. Uno dei maggiori nemici di coloro che si appellavano al garantismo per i reati di terrorismo fu sicuramente il PCI, e questo per molte e fondate ragioni. In primo luogo, per il fatto che da tempo l'area extraparlamentare aveva costituito per i comunisti istituzionali e il sindacato un logoramento dal punto di vista della rappresentanza a livello nazionale; non parliamo in termini elettorali, dato che il Partito comunista negli anni Settanta raggiunse il suo massimo storico e al massimo la contesa poteva giocarsi su due o tre punti percentuali, ma solamente in termini di credibilità di fronte alla classe di cui voleva conservarne l'esclusiva. Il PCI non credeva più all'avvento di un comunismo rivoluzionario, ma puntava a diventare il vero partito socialdemocratico italiano³⁵⁰. La costante denuncia del suo tradimento effettuata dalla sinistra extraparlamentare cercava di confermare che strati sempre più larghi della classe operaia gli erano ormai estranei o ostili³⁵¹. In più, la ferrea volontà di collaborare al governo del paese

³⁴⁸ Magistratura Democratica fu in prima linea per garantire il rispetto della procedura anche se, con l'avanzare dei mesi, l'intera organizzazione si spaccò proprio sul tema del garantismo. C'era chi, come Giovanni Palombarini, propendeva per rimanere su una posizione neutrale e autonoma rispetto ai partiti e chi, invece, era propenso ad abbracciare posizioni molto più simili al Partito comunista. «Solo attraverso tale imparziale accertamento dei fatti la repressione assume il suo necessario carattere garantistico a tutela contemporaneamente degli interessi offesi dall'azione terroristica ed eversiva e dell'interesse alla libertà degli imputati innocenti». Si insiste su ciò che viene chiamata «repressione garantistica», ovvero una repressione nel quadro di un progetto di democrazia attraverso la trasparenza nel processo, il rispetto di tutte le libertà e dei diritti della difesa. Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, op. cit., p. 19.

³⁴⁹ G. Bocca, *Il caso 7 aprile*, Feltrinelli, Milano 1980, p. 146.

³⁵⁰ Cfr. F. Barbagallo, *Enrico Berlinguer*, Carocci, Roma 2014, pp. 229-246.

³⁵¹ A questo proposito si esprime, per esempio, Giuliano Spazzali che all'epoca faceva parte del collegio difensivo del processo "7 aprile". In una sua memoria difensiva si legge: «Si parla di linee assolutamente legali che si cerca di spezzare perché mettono in discussione la rappresentanza di massa del PCI e ledono la sua legittimazione. Un'alternativa è vissuta come pericolo dal grande partito, la prova dell'avversità alla "linea giusta" e quindi sovversivo. Forzature di pensiero e di idee la doppia storica ignoranza nella incriminazione degli imputati, quella teorica degli interpreti giuridici della letteratura politica dell'area di autonomia e quella pratica dei testi frequentatori del grande partito». Secondo queste riflessioni, l'accusa rifiuta di cercare delle differenze tra le organizzazioni riconducendo tutto, secondo una certa cultura politica, ad una grande testa, ad un partito organizzatore come quello dei "professori" senza notare la possibilità di un'esperienza separata. «La seconda ignoranza [...] non può concepire che la realtà si sia organizzata senza "un", se non anche "il", partito. E dunque vede tutto il reale in termini di organizzazione e di direzione della realtà, in termini di rigido comando della realtà, in termini di riordinamento della realtà sulla base del volere e del sapere teorico della organizzazione. Di contro, tutto congiura a dimostrare che l'organizzazione, il "partito", seppure molte volte invocato, non c'è mai stato [...]».

cercando di dimostrare, allo stesso tempo, la propria rettitudine democratica finì per costituire un arma a doppio taglio per il partito. Infatti, agli occhi di molti militanti, la fede e il voto concesso alle leggi democristiane trasformò il PCI quasi in un partito conservatore incapace di porsi realmente come mediatore tra lo Stato e la parte di cittadinanza esclusa e che voleva rappresentare. Implicitamente, anche Sergio Spazzali muove una critica al partito proprio sul ruolo della mediazione che avrebbe dovuto essere promossa in una situazione di vertenza sociale come quella italiana:

Credo che se noi immaginiamo una società che viva su questo triste e immobile motore noi dobbiamo credere che non si tratti più di una legislazione contro il terrorismo ma di una legislazione che prende campo contro l'intera società e allora dobbiamo dire che "garantismo" per noi è ridiscutere il comportamento di chicchessia in ogni momento, in ogni situazione e sottoporlo a controllo. [...] Il garantismo è sempre una decisione sulle opzioni e quindi è una decisione sulla possibilità, la necessità, l'utilità che certe opzioni restino presenti nel nostro paese oppure muoiano in nome della legge, in questo caso di questa legge.³⁵²

Come diremo, si nota qui la grande considerazione che l'avvocato aveva delle forme espressive della società e in particolare dei movimenti da essa scaturiti. Il garantismo viene inteso non solo come salvaguardia di alcuni diritti ma viene letto come continua messa in causa delle categorie vigenti e ridiscussione di noi stessi all'interno della collettività in virtù di nuove prospettive. Anche alcuni intellettuali dell'Autonomia genovese si posero su questa posizione, da un lato lodando le garanzie costituzionali conquistate faticosamente in anni di lotte ma, dall'altro lato, mettendo in guardia sulla corretta attuazione di tali norme anche verso settori politici e sociali extraistituzionali che non si riconoscevano in tali istituzioni³⁵³.

Tutte queste dichiarazioni mostrano come sia stato fecondo il dibattito sul tema in riferimento a quella stagione. Sembra che, per alcuni personaggi, le garanzie processuali fossero in qualche modo obsolete e in molte occasioni gli obiettivi da raggiungere dovessero prevalere sul rigore

A-PM, *Dattiloscritto di Giuliano Spazzali sull'inchiesta 7 aprile*, in fon. «Primo Moroni», b. 173, f. 1830, p. 8. Ugualmente, Giancarlo Scarpari, è concorde nell'affermare che «nell'ottica degli inquirenti sfumano così le differenze tra estremismo, eversione e terrorismo, si rendono omogenee le diverse fasi storiche del fenomeno, si ignorano i mutamenti, i salti, le rotture che pure contraddistinguono le vicende delle singole organizzazioni. In questa prospettiva non vi sono spazi per articolazioni indipendenti, progetti autonomi, percorsi non controllati e non controllabili. La complessità del reale viene giuridicamente semplificata e con ciò storicamente distorta, proprio perché tutto deve essere ricondotto, secondo questa logica, ad una direzione unitaria o, almeno, ad un coordinamento centralizzato». Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, op. cit., p. 63.

³⁵² A-PM, *Sulla lotta armata*, in fon. «Primo Moroni», b. 141, f. 1327, p. 8; Allo Stesso modo, Giorgio Bocca, nel 1980, scrisse: «[...] Non si può chiedere a nessuno di pronunciarsi così, a colpi di sciabola, o questo o quello. La società, la comunista esiste non solo per le sue leggi e le sue strutture, ma per come le vivono, per come le sentono i loro membri, i cittadini; e i garantisti intervengono con passione, a volte con precipitazione, non perché debbano scegliere tra la società comunista [...], e quella democratica secondo il dettato costituzionale: ma perché di fatto, di visceri, di pelle, di cuore ogni mattina si chiedono: ma questa comunità è ancora difendibile?». G. Bocca, *Il caso 7 aprile*, op. cit., pp. 152-153.

³⁵³ *Ivi*, p. 155.

della consueta procedura. Fu l'epoca in cui il protagonismo assunto dai media incominciò a divenire importante e in grado di manipolare l'andamento dei processi nel quale l'accusa, appellandosi direttamente ai sentimenti dell'opinione pubblica, chiese esplicitamente di smorzare l'eccesso di garantismo in nome della difesa della democrazia. Non è casuale che proprio in questa contingenza si iniziò a parlare di "processo a mezzo stampa" proprio in riferimento al ruolo determinante giocato dall'informazione³⁵⁴. Come emerso da alcune riflessioni visionate in precedenza ed effettuate dagli avvocati, lo spiccato e nascente ruolo del pubblico ministero nella conduzione della fase istruttoria fu avvertito come un abuso indirizzato esclusivamente a criminalizzare fuorché a ricercare una verità. È umanamente comprensibile che, in qualche caso, i magistrati, di fronte alla mattanza dei colleghi colpiti dal terrorismo di sinistra, abbiano approfittato del loro ruolo per colpire direttamente anche quel "bacino di reclutamento" da cui le organizzazioni eversive spesso attingevano, ma questo comportamento avrebbe potuto provocare degli effetti controproducenti come alterazioni dal punto di vista costituzionale o nella normale attuazione delle norme³⁵⁵. Infatti, in mancanza di elementi che ne provassero l'estraneità da ogni singolo caso, bastava che qualcuno appartenesse ad un determinato gruppo per essere ritenuto corresponsabile dei fatti attribuibili a quel gruppo. È bene evidenziare che, comunque, l'Italia si mantenne entro un certo confine che spesso, al contrario, finì per essere oltrepassato da altre nazioni e gli stessi militanti che tentarono di paragonare la democrazia italiana ad una qualunque dittatura finirono per godere, in alcuni casi, di ampi livelli di garantismo; ciò non toglie, tuttavia, che, anche a causa di una classe politica che non evitò di assecondare questo tipo di condotta, i gradi e gli spazi del garantismo si siano ampiamente ristretti in molte occasioni generando alcune derive indecorose per uno Stato di diritto.

³⁵⁴ P. Crupi, *Processo a mezzo stampa. Il 7 aprile*, Com2 Editrice, S.l. 1982.

³⁵⁵ Cfr. A. Giannuli, *Andreotti. Il grande regista*, Ponte alle Grazie, Milano 2023, p. 443.

IV

Il caso esemplare.

Radici e snodi nell'esperienza dell'avvocato Spazzali

4.1 Un'eredità storica come guida concreta

La figura di Sergio Spazzali ha rappresentato uno degli esempi maggiormente significativi di avvocato militante non solo nel nostro paese. La sua intera esistenza fu contrassegnata da un'intensa attività intellettuale che lo accompagnò fino alla sua scomparsa avvenuta in Francia, in un periodo nel quale le lotte e gli ideali che avevano animato gli anni Settanta parevano ormai un lontano ricordo. Dopo aver ripercorso la sua particolare vicenda giudiziaria, culminante nei tre arresti e nelle tre condanne, non resta che rintracciare l'aspetto più prettamente biografico e militante che fin qui abbiamo tralasciato e che le carte d'archivio offrono in parte per approfondire la sua singolare esperienza ancora poco conosciuta. Attraverso quello che fin qui è emerso dalla ricerca, i primi anni di formazione e militanza del futuro avvocato appaiono molto difficili da ricostruire.

Nato a Trieste il 16 agosto 1936, si trasferì a Milano con la famiglia nel 1946 dove, dopo il liceo, intraprese, come avverrà per suo fratello Giuliano, gli studi in giurisprudenza. All'Università Statale ebbe modo di confrontarsi con un ambiente dinamico ed entrare subito in contatto con le diverse esperienze politiche studentesche nonché con le varie anime della tradizione socialista meneghina. Anche se l'incontro con la politica sembra averlo appassionato fin dai tempi della scuola (il fratello Giuliano affermerà che una delle sue prime battaglie politiche fu contro la cosiddetta "legge truffa" del 1953³⁵⁶), la militanza attiva iniziò proprio all'interno dell'ambiente universitario dapprima nell'Unione Goliardica Italiana (UGI), associazione che in quegli anni stava spostando progressivamente il suo baricentro verso sinistra, e poi, nel 1956, nel Partito socialista italiano gravitando attorno alla corrente di sinistra capeggiata da Lelio Basso e alla sua rivista teorica "Problemi del socialismo". Il perché sia entrato nel PSI e non nel PCI meriterebbe una discussione più approfondita. Si potrebbero comunque avanzare delle ipotesi per cercare di comprendere questa scelta vista la sua fede

³⁵⁶ A-PM, *Testimonianza di Giuliano Spazzali*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2238; In occasione di queste prime esperienze, molte testimonianze sono concorde nell'affermare che Spazzali aderì al movimento di Unità Popolare, partito sorto proprio in concomitanza con la protesta contro il disegno di legge elettore del 1953 e che raggruppava varie anime di ispirazione socialista. Cfr. A-Cps, XIII Legislatura: *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, Doc. XXIII, n. 64 (volume I - Tomo V – Parte II), p. 145; R. Colozza, *Partigiani in borghese. Unità Popolare nell'Italia del dopoguerra*, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 155-156.

fortemente radicata nel marxismo, come dimostra la sua tesi di laurea discussa il 16 febbraio 1959 dal titolo *Ci sono dialettiche in Marx?*³⁵⁷. Sappiamo che si avvicinò al partito nel 1956, stesso anno in cui il mondo social-comunista fu scosso da due eventi di grande importanza: il nuovo corso sovietico inaugurato dal neosegretario del PCUS Nikita Chruščëv, che durante il XX congresso del partito denunciò pubblicamente i crimini staliniani; e l'invasione dell'Ungheria da parte proprio dell'Unione Sovietica, un'operazione volta a far tacere ogni possibile dissenso all'interno del blocco orientale. Lo scossone arrecato dai due eventi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, portò a due diverse interpretazioni da parte dei comunisti e dei socialisti i quali, fino a quel momento, non avevano abbandonato del tutto il dialogo verso una possibile intesa sul modello di quello raggiunto nelle elezioni politiche del 1948. A differenza dei comunisti, che si arroccarono su posizioni fideistiche nei confronti del grande partito sovietico, i socialisti italiani non tacquero di fronte all'avvio della destalinizzazione e presero immediatamente dure posizioni contro l'invasione ungherese. Inoltre, negli anni Cinquanta, il Partito socialista sembrava ancora ben radicato nella realtà popolare e operaia delle grandi città del Nord e questo, insieme al rifiuto di una fedeltà acritica, parve a Spazzali una possibile via di sbocco nel quale potersi esprimere. Il fatto di rifiutare un credo vissuto quotidianamente come un dogma assoluto e che avrebbe comportato, come in quel caso, l'accettazione di un'ideologia imperialista e repressiva contro la libera espressione popolare, mostra come l'interesse per le lotte terzomondiste iniziò a palesarsi nel suo universo progettuale. Gli "anni operosi", come li definì il fratello Giuliano, costituirono un crocevia di esperienze formative per la sua futura militanza a partire dall'abbandono del Partito socialista all'inizio del decennio successivo, in seguito all'avvicinamento del partito all'area di governo, e dall'adesione al gruppo che seguirà Lelio Basso nella scissione del 1964³⁵⁸.

Intanto, l'interesse per le guerre di liberazione nazionale e per i problemi legati ai paesi del Terzo Mondo trovò un'opportunità di sviluppo concreto a partire dall'incontro con Giovanni Pirelli. Ex comandante partigiano durante la Seconda guerra mondiale, nipote di Giovanni Battista Pirelli, fondatore dell'omonima azienda milanese di pneumatici, egli, di fede socialista, aveva deciso di abbandonare l'impresa familiare per dedicarsi completamente al mondo della cultura e alla carriera di scrittore, che inaugurò con la pubblicazione di un saggio sulla Resistenza destinato ad avere grande fortuna³⁵⁹. Durante gli anni Cinquanta, Pirelli trovò un motivo di impegno militante nella guerra d'Algeria identificando in essa una terribile analogia

³⁵⁷ A-PM, *Ci sono due dialettiche in Marx?*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2250.

³⁵⁸ Proprio nei primissimi anni Sessanta, Spazzali curò le voci dei giornali "Avanti!" e "l'Unità" in una colossale opera edita da Feltrinelli sulla cultura milanese del dopoguerra. Cfr. AA. VV., *Milano com'è. La cultura nelle sue strutture dal 1945 a oggi*, Feltrinelli, Milano 1962.

³⁵⁹ P. Malvezzi, G. Pirelli (a cura di), *Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945)*, Einaudi, Torino 1951.

con l'esperienza resistenziale italiana. Questa nutrita ammirazione per le notizie che provenivano dal Nord Africa permise di allestire, soprattutto a Milano, un'importante rete di solidarietà della quale si fecero promotori, attraverso pubblicazioni e interventi, personaggi come Giangiacomo Feltrinelli, Lelio Basso, Rossana Rossanda, Riccardo Bauer, Franco Fortini e Alberto Mondadori³⁶⁰. Inoltre, le ingenti risorse finanziarie permisero di intraprendere una serie di viaggi proprio in Algeria, intessendo rapporti politici e personali con i rappresentanti del Fronte di liberazione. È proprio in una di queste occasioni che Pirelli ebbe la possibilità di incontrare, nel febbraio 1961, Frantz Fanon e instaurare con lui un legame di reciproco interesse, tant'è vero che lo psichiatra martinicano si dimostrò entusiasta nell'affidare a Pirelli il compito di lavorare ai suoi scritti per il pubblico italiano³⁶¹. La frequentazione degli ambienti della Nuova Sinistra nascente, come la redazione di "Quaderni Rossi", e la sincera amicizia con personaggi come Raniero Panzieri e Gianni Bosio, permise a Pirelli di conoscere le giovani anime del socialismo milanese impegnate già da qualche tempo, oltre che nella diffusione di notizie agendo ai margini dei vari partiti tradizionali, nella rete del cosiddetto *soutien* a favore dei militanti provenienti dall'estero, come francesi renitenti alla leva o addirittura esuli greci, algerini o spagnoli ospitati spesso all'interno delle loro case. Di questa iniziativa, contraddistinta fin da subito da forte dedizione, facevano parte oltre che lo stesso Spazzali, sua moglie Paola Forti, i coniugi Amalia e Luciano Crugnola, Franco Borelli, il futuro avvocato del Soccorso Rosso Leopoldo "Dino" Leon, Sabino D'Amico e Franco e Stefania Morganti. La comunione d'intenti che si instaurò immediatamente tra Pirelli e questo gruppo andò ben oltre la fine della guerra d'Algeria. La volontà di non disperdere la rete di rapporti e le varie esperienze accumulate precedentemente li indusse non solo ad avviare una rete di collaborazione con le lotte coloniali nei paesi del Terzo Mondo, ma anche a studiare nuovi metodi per indirizzare questi conflitti anche sul terreno delle vertenze sociali all'interno dell'Occidente industrializzato. Si passò, dunque, dalla rete del *soutien* a un vero sentimento terzomondista e internazionalista nel quale avrebbe potuto realizzarsi un progetto di alleanza tra le due diverse forme di conflitti da indirizzare e infliggere contro il nemico comune costituito dall'imperialismo³⁶². Momento fondativo e di incontro tra le varie anime di questo movimento

³⁶⁰ Per una disamina sui rapporti tra Algeria e movimenti di solidarietà operanti a Milano vedere: G. Valabrega, *La questione algerina a Milano*, in R. H. Rainero (a cura di), *Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea*, Marzorati, Milano 1982; V. Russo, *La vita quotidiana a Milano ai tempi della rivoluzione mondiale. La lotta di liberazione africana spiegata agli italiani (1945-1975)*, in M.V. Calvi, E. Perassi, *Milano città delle culture*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2015; da segnalare anche l'interessante tesi di T. Ottolini, *Dal soutien alla cooperazione. Il terzomondismo in Italia fra il Centro di Documentazione "Frantz Fanon" e il Movimento Liberazione e Sviluppo*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dottorato di ricerca in Storia culture e civiltà, 2018, <https://amsdottorato.unibo.it/8333/1/Tesi%20caricata%20AMS%20Babstract.pdf>.

³⁶¹ Cfr. M. Scotti, *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, Donzelli, Roma 2018, pp. 149-167.

³⁶² Per uno sguardo sul terzomondismo in Italia vedere: M. Tolomelli, *L'Italia dei Movimenti. Politica e società nella Prima repubblica*, Carocci, Roma 2022; M. de Giuseppe, *Il «Terzo Mondo» in Italia. Trasformazioni di un*

sarebbe stato un convegno alla Casa della cultura il 31 marzo 1962 dal titolo *La sinistra europea e il futuro dell'Africa*, al quale parteciparono anche alcuni rappresentanti dei movimenti di liberazione nazionale. I vari delegati si chiesero cosa avrebbe potuto fare la sinistra europea di fronte al problema africano focalizzando l'attenzione su un continente che vedeva affacciarsi, sulla scena mondiale, stati di recente formazione. L'intento primario nasceva dalla volontà di costruire un centro di (contro)informazione che potesse studiare e dialogare, attraverso un lavoro politico e culturale basato su solide basi documentarie, con una realtà complessa e ancora largamente sconosciuta³⁶³.

Nei mesi successivi i contatti furono continui finché la sera del 27 ottobre, durante una riunione nella casa di Giovanni Pirelli, nacque il Centro di documentazione "Frantz Fanon". All'incontro, oltre i personaggi menzionati poc'anzi, ebbe modo di presenziare anche la scrittrice Joyce Lussu, intellettuale socialista che negli anni precedenti aveva tradotto molte testimonianze di intellettuali anticolonialisti³⁶⁴. Il desiderio era quello di porre la nuova associazione in stretto contatto con il Centro anticoloniale italiano (CAI) con sede a Roma e di costituire quindi una sede milanese che operasse ugualmente su questo versante. Pirelli figurava come il finanziatore principale del progetto e fu ben felice di offrire la sua rete di importanti contatti come Edoarda Masi, Enrica Collotti Pischel, Giovanni Arrighi e Amilcar Cabral, fondatore del *Partido africano da independencia da Guiné e Cabo Verde*. Il momento più importante per il Centro fu sicuramente il convegno di Treviglio organizzato nella primavera del 1963 al quale parteciparono inviati da tutta Europa come studiosi, tra cui un giovane Eric Hobsbawm, militanti, giornalisti, rappresentanti della sinistra e leader politici³⁶⁵. Fu il momento di maggior prestigio per il gruppo che nei mesi successivi lavorò intensamente alla pubblicazione di alcuni bollettini mensili dattiloscritti i quali raggiunsero alcune centinaia di copie di circolazione, contenenti approfondimenti monografici sui singoli paesi e tradotti anche in inglese, spagnolo e francese³⁶⁶. Da questi numerosi studi è interessante cogliere

concetto tra opinione pubblica, azione politica e mobilitazione civile (1955-1980), in «Ricerche di storia politica», 2011, n. 1, pp. 29-52; M. Galeazzi, *Il Pci e il movimento dei paesi non allineati: 1955-1975*, FrancoAngeli, Milano 2011; da segnalare la rivista "Terzo Mondo" di Umberto Melotti, attiva tra gli anni Sessanta e Settanta e i volumi dell'opera *I protagonisti della rivoluzione*, editi dalla CEI Compagnia Edizioni Internazionali nel 1973 e in cui figurano alcuni articoli di Sergio Spazzali.

³⁶³ Cfr. G. Valabrega, *La questione algerina a Milano*, in R. H. Rainero (a cura di), *Italia e Algeria. Aspetti storici di un'amicizia mediterranea*, op. cit., p. 319.

³⁶⁴ A questo proposito è interessante la lettera di Franco Morganti datata 28 ottobre 1962, nella quale si documenta per intero l'incontro della sera prima a casa di Giovanni Pirelli. Cfr. https://www.inventati.org/apm/materiali/centrofanon/004_1962_10_28_LetteraDiFrancoMorganti.pdf. In tale lettera è possibile notare gli obiettivi della neonata associazione. In particolare, si sottolinea lo spiccato interesse per i paesi di recente formazione che hanno potuto sviluppare rapporti stretti con il MEC (Mercato europeo comune).

³⁶⁵ Cfr. M. Scotti, *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, op. cit. p. 206.

³⁶⁶ Le copie in questione e i documenti visionati relativi al Centro "Frantz Fanon" sono ancora in fase di catalogazione e quindi non possibili da consultare in loco. Tuttavia, alcune scansioni sono state comunque

perfettamente la somiglianza di metodologia tra questo tipo di analisi delle diverse realtà statali e l'approccio condotto allo studio dell'economia mondiale elaborato da Spazzali durante il suo esilio. Da tutto ciò si deduce chiaramente come il periodo di formazione all'interno del Centro sia stato molto importante per il futuro avvocato del Soccorso Rosso.

Il Centro, complice il totale disinteresse da parte della sinistra istituzionale e il progressivo allontanamento di Pirelli, entrò in una fase di stallo. Incominciarono così ad emergere alcune divisioni tra chi voleva mantenere il lavoro esclusivamente come organo di studio a supporto degli organi ufficiali di partito e chi, come Spazzali e Leon, voleva indirizzarlo ad un intervento politico più attivo e radicale. La spaccatura avvenne intorno al 1966 con la proposta, avanzata dai due avvocati, di fondere il Centro "Frantz Fanon" con il neonato Centro ant imperialista milanese, di spiccata tendenza filocinese³⁶⁷. Il gruppo continuerà ancora per qualche anno sotto la guida di Dino Leon finché non venne rivitalizzato dal ritorno di Pirelli che decise, con l'apporto fondamentale di Giovanni Arrighi, di trasformarlo nel 1971 in Centro ricerche sui modi di produzione (CRMP) attenuando la sua fede terzomondista per indirizzare il lavoro sullo studio delle diverse strutture socioeconomiche delle società occidentali. Spazzali figurò ancora una volta tra i direttori del nuovo progetto ma nel frattempo, dal 1966, si era avvicinato sempre di più al nascente extraparlamentarismo e si era mostrato molto sensibile nei confronti delle notizie che stavano provenendo dalla Cina. In quell'anno abbandonò il PSIUP per partecipare alla fondazione della Federazione marxista-leninista d'Italia, di chiari connotati filocinesi, che si dotò di un foglio dal titolo "Rivoluzione Proletaria". Proprio all'interno del numero due, compare un importante articolo di Spazzali in cui l'autore polemizzava contro la sinistra tradizionale, definita come "attendista", e contro le continue scissioni che storicamente avevano contraddistinto l'area antirevisionista criticando, per la prima volta, il suo mentore Lelio Basso³⁶⁸. Le lotte interne alla Federazione rispecchiarono quelle che costantemente colpivano i vari gruppi della costellazione marxista-leninista, spesso consistenti in esperienze effimere della durata di pochi mesi. Le accuse di revisionismo o di estremismo fecero emergere due linee che decretarono la divisione: da un lato una componente che andò a confluire in Servire il

effettuate e consultabili al sito dell'archivio di Primo Moroni:
<https://www.inventati.org/apm/index.php?step=centrofanon>.

³⁶⁷ Cfr. M. Scotti, *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, op. cit. p. 208-209. Da quanto emerge anche dagli studi già effettuati sulla vita di Giovanni Pirelli e le attività di supporto alle lotte terzomondiste risulta difficile ricostruire l'intera attività del gruppo. Bisogna distinguere tra il lavoro effettuato dal Centro e consistente nello studio e nella pubblicazione delle varie ricerche, e un lavoro più riservato riferito all'azione di vero e proprio collegamento e ospitalità dei gruppi guerriglieri provenienti dai paesi in lotta. A causa della mancanza di documenti e delle successive vicende che hanno visto la morte dello stesso Pirelli e i tre processi a carico di Spazzali, l'intera esperienza del Centro è stata celata da un velo di reticenza difficile da penetrare.

³⁶⁸ S. Spazzali, *PSIUP e sinistra socialista in un vicolo cieco*, in «Rivoluzione proletaria», 1966, n. 2.

popolo, dall'altra, quella a cui apparteneva Spazzali, in Avanguardia proletaria maoista³⁶⁹. La grande curiosità nei confronti della Rivoluzione culturale cinese lo portò a frequentare la redazione delle Edizioni Oriente che, oltre alla stampa della rivista "Vento dell'Est", in quegli anni figurava tra i massimi protagonisti nell'introduzione in Italia dei testi teorici maoisti³⁷⁰. Oltre a costituire un punto di riferimento per chi volesse approcciarsi alla conoscenza di quella cultura, l'obiettivo dichiarato era quello di formare e informare il pubblico italiano sugli effetti di quelle trasformazioni tant'è, che tra ottobre e dicembre 1970, la casa editrice organizzò un viaggio in Cina a cui presero parte, oltre a Spazzali e Pirelli, Lisa Foa, Mario Mosca, fondatore dei CUB alla Pirelli, Massimo Pinchera, animatore del Comitato Italia-Vietnam, Giovanni Arrighi e Ruth Leiser, moglie di Franco Fortini³⁷¹. In tale occasione, Sergio Spazzali stese un accurato resoconto sul sistema scolastico cinese³⁷².

La sua particolare indole lo portò a rinunciare a ruoli di direzione "formali" all'interno di questi gruppi della sinistra radicale. Coloro che lo conobbero, raccontano però di una persona in grado di trascinare e di porsi esattamente come una figura di riferimento grazie alle sue capacità dialettiche e alla sua profonda conoscenza dei problemi e delle dinamiche contemporanee³⁷³. Piuttosto che intraprendere la comune strada dell'intellettuale, preferì donare la sua competenza in ambito giuridico, filosofico e politico al servizio dei militanti rinunciando a eterni giuramenti

³⁶⁹ Cfr. A-Cps, XIII Legislatura: *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, Doc. XXIII, n. 64 (volume I - Tomo V – Parte II), p. 145; <http://lavoropolitico.it/fmldi.htm>.

³⁷⁰ Per chiarire la ricezione delle idee cinesi in Italia vedere R. Niccolai, *Quando la Cina era vicina. La rivoluzione culturale e la sinistra extraparlamentare italiana negli anni '60 e '70*, Bfs, Pisa 1998.

³⁷¹ Cfr. M. Scotti, *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, op. cit. p. 247. Alcune testimonianze fotografiche relative al viaggio sono presenti in A-PM, fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2217. Inoltre, alcune testimonianze riferiscono di un viaggio di Spazzali in Corea del Nord nel 1972, un fatto probabile visto la grande conoscenza e i lunghi soggiorni effettuati dal compagno e amico Sabino D'Amico.

³⁷² Cfr. A-PM, *La trasformazione del sistema scolastico durante la grande rivoluzione culturale proletaria*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 197, f. 2207.

³⁷³ Alcune testimonianze meritano di essere riportate per comprendere meglio la sua figura. Secondo Dino Leon, Spazzali «aveva tutti i numeri per essere un leader. [...] Era anche uno che non aveva mai brigato per averlo, il potere. Quello che cercava era altro. Aveva una sua idea della felicità: lottare. Era un comunista, quello che cercava era altro. Voleva mettere il suo sapere al servizio della gente o, come si diceva una volta, quando Lenin era ancora di moda, essere in "rapporto organico" con le masse. Ma soprattutto era un uomo che cercava esseri umani. Uomini che sognano e s'interrogano. Che vogliono vivere l'utopia nel tempo presente. Era insomma un uomo forte e gentile». Franco Borrelli, suo compagno al CRMP ricorda: «Era un personaggio scomodo anche nella professione. Gli altri avvocati erano terrorizzati dalla sua irruenza, dalla sua professionalità. Aveva questa straordinaria capacità di individuare subito la questione centrale per smontare le ragioni dell'avversario. E sapeva mirare diritto, senza compromessi o mediazioni». Cfr. A-PM, *Testimonianza di Rosella Simone*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2269. Anche Giuseppe Zambon spese parole di grande considerazione nei suoi confronti: «[...] a differenza di quanto spesso succedeva in quegli anni, i suoi rapporti personali non furono mai negativamente influenzati da una diversa scelta ideologica. Anche la sua disponibilità a spendere la propria professionalità o il proprio impegno di militante furono sempre totali. Era, fra i più impegnati tra gli avvocati che avevano dichiarato il proprio sostegno alla lotta nei quartieri, e senz'altro il più assiduo a organizzare riunioni di scala e di caseggiato. [...] Non era un temerario, ma la sua modestia lo spingeva a non sopravvalutare l'importanza dell'individuo e a porsi al servizio delle masse con naturalezza e senza egoistici rimpianti. [...] La sconfitta storica delle organizzazioni che si richiamavano al socialismo non avevano fiaccato la sua personalità, ma soltanto moltiplicato gli sforzi di approfondimento e di studio per comprendere la mutata realtà». A-PM, *Lettera di Giuseppe Zambon*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 197, f. 2203.

o a ideologie statiche e ponendo il suo sapere continuamente in gioco³⁷⁴. Questo spiega il suo strenuo impegno in vari settori politici, sociali e anche culturali. Nel 1967, prese parte attivamente alle lotte per la casa in quartieri milanesi come il Gallarate e Giambellino. Insieme a Giuseppe Zambon, suo compagno nel PSIUP e caro amico³⁷⁵, entrò infatti nell'Unione inquilini e, in quella circostanza, scoprì la sua vocazione per l'avvocatura, abbandonata per qualche tempo dopo essersi laureato e aver lavorato nello studio del padre³⁷⁶. Iniziò così a diventare un punto di riferimento per chi necessitasse di consigli legali oppure per chi avesse avuto bisogno di un difensore, in un momento nel quale le lotte sociali iniziavano a inasprirsi. Il fatto di prestare gratuitamente il suo aiuto a persone che non si potevano permettere un avvocato di fiducia lo indusse ad intraprendere una carriera parallela entrando come dipendente della Rank Xerox, un'esperienza che durò pochissimo a causa del licenziamento per aver organizzato le lotte in fabbrica. Nell'1970 entrò nel mondo della scuola come insegnante di diritto, economia e scienze finanziarie negli istituti tecnico-commerciali dapprima a Sesto San Giovanni e poi, in seguito ad ulteriore allontanamento per aver sostenuto gli studenti nelle contestazioni, a Legnano³⁷⁷. Nel 1973 passò poi all'istituto tecnico per il turismo che poi sarebbe stato intitolato a "Claudio Varalli", in onore dello studente ucciso dai neofascisti durante una manifestazione, e quindi nella CGIL insegnanti e nel consiglio d'istituto. La sospensione dall'attività didattica avvenne in seguito al suo primo arresto nel novembre 1975, un fatto a cui si opposero la maggior parte dei suoi colleghi³⁷⁸. In seguito alla sua prima esperienza da detenuto, decise di dedicarsi completamente all'attività di avvocato entrando

³⁷⁴ Un esempio interessante è costituito dalla lettera inviata a Bruno Fortichiari durante la detenzione a San Vittore nel 1976. La possibilità di conversare con uno dei fondatori del Partito comunista italiano nel 1921, indusse Spazzali a chiedere alcune curiosità di natura teorica o politica riguardo la storia del partito durante gli anni del fascismo. Lo scambio epistolare può essere consultato al sito:

<https://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/121956/units/1477756>.

³⁷⁵ Zambon, secondo la testimonianza di Tommaso Spazzali, era proprietario di una serie di negozi in Piazza Sant'Eustorgio, stesso luogo nel quale trovava spazio, in un vicoletto adiacente, la libreria "Calusca" gestita da Primo Moroni. Proprio di fianco alla chiesa vi erano in sequenza una cartoleria, una libreria internazionale, in cui era possibile trovare le ultime novità e gli scritti militanti provenienti da ogni parte del mondo, e, infine, un negozio di artigianato cinese. Inoltre Zambon, in un locale all'interno di questi negozi, diede la possibilità al nascente Soccorso Rosso di stabilirsi e utilizzarlo come magazzino.

³⁷⁶ Per approfondire il movimento di lotta per la casa e l'Unione inquilini vedere: La Barricata (a cura di), *Prendiamoci la città*, Edizioni Colibri, Milano 2019; A. Daolio (a cura di), *Le lotte per la casa in Italia*. Milano, Torino, Roma, Napoli, Feltrinelli, Milano 1974, pp. 35-65.

³⁷⁷ L'abilitazione all'insegnamento la conseguì il 15 dicembre 1963. Cfr. A-PM, fon. «Sergio Spazzali», b. 199, f. 2235. Un collega insegnante ricorda che fosse molto vicino agli studenti, partecipando all'occupazione di una fabbrica dismessa per protesta contro la mancanza di aule. Era sempre impegnato in discussioni e dibattiti intensi con studenti e professori e poi «d'accordo o meno la gente sentiva che dal punto di vista intellettuale, politico e umano era una persona della quale ci si poteva fidare». Cfr. Cfr. A-PM, *Testimonianza di Rosella Simone*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2269. Nella Commissione parlamentare stragi, invece, si legge: «Nel 1973, in qualità di insegnante di Diritto ed Economia presso l'Istituto tecnico statale per geometri Enrico De Nicola di Sesto San Giovanni è stato trasferito con provvedimento disciplinare del ministero della Pubblica Istruzione poiché promotore di tutte le contestazioni studentesche e per scarsa applicazione nell'attività didattica». Cfr. A-Cps, XIII Legislatura: *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, Doc. XXIII, n. 64 (volume I - Tomo V – Parte II), p. 146.

³⁷⁸ Cfr. A-PM, *Lettera degli insegnanti del "Varalli"*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2262.

ufficialmente nel Soccorso Rosso di Franca Rame e Dario Fo, con cui aveva instaurato rapporti già alla fine degli anni Sessanta³⁷⁹.

4.2 Riflusso o quasi: gli anni dell'esilio all'insegna della continuità

Dopo i quattordici mesi di carcere preventivo tra il 1980 e il 1981, in seguito al suo terzo arresto dovuto alle accuse di Patrizio Peci e al processo di primo grado che sancì la sua assoluzione, la sentenza d'appello ribaltò il tutto e condannò Spazzali a quattro anni di reclusione nel marzo del 1982. La disparità di trattamento tra un pentito reo confesso di aver commesso rapine e omicidi e un avvocato accusato, senza prove realmente tangibili, di essere un fiancheggiatore, causò molte riserve tra i vari osservatori. Già durante il primo processo, gli stessi ex colleghi di Spazzali e insegnanti dell'istituto "Varalli", in una lettera aperta, protestarono duramente contro questo tipo di manipolazione e, in particolare, verso la richiesta di condanna avanzata dal Pubblico Ministero³⁸⁰. I tre anni e mezzo allo stesso Peci, che prese parte inoltre all'omicidio di Carlo Casalegno, la scarcerazione dopo due anni e mezzo di Marco Barbone, assassino di Walter Tobagi, i tredici anni per Michele Viscardi, uno degli attentatori di Guido Galli, l'ergastolo al solo dissociato Roberto Vitelli e i dieci anni chiesti per Sergio Spazzali, furono solo alcuni degli esempi che causarono momenti di forte polemica. In seguito a vicende come queste, la reale utilità e liceità delle dichiarazioni dei pentiti nei singoli casi iniziò a dividere ampiamente la pubblica opinione. Pare ormai chiaro che il pentitismo abbia garantito i maggiori successi nella lotta al terrorismo, ma è anche del tutto vero che la verifica delle accuse e chiamate in correità sia spesso mancata in tali circostanze generando, in questo modo, delle contraddizioni o veri e propri abusi all'interno della macchina giudiziaria. Il riscontro probatorio condotto esternamente a tali dichiarazioni avrebbe dovuto rappresentare un'esigenza per il reale appuramento di certe testimonianze. Contrariamente, sembra che in innumerevoli occasioni la volontà di collaborare offerta dall'imputato fosse di gran lunga più apprezzata rispetto al silenzio il quale, piuttosto che venire inteso come un ricorso al diritto della facoltà di non rispondere, veniva interpretato come assenso alla linea politica dell'organizzazione o adesione diretta ad azioni delittuose contestate dall'accusa, facilitando così il maturarsi di valutazioni affrettate e superficiali. Inoltre, come già evidenziato, al pentimento potevano

³⁷⁹ Il fatto di essere stato avvocato nell'Unione inquilini e culturalmente attivo in quel preciso contesto ci aiuta a supporre dei contatti favoriti anche dal fratello Giuliano il quale, come affermato, fu protagonista in numerosi processi curati dal Soccorso Rosso nella sua prima fase. Inoltre, Spazzali aveva partecipato a numerosi convegni organizzati per solidarizzare con i detenuti politici e per protestare contro il regime carcerario attuato nei confronti dei militanti della RAF ed è proprio in una di queste occasioni che conobbe anche Petra Krause. Sulla Krause, oltre a quanto anticipato in precedenza, si può rimandare all'interessante opera di R. Simone, *Donne oltre le armi. Tredici storie di sovversione e genere*, le Milieu, Milano 2021, pp. 48-58.

³⁸⁰ A-PM, *Lettera degli insegnanti del "Varalli"*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2262.

concorrere non solo motivazioni sincere provenienti da scrupolosità morale, ma anche le dure condizioni che il detenuto poteva subire come nei tristi casi di tortura, atti ad estorcere molte più informazioni di quante effettivamente corrispondessero alla verità. A questo proposito, Luigi Ferrajoli affermava:

Non credo sia così scontato il discorso dell'efficacia positiva della legge sui pentiti nella lotta al terrorismo, quando ben sappiamo che i meccanismi del pentitismo producono, assai spesso, spirali perverse di coinvolgimento di persone meramente contigue o marginali rispetto al fenomeno terroristico.³⁸¹

Questa riflessione corrisponde esattamente a quanto affermava Spazzali in occasione di molti suoi scritti. Il suo essere così radicalmente esposto politicamente lo indusse a pensare che in Italia non avrebbe più trovato un ambiente adatto nel quale continuare le sue riflessioni. Nel marzo 1982, dopo essere stato colpito da un nuovo mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del Tribunale di Roma e accusato di aver promosso la guerra civile e l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato³⁸², decise di riparare in Francia sulla scia di quanti prima di lui avevano scelta tale strada per sottrarsi alle autorità italiane. La storia dei cosiddetti "esuli" italiani degli anni di piombo è già stata discussa in molte occasioni dalla storiografia³⁸³. Coloro i quali in Italia vennero ricercati per reati politici, in Francia poterono godere di una particolare protezione che escludesse l'extradizione al fine di essere processati e poi condannati. La "dottrina Mitterrand", come incominciò ad essere chiamata questo tipo di prassi a partire da un discorso pronunciato dall'omonimo presidente francese nel 1985, in realtà prevedeva pur sempre un ampio margine di discrezionalità da parte del governo. Tale dottrina non consisteva in una dichiarata concessione di un asilo politico, in quanto avrebbe potuto significare una definitiva condanna del paese vicino, ma di un semplice patto tra lo Stato francese e chi richiedeva questo tipo di "protezione". In cambio della non estradizione e l'autorizzazione a

³⁸¹ Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, op. cit., p. 128. Rossana Rossanda pose l'attenzione sui molteplici motivi che potevano portare un pentito a confessare. Non solo si poteva trattare di sincero pentimento in talune occasioni, ma il tutto poteva rispondere anche a un calcolo utilitaristico o a una volontà di protagonismo, infatti «tutto diventa commerciabile, dunque chiunque può permettersi tutto, purché abbia qualcosa da vendere allo stato nemico/mercante». *Ivi*, p. 90.

³⁸² Di questa vicenda, da cui verrà assolto il 13 ottobre 1989 perché il fatto non sussiste, egli affermerà con ironia: «Qualche volta sono stato anche assolto. Ricercato per anni e anni sulla base di un mandato di cattura che mi colpiva, insieme a un centinaio di altri bravi giovani, per aver promosso la guerra civile in Italia, sono/siamo stati tutti assolti, perché di questa tentata guerra civile malauguratamente (dico io) non si trovava traccia. Che emozione cari amici, che emozione!». S. Spazzali, *Non so se tornerei in Italia, ma vorrei usare il mio nome*, in «il Manifesto», 3 febbraio 1994.

³⁸³ Cfr. V. Ruggiero, *Condannati alla normalità. I rifugiati politici italiani in Francia*, in P. Moroni, IG Rote Fabrik (a cura di), *Le parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera*, Shake edizioni, Milano 1999, pp. 135-156; M. Gervasoni, *La sinistra italiana, i socialisti francesi e le origini della «dottrina Mitterrand»*, in M. Lazar, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, op. cit., pp. 349-366.

condurre una vita regolare, il militante avrebbe dovuto tenere un “basso profilo” abbandonando definitivamente le proprie convinzioni e pratiche politiche. Tuttavia, come dimostrano i vari casi, la vaghezza e l’ambiguità di questo *status* rappresentava un problema per gli stessi beneficiari; infatti, malgrado le sentenze della magistratura, l’ultima parola spettava comunque al governo in carica il quale poteva concedere l’estradiizione se non fosse stato soddisfatto del comportamento tenuto dal richiedente. Tra il 1982 e il 1984, Spazzali visse a Parigi con il suo vero nome, beneficiando in parte di questo tipo di trattamento. Secondo le varie testimonianze e segnalazioni, nel suo primo soggiorno francese fu assiduo frequentatore del Centro Internazionale di Cultura Popolare, del Comitato di difesa dei prigionieri politici in Europa, dello studio del noto avvocato Jacques Vergès, già conosciuto ai tempi del Centro “Frantz Fanon”, e diede vita, insieme ad un gruppo di militanti tra cui Pierluigi Amadori, al Comitato contro la repressione facendosi portavoce di una linea spiccatamente marxista-leninista. Il suo rifiuto ad abbandonare ogni attività politica comportò maggiori controlli nei suoi confronti da parte della polizia francese tant’è che, in occasione della visita del presidente americano Ronald Reagan, Spazzali e altri personaggi restii ad acconsentire al patto con il governo vennero allontanati ai confini per tutta la durata del soggiorno della delegazione statunitense³⁸⁴. La sua volontà di continuare ad occuparsi dei problemi della società capitalistica fu causa anche di una sua spontanea marginalizzazione all’interno della comunità italiana che aveva accettato di cambiare completamente vita abiurando le vecchie credenze. Alcuni suoi scritti, ad esempio, riflettono su questo tipo di comportamento nuovo tenuto dagli ex militanti facendo trasparire una certa delusione nei loro confronti. In particolare, proprio nel 1984, venne pubblicato su “Assemblea” un suo articolo riferito proprio a questo argomento³⁸⁵. In esso, egli meditò sulla fine di un’epoca che molti militanti stavano iniziando a manifestare. Contrariamente, per Spazzali questo tipo di esaltazione avrebbe significato porsi tra «la versione borghese conservatrice del trionfo dell’”individualità contro il collettivismo” e la versione moderna dell’individualismo “eversivo”»³⁸⁶. La sua forte credenza in favore di una società comunista sorta da una rivoluzione lo portò a criticare fortemente la generazione dei sessantottini pronti, secondo lui, a rinnegare piuttosto che compiere un serio discorso su quegli anni. Spazzali, pur non professandosi un brigatista, rivendicava in qualche modo l’esperienza armata in Italia,

³⁸⁴ V. Ruggiero, *Condannati alla normalità. I rifugiati politici italiani in Francia*, pp. 135-156, in P. Moroni, IG Rote Fabrik (a cura di), *Le parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera*, op. cit., p. 142-143.

³⁸⁵ S. Spazzali, *Se l’aquila ferita vola rasoterra non vuol dire che per questo sia diventata una gallina*, in «Assemblea», 1984, n. 3; Cfr. T. Spazzali (a cura di), *Sergio Spazzali. Chi vivrà vedrà. Scritti 1975-1992*, Calusca City Lights, Milano 1996, pp. 75-79.

³⁸⁶ *Ivi*, p. 75.

considerata fallimentare sul piano militare ma che poté far scaturire, sul piano politico, l'emergere di una serie di contraddizioni in seno alle nazioni:

Probabilmente nella sconfitta di certe esperienze di lotta armata e clandestina può essere visto piuttosto il fallimento di qualche ricetta-scorciatoia adottata e sperimentata anche su spinte di suggestioni culturali borghesi. Talora perfino trappole. Ma resta innegabile che certe esperienze hanno fatto definitivamente luce nel cuore stesso della metropoli sulla logica ultima percorrente fin da ora il presente del conflitto sociale. I grandi problemi, quelli storici ed epocali, non solo restano posti nella loro interezza, ma sono di giorno in giorno posti in modo più acuto³⁸⁷.

I temi trattati all'interno di questo testo vennero ripresi quattro anni dopo in un altro interessante documento fitto di elementi filosofici³⁸⁸. Il giudizio critico nei confronti degli «apologeti» della borghesia e degli esponenti della vecchia Nuova Sinistra che presero atto della fine di un ciclo di lotte si fece più intenso. A maggior ragione, affermò, la situazione di apparente mancanza di prospettive che aveva animato gli anni Settanta avrebbe dovuto sollecitare a ripetere un certo tipo di programma per adattarlo ai tempi correnti. Al fine di confutare le teorie postmoderne che stavano riscuotendo nutrito interesse, egli compiva una lunga trattazione che, con l'ausilio di numerose tabelle e dati macroeconomici, ripercorreva temi quali la definizione delle diverse classi sociali, il rapporto tra lavoro salariato e capitale e il mito della scomparsa della classe operaia, in realtà solamente mutata. In definitiva, secondo la sua riflessione, il mutamento mondiale avvenuto all'alba degli anni Ottanta non avrebbe cambiato per nulla la sostanza del problema che stava alla base di quelle rivendicazioni: lo sviluppo ineguale del capitalismo che, nonostante la sua proclamata vittoria all'alba della "fine della storia", non aveva cessato di promuovere lo sfruttamento come caposaldo della propria sopravvivenza. A seguito della visita di Reagan in Francia, Spazzali decise di evitare di esporsi ulteriormente alle autorità e per questo si trasferì in Grecia trascorrendo i cinque anni successivi sotto falso nome.

Nel frattempo, in Italia il fronte delle organizzazioni armate si erose progressivamente grazie all'azione determinante di contrasto condotta dallo Stato. All'interno delle Brigate Rosse le divisioni emersero violentemente proprio sulla tattica da condurre in una situazione di grande difficoltà. Nel 1979, a seguito dell'omicidio di Guido Rossa, un operaio che coraggiosamente aveva denunciato dei suoi compagni sospettati di essere dei brigatisti³⁸⁹, la colonna milanese "Walter Alasia" si fece promotrice di un acceso dibattito interno non firmando la risoluzione strategica di quell'anno e aprendo, così, le basi per la frattura che si concretizzerà nel dicembre

³⁸⁷ *Ivi*, pp. 78-79.

³⁸⁸ A-PM, *Il sangue e le rape*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2270.

³⁸⁹ Cfr. S. Luzzatto, *Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa*, Einaudi Torino 2021.

1980³⁹⁰. In seguito alla spaccatura ufficiale del settembre 1981 tra l'ala militarista, facente capo al Partito comunista combattente (BR-PCC), e l'ala movimentista, riunita sotto il nome di Partito della guerriglia (BR-PG), l'organizzazione fu praticamente ridotta al nulla con l'arresto di Barbara Balzerani nel 1985, l'ultima importante dirigente e latitante da ormai un decennio³⁹¹. Proprio in quell'anno emersero essenzialmente due posizioni all'interno delle BR-PCC. Secondo la prima, che rappresentava la continuità ideologica con le BR storiche, bisognava abbracciare la tesi della «strategia di lunga durata», ovvero la possibilità di dare inizio anche in un paese a capitalismo avanzato quale era l'Italia, e dunque privo di elementi che possano far presagire una svolta rivoluzionaria, a un processo di conflitto di classe. Stando a questo ragionamento, le condizioni per una rivoluzione potevano emergere solo progressivamente grazie al ruolo dell'avanguardia armata che, in virtù della sua tattica di costante attacco, avrebbe sfruttato le contraddizioni all'interno delle strutture di potere al fine di accumulare la forza militare necessaria e offrire una prospettiva concreta di potere alle masse popolari. Nella seconda posizione, invece, si affermava l'esigenza di un ritorno alle origini ricostruendo il legame perso con le masse, uniche protagoniste del processo rivoluzionario. L'adeguarsi delle azioni al mutato contesto costituiva ormai una necessità. Contrariamente alla prima posizione, si rifiutava la classica teoria maoista della guerra popolare prolungata, tipica dei conflitti di liberazione nazionale nel Terzo Mondo e inefficace nei paesi sviluppati, per abbracciare una strategia di lotta armata solamente nell'ultima fase costituita dall'insurrezione generale. Fino a quel momento, il lavoro politico del partito armato avrebbe dovuto indirizzarsi esclusivamente sul versante dell'organizzazione delle masse e rappresentare unicamente una guida in grado di far crescere la coscienza rivoluzionaria³⁹². È proprio a partire da questa seconda posizione che

³⁹⁰ La colonna milanese si fece portavoce di questo malcontento proponendo un ritorno nelle fabbriche, per questo l'omicidio di un sindacalista venne considerato intollerabile. Per queste sue posizioni la colonna venne espulsa nel dicembre 1980. Essa prediligeva una sorta di «sindacalismo armato» da contrapporre a una «una strategia disposta a sacrificare tutto in virtù del rigore ideologico e della coerenza rivoluzionaria. Cfr. P. Casamassima, *Brigate rosse. Storia del partito armato dalle origini all'omicidio Biagi (1970-2002)*, Baldini e Castoldi, Milano 2022, p. 452.

³⁹¹ In seguito all'arresto di Mario Moretti nell'aprile del 1981, alcuni sequestri vennero condotti secondo una linea non del tutto unitaria. L'ala militarista del PCC, che personificava una linea ortodossa marxista-leninista e capeggiata da Barbara Balzerani e Antonio Savasta, misero a segno il sequestro del generale americano James Lee Dozier. Differentemente, il PG, guidato da Giovanni Senzani, oltre a rivendicare per sé il sequestro dell'assessore alla regione Campania Ciriaco De Mita, professava una linea diversa dal PCC e che potesse dialogare con i movimenti di massa ponendo in secondo piano l'effetto "spettacolo" delle azioni armate. La pratica, però, smentì categoricamente le intenzioni originarie in quanto questa sezione si dimostrò molto più radicale e violenta, come dimostra il sequestro e l'assassinio di Roberto Peci, una chiara vendetta in stile mafioso contro le confessioni del fratello Patrizio.

³⁹² «Basandosi sulla storia del movimento comunista internazionale, sugli insegnamenti del marxismo e soprattutto del leninismo riguardo alla questione della conquista del potere politico, la Seconda posizione ritiene invece che le Br siano cadute in un eclettismo teorico – con un alternarsi di spontaneismo e militarismo – che ha portato all'adozione in un paese imperialista di schemi rivoluzionari propri dei paesi dipendenti. La teoria maoista della guerra popolare prolungata rimane un riferimento per le rivoluzioni di nuova democrazia e le lotte di liberazione nazionale, mentre in un paese in cui il capitalismo è definitivamente giunto allo stadio monopolistico la guerra rivoluzionaria assume la forma dell'insurrezione. Una guerra aperta, in cui vasti settori di classi contrapposte si confrontano per mezzo delle armi, potrà verificarsi solo nel corso di una situazione rivoluzionaria. Fino a quel

dobbiamo leggere la seconda parte dell'esilio dell'avvocato Spazzali. Poco prima della sua partenza per la Grecia, prese contatti con i militanti che, fuggiti in Francia, stavano sposando queste seconde tesi. Parallelamente alla costituzione dell'Unione dei comunisti combattenti (BR-UCC), che ufficialmente rappresentava la fazione delle Brigate Rosse per la seconda posizione e che fu protagonista dell'omicidio del generale Licio Giorgeri nel 1987³⁹³, si formò il Nucleo per la fondazione del partito comunista combattente, che prese il nome di Cellula a partire dal 1989. Questo piccolo gruppo, a differenza delle BR-UCC, non proveniva esattamente dall'esperienza brigatista ma si limitava a radunare sotto il suo vessillo alcuni militanti scappati all'estero e che non avevano rinunciato a credere ad una possibile svolta rivoluzionaria. Sergio Spazzali, secondo le varie testimonianze, figurò tra i fondatori di questo progetto che, è bene specificare, realizzò solamente alcuni bollettini periodici e un giornale clandestino dal titolo "Per il partito", che produrrà sei numeri tra il 1989 e il 1994. Il periodo greco dell'avvocato fu contrassegnato da un'intensa produzione scritta. Stando alle innumerevoli analisi sulle singole economie mondiali, fatte di tabelle, grafici e lunghe riflessioni, è interessante scoprire come la metodologia utilizzata fosse sostanzialmente la stessa appresa durante gli anni di lavoro al Centro "Frantz Fanon" costituendo un *continuum* importante tra la prima e la seconda parte della sua vita³⁹⁴. Non cessando di credere alla venuta di una società comunista, egli non smise di lavorare fino alla fine per giungere ad essa, o almeno cercando di dare un suo contributo. La sua adesione al progetto della Cellula ebbe come scopo quello di ridefinire su nuovi binari una possibile ipotesi rivoluzionaria e dare un senso a quello su cui stava lavorando. Intercettare gli errori compiuti significava disapprovare le posizioni militaristiche, avventuristiche e settarie della prima posizione, ribadendo comunque la necessità storica della lotta armata solo nel momento in cui sarebbe stato possibile. Il lavoro politico

momento eccezionale, in cui si realizzerà l'incontro tra le condizioni oggettive e soggettive necessarie per la rivoluzione, il partito deve rappresentare una guida in grado di far crescere la coscienza e l'organizzazione del proletariato attraverso una politica comunista e un'attività centrata in modo essenziale ma non esclusivo sulla lotta armata, considerata un metodo di lotta e non una strategia». <http://www.sebbenchiesiamodonne.it/seconda-posizione/>.

³⁹³ Nel 1984, dopo che le BR-PG persero di credibilità, emersero queste due posizioni all'interno delle sole BR-PCC. Le BR-UCC, che rispondevano alla seconda posizione, continuarono fino al 1987. Le BR-PCC, cessarono le loro attività con la proclamata sconfitta nel 1988 e l'omicidio di Roberto Ruffilli. Mentre la seconda posizione verrà ripresa unicamente come paradigma teorico, la prima posizione riemergerà negli anni Novanta compiendo una serie di azioni dapprima con i Nuclei comunisti combattenti (NCC), protagonisti di una serie di attentati dinamitardi tra il 1992 e il 1994, e, successivamente con la nascita delle "Nuove Brigate Rosse" nel 1998, capeggiate da Nadia Desdemona Lioce e che si resero colpevoli degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi.

³⁹⁴ Da segnalare gli innumerevoli scritti economici e filosofici prodotti durante l'arco del suo esilio composti da una densa mole manoscritti. Cfr. A-PM, *Situazione paesi dell'Est*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2266; A-PM, *Occupazione e disoccupazione*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2242; A-PM, *Note sul marxismo*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 199, f. 2220; A-PM, *Problemi macroeconomici*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2213; A-PM, *Quaderni*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2216; A-PM, *Crisi economica e disoccupazione giovanile*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 197, f. 2193; A-PM, *Demografia paesi OCSE*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 197, f. 2196; A-PM, *Occupazione nei paesi africani*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 197, f. 2197.

diveniva lo strumento primario che avrebbe dovuto essere svolto da un partito guida che si sarebbe posto non come avanguardia elitaria bensì come modello forgiato dallo stesso movimento e capace di istruire le masse alla transizione verso la nuova società. In altre parole, il partito avrebbe funzionato come ordinatore capace di indirizzare e guidare verso un progetto politico concreto contro quello che veniva chiamato «ribellismo infantile», ossia la piaga di ogni rivoluzione³⁹⁵. In quest'ottica, «l'azione armata aveva senso solo se nasceva dall'interno di un movimento di massa, altrimenti restava confinata nello sterile recinto di un militarismo fine a sé stesso che finiva, cioè, con l'agire solo per affermare la propria esistenza»³⁹⁶. Le ferree convinzioni dell'avvocato si scontrarono con la fragilità della proposta e le poche adesioni pervenute realmente al progetto. Le fragili condizioni quotidiane in cui versava dovute alla clandestinità lo portarono a trasferirsi di nuovo in Francia costringendolo a soggiorni diversi tra Marsiglia e Lione³⁹⁷. I suoi continui scritti riguardo il marxismo e la situazione geopolitica e internazionale incominciarono a racchiudere certe disillusioni verso il tempo passato e presente. In un documento del 1987³⁹⁸, Spazzali anticipò alcuni temi che tratterà poco prima della sua

³⁹⁵ Per un'analisi più approfondita, sono presenti molti suoi articoli e scritti in A-PM, *Appunti sul PCC*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2266; A-PM, *Scritti rivoluzionari 1989-1991*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2260; A-PM, *Documento sul PCC*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 198, f. 2212.

³⁹⁶ P. Casamassima, *Brigate rosse. Storia del partito armato dalle origini all'omicidio Biagi (1970-2002)*, op. cit., p. 510. Il tentativo di rilanciare su nuove basi la lotta armata venne effettuato a partire dal 1985 dalla Cellula che, contrariamente al nome, differivano dalle Brigate Rosse «per il fatto di ritenere che il ricorso alle armi dovesse maturare nell'ambito di una lotta politica di un movimento di massa». Non si trattava di un movimento di avanguardia ma di un'organizzazione in grado di germogliare spontaneamente dal movimento di massa. Per la costruzione di questo progetto occorre tempo lunghi in maturazione parallela alla rabbia nelle piazze e al contesto dello stato sociale; per questo occorre lavorare ad un progetto che potesse indirizzare il movimento nel momento in cui si fossero create le condizioni. Cfr. *Ivi*, p. 505.

³⁹⁷ Il figlio Tommaso, durante un colloquio, racconta come il padre vivesse in un piccolo appartamento ricavato da un monolocale cosperso di libri, fogli, giornali e appunti di vario genere. Le condizioni non migliorarono al suo rientro in Francia, dove accettò diversi lavori come insegnante di italiano, traduttore di libri, giardiniere e addetto alle pulizie. Secondo invece la Commissione parlamentare stragi istituita tra il 1996 e il 2001, che considerò Spazzali come un latitante appartenente alle Brigate Rosse, il suo esilio fu contraddistinto da numerosi viaggi in Spagna, Nicaragua e addirittura nella Germania Est, dove avrebbe continuato a mantenere contatti con gli ex militanti della RAF. Cfr. A-Cps, XIII Legislatura: *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*, Doc. XXIII, n. 64 (volume I - Tomo V – Parte II), p. 147.

³⁹⁸ A-PM, *Confessione e autocritica di un movimentista pentito*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2244. È interessante notare, direttamente dalle sue parole in questo scritto, la considerazione che aveva per i movimenti nati in quegli anni, considerati come una forza inevitabile della storia: «I movimenti, per definizione, non possono essere classificati, raggruppati, magari fino a trovarne un denominatore unico, un movimento unitario. [...] Dunque i movimenti vengono prima di ogni ragionamento, prima di ogni scelta morale. Se essi non ci fossero ogni ragionamento sarebbe privo di oggetto, ogni scelta priva di direzione. [...] I movimentisti ragionano di movimenti, pongono ogni loro speranza». A questo punto la riflessione si sposta sui tre partiti classici che, secondo lui, rappresentano un freno all'espressione dei vari movimenti. Tre tipologie di partiti che, essendo fortemente ancorati ad una fede ideologica e avendo caratteri clericali, si vanno a distinguere dalla fugacità e dal laicismo dei movimenti. Il primo il partito borghese di tipo esclusivamente conservatore. Una caratteristica che lo rende poco propenso all'intervento governante nella dinamica interna dei movimenti in virtù del suo atteggiamento liberale e riassumibile in una sprezzante tolleranza. Il secondo, quello nazista, sarebbe rappresentato dai nostalgici di un passato precapitalistico, aristocratico e che esalti l'alto ruolo professionale di figure come scienziati, militari e tecnici. Questo sarebbe indotto a credere che il partito borghese si sia rassegnato alla stagnazione e all'equilibrio sociale compiendo politiche di equilibrio e di compromessi. Il partito nazista, secondo Spazzali, punterebbe inoltre all'appiattimento delle differenze dei vari movimenti, viste come un freno ad un ordine statale supremo. L'ultimo, il partito comunista, è identificato come «il nostro partito», il partito dei proletari. Ma il vero partito comunista,

morte compiendo una sorta di autocritica. In esso, il movimentista pentito risulta essere egli stesso, bloccato tra l'elogio ai vari movimenti e l'impossibilità di trasformarli in una proposta concreta:

[...] malauguratamente ci siamo spesso persi nella sfida dei movimentismi contro l'ipotesi di un equilibrio statico del partito borghese. [...] abbiamo spesso avuto paura di identificarci o essere identificati con la manipolazione nazista dei movimenti e ci siamo dispersi nell'infinito particolare essere altro e contro, perché volevamo essere sicuri di non cadere nelle repliche delle sfilate delle camicie brune. [...] Molto del nostro patrimonio è stato fatto sfumare ai margini del discutibile e dell'ambiguo. Abbiamo tradito il nostro ruolo di chierici della trasformazione comunista del mondo.³⁹⁹

Il tenue rammarico non inficia, tuttavia, le successive analisi, gran parte indirizzate alla costituzione della Cellula. In un altro dattiloscritto del 1988⁴⁰⁰, ad esempio, Spazzali identificava sì nel movimento il “tutto” e l'attore principale, come sentenziato da Eduard Bernstein nel 1899⁴⁰¹, ma, al contrario del politico tedesco e sistematizzatore delle tesi revisioniste, egli individuava nel partito il perno centrale per giungere alla rivoluzione. Tuttavia, questo ruolo privilegiato nell'istruire le masse in virtù di una certa coscienza (vi si intravede di fatto il concetto di egemonia culturale elaborato da Antonio Gramsci) non poteva non nascondere certe insidie. È esatto affermare una certa separazione concettuale ma è pur sempre vero che il rapporto che si instaura tra i due, tra masse e partito, non dovrebbe rispecchiare una suddivisione tra vita sociale e politica bensì risultare l'uno l'espressione dell'altro. La ripresa di questo documento avvenne in una delle sue ultime lettere risalente all'ottobre del 1992 e indirizzata a “Liberazione” e a “il Manifesto”. Essa potrebbe essere letta come la sua ultima confessione, una sorta di lascito testamentario nel quale venne ripercorsa la sua esperienza passata e le sue più profonde convinzioni. Prevalente risulta lo spiccato rimorso nei confronti dell'Italia e verso tutto quello che ha negato o sminuito la spinta positiva delle lotte degli anni Settanta. Protagonista, però, risulta essere il suo particolare “pentimento” non contro la sua passata militanza, sottolineando ancora una volta di non aver mai fatto parte di organizzazioni terroristiche, ma piuttosto di non aver praticato una milizia più attiva di quanto effettivamente esercitata:

quello che si differenzia da quelli consueti composti da verticismo e burocrazia, dovrebbe essere quello che punta ad una maggiore differenziazione delle differenze all'interno della società e quindi alla trasformazione positiva dei vari movimenti. Cfr. *Ibidem*. Il rafforzamento dei vari movimenti non poteva non avvenire attraverso l'organizzazione di questa differenza, punto centrale di questo programma e che poteva avvenire solo con la costruzione di un partito che potesse inglobare questa spinta diversificata ma pur sempre positiva. Cfr. A-PM, *Appunti*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2266.

³⁹⁹ *Ibidem*.

⁴⁰⁰ A-PM, *Movimenti e partiti*, in fon. «Sergio Spazzali», b. 200, f. 2245.

⁴⁰¹ E. Bernstein, *I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia*, Pgreco, Milano 2024.

Devo ammettere che, in conclusione e a modo mio, anch'io mi sono pentito. Desidero spiegarvi il senso di questo mio "a modo mio". Io non ho tentato di portare dell'esplosivo dalla Svizzera in Italia. Ma ogni volta che leggo – specialmente in questi tempi – un giornale italiano, mi pento di non averlo fatto in tempo utile. Io non sono stato un brigatista, né ho collaborato con le BR altrimenti che difendendone alcuni militanti davanti ai tribunali della prima Repubblica. In definitiva mi pento quanto meno di non aver praticato una milizia politica più attiva e offensiva di quella che ho effettivamente praticato. Sono stato incoerente rispetto all'essenziale delle mie più profonde convinzioni. [...] Naturalmente, e come ogni rivoluzionario dabbene, non ho rinunciato a fare la rivoluzione per il comunismo.⁴⁰²

L'articolo venne pubblicato da "il Manifesto" solamente dopo la sua morte e poco più di un anno dal recapito al giornale. In effetti, Spazzali era perfettamente consapevole che quella lettera avrebbe incontrato delle reticenze da parte dei destinatari a causa della durezza e della spontaneità delle parole utilizzate, tant'è vero che, nell'*incipit*, si premurò di avvertire la redazione del possibile rischio di finire nei guai qualora avesse deciso di renderla pubblica. La sua scomparsa, però, non poteva passare inosservata per coloro che avevano condiviso con lui molte esperienze all'interno del movimento extraparlamentare. I riferimenti contro l'esilio, millantato talvolta da ex militanti⁴⁰³, contro la giustizia italiana e la disparità di trattamento tra i prigionieri politici e quelli macchiati di efferati crimini contro la collettività⁴⁰⁴, infine, la speranza di poter tornare un giorno in Italia utilizzando il proprio nome senza essere perseguitato⁴⁰⁵, andavano a concludere l'intera testimonianza. Intanto, in quegli ultimi mesi si stavano avvicinando i tempi della prescrizione per molti reati nei quali Spazzali risultava imputato. Avrebbe potuto tornare in Italia ma, come testimonia il figlio Tommaso, la paura e il timore di ritrovarsi in un paese così cambiato dopo tanti anni passati lontani costituì un fattore determinante e difficile da superare. Secondo varie dichiarazioni, egli scelse comunque la via

⁴⁰² S. Spazzali, *Non so se tornerei in Italia, ma vorrei usare il mio nome*, in «il Manifesto», 3 febbraio 1994. «Negli anni Settanta (e perché non ora?) non solo era un dovere civico difendere gli interessi della classe – operaia e proletaria – da gladiatori [...]. Dico "non solo" perché chi la pensa nell'ordine di idee a cui mi onoro di appartenere indegnamente (cioè per i comunisti), la difesa senza l'attacco costituisce una pura inetta astrazione. Negli anni Settanta le condizioni oggettive (altra è la questione del giudizio da portare sulle condizioni oggettive) per coniugare la difesa con l'attacco erano state certo più favorevoli di oggi e non averle praticamente sfruttate costituisce una responsabilità per molti, ad esempio per me». *Ibidem*.

⁴⁰³ «Mi lamento? Ebbene sì, mi lamento. Non nei confronti di uno Stato di diritto, in cui non ho mai creduto, di una magistratura la cui "dipendenza" ho ben conosciuto, di una polizia del cui risibile "servizio del popolo" non vale nemmeno la pena di parlare. Mi lamento dei compagni con i quali ho condiviso anni e anni di lotte, che (a parte qualcuno, veramente pochi) ora trovano comodo pensare che gli esili e le galere sono simpatiche scelte di vita e chi ci sta, presumibilmente, ci si trova bene. Voglio ricordare che non è così. E basta». *Ibidem*.

⁴⁰⁴ «La Suprema Corte ha ripetutamente detto che una chiamata in correità senza riscontri obiettivi per un mafioso presunto non basta. Perché tra i tanti (tra i quali mi metto), è invece bastata e sta bastando? Perché se per Licio Gelli la mancata estradizione dalla Svizzera per un certo processo impedisce anche la stessa celebrazione del processo in Italia, per altri non estradati (sempre dalla Svizzera) per un altro processo (all'occorrenza lo stesso mio processo), il processo è stato fatto, la condanna pronunciata e il mandato (internazionale) emesso? Noi "criminalizzati rossi" dovremmo quanto meno ottenere un eguale trattamento giudiziario di quello riservato ai presunti mafiosi, criminali, fascisti e gladiatori di ogni genere». *Ibidem*.

⁴⁰⁵ «Non ho grandi pretese, né grande fiducia. Non so, in verità, neppure se veramente mi interesserebbe molto tornare in Italia. Probabilmente mi basterebbe poter usare il mio nome senza rischi e (perché no) anche poter guadagnare da vivere come uno qualunque». *Ibidem*.

del ritorno dopo aver partecipato, nel novembre 1993, ad un'ultima riunione clandestina della Cellula, nella quale comunicò la sua decisione di abbandonare definitivamente il progetto⁴⁰⁶. Il ritorno in Italia non fu comunque possibile, perché il 22 gennaio 1994 si spense all'età di cinquantotto anni nella sua residenza di Miramas alle porte di Marsiglia.

Alla notizia, oltre ad altri quotidiani, fu "la Repubblica" a pubblicare un piccolo articolo che annunciava espressamente la morte in esilio di un ex brigatista⁴⁰⁷. Il suo storico avvocato Gilberto Vitale, che poco tempo prima si vide rifiutare la richiesta di revisione processuale in virtù delle nuove possibili prove pervenute, si era scagliato contro questo titolo durante una commemorazione nel febbraio 1994 il quale, alla luce delle sentenze, non corrispondeva affatto alla verità⁴⁰⁸. A tal proposito, fu lo stesso Spazzali a specificare in dettaglio, in occasione del processo di Torino del 1981 che lo vedeva imputato, la differenza tra un brigatista e una persona, come lui, accusata di appartenere a tale organizzazione, ovvero il divario tra chi si professava come prigioniero politico e chi invece negava questa qualifica⁴⁰⁹. Nonostante i molti elementi comuni che possono essere rintracciati, egli affermava come fosse presente un gruppo che si identificava come classe o movimento e non come banda denominata "Brigate Rosse". L'essere comunisti e identificarsi come tali, non riconoscendosi quindi nella sinistra parlamentare, non doveva ricondurre automaticamente al termine "terrorista" ma costituire solo una contiguità politica e non necessariamente il salto nell'illegalità. Sarebbe stato errato anche identificare i militanti delle Brigate Rosse come dei pazzi che operavano al di fuori di un movimento spesso descritto come pacifico⁴¹⁰. Su questo punto, Spazzali notava come fosse avvenuto un cambiamento di prospettiva da parte della stampa italiana. Se per valorizzare il lato oscuro e perverso dell'organizzazione terroristica i giornali avevano contrapposto le BR, minoritarie e settarie, alla bontà del movimento spontaneo e maggioritario, dieci anni prima gli stessi media avevano dipinto il movimento a sua volta come minoritario e violento. Questa lettura si rivelava completamente erronea poiché non teneva affatto conto delle sfumature che nel tempo erano

⁴⁰⁶ P. Staccioli, A. Davanzo, *Con ogni mezzo necessario. Militanti dei percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta a oggi*, Red Star Press, Roma 2018, p. 36.

⁴⁰⁷ S.a., *Muore Sergio Spazzali, fece parte delle Br*, in «La Repubblica», 25 gennaio 1994.

⁴⁰⁸ L'intervento dell'avvocato Gilberto Vitale può essere consultato in T. Spazzali, *Sergio Spazzali. Chi vivrà vedrà. Scritti 1975-1992*, op. cit., pp. 18-28; oppure in <https://archive.org/details/02121994PerSergioSpazzali>.

⁴⁰⁹ S. Spazzali, *Il gioco e le candele*, in «Speciale Controinformazione», 1 aprile 1981. È interessante notare come lo stesso Spazzali abbia sempre evitato di dichiararsi un estremista anche nelle sue lettere private, come testimonia il carteggio con Enrico Rambaldi nel 1980. Cfr. A-PM, *Carteggio con Enrico Rambaldi*, in fon. «Sergio Spazzali», lettera del 18 dicembre 1980, b. 198, f. 2210.

⁴¹⁰ «Ora, forse, basterebbe chiedersi che bisogno ha uno che non sia matto, di nascondersi e spiare ciò che si presenta come società aperta, che tutti apertamente possono vedere e penetrare nella sua trasparenza. Invero è certo il contrario. Che il potere porta alla più grande trasparenza anche gli aspetti più intimi della vita delle classi subalterne, mentre nasconde sé stesso dietro sigle, simboli e anonimi che hanno lo scopo, da sempre dichiarato, di costruire sé stesso in mito di potenza e sicurezza, al riparo dell'ira delle masse. Mentre alle classi subalterne è consigliato di non ostentare rapporti politici, opinioni, legami organizzativi, propositi e anche solo sentimenti [...]». S. Spazzali, *Il gioco e le candele*, in «Speciale Controinformazione», 1° aprile 1981.

progressivamente emerse. Agli occhi di Spazzali, il movimento sviluppatosi tra gli anni Sessanta e Settanta possedeva caratteristiche di massa proprio per la sua capacità di porsi al di fuori o di influenzare le organizzazioni storiche della sinistra e per il fatto di aver sviluppato al suo interno diverse anime. Nel complesso, tuttavia, decantare il sincero pacifismo del movimento originario solo per far passare le organizzazioni armate come una degenerazione avrebbe costituito uno sbaglio secondo l'avvocato, dato che la violenza era scaturita in egual modo anche dalle frange meno radicali senza che questo comportasse l'appartenenza a bande clandestine. Se, come affermarono in molti, il terrorismo era scaturito dal Sessantotto, la colpa del Sessantotto di chi avrebbe dovuto essere? Il movimento su cui egli poneva l'attenzione costituiva il germe di un antagonismo sociale diffuso del tutto in armonia con la lotta di classe e le sue radici storiche. Da quel movimento sarebbero poi emerse delle distinzioni tra chi si richiamava alla lotta pacifica e «costretto a interrogarsi su come essere contro il potere senza ricorrere all'uso della violenza», e chi non desiderava alcun tipo di riconoscimento istituzionale ma senza identificarsi con le organizzazioni armate. Una corrente, quest'ultima, che avrebbe mostrato in più occasioni una totale indifferenza o contiguità di fronte al terrorismo, fatto che per Spazzali spiegava il perché del fallimento di alcune misure adottate per contrastarlo come i questionari nelle fabbriche o gli scioperi di protesta⁴¹¹. Quello che interessava sottolineare era l'errore di equiparare chi esprimeva questo tipo di sentimento antagonista e chi sceglieva di intraprendere un cammino di lotta armata, ignorando così le varie articolazioni ed espressioni esistenti⁴¹². La riflessione si allargava a chi, pentendosi del suo passato, non si sarebbe limitato a ritornare alla ragione dopo un periodo di "crisi" ma avrebbe denunciato pubblicamente il fallimento di un disegno politico complessivo negando, quindi, la legittimità politica anche a coloro che non si identificavano propriamente nelle Brigate Rosse ma semplicemente come comunisti⁴¹³. Se gli imputati del processo "7 aprile" chiedevano di essere assolti perché "distanti" esplicitamente dai brigatisti, alcuni imputati nel processo di Torino, tra cui Spazzali,

⁴¹¹ A questo proposito è utile rimandare nuovamente alla vicenda di Guido Rossa. Al momento della denuncia contro Francesco Berardi, Rossa fu l'unico firmatario della testimonianza nei verbali della polizia e della magistratura e questo per far capire come dominasse ancora questo sentimento di solidarietà nei confronti di chi imboccava una scelta che comportasse la violenza. Cfr. S. Luzzatto, *Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa*, op. cit., pp. 158-196.

⁴¹² «L'organizzazione armata esiste dentro un tessuto politico sociale piuttosto vasto e che i soggetti che in questo tessuto sono compresi hanno e possono avere con le organizzazioni armate una serie di rapporti, materiali e ideali, politici e organizzativi di assai varia natura e anche contraddittori [...]». *Ibidem*.

⁴¹³ Spazzali voleva evitare l'equivoco che poneva il terrorista circondato da un alone di fascino misto a orrore. Era chiaro che i comportamenti di antagonismo sociale che comprendevano la violenza fossero più diffusi ma non dovevano essere minimamente equiparabili con le pratiche tipiche di un partito armato. «Fra le forze rivoluzionarie c'è contiguità reale. Anche fra le organizzazioni combattenti e l'area dell'antagonismo politico, di un movimento che ha portato nel conflitto forme radicali e violente. L'organizzazione armata esiste all'interno di un tessuto sociale e politico piuttosto vasto in cui i soggetti possono avere fra loro rapporti ideali, organizzativi, umani e personali di varia natura, non sempre penalmente rilevanti». P. Staccioli, A. Davanzo, *Con ogni mezzo necessario. Militanti dei percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta ad oggi*, Red Star Press, Roma 2018, p. 24.

chiedevano di essere assolti perché contigui ma non interni alle organizzazioni armate, rifiutando l'abbandono della propria identità politica e non cessando di credere in una possibile futura rivoluzione secondo i principi teorici del marxismo.

Vediamo da queste ultime riflessioni come la contiguità ideologico-politica tra il terrorismo e il movimento extraparlamentare fosse presente e ben radicata anche tra coloro che professavano una certa distanza. Questo discorso, come abbiamo visto, valeva anche per quegli avvocati che, distinguendosi dai loro colleghi, decidevano di difendere certi personaggi intravedendo in loro non solo l'aspetto criminale incarnato dalle loro azioni, bensì uomini e donne che ideologicamente erano pur sempre vicini e che avrebbero meritato comunque un trattamento corretto e in linea con il dettato costituzionale. Il principio deontologico che animava il difensore, si scontrò spesso con la volontà di alcuni osservatori di riservare un trattamento differenziato a questo tipo di detenuto proprio per le sue credenze atte a trasformare radicalmente la società e, in virtù di questo fatto, non meritevole di possedere alcun riguardo e considerazione. Negli anni Settanta, negare l'esistenza di certe sfumature, opinioni, teorie e approcci differenti riconducibili comunque ad uno stesso bacino, ha significato, come avviene in ben altre occasioni, l'appiattimento del discorso su una prospettiva manichea riassumibile nel bene contro il male. L'insistenza da parte della politica nel denunciare unicamente il lato negativo e violento di quella stagione ha chiuso le porte a possibili discussioni e ad un serio studio per rintracciare le ragioni sociali, culturali e politiche che portarono a quel tipo di protesta. Chiedersi il perché il cittadino perdesse la fiducia in quelle istituzioni colpite ripetutamente da scandali di vario genere, il perché del formarsi di un vasto movimento che esprimesse un antagonismo così diffuso da far emergere espressioni armate e il perché certi avvocati difendessero e appoggiassero queste personalità, sono domande su cui è lecito interrogarsi per poter comprendere appieno un reale disagio spesso considerato spropositato e verso il quale la politica si è spesso mostrata indifferente, evitando in questo modo di bloccare sul nascere lo sviluppo di una violenza che in tutto l'Occidente non ebbe eguali.

Bibliografia

- AA. VV., *Criminalizzazione e lotta armata*, Quaderni di informazione politica n. 1, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1976.
- AA. VV., *Il lavoro della talpa. Percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta ai giorni nostri*, Red Star Press, Roma 2020.
- AA. VV., *Illegittima difesa. Avvocati e processi politici*, Milano Libri Edizioni, Milano 1982.
- AA. VV., *Il tetro politico di Dario Fo*, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1977.
- AA. VV., *La strage di stato*, Odradek, Roma 2006.
- AA. VV., *Materiali per una nuova sinistra (a cura di), Il sessantotto. La stagione dei movimenti (1960-1979)*, Edizioni associate, Roma 1988.
- AA. VV., *Processo alla rivoluzione. La parola ai NAP*, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1978.
- AA. VV., *Processo allo Stato*, Quaderni di informazione politica n. 2, Collettivo editoriale Librirossi, Milano 1977.
- Aglietta Adelaide, *Diario di una giurata popolare al processo delle Brigate Rosse*, Lindau, Torino 2009.
- Agosti Aldo (a cura di), *Enciclopedia della sinistra europea nel XX secolo*, Editori Riuniti, Roma 2000.
- Assante Angela, Pozzo Paolo (a cura di), *Il gulag socialdemocratico. Note sulla repressione in Germania*, Moizzi Editore, Milano 1977.
- Aust Stefan, *Rote Armee Fraktion. Il caso Baader-Meinhof*, il Saggiatore, Milano 2009.
- Balestrini Nanni, Moroni Primo, *L'orda d'oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale*, Feltrinelli, Milano 2017.
- Bartole Sergio, *Il potere giudiziario*, il Mulino, Bologna 2012.
- Battaglia Achille, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, pp. 317-408, in AA. VV., *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955.
- Battelli Giuseppe, Vinci Anna Maria, *Parole e violenza politica. Gli anni Settanta nel Novecento italiano*, Carocci, Roma 2013.
- Bocca Giorgio, *Il caso 7 aprile*, Feltrinelli, Milano 1980.
- Bonetti Paolo, *Terrorismo, emergenze e costituzioni democratiche*, il Mulino, Bologna 2006.

- Borgna Paolo, *Ricordando Bianca, avvocata militante*, pp. 123-136, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Bortolato Marcello, Vigna Edoardo, *Vendetta pubblica. Il carcere in Italia*, Laterza, Bari 2020.
- Branciforte Laura, *El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista*, Biblioteca Nueva, Madrid 2011.
- Bruti Liberati Edmondo, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Laterza, Bari 2018.
- Calamandrei Piero, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, pp. 209-316, in AA. VV., *Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955.
- Calvi Guido, *Giustizia e potere*, Editori Riuniti, Roma 1973.
- Campobello Francesco, *Le carte dell'avv. Bianca Guidetti Serra tra consultabilità e tutela della riservatezza*, pp. 33-44, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Canosa Romano, Federico Pietro, *La magistratura in Italia dal 1945 a oggi*, il Mulino, Bologna 1974.
- Casamassima Pino, *Brigate rosse. Storia del partito armato dalle origini all'omicidio Biagi (1970-2002)*, Baldini e Castoldi, Milano 2022.
- Casilio Silvia, *Una generazione d'emergenza. L'Italia della controcultura (1965-1969)*, Le Monnier, Firenze 2013.
- Colarizi Simona, *Storia del Novecento italiano*, Bur, Milano 2012.
- Colozza Roberto, *L'affaire 7 aprile. Un caso giudiziario tra anni di piombo e terrorismo globale*, Einaudi, Torino 2023.
- Clementi Marco, *Storia delle Brigate rosse*, Odradek, Roma 2007.
- Codaccioni Vanessa, «*Le juridique, c'est le moyen; le politique, c'est la fin*»: les avocats communistes français dans la «*lutte contre la répression*» de guerre froide, in «*Le Mouvement Social*», 2012, n. 240, pp. 9-27.
- Crainz Guido, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli, Roma 2005.
- Crainz Guido, *Storia della Repubblica. L'Italia dalla liberazione a oggi*, Donzelli, Roma 2016.

- Crainz Guido, *Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta*, Donzelli, Roma 2005.
- De Bernardinis Silvia, *Brigate rosse: un diario politico. Riflessioni sull'assalto al cielo*, DeriveApprodi, Roma 2021.
- De Luna Giovanni, *Le ragioni di un decennio 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Feltrinelli, Milano 2011.
- De Marinis Marco, *Il nuovo teatro 1947-1970*, Bompiani, Milano 1987.
- De Palo Giancarlo, Giannuli Aldo (a cura di), *La Strage di stato. Vent'anni dopo*, Edizioni Associate, Roma 1989.
- De Vito Christian G., *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Laterza, Bari 2009.
- Di Fabio Laura, *Due democrazie, una sorveglianza comune. Italia e Repubblica Federale Tedesca nella lotta al terrorismo interno e internazionale (1967-1986)*, Le Monnier, Firenze 2018.
- Dogliani Patrizia, Matard-Bonucci Marie-Anne (a cura di), *Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica (1945-1995)*, Donzelli, Roma 2017.
- Echaurren Pablo, Salaris Claudia, *Controcultura in Italia 1967-1977. Viaggio nell'underground*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
- Falciola Luca, *Avvocate militanti negli Stati Uniti: impegno collettivo e forza dell'esempio*, pp. 71-88, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Falciola Luca, *Il movimento del 1977 in Italia*, Carocci, Roma 2021.
- Falciola Luca, *Up against the law. Radical Lawyers and Social Movements, 1960s-1970s*, North Carolina University Press, 2022.
- Fini Marco, Barberi Andrea, *Valpreda. Processo al processo*, Feltrinelli, Milano 1972.
- Flores Marcello, Franzinelli Mimmo, *Conflitto tra poteri. Magistratura, politica e processi nell'Italia repubblicana*, il Saggiatore, Milano 2024.
- Franzinelli Mimmo, *Storia di un giudice italiano. Vita di Adolfo Beria di Argentine*, Rizzoli, Milano 2004.
- Galante Garrone Alessandro, *Il mite giacobino*, Donzelli, Roma 1994.
- Galfré Monica, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, Laterza, Bari 2014.

- Galfré Monica, Neri Sernerì Simone (a cura di), *Il movimento del '77. Radici, snodi, luoghi*, Viella, Roma 2019.
- Galli Giorgio, *Storia del partito armato*, Rizzoli, Milano 1986.
- Gentiloni Silveri Umberto, *Storia dell'Italia contemporanea 1943-2019*, il Mulino, Bologna 2019.
- Giachetti Diego, *Il militante che di mestiere faceva l'avvocato*, pp. 117-122, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Giannuli Aldo, *Bombe a inchiostro*, Bur, Milano 2008.
- Giannuli Aldo, *Storia della "Strage di Stato"*, Ponte alle Grazie, Milano 2019.
- Giannuli Aldo, *Storie di intrighi e di processi. Dalla strage di Piazza Fontana al caso Sofri*, Edizioni associate, Roma 1991.
- Ginsborg Paul, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino 2006.
- Gotor Miguel, *Generazione Settanta. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982*, Einaudi, Torino 2022.
- Guarnieri Carlo, *La giustizia in Italia*, il Mulino, Bologna 2011.
- Guidetti Serra Bianca, Mobiglia Santina (a cura di), *Bianca la rossa*, Einaudi, Torino 2009.
- Guidetti Serra Bianca. *Il ruolo dell'avvocato attraverso la cronaca di un processo*, pp. 151-211, appendice a F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Guidetti Serra Bianca, *Storie di giustizia, ingiustizia e galera*, Edizioni e/o, Roma 2022.
- Israël Liora, *En rouge et noir. Les juristes engagés en France dans les années 1970*, pp. 61-70, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Laffaille Franck, *Lo Stato di diritto in Italia negli anni di piombo e la sua percezione nella tradizione giuridica francese*, pp. 327-348, in M. Lazar, M.A. Matard-Bonucci (a cura di), *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano 2010.
- Lanaro Silvio, *Storia dell'Italia repubblicana. L'economia, la politica, la cultura, la società dal dopoguerra agli anni '90*, Marsilio, Venezia 1996.
- Lazagna Giovanbattista, *Carcere, repressione, lotta di classe*, Feltrinelli, Milano 1974.

- Lazar Marc, Matard-Bonucci Marie Anne (a cura di), *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano 2010.
- Magistratura Democratica (a cura di), *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, FrancoAngeli, Milano 1982.
- Malatesta Maria, *Gli avvocati militanti. Una questione storiografica*, pp. 45-60, in F. Campobello, S. Mobiglia (a cura di), *Bianca Guidetti Serra e l'avvocatura militante. Tra fonti e storiografia*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino 2022.
- Malatesta Maria, *Militant Defenses: Lawyers and Political Violence in Italy during the 1970s and 1980s*, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 85-103.
- Malatesta Maria, *Professionisti e gentiluomini. Storia delle professioni nell'Europa contemporanea*, Einaudi, Torino 2006.
- Mammarella Giuseppe, *L'Italia contemporanea 1943-2011*, il Mulino, Bologna 2012.
- Mangano Attilio, *Le riviste degli anni Settanta. Gruppi, movimenti e conflitti sociali*, Massari editore, Bolsena 1998.
- Mannuzzu Salvatore, Clementi Fabrizio (a cura di), *Crisi della giurisdizione e crisi della politica, Studi in memoria di Marco Ramat*, Franco Angeli, Milano 1988.
- Marino Giuseppe Carlo, *La repubblica della forza. Mario Scelba e le passioni del suo tempo*, FrancoAngeli, Milano 1995.
- Mazzaferro William, *Il diritto nella concezione materialistica della storia*, in «Diacronie. Studi di Storia Contemporanea», 2014, n. 20, pp. 1-21.
- Meniconi Antonella, *Storia della magistratura italiana*, il Mulino, Bologna 2012.
- Moech Giorgetta, *La giustizia in Italia*, Franco Angeli, Milano 1970.
- Moriondo Ezio, *L'ideologia della magistratura italiana*, Laterza, Bari 1967.
- Neri Sernerì Simone (a cura di), *Verso la lotta armata. La politica della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta*, il Mulino, Bologna 2012.
- Palombarini Giovanni, *Giudici a sinistra*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000.
- Panvini Guido, *Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza politica in Italia negli anni Sessanta e Settanta (1966-1975)*, Einaudi, Torino 2009.
- Papa Emilio Raffaele, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17/giugno/1976 – 23/giugno/1978)*, FrancoAngeli, Milano 2017.
- Pappalardo Sergio, *Gli iconoclasti. Magistratura Democratica nel quadro della Associazione Nazionale Magistrati*, Franco Angeli, Milano 1987.
- Pepino Livio, *L'eresia di Magistratura Democratica. Viaggio negli scritti di Giuseppe Borrè*, FrancoAngeli, Milano 2001.

- Piano Paolo, *La «banda 22 ottobre». Agli albori della lotta armata in Italia*, DeriveApprodi, Roma 2008.
- Piscator Erwin, *Il teatro politico*, Einaudi, Torino 2002.
- Pizzorusso Alessandro, *L'ordinamento giudiziario*, il Mulino, Bologna 1974.
- Poesio Camilla, "Pericolo pubblico" e cultura legislativa della prevenzione in Italia. *Il confino di polizia (1945-1975)*, in «Quellen und forschungen aus italienischen archiven und bibliotheken», 2012, n 92, pp. 542-566
- Ponzani Michela, *Giustizia penale e amnistie nel secondo dopoguerra. Lelio Basso e i Comitati di Solidarietà democratica (1948-1959)*, pp. 199-219, in Monina Giancarlo (a cura di), *Novecento contemporaneo. Studi su Lelio Basso*, Ediesse, Roma 2009.
- Ponzani Michela, *L'offensiva giudiziaria antipartigiana nell'Italia repubblicana (1945-1960)*, Quaderni della Fondazione Luigi Salvatorelli, Aracne, Roma 2008.
- Ponzani Michela, *Processo alla Resistenza. L'eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022*, Einaudi, Torino 2023.
- Progetto memoria (a cura di), *La mappa perduta*, Sensibili alle foglie, Roma 1994.
- Progetto memoria (a cura di), *Le torture affiorate*, Sensibili alle foglie, Roma 1998.
- Progetto memoria (a cura di), *Sguardi ritrovati*, Sensibili alle foglie, Roma 1995.
- Ramat Marco (a cura di), *Storia di un magistrato. Materiali per una storia di Magistratura Democratica*, Manifestolibri, Roma 1986.
- Rame Franca, Fo Dario, *Una vita all'improvvisa*, Guanda, Parma 2009.
- Ronchetta Alfredo, Vigliani Ferdinanda, Salza Alberto, *Giubilate il teatro di strada. Manuale per fare e disfare un teatro politico d'occasione*, Cooperativa Editoriale Studio Forma, Torino 1976.
- Rossini Ilenia, «Democrazia protetta» e «leggi eccezionali»: un dibattito politico italiano (1950-1953), in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2011, n. 2, pp. 75-107.
- Ruggiero Vincenzo, *Condannati alla normalità. I rifugiati politici italiani in Francia*, pp. 135-156, in P. Moroni, IG Rote Fabrik (a cura di), *Le parole e la lotta armata. Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera*, Shake edizioni, Milano 1999.
- Scotti Mariamargherita, *Vita di Giovanni Pirelli. Tra cultura e impegno militante*, Donzelli, Roma 2018.
- Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Brigate Rosse. Che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto*, Feltrinelli, Milano 1976.
- Soccorso Rosso Militante (a cura di), *Il caso Marini*, Bertani Editore, Verona 1974.

- Spazzali Tommaso (a cura di), *Sergio Spazzali. Chi vivrà vedrà. Scritti 1975-1992*, Calusca-City Lights, Milano 1996.
- Staccioli Paola, Davanzo Alfredo, *Con ogni mezzo necessario. Militanti dei percorsi rivoluzionari in Italia dalla fine degli anni Ottanta ad oggi*, Red Star Press, Roma 2018.
- Tarrow Sidney, *Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia 1965-1975*, Laterza, Bari 1990.
- Teatro politico della associazione Nuova scena (a cura di), *Compagni senza censura*, Gabriele Mazzotta Editore, Milano 1970.
- Telese Luca, *Cuori neri*, Sperling&Kupfer, Milano 2006.
- Tessandori Vincenzo, *“Qui Brigate Rosse”. Il racconto, le voci*, Baldini Castoldi, Milano 2009.
- Thénault Sylvie, *Defending Algerian Nationalists in the Fight for Independence: The Issue of the “Rupture Strategy”*, in «Le Mouvement Social», 2012, n. 240, pp. 121-135.
- Tolomelli Marica, *L'Italia dei movimenti. Politica e società nella Prima repubblica*, Carocci, Roma 2022.
- Tolomelli Marica, *Terrorismo e società. Il pubblico dibattito in Italia e in Germania negli anni Settanta*, il Mulino, Bologna 2006.
- Troisi Dante, *Diario di un giudice*, Einaudi, Torino 1955.
- Valeri Walter, *Il Dario furioso. Franca Rame e Dario Fo. Teatro, politica e cultura nell'Italia del Novecento*, Il Ponte Vecchio, Cesena 2020.
- Veneziani Massimo, *Controinformazione. Stampa alternativa e giornalismo d'inchiesta dagli anni Sessanta a oggi*, Castelvevchi, Roma 2006.
- Ventrone Angelo, *Vogliamo tutto. Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988*, Laterza, Bari 2012.
- Vergès Jacques, *Strategia del processo politico*, Einaudi, Torino 1969.
- Zampieri Chiara, *Alla prova del terrorismo. La legislazione dell'emergenza e il dibattito politico italiano (1978-1982)*, Carocci, Roma 2024.

Fonti giornalistiche

Quotidiani, periodici e organi di partito consultati:

- Corriere della Sera: consultato presso archivio online
- La Stampa: consultato presso archivio online
- Avanti!: consultato presso archivio online
- Secolo XIX: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- Il Messaggero: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- Paese Sera: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- Il Giorno: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- L'Unità: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- L'Astrolabio: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna)
- Il Giornale: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Primo Moroni (Milano)
- Quotidiano dei lavoratori: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Primo Moroni (Milano)
- Lotta Continua: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Primo Moroni (Milano)
- Il Manifesto: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna) e Archivio Primo Moroni (Milano)
- La Repubblica: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna) e Archivio Primo Moroni (Milano)
- L'Espresso: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna) e Archivio Primo Moroni (Milano)
- Panorama: consultato in «rassegna stampa» presso Archivio Marco Pezzi (Bologna) e Archivio Primo Moroni (Milano)
- Controinformazione: consultato presso Fondazione Feltrinelli (Milano)
- Magistratura Democratica (bollettino mensile): consultato presso Fondazione Feltrinelli (Milano)

Sitografia

- <https://shs.cairn.info/journal-le-mouvement-social1-2012-3?lang=en>
- <https://archivioautonomia.it/>
- <https://www.magzine.it/una-strage-di-stato/>
- <https://www.questionegiustizia.it/>
- <https://www.inventati.org/cope/wp/1985/01/01/1985-lotte-nelle-carceri-analisi-delle-fasi-1970-1985/>
- https://www.huffingtonpost.it/2013/08/16/jacques-verges-avvocato-diavolo-e-morto-a-88-anni_n_3766358.html
- <http://www.spoletofestivalcorner.it/index.php?page=articolo&id=186>
- <https://insorgenze.net/>
- <https://www.inventati.org/apm/index.php>
- <http://www.sebbenesiamodonne.it/>
- <https://archive.org/>
- <https://www.magistraturaindipendente.it/>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/>
- <https://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/121956/units/1477756>

Fonti d'archivio

Quale Giustizia: consultata presso Istituto Parri (Milano)

Critica del diritto: consultata online presso l'archivio <https://rivistacriticadeldiritto.it/?cat=33>

Democrazia e diritto: consultata presso Biblioteca Nazionale Braidense (Milano)

Controinformazione: consultato presso Fondazione Feltrinelli (Milano)

Magistratura Democratica (bollettino mensile): consultato presso Fondazione Feltrinelli (Milano)

M-L Cronache letterarie: consultato presso Istituto Parri e istituto ISEC (Milano)

Il Nuovo Canzoniere italiano: consultato presso Biblioteca di via Senato (Milano)

Sinistra proletaria: consultato presso Archivio Primo Moroni (Milano)

A-Cps: Archivio Commissione parlamentare stragi (consultato presso sezione online)

- XIII Legislatura: *Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi*.
Doc. XXIII, n. 64 (volume I - Tomo V – Parte II)
- XVII Legislatura: *Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro*.
Doc. XXIII, n. 29.
Doc. 879/1.

F-Fel: Fondazione Feltrinelli (Milano)

Fondo: Movimenti sociali e controinformazione (1972-1980).

Fondo: Movimento degli studenti a Milano (1968-1972).

Fondo: Nuova sinistra italiana (1962-1980).

F-Bvs: Fondazione Biblioteca di via Senato (Milano)

Fondo: Storia contemporanea (Contestazione).

F-FR: Fondazione Fo-Rame (consultato presso archivio online)

Fondo: Nuova Scena

Fondo: La Comune

Fondo: Soccorso Rosso

Fondo: Carceri

A-PM: Archivio Primo Moroni (Milano)

Fondo: Sergio Spazzali

Fondo: Primo Moroni

A-MP: Archivio Marco Pezzi (Bologna)

Fondo: Pizzirani - Dal Monte

Fondo: Tiziano Cardetti

Fondo: Marco Pezzi

Fondo: Berselli - Di marco - Vultaggio

Fondo: Enrica Casanova

Ringraziamenti

Questo lavoro conclude un percorso universitario fatto di fatiche, sfide ma anche di momenti di forte soddisfazione. Mi sembra doveroso, quindi, offrire il mio più sentito ringraziamento a tutte le persone che mi hanno sostenuto e stimolato soprattutto in questo ultimo anno.

In primis la mia cara famiglia, sempre unita e vicina nei momenti del bisogno. Mamma, papà, i miei cari nonni, comunque presenti, e le mie nonne, la mia dolce compagna Fedina, il mio caro fratello Marco e mia cognata Arianna. Una menzione speciale deve andare alle amiche e agli amici, vecchi e nuovi, esterni e interni all'Università, che hanno saputo rendere questo percorso affascinante e divertente in ogni occasione. Un altro enorme debito di gratitudine va alla Professoressa Saresella e al Professor D'Alessandro che insieme mi hanno accompagnato con disponibilità, pazienza e interesse durante quest'ultimo anno di lavoro. Il tempo dedicato ad ascoltare le mie idee, a sanare i miei dubbi, a suggerire consigli e far sì che non mi perdessi nella quantità enorme di carte e documenti non lo dimenticherò mai. Un altro grazie deve andare al Professor Aldo Giannuli e al Professor Luigi Vergallo che, attraverso interminabili conversazioni e innumerevoli caffè, hanno reso possibile l'arricchimento del lavoro grazie ai loro preziosi consigli. Oltre a tutto il personale degli archivi, delle biblioteche e degli istituti di conservazione che in questi mesi hanno sopportato le mie continue visite, un ringraziamento speciale va a Roby, a Totò e a tutti gli amici della libreria Calusca nonché custodi della ricca biblioteca e archivio di Primo Moroni. Il lavoro che fate quotidianamente per il quartiere e per conservare la memoria storica di quegli anni vi fa onore. Un ultima menzione non può non andare a Tommaso, figlio di Sergio Spazzali, con il quale è stata una grande gioia ed emozione condividere ricordi e pensieri sul padre. Sono stato felice di averlo conosciuto augurandomi che questo lavoro sia soltanto l'inizio. Un grazie a tutti quanti!